

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 146° — Numero 31



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 agosto 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 319. Sentenza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Professioni - Professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici - Istituzione e organizzazione di corsi di formazione professionale abilitanti - Ricorso del Governo - Lesione dei principi fondamentali statali nella materia di legislazione concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.

- Legge Regione Abruzzo del 23 gennaio 2004, n. 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma Pag. 19

N. 320. Sentenza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Fondi pubblici di agevolazione istituiti da leggi dello Stato e delle Regioni - Riconoscimento, con norma interpretativa, della non assoggettabilità a IRPEG - Irripetibilità delle somme già pagate a titolo di imposta - Irragionevolezza e incoerenza, disparità di trattamento in danno del contribuente sollecito - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 39.
- Costituzione, art. 3 » 22

N. 321. Sentenza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Provincia autonoma di Bolzano - Calamità pubbliche e protezione civile - Centro operativo provinciale - Attribuzione del compito di dirigere e coordinare l'attività di pronto intervento non solo dell'amministrazione provinciale ma anche dell'amministrazione dello Stato - Ricorso del Governo - Lesione delle norme dello Statuto - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15, art. 5, comma 4.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 87.

Provincia autonoma di Bolzano - Calamità pubbliche e protezione civile - Centro operativo provinciale - Attribuzione del compito di dirigere e coordinare l'attività di pronto intervento a livello provinciale e individuazione dell'ufficio deputato a tenere i contatti con gli organi statali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme dello Statuto - Non fondatezza delle questioni.

- Legge Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15, art. 5, comma 3, art. 8, comma 2, e art. 9, comma 3.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 87 e 88; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 35.

Provincia autonoma di Bolzano - Calamità pubbliche e protezione civile - Dichiarazione dello stato di calamità - Potere del Presidente della Provincia di adottare ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle competenze statali per la ritenuta possibilità di adottare ordinanze anche in tema di ordine pubblico - Non fondatezza della questione.

- Legge Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15, art. 8, comma 6.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 88.

Provincia autonoma di Bolzano - Calamità pubbliche e protezione civile - Dichiarazione dello stato di calamità - Potere del Presidente della Provincia di requisire beni mobili e immobili - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le previsioni dello Statuto per la ritenuta possibilità di adottare provvedimenti anche nei confronti di beni dello Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15, art. 18.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 52.

Pag. 26

N. 322. Sentenza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Insegnanti - Dichiarazione di inidoneità alla funzione per motivi di salute - Risoluzione del rapporto di lavoro decorsi cinque anni dal provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti - Personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti alla data di entrata in vigore della legge - Decorrenza del termine quinquennale dalla data di entrata in vigore della legge - Denunciata lesione dei diritti dei lavoratori e mancata tutela dei lavoratori portatori di *handicap* - Difetto di specifica motivazione - Inammissibilità della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35, comma 5.
- Costituzione, artt. 35 e 36.

Lavoro e occupazione - Insegnanti - Dichiarazione di inidoneità alla funzione per motivi di salute - Risoluzione del rapporto di lavoro decorsi cinque anni dal provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti - Personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti alla data di entrata in vigore della legge - Decorrenza del termine quinquennale dalla data di entrata in vigore della legge - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di personale della scuola - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35, comma 5.
- Costituzione, art. 3

» 31

N. 323. Sentenza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce.

Provincia autonoma di Bolzano - Istruzione - Personale docente delle scuole a carattere statale - Incarichi di supplenza di durata pluriennale - Ricorso del Governo - Lamentata deroga alla disciplina statale che fissa quale durata massima delle supplenze quella annuale - Carenza di motivazione del ricorso - Inammissibilità della questione.

- Legge Provincia autonoma di Bolzano dell'8 aprile 2004, n. 1, art. 19, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo, lettera *n*), e terzo, e 119; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, art. 12, comma primo, come modificato dal d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761; legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera *dd*)

» 37

N. 324. Sentenza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Enti.

Agricoltura e zooteconomia - Quote latte - Decreti del Ministro per le politiche agricole concernenti regolamenti di attuazione - Ricorsi della Regione Veneto - Denunciata lesione delle prerogative della Regione, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, del principio di leale collaborazione per mancanza della prescritta intesa - Sopravvenuta modifica della legislazione statale e abrogazione dei decreti oggetto del conflitto - Rinuncia ai ricorsi proposti e accettazione del Governo - Estinzione dei giudizi.

- Decreto del Ministro per le politiche agricole del 17 febbraio 1998, nella sua totalità e in particolare artt. 1, commi 1 e 2, 3, 4, 5, commi 1 e 2, 7 e 8; decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, nella sua totalità e in particolare artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 2, 3, commi 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 3; decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309, nella sua totalità e in particolare artt. 1, commi 1, 2 e 3, 2, 3, commi 1 e 2, 4, commi 1 e 2, e 5, commi 1 e 2; decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310, nella sua totalità e in particolare artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, commi 1, 2, 3 e 4, 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117, 118 e 119; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2.

Giudizio per conflitto di attribuzione fra Enti - Sopravvenuta modifica della legislazione statale e abrogazione del decreto oggetto del conflitto - Abrogazione ad efficacia futura - Permanenza dell'interesse al conflitto.

Parametri costituzionali - Ricorsi proposti prima della riforma costituzionale del titolo V della Parte seconda della Costituzione - Scrutinio di costituzionalità riferito ai parametri all'epoca vigenti.

Agricoltura e zooteconomia - Quote latte - Decreto del Ministro per le politiche agricole concernente regolamento di attuazione - Competenze dell'AIMA e funzione ministeriale di coordinamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle prerogative della Regione, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, del principio di leale collaborazione per mancanza della prescritta intesa - Spettanza allo Stato, e per esso al Ministro per le politiche agricole, della potestà contestata.

- Decreto del Ministro per le politiche agricole del 21 maggio 1999, n. 159, nella sua totalità e in particolare artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117, 118 e 119; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2

Pag. 40

N. 325. Sentenza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Delitto di violenza sessuale di gruppo - Applicabilità dell'attenuante dei «casi di minore gravità» - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale, lesione del principio della funzione rieducativa della pena - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 609-octies.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.....

» 48

N. 326. Ordinanza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale a carico di un deputato per i reati di ingiuria e minaccia - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Taranto, seconda sezione penale - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria costituzionalmente garantita - Dichiarazione di ammissibilità - Adempimenti conseguenti - Deposito in cancelleria del ricorso oltre il termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 26 maggio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3

Pag. 52

N. 327. Ordinanza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'Appello di Milano, quinta sezione penale - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria costituzionalmente garantita - Dichiarazione di ammissibilità - Adempimenti conseguenti - Deposito in cancelleria del ricorso oltre il termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3

» 55

N. 328. Ordinanza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - IRPEG - Imposta sul patrimonio netto - Esclusione solo dell'utile di esercizio e non anche delle riserve di utili - Dedotta discriminazione delle società che accantonano a riserva gli utili prodotti, sottoposti all'imposta, rispetto a quelle che, distribuendoli, li sottraggono alla medesima imposizione - Carenza e contradditorietà della motivazione dell'ordinanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 30 settembre 1992, n. 394 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461), art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 47 e 53 .

Imposte e tasse - IRPEG - Imposta sul patrimonio netto - Proroghe dell'imposta, originalmente prevista per un solo triennio - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto - Motivazione insufficiente dell'ordinanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656), art. 1; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 110.
- Costituzione, artt. 3, 47 e 53

» 58

N. 329. Ordinanza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Marche - Ambiente - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale - Attribuzione alla Regione della competenza a determinare standards ambientali, in assenza di un richiamo al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Sopravvenuta modifica della norma censurata con introduzione del richiamo esplicito alla osservanza della normativa nazionale e comunitaria di settore - Rinuncia al ricorso con accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Marche 6 aprile 2004, n. 6, art. 2, comma 3, lettere *b*) e *c*).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *s*); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25

Pag. 61

N. 330. Ordinanza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile per risarcimento del danno, a carico di un deputato per i giudizi espressi in occasione di un convegno penale - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Torino - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria, costituzionalmente garantita - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per la proposizione di un conflitto tra poteri - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3

» 63

N. 331. Ordinanza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Attività di certificazione tributaria - Riserva ai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, con esercizio quinquennale della professione e con riferimento alle scritture contabili di propri clienti nel periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione - Denunciata discriminazione in danno di altri professionisti, ingiustificata limitazione alla scelta e allo svolgimento di attività lavorative, eccesso di delega, contrasto con il principio perequativo e i principi di razionalità e buona amministrazione - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 36, comma 1, come integrato dall'art. 1 del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
- Costituzione, artt. 3, 35, 76 e 97

» 65

N. 332. Ordinanza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato - Crediti retributivi nascenti da precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le medesime parti - Prescrizione - Decorso durante lo svolgimento del secondo rapporto di lavoro - Dedotta lesione dei diritti del lavoratore - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 2948, numero 4.
- Costituzione, art. 36

» 69

N. 333. Ordinanza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio -

Avvertimento circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra imputati in ragione del giudice precedente, lesione del diritto di difesa - Omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 20 e 35.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio -

Avvertimento circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra imputati in ragione del giudice precedente, lesione del diritto di difesa, lesione del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma Pag. 72

N. 334. Ordinanza 13 - 26 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Spese di giustizia - Provvedimento di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato -

Giudizio di opposizione - Competenza del giudice in composizione monocratica anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato da un giudice collegiale - Denunciato eccesso di delega, lesione della riserva assoluta di legge nella materia della competenza, irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76 » 75

N. 335. Sentenza 14 - 27 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Emilia-Romagna - Imposte e tasse - Tributo per il deposito in discarica dei rifiuti -

Determinazione rimessa a deliberazione della Giunta - Ricorso del Governo - Invasione della sfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, art. 44, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*), in relazione all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Regione Emilia-Romagna - Imposte e tasse - Tariffa relativa al servizio pubblico integrato

e alla gestione dei rifiuti - Metodo di determinazione rimesso a decreto del Presidente della Giunta - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della sfera di competenza legislativa statale esclusiva in tema di livelli essenziali di prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, e concorrente in materia di governo del territorio - Carenza di motivazione in ordine ai parametri invocati - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, art. 47.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, in relazione all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 » 77

N. 336. Sentenza 14 - 27 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dalle parti - Inammissibilità.

Telecomunicazioni - Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica - Disciplina per l'autorizzazione all'installazione degli impianti - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa delle Regioni per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della disciplina, e per la sua diretta operatività nei confronti dei privati - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 86-95.
- Costituzione, art. 117.

Telecomunicazioni - Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica - Attribuzione e disciplina con legge statale di funzioni amministrative agli enti locali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione dei principi in tema di riparto delle competenze amministrative, con riguardo a materie di competenza concorrente o residuale - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 86-95.
- Costituzione, art. 118.

Telecomunicazioni - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, con applicazione della relativa normativa - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale relativa al governo del territorio, per il carattere di dettaglio della disciplina - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 86, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità stabiliti dalla legge statale - Obbligo imposto alle Regioni di uniformarvisi - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della competenza regionale, con particolare riguardo alla indicazione degli obiettivi di qualità, nelle materie del governo del territorio e della tutela della salute - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 86, comma 7.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Infrastrutture per impianti radioelettrici - Installazione e modifica delle caratteristiche di emissione - Autorizzazione degli enti locali previo accertamento da parte dell'ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge statale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata limitazione delle competenze regionali in ordine alla localizzazione dei siti - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, primo comma.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione di un impianto di comunicazione elettronica - Procedimento di autorizzazione - Dissenso motivato di una amministrazione interessata - Decisione rimessa a una conferenza dei servizi ovvero, in taluni casi, al Consiglio dei Ministri - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, commi 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione di un impianto di comunicazione elettronica - Istanze di autorizzazione e denunce di attività - Previsione di silenzio-assenso - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale, in relazione alla tutela dell'ambiente, della salute e al governo del territorio, per il carattere di dettaglio della disciplina - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica - Necessità di opere civili, scavi o occupazione di suolo pubblico - Procedimento con previsione della conferenza dei servizi e del silenzio-assenso - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 88.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Regole di condivisione dello scavo e di coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente, nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione, per il carattere di dettaglio della disciplina - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 89.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Telecomunicazioni - Impianto di reti o esercizio dei servizi - Divieto di oneri o canoni che non siano fissati con legge - Obbligo degli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica di tenere indenne l'ente locale dalle spese necessarie - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione delle attribuzioni normative e finanziarie delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 93.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Impianti e condutture di energia elettrica o tubazioni - Necessità di nulla osta del Ministero delle comunicazioni, e potere di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente, nelle materie del governo del territorio e dell'ordinamento della comunicazione, per il carattere di dettaglio della disciplina, nonché della competenza amministrativa - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 95.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione e esercizio degli impianti - Istanza di autorizzazione e denuncia di inizio attività - Contenuto dei modelli da usare per la presentazione - Ricorso della Regione Marche - Denunciato esercizio di potestà regolamentare da parte dello Stato in materie non rientranti nella sua competenza esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94, 95, e allegato 13.
- Costituzione, art. 117.

Telecomunicazioni - Realizzazione degli impianti - Acquisizione dei beni immobili necessari, limitazione legale della proprietà, imposizione di servitù - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente, nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione, per il carattere di dettaglio della disciplina, nonché lesione della competenza residuale in materia di edilizia e urbanistica - Carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 90, 91, 92 e 94.
- Costituzione, artt. 117 e 118

N. 337. Sentenza 14 - 27 luglio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana - Ordini di esibizione degli atti contabili relativi alle contribuzioni e ai finanziamenti erogati dall'Assemblea regionale siciliana ai gruppi parlamentari - Ricorso del Presidente della Regione siciliana - Lesione dell'autonomia garantita alla Regione siciliana - Non spettanza allo Stato e, per esso, al Procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana della potestà contestata - Annullamento degli atti impugnati.

- Ordini della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana del 27 maggio 2002.
- Costituzione, artt. 5 e 116; statuto della Regione siciliana, artt. 4, 6 e 12

Pag. 98

N. 338. Sentenza 14 - 27 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione - Prosecuzione contributiva volontaria - Determinazione e aggiornamento periodico della retribuzione pensionabile di riferimento - Imposizione di limiti tabellari - Denunciata lesione della garanzia previdenziale per vanificazione della funzione propria della contribuzione volontaria, irragionevolezza e disparità di trattamento in danno dei lavoratori con retribuzione superiore ai limiti imposti dalla norma censurata - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537), art. 2, commi terzo, quinto e sesto.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma

» 102

N. 339. Sentenza 14 - 27 luglio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Nomina del Commissario dell'Autorità portuale di Livorno - Ricorso della Regione Toscana - Omessa definizione concordata della procedura di intesa con lesione del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l'estero, turismo, industria alberghiera e lavori pubblici - Non spettanza allo Stato e, per esso, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della potestà contestata - Annullamento dell'atto impugnato *in parte qua.*

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 luglio 2003 n. 11129/MM.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117 e 118

» 110

N. 340. Ordinanza 14 - 27 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Condono fiscale - Punibilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, preclusione alla punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Denunciata contraddittorietà, irragionevolezza, lesione dei principi di egualianza sostanziale e solidarietà sociale, nonché di utilità e giustizia sociale - Censure di norme di cui il rimettente non deve fare alcuna applicazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 53.

Imposte e tasse - Condono fiscale - Rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP - Preclusione di accertamenti tributari e incontestabilità delle somme richieste - Mancata previsione di una norma correttiva che subordini l'operatività del condono all'eliminazione delle detrazioni risultate indebite - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, di egualianza sostanziale e solidarietà sociale, nonché di utilità e giustizia sociale - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 53.....

Pag. 118

N. 341. Ordinanza 14 - 27 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Giudizi riguardanti i contratti conclusi mediante moduli e formulari (c.d. di massa) - Eliminazione della valutazione secondo equità - Applicazione della regola ai giudizi pendenti - Denunciata lesione del principio di egualianza, del diritto di difesa, del principio del giudice naturale, delle garanzie giurisdizionali, irragionevolezza - Censura di norma che non deve essere applicata nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63), art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104.....

» 123

N. 342. Ordinanza 14 - 27 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per il ricorrente, di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e irragionevolezza della disciplina - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24

» 125

N. 343. Sentenza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Marche - Edilizia e urbanistica - Piani urbanistici attuativi per i quali non è prevista l'approvazione regionale - Obbligo di trasmissione di una copia dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata - Mancata previsione - Contrasto con un principio fondamentale della legge statale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Marche del 5 agosto 1992, n. 34, artt. 4 e 30.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

» 127

N. 344. Sentenza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto pubblico - Servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto - Intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni interessate, da adottarsi sulla base di criteri predeterminati dal legislatore statale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione delle attribuzioni della Regione ricorrente, dei principi di autonomia, di adeguatezza e di sussidiarietà, di leale collaborazione e di ragionevolezza, eccesso di delega - Notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine perentorio - Inammissibilità del ricorso.

- D.Lgs. 1° aprile 2004, n. 111, art. 9, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118 e 123; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 65

Pag. 132

N. 345. Sentenza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oggetto del giudizio - Intervenuta abrogazione della disposizione censurata - Integrale trasfusione in altra disposizione - Trasferimento della questione.

Parametri - Indicazione nel solo dispositivo dell'ordinanza - Preclusione all'esame delle censure relative.

Interventi in giudizio - Soggetti che non sono parti nel giudizio *a quo* - Titolarità di un interesse qualificato immediatamente inherente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Necessità - Ordinanza allegata di inammissibilità e ammissibilità degli interventi dispiegati nel giudizio di costituzionalità.

Brevetti, marchi e privative industriali - Certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali - Riduzione della durata in vista del riallineamento con la disciplina comunitaria - Criteri di ricalcolo - Denunciato contrasto con il principio dell'affidamento e, nei limiti di questo, del principio di retroattività, lesione della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà, irragionevolezza - Questione sollevata dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - Manifesta carenza di giurisdizione del giudice rimettente - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 61, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42

» 138

N. 346. Ordinanza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Condannati ammessi alla semilibertà - Beneficio della sospensione condizionata - Esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra condannati in danno dei meritevoli, lesione del principio della funzione rieducativa della pena - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione proposta - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.....

» 156

N. 347. Ordinanza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Idoneità all'adozione internazionale - Dichiarazione a favore di singoli - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto del minore in stato di abbandono, privazione del minore straniero delle garanzie offerte dalla legge italiana - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30

Pag. 161

N. 348. Ordinanza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento formalmente a carico di ignoti - Richiesta del pubblico ministero di archiviazione - Opposizione - Iscrizione della persona sostanzialmente indagata nel registro delle notizie di reato, a richiesta del Giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa nel giudizio di opposizione della persona sostanzialmente indagata - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 335, 409 e 410, comma 3.
- Costituzione, art. 24, secondo comma

» 164

N. 349. Ordinanza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Trasferimento alle Regioni e alle Province delle competenze per la attuazione della normativa comunitaria - Riserva all'AIMA delle funzioni relative all'aggiornamento dei bollettini, alla riserva nazionale delle quote, alla compensazione nazionale e ai programmi volontari di abbandono della produzione - Attribuzione al Ministero delle funzioni di indirizzo, coordinamento e sostitutive - Provvidenze economiche in favore dei produttori - Commissione governativa di indagine in materia di quote latte - Anagrafe del bestiame - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81), artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7, da 9 a 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39.
- Costituzione, artt. 11, 41, 77, 97 e 119; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 1, 8 e 21, 16, 69 e seguenti, e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 5, 6 e 7; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 10, comma 1.

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Commissione governativa di indagine in materia di quote latte - Attribuzione di funzioni di amministrazione attiva - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.

- D.L. 7 maggio 1997, n. 118 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204), art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis.
- Costituzione, artt. 11, 41 e 77; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 8 e 21, 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

Agricoltura e zootecnica - Quote latte - Attribuzione al Ministero della salute di una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini da latte - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.

- D.L. 19 maggio 1997, n. 130 (convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228), art. 6.
- Costituzione, art. 77; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 1, 8 e 21, 9, numero 10, 16 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6 e 7; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Agricoltura e zootecnica - Quote latte - Attribuzione all'AIMA del compito di effettuare la compensazione nazionale per i periodi dal 1995 al 1999 - Istituzione di una Commissione ministeriale di garanzia e di una Commissione ministeriale per l'esame dei contratti - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.

- D.L. 1º dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 77 e 116; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 8 e 21, 16 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6 e 7; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 10, comma 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.....

Pag. 168

N. 350. Ordinanza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Spese di giustizia - Compensi spettanti ai difensori, ai consulenti, agli ausiliari del giudice - Riduzione delle metà nei procedimenti civili e amministrativi - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli stessi compensi nel processo penale, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

» 175

N. 351. Ordinanza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Sospensione condizionale - Diritto del condannato subordinato alla sola verifica della sussistenza dei presupposti normativi - Apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza sulla meritevolezza del beneficio e sulla sua idoneità preventiva e rieducativa - Esclusione - Denunciata lesione del procedimento per la concessione dell'indulto, lesione del principio della funzione rieducativa della pena, disparità di trattamento tra condannati in danno dei meritevoli, irragionevolezza in relazione alla materia della libertà personale, lesione della funzione giudicante - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione proposta - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 1º agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera d).
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma.....

» 177

N. 352. Ordinanza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazione comportante la sospensione della patente - Decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida - Mancata identificazione del conducente - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione a discolpa - Denunciata natura eventuale e intermittente della sanzione, disparità di trattamento tra proprietari dei veicoli, tra persone giuridiche e persone fisiche, irragionevolezza, lesione della libertà personale, della libertà di circolazione, del diritto di difesa, del principio della personalità della responsabilità penale, della libertà di iniziativa economica, del principio di imparzialità dell'amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113.....

Pag. 180

N. 353. Ordinanza 15 - 29 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Liguria - Statuto - Ricorso del Governo - Approvazione e pubblicazione di un nuovo testo statutario, in adeguamento ai rilievi formulati - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.

- Statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, artt. 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lettera b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117, secondo comma, lettera f), terzo, quarto, quinto e sesto comma, 121, 122, 123, 126 e 134.....

» 185

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 69. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 luglio 2005 (della Regione Toscana).

Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assunte, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE - Prevista qualificazione di interventi infrastrutturali strategici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata mancanza di intesa e di coinvolgimento della Regione nella localizzazione e realizzazione delle «opere» - Violazione della sfera di competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio - Lesione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003.

- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 5, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto; 118.

Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assunte, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE - Commissario straordinario con il compito di rimuovere gli ostacoli o i ritardi per la realizzazione di dette opere - Prevista nomina sentito il Presidente della Regione, anziché d'intesa con la stessa - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata necessità dell'intesa con la Regione in caso di nomina commissariale per un'opera regionale, e del parere preventivo della Regione in caso di nomina commissariale per un'opera sovraregionale - Illegittimità della previsione anche a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge - Lesione delle attribuzioni regionali incise dall'attività del Commissario (governo del territorio, programmazione delle infrastrutture, difesa del suolo, grandi reti di trasporto, valorizzazione dei beni ambientali e industria) - Lesione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assunte, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvate dal CIPE - Poteri di intervento sostitutivo del Commissario straordinario, in caso di ritardi o impedimenti nella realizzazione di dette opere - Prevista applicabilità del comma 4-bis dell'art. 13, legge n. 135/1997 (relativo ai poteri commissariali di deroga), e non anche del comma 4, relativo alla possibilità per il Presidente della Regione o Provincia e per il Sindaco del Comune territorialmente interessati di sospendere i provvedimenti commissariali provvedendo anche diversamente - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale - Lesione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 5, comma 9.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Turismo - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Rafforzamento e rilancio del settore turistico - Istituzione di un Comitato nazionale per il turismo - Trasformazione dell'ente nazionale per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, con possibilità di avvalimento per le proprie funzioni anche di contributi regionali - Organizzazione e disciplina della suddetta Agenzia con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza residuale esclusiva della Regione in materia di turismo - Esorbitanza dalla competenza statale - Incapacità della «dimensione dell'interesse», dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ad essere criterio per ancorare la competenza legislativa statale - Richiamo alle sentenze nn. 303 e 370/2003 e 16/2004 - Insussistenza della competenza statale anche in materia di promozione all'estero del turismo - Contrasto con il divieto per lo Stato di prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata che si trasformino in strumenti indiretti di ingerenza nell'esercizio delle funzioni regionali - Mancanza di meccanismi di leale cooperazione idonei a salvaguardare le attribuzioni regionali - Incidenza sui principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Turismo - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Rafforzamento e rilancio del settore turistico - Prevista organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo con decreto ministeriale - Implicita attribuzione a quest'ultimo anche del compito di stabilire le relative competenze - Ricorso della Regione Toscana - Indebito uso del potere regolamentare in materia non riservata allo Stato.

- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 12, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma sesto

Pag. 187

N. 32. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato il 16 luglio 2005 (del Tribunale di Reggio Calabria).

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 6 marzo 2003, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede civilmente nei confronti dell'on. Amedeo Matacena per risarcimento del danno conseguente a diffamazione a mezzo stampa nei confronti del dott. Vincenzo Macrì concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 192

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 319

Sentenza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Professioni - Professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici - Istituzione e organizzazione di corsi di formazione professionale abilitanti - Ricorso del Governo - Lesione dei principi fondamentali statali nella materia di legislazione concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.

- Legge Regione Abruzzo del 23 gennaio 2004, n. 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 aprile 2004, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2004.

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2005 il giudice relatore Franco Bile;

Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 9 aprile 2004 e depositato il successivo 19 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), che affida alla Regione l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 1, comma 1); indica l'obiettivo da perseguire mediante tali corsi (art. 1, comma 2); demanda alla Giunta regionale di emanare linee guida per la realizzazione dei corsi e di specificarne «durata», «programmi di studio» e «modalità di valutazione finale» (art. 2, comma 1); attribuisce alla stessa Giunta il com-

pito di stabilire i requisiti delle strutture pubbliche e private necessari per ottenere dalla Direzione regionale sanità l'autorizzazione ad effettuare i corsi, nonché di individuarne i requisiti necessari per l'accesso alla frequenza (art. 2, comma 2).

Secondo il ricorrente, questa legge — in quanto attinente alle «professioni» (sanitarie ausiliarie), ovvero («ma più latamente») alla «tutela della salute» — riguarda materia di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il conseguente assoggettamento della potestà legislativa regionale al rispetto dei principi fondamentali la cui determinazione, nelle singole materie, è riservata alla legislazione statale.

Il ricorrente richiama la sentenza n. 353 del 2003, con la quale questa Corte ha sottolineato che, dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, nella materia concorrente delle «professioni» tali principi devono essere ricavati (in difetto di nuove formulazioni) dalla legislazione statale in vigore. E li rinviene, nella specie, nell'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che — inserendo gli artt. 3-*septies* e 3-*octies* nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 — ha, da un lato, prefigurato le c.d. prestazioni socio-sanitarie, distinguendole in prestazioni «sanitarie a rilevanza sociale», «sociali a rilevanza sanitaria» e «sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria», ed ha rimesso ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento (ex art. 2, comma 1, lettera *n*, della legge 30 novembre 1998, n. 419) l'individuazione delle prestazioni da ricondurre a ciascuno dei tre tipi; e dall'altro (all'art. 3-*octies*, comma 5), ha demandato ad un decreto ministeriale di individuare le «figure professionali operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni», e di «definire i relativi ordinamenti didattici».

Poiché in base all'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, «il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali» è soggetto alla disciplina del menzionato art. 3-*octies*, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, che lo ascrive tra le figure professionali di operatori in «area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria», la difesa erariale deduce che gli artt. 1 e 2 della legge regionale impugnata (in difetto di individuazione da parte dello Stato delle figure professionali in esame e dei relativi ordinamenti didattici) contrastano con il principio fondamentale che riserva allo Stato siffatta «individuazione». Pertanto non spetta alle Regioni (che possono solo svolgerli) disciplinare tali corsi, in particolare determinandone «durata», «programmi di studio», «modalità di valutazione finale» e requisiti di accesso, che rappresentano elementi essenziali degli «ordinamenti didattici», da determinarsi con atto statuale.

E, ove anche il citato art. 3-*octies*, comma 5, non fosse applicabile alla figura del «massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», residuerebbe comunque la violazione del precedente art. 3-*septies*, comma 3, che riserva alla competenza statuale l'individuazione dei tre diversi tipi di prestazioni sociosanitarie (e, quindi, dei relativi operatori).

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), che — nei suoi due articoli — prevede e regolamenta l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Secondo il ricorrente, la legge impugnata si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché regola materie di legislazione concorrente, quali le «professioni» sanitarie ausiliarie e («ma più latamente») la «tutela della salute», pur in difetto di una specifica disciplina statale della figura professionale in questione; e in particolare viola la riserva allo Stato, posta dagli artt. 3-*septies* e 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del potere di «individuare» le figure professionali degli operatori sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria e di determinarne gli ordinamenti didattici.

In linea subordinata, ove pure il citato art. 3-*octies*, comma 5, fosse inapplicabile alla figura del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, la normativa impugnata violerebbe comunque la riserva alla legge statale dell'individuazione dei diversi tipi di prestazioni sociosanitarie, e quindi dei relativi operatori, di cui all'art. 3-*septies*, comma 3.

2. — Il ricorso è fondato.

2.1. — La legge impugnata disciplina l'istituzione e l'organizzazione da parte della Regione Abruzzo di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 1, comma 1); individua la finalità di tali corsi, «rivolti,

in particolare, alla formazione di operatori tecnici sanitari in grado di prestare assistenza fisico manuale su prescrizione medica e di garantire, nel limite delle proprie competenze, attività di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero funzionale idroterapico, balneotermale e massoterapico» (art. 1, comma 2); demanda alla Giunta regionale di emanare linee guida per la realizzazione dei corsi, specificandone «la durata, i programmi di studio e le modalità di valutazione finale» (art. 2, comma 1), ed anche di stabilire i requisiti delle strutture pubbliche e private necessari per ottenere dalla Direzione regionale sanità l'autorizzazione ad effettuare i corsi, nonché di individuare i requisiti necessari per l'accesso alla frequenza degli stessi (art. 2, comma 2).

Al di là della denominazione data ai corsi, la specifica finalità di abilitazione all'esercizio della professione di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici e l'attribuzione alla Regione dell'individuazione dei requisiti necessari per la relativa frequenza, dei programmi di studio e delle modalità di valutazione finale escludono che la normativa sia riconducibile alla materia residuale della «formazione professionale» (come definita dalla sentenza n. 50 del 2005; v. anche le sentenze n. 51 e n. 175 del 2005). E dimostrano che essa si propone invece la finalità — diversa ed ulteriore rispetto a quella propriamente formativa — di disciplinare una specifica figura professionale sociosanitaria, regolandone le modalità di accesso e così incidendo sul relativo ordinamento didattico (*cfr.* sentenza n. 82 del 1997).

L'impianto generale, il contenuto e lo scopo della legge inducono pertanto a ritenere che il suo oggetto debba essere ricondotto alla materia concorrente delle «professioni» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed in particolare delle professioni sanitarie.

2.2. — Ricondotta la normativa in esame alla materia concorrente delle «professioni», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., sono determinanti ai fini della decisione le argomentazioni svolte dalla citata sentenza n. 353 del 2003.

Occorre quindi ribadire, in termini generali, che — nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione — nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e che tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente (sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002; art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131).

E va parimenti riaffermato che, in materia di professioni sanitarie, dal complesso dell'ampia legislazione statale già in vigore, analiticamente richiamata dalla ricordata sentenza n. 353 del 2003, si ricava, al di là dei particolari contenuti di singole disposizioni, il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Questo principio si pone quindi come un limite invalicabile dalla potestà legislativa regionale.

La legge impugnata — che tale limite non ha rispettato — deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima, restando assorbito ogni altro profilo di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 320

Sentenza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Fondi pubblici di agevolazione istituiti da leggi dello Stato e delle Regioni - Riconoscimento, con norma interpretativa, della non assoggettabilità a IRPEG - Irripetibilità delle somme già pagate a titolo di imposta - Irragionevolezza e incoerenza, disparità di trattamento in danno del contribuente sollecito - Illegittimità costituzionale *in parte qua.*

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 39.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), promosso con ordinanza del 9 aprile 2003 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero delle finanze ed altri contro Mediocredito centrale S.p.a. ed altro, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione della Simest S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Livia Salvini per la Simest S.p.a. e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza depositata il 9 aprile 2003 la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui, pur riconoscendo che i fondi pubblici di agevolazione devono intendersi esenti dall'IRPEG, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nega, tuttavia, «ai fondi stessi il diritto al rimborso delle imposte sul reddito indebitamente assolte».

Riferisce il rimettente che il Mediocredito centrale S.p.a., gestore dei fondi di agevolazione costituiti con le leggi 24 maggio 1977, n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale), 28 novembre 1980, n. 782 (Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tec-

nico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675), e 29 luglio 1981, n. 394 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane), ha impugnato, di fronte al giudice tributario, il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell'imposta patrimoniale nonché dell'IRPEG e dell'ILOR versate dai detti fondi per gli anni 1992 e 1993.

Accolta in primo e secondo grado la domanda di rimborso, nel corso del giudizio di cassazione l'amministrazione finanziaria ha invocato l'applicazione del *jus superveniens*, costituito appunto dall'art. 39 della legge n. 342 del 2000, secondo cui, pur rientrando i fondi in questione nell'ambito applicativo dell'art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tuttavia non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

Premessa la sicura rilevanza della questione, discendendo dalla sua soluzione la decisione della causa, la Corte rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma suddetta, in quanto contrastante sia con il principio di ragionevolezza sia con quello di egualianza.

Essa, infatti, sarebbe innanzitutto contraddittoria, in quanto riconosce da un lato l'applicabilità dell'art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ai ricordati fondi pubblici di agevolazione, escludendoli in tal modo dall'imposizione sul reddito, ma dall'altro nega il diritto al rimborso delle imposte pagate indebitamente.

La norma stessa, sotto altro aspetto, si porrebbe in contrasto con il principio di egualianza, disciplinando in modo differenziato situazioni sostanzialmente uguali in funzione della circostanza — del tutto casuale e neutra «rispetto alla ragione sottesa» alla disposizione legislativa — dell'essere o meno intervenuto il pagamento dell'indebito fiscale, prevedendosi nell'uno caso la irripetibilità di quanto versato *sine titulo* e nell'altro caso la non debenza dell'imposta.

2. — Si è costituita di fronte a questa Corte la Simest S.p.a., parte del giudizio *a quo* per essere succeduta al Mediocredito nella qualità di gestore del fondo istituito ai sensi della legge n. 394 del 1981, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Ad avviso della Simest la disposizione censurata sarebbe caratterizzata da una intima contraddittorietà fra la parte in cui prevede, in via interpretativa e quindi retroattiva, la non imponibilità dei redditi prodotti, e la parte in cui, con disposizione di carattere innovativo, nega la ripetibilità dei tributi indebitamente pagati.

Esclude d'altro canto la Simest che la *ratio* giustificatrice della norma possa essere rinvenuta nel fatto che i fondi onerati appartengono giuridicamente allo stesso soggetto (cioè lo Stato) che ha riscosso le imposte.

Le somme versate a titolo di imposta sono infatti prelevate dalla dotazione economica dei fondi, vincolata *ex lege* ad uno scopo ben preciso quale è quello (per quanto in particolare riguarda il fondo istituito con la legge n. 394 del 1981) di concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore di imprese italiane esportatrici di merci, cosicché il diniego di rimborso delle imposte indebitamente assolte finisce per determinare un pregiudizio nei confronti dei destinatari dei finanziamenti, a causa della contrazione delle somme erogabili in loro favore.

Lamenta ancora la parte privata, quale ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione impugnata, che la sua unica finalità sarebbe quella di favorire l'amministrazione finanziaria, incidendo sulle controversie ancora pendenti in tema di rimborso di imposte indebitamente versate che la vedono opposta al Mediocredito ed alla stessa Simest.

Quanto alla disparità di trattamento, la medesima parte, oltre a richiamare le argomentazioni già svolte dal rimettente, rileva altresì che la disposizione impugnata discriminerebbe in modo ingiustificato la posizione dei fondi che abbiano pagato l'imposta non dovuta prima dell'entrata in vigore della legge, i quali non possono ottenere la ripetizione, da quella dei fondi che, avendo per errore pagato dopo l'entrata in vigore della legge, potrebbero invece agire in ripetizione.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, la norma impugnata ha inteso risolvere i contrasti sorti in giurisprudenza riguardo alla natura giuridica dei fondi in questione disponendo per il futuro e non — come invece postula il rimettente — in via di interpretazione autentica.

Ove si muova da tale presupposto — del resto conforme al principio enunciato dall'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), circa la ordinaria irretroattività delle norme tributarie — non avrebbe senso dubitare della sua ragionevolezza: l'intervenuta modifica della norma impositiva fa, evidentemente, salvi i pagamenti avvenuti sulla base della legislazione anteriore.

Osserva, infine, la parte pubblica che, trattandosi di imposte relative ad entrate realizzate da fondi statali a gestione separata, non sarebbe comunque irragionevole escluderne la rimborsabilità.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica la difesa della Simest S.p.a. ha depositato una memoria illustrativa nella quale, confutando la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, ribadisce la natura interpretativa dell'art. 39 della legge n. 342 del 2000, in quanto essa non ha introdotto nell'ordinamento una nuova norma di esenzione tributaria relativa ai fondi in discorso, né ha modificato l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sì da ricomprendervi una fattispecie prima non contemplata, ma è intervenuta sul significato da attribuirsi a detta norma.

Nello stesso senso deporrebbero d'altro canto con chiarezza i lavori preparatori.

Ricordato, quindi, che è limite costituzionale alla retroattività delle disposizioni interpretative la loro ragionevolezza, la difesa privata ribadisce che tale limite sarebbe, nella fattispecie, violato, in quanto, una volta affermata l'esclusione dei fondi in questione dall'imposta, risulterebbe incomprensibile la *ratio* della disposizione nella parte in cui non ammette la ripetizione di quanto indebitamente pagato.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui, pur affermando la riconducibilità dei fondi pubblici di agevolazione istituiti da leggi dello Stato e delle Regioni, anche se gestiti da soggetti privati, nell'ambito dell'art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) — nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003 — in materia di applicabilità dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli altri enti pubblici, prevede, poi, che non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

Ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata sarebbe incoerente e, pertanto, viziata da irragionevolezza, poiché per un verso essa, con disposizione avente carattere interpretativo, esclude la soggezione all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei ricordati fondi pubblici di agevolazione, mentre, per altro verso, sottrae i pagamenti indebiti alla azione di ripetizione.

Essa determinerebbe, altresì, un'ingiustificata disparità di trattamento fra quanti alla data di entrata in vigore della disposizione censurata già avevano provveduto al pagamento delle imposte e quanti, invece, non lo avevano fatto; mentre i primi, ancorché ne avessero fatto richiesta, non potrebbero ripetere quanto versato, i secondi sarebbero definitivamente liberati dall'obbligo tributario.

2. — La questione è fondata.

2.1. — Al fine di chiarire la effettiva portata della norma impugnata va ricordato che in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 era insorto in sede giurisprudenziale un contrasto interpretativo in ordine all'assoggettabilità dei fondi pubblici di agevolazione all'imposta sul reddito, anche se l'orientamento prevalente, specie del giudice di legittimità, era nel senso dell'applicabilità ai suddetti fondi dell'art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che escludeva la soggezione all'imposta dello Stato e degli enti pubblici nella stessa norma specificati.

Il legislatore, proprio al fine di superare un oneroso contenzioso che vedeva coinvolta l'Amministrazione finanziaria, come è detto nei lavori preparatori, ha scelto, con la legge n. 342 del 2000, la soluzione alla quale era pervenuta, come si è detto, la giurisprudenza di legittimità stabilendo nell'art. 39 che «i fondi pubblici di agevolazione [...] devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 88, comma 1».

Ed è appena il caso di osservare che sia il testo della norma sia lo scopo dalla stessa perseguito di risolvere le incertezze interpretative sorte in passato sul trattamento tributario dei fondi di agevolazione, non consentono di dubitare sul carattere interpretativo della norma *de qua* peraltro espressamente affermato sia dai citati lavori preparatori che dalla stessa Amministrazione finanziaria.

2.2. — Stante, dunque, l'indubbia efficacia retroattiva della prima parte della norma impugnata, la funzione del secondo periodo — oggetto specifico dell'impugnativa — è con evidenza quella di limitare gli effetti economico-finanziari di tale retroattività, escludendo la ripetibilità delle imposte già (indebitamente) pagate.

Ma proprio siffatta limitazione si pone in palese contrasto con il parametro costituzionale evocato dalla Corte rimettente.

Questa Corte, infatti, ha già affermato che non è compatibile con il principio di ragionevolezza l'operato del legislatore che qualifichi un pagamento come non dovuto e nello stesso tempo lo sottragga all'azione di ripetizione (sentenze n. 416 del 2000 e n. 421 del 1995).

L'intrinseca contraddittorietà della disposizione si riflette del resto in una palese violazione del principio di egualianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore a chi abbia erroneamente pagato un'imposta non dovuta rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento.

Di nessun rilievo ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale è, d'altro canto, l'argomento — pur addotto dall'Avvocatura — che fa leva sulla origine statale dei fondi cui la disposizione impugnata si riferisce, per giungere alla conclusione che la disposta irripetibilità, riguardando somme comunque appartenenti all'erario, per ciò solo non contrasterebbe con il canone di ragionevolezza.

Al riguardo — ed a prescindere dalla circostanza che la norma censurata si applica anche ai fondi istituiti con legge regionale e perciò non riconducibili alla finanza statale — è sufficiente rilevare che i fondi di cui si tratta hanno una specifica destinazione a vantaggio di terzi e si autoalimentano attraverso la produzione di interessi, cosicché la previsione di irripetibilità di somme indebitamente pagate a titolo di imposta sugli interessi determina una obiettiva decurtazione delle disponibilità dei fondi stessi e, quindi, un pregiudizio per la realizzazione proprio di quelle finalità in vista delle quali essi sono stati costituiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui dispone che «non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0847

N. 321

Sentenza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Provincia autonoma di Bolzano - Calamità pubbliche e protezione civile - Centro operativo provinciale - Attribuzione del compito di dirigere e coordinare l'attività di pronto intervento non solo dell'amministrazione provinciale ma anche dell'amministrazione dello Stato - Ricorso del Governo - Lesione delle norme dello Statuto - Illegittimità costituzionale *in parte qua.*

- Legge Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15, art. 5, comma 4.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 87.

Provincia autonoma di Bolzano - Calamità pubbliche e protezione civile - Centro operativo provinciale - Attribuzione del compito di dirigere e coordinare l'attività di pronto intervento a livello provinciale e individuazione dell'ufficio deputato a tenere i contatti con gli organi statali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme dello Statuto - Non fondatezza delle questioni.

- Legge Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15, art. 5, comma 3, art. 8, comma 2, e art. 9, comma 3.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 87 e 88; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 35.

Provincia autonoma di Bolzano - Calamità pubbliche e protezione civile - Dichiarazone dello stato di calamità - Potere del Presidente della Provincia di adottare ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle competenze statali per la ritenuta possibilità di adottare ordinanze anche in tema di ordine pubblico - Non fondatezza della questione.

- Legge Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15, art. 8, comma 6.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 88.

Provincia autonoma di Bolzano - Calamità pubbliche e protezione civile - Dichiarazone dello stato di calamità - Potere del Presidente della Provincia di requisire beni mobili e immobili - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le previsioni dello Statuto per la ritenuta possibilità di adottare provvedimenti anche nei confronti di beni dello Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge Provincia autonoma di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15, art. 18.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 52.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, 8, commi 2 e 6, 9, comma 3, e 18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15 (Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 26 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 6 marzo 2003 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2005 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roland Riz e Salvatore Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 6 marzo successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 5, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 2 e 6, l'art. 9, comma 3, e l'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15 (Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile), con varie censure che possono essere suddivise in tre distinte questioni.

2. — Una prima questione concerne l'art. 5, commi 3 e 4, l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 3, della citata legge.

L'art. 5 — che istituisce un Centro operativo provinciale, presieduto dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente in materia di protezione civile — al comma 3 assegna al Presidente del Centro le funzioni di «coordinatore provinciale» con il compito di valutare le segnalazioni della Centrale provinciale di emergenza, e al comma 4 attribuisce al Centro la direzione e il coordinamento dell'attività di pronto intervento «dell'amministrazione provinciale, dello Stato, dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile».

L'art. 8, comma 2, a sua volta prevede che, ove sia dichiarato lo stato di calamità, il Presidente del Centro assume «la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale».

L'art. 9, comma 3, infine stabilisce che il Presidente del Centro assicura in ogni fase il «necessario coordinamento con gli organi statali competenti».

Il ricorrente assume in via principale che in forza di tali previsioni «tutti i poteri di pronto intervento sono, dunque, assegnati al Comitato operativo provinciale che opera attraverso il suo Presidente titolare del potere di coordinamento di tutti gli organi coinvolti, compresi quelli statali», con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *g*, della Costituzione, che attribuisce alla legislazione esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato; dell'art. 117, secondo comma, lettera *h*, della Costituzione, in quanto le norme impugnate «si sostituiscono, senza prevedere nemmeno un minimo di coordinamento, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico»; dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che riserva agli organi dello Stato il coordinamento delle attribuzioni statali in conformità alle direttive del Governo; dell'art. 88 del medesimo statuto, che attribuisce al commissario del Governo il compito di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico; dell'art. 8 dello statuto, che nell'elenco tassativo delle materie assegnate alla potestà legislativa delle Province non comprende la protezione civile; e dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), secondo cui spetta al commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di dichiarazione di calamità naturale, provvedere al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli regionali e provinciali.

Qualora poi la legge impugnata dovesse ritenersi espressione di legislazione provinciale concorrente, sarebbero violati i principi fissati dalle leggi dello Stato, come individuati da questa Corte nella sentenza n. 418 del 1992, costituenti «principi fondamentali» ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

3. — Un'altra questione riguarda l'art. 8, comma 6, che, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, attribuisce al Presidente della Provincia il potere di provvedere anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti relative alle materie di competenza provinciale e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il ricorrente — sulla premessa che tali ordinanze, potendo derogare alle disposizioni vigenti, devono essere riservate all'autorità centrale, titolare di un potere generale di intervento in tema di ordine pubblico — assume che la norma viola, in via principale, l'art. 88 dello statuto regionale, sotto il profilo della lesione dell'attribuzione allo Stato dei poteri necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico, e in via subordinata l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per inosservanza dei principi fondamentali desumibili dalle leggi statali n. 225 del 1992 e n. 401 del 2001, sulla spettanza al Governo del potere di provvedere con ordinanze derogatorie della normativa vigente.

4. — Infine il ricorrente impugna l'art. 18, che conferisce al Presidente della Provincia il potere di requisire beni mobili ed immobili. E — sul presupposto che la norma consenta anche la requisizione di beni dello Stato —

assume che essa viola anzitutto l'art. 52 dello statuto, che attribuisce al Presidente della Provincia solo un limitato potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni, così limitandone i poteri e non consentendogli di intervenire per esigenze di ordine pubblico o per disporre di beni dello Stato; nonché l'art. 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione e gli artt. 87 e 88 dello statuto, «sotto i profili già esaminati».

5. — La Provincia di Bolzano si è costituita in giudizio, depositando una memoria nella quale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

Nell'imminenza della pubblica udienza del 14 ottobre 2003 le parti hanno depositato memorie, a sostegno delle rispettive linee difensive.

6. — A seguito della citata udienza, la Corte costituzionale — con ordinanza istruttoria del 14 novembre 2003 — ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di depositare copia della relazione allegata al verbale della riunione del Consiglio stesso in cui la proposizione del ricorso fu deliberata, che non risultava prodotta in giudizio.

Acquisita la relazione, la Provincia di Bolzano ha depositato una nuova memoria in prossimità della presente udienza, riaffermando le argomentazioni difensive svolte nei precedenti atti difensivi.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli articoli 5, commi 3 e 4, 8, commi 2 e 6, 9, comma 3, e 18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15 (Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile).

2. — Con riguardo a tutte le censure — che possono raggrupparsi in tre distinte questioni — il ricorrente evoca come parametri sia norme della Costituzione risultanti dalla modifica del Titolo V della Parte II e relative alla ripartizione della competenza legislativa fra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, in particolare l'art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *h*), sia norme dello statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/-Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Peraltro l'art. 117 della Costituzione è evocato dal ricorrente senza alcuna spiegazione delle ragioni per le quali esso, alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, potrebbe essere rilevante nei confronti della Provincia. Dei profili di censura concernenti il parametro in esame la Corte non può perciò tenere conto e deve esaminare soltanto le questioni prospettate in riferimento ai parametri statutari.

3. — Una prima questione concerne l'art. 5, commi 3 e 4, l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2002.

L'art. 5 prevede in linea generale, al comma 2, che, ove sul territorio provinciale si verifichino eventi che per loro natura o estensione comportino la previsione di gravi situazioni di pericolo, il Presidente della Provincia convoca il Centro operativo provinciale e può dichiarare lo stato di calamità. Ed in particolare, al comma 3, assegna al Presidente del Centro (Presidente della Provincia o assessore competente in materia di protezione civile) le funzioni di «coordinatore provinciale» e al comma 4 attribuisce al Centro la direzione ed il coordinamento dell'attività di pronto intervento «dell'amministrazione provinciale, dello Stato, dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile».

L'art. 8, comma 2, a sua volta prevede che in caso di calamità il Presidente del Centro assume «la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale».

L'art. 9, comma 3, infine stabilisce che il Presidente del Centro assicura in ogni fase il «necessario coordinamento con gli organi statali competenti».

Il ricorrente ritiene che queste norme violino gli artt. 8, 87 e 88 del citato statuto regionale di autonomia e l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

3.1. — Le censure concernenti il comma 4 dell'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2002 sono fondate.

La ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in tema di protezione civile — dopo le sentenze di questa Corte n. 50 del 1968 e n. 208 del 1971, e a seguito delle modifiche statutarie approvate con il citato d.P.R. n. 670 del 1972 — è stata compiutamente regolata dalle norme di attuazione del medesimo statuto introdotte con il d.P.R. n. 381 del 1974, in particolare dall'art. 35, evocato dal ricorrente, e dai precedenti artt. 33 e 34 che con esso fanno sistema.

L'art. 33 distingue gli eventi calamitosi cui le Province possono fare fronte con l'esercizio delle proprie competenze esclusive o delegate e quelli che trascendono tali capacità e impongono l'intervento sussidiario dello Stato. Esso prevede infatti che «Nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile), trovano applicazione all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono».

In riferimento alle situazioni di questo tipo, l'art. 34 dispone che la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge n. 996 del 1970 e la nomina del commissario ivi prevista sono effettuate dagli organi statali d'intesa con i Presidenti delle Giunte provinciali, ove la calamità riguardi i territori di entrambe le Province, ovvero con il Presidente della Giunta della sola Provincia interessata.

E, sempre in riferimento a questa ipotesi, l'art. 35 prevede al primo comma che «Gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e l'applicazione delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, non incide sulle competenze della regione e delle province né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti»; e soggiunge al secondo comma che «Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della regione e delle province, nel rispetto del disposto di cui al comma precedente».

La legge provinciale in esame è in sintonia con tale quadro normativo nella parte in cui regola situazioni di pericolo che la Provincia può fronteggiare esercitando le sue competenze e impiegando le risorse umane e materiali di cui dispone.

Tuttavia il comma 4 dell'art. 5 attribuisce al Centro operativo provinciale il compito di dirigere e coordinare l'attività di pronto intervento non solo «dell'amministrazione provinciale, (...) dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile», ma anche dell'amministrazione «dello Stato».

Tale norma viola, in termini generali, l'art. 87 dello statuto, che attribuisce ad un organo statale (commissario del Governo) il coordinamento dell'attività degli uffici statali esistenti nella Regione. E, con particolare riferimento alla materia della protezione civile, viola il citato art. 35 delle norme di attuazione dello statuto speciale approvate con il d.P.R. n. 381 del 1974, secondo cui spetta al commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di dichiarazione dello stato di catastrofe o di calamità naturale (art. 5 della legge n. 996 del 1970) provvedere al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli regionali e provinciali.

La norma impugnata deve quindi essere dichiarata incostituzionale nella parte in cui attribuisce al Centro operativo provinciale il potere di coordinare l'attività di organi statali (e quindi limitatamente alle parole «dello Stato»).

3.2. — Una volta che, nel comma 4 dell'art. 5, sia stato espunto dall'ambito di operatività dei poteri di coordinamento del Centro operativo provinciale il riferimento alle attività «dello Stato», le censure mosse dal ricorrente al comma 3 dello stesso art. 5 (che assegna al Presidente del Centro le funzioni di «coordinatore provinciale») ed al comma 2 dell'art. 8 (che affida al medesimo Presidente «la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale») risultano prive di fondamento, in quanto le relative previsioni non riguardano più organi dell'Amministrazione statale.

Parimenti infondata è la censura concernente il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale citata, secondo cui il Presidente del Centro assicura in ogni fase il «necessario coordinamento con gli organi statali competenti». La norma — interpretata alla luce della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 5 — si rivela diretta unicamente a individuare, nell'organizzazione provinciale, l'ufficio deputato a tenere i contatti, a fini di coordinamento, con i competenti organi statali.

4. — Un'altra questione concerne l'art. 8, comma 6, che attribuisce al Presidente della Provincia il potere di provvedere, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti relative alle materie di competenza provinciale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il ricorrente ritiene che tali provvedimenti possano essere adottati anche in tema di ordine pubblico, e su tale presupposto articola la propria censura, invocando l'art. 88 dello statuto che attribuisce allo Stato i poteri necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.

4.1. — La questione è infondata.

La norma impugnata, come si desume dalla sua formulazione letterale, limita l'ambito delle ordinanze in esame alle sole «materie di competenza provinciale» e comunque «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico». Pertanto il potere derogatorio da essa previsto non può estendersi a materie (come la tutela dell'ordine pubblico) estranee alle competenze provinciali.

5. — Infine il ricorrente impugna l'art. 18, che conferisce al Presidente della Provincia il potere di requisire beni mobili ed immobili.

Il ricorrente ritiene che tale potere possa riguardare anche beni dello Stato, e su tale presupposto articola la propria censura, evocando l'art. 52 dello statuto, che attribuisce alla Provincia solo il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in tema di sicurezza e igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni, e quindi sottrae i beni dello Stato ai poteri di requisizione spettanti al Presidente della Provincia.

5.1. — La questione è infondata, in quanto la formulazione della norma non rivela alcun elemento che ne giustifichi un'interpretazione tanto estensiva da far ritenere i beni dello Stato inclusi fra quelli assoggettabili a requisizione.

6. — Conclusivamente, si impone la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei limiti sopra indicati, dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2002, mentre le questioni concernenti le altre norme impugnate devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15 (Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile), limitatamente alle parole «dello Stato»;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 3, 8, commi 2 e 6, 9, comma 3, e 18 della stessa legge, sollevate, in riferimento agli articoli 8, 52, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0848

N. 322

Sentenza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Insegnanti - Dichiarazione di inidoneità alla funzione per motivi di salute - Risoluzione del rapporto di lavoro decorsi cinque anni dal provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti - Personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti alla data di entrata in vigore della legge - Decorrenza del termine quinquennale dalla data di entrata in vigore della legge - Denunciata lesione dei diritti dei lavoratori e mancata tutela dei lavoratori portatori di *handicap* - Difetto di specifica motivazione - Inammisibilità della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35, comma 5.
- Costituzione, artt. 35 e 36.

Lavoro e occupazione - Insegnanti - Dichiarazione di inidoneità alla funzione per motivi di salute - Risoluzione del rapporto di lavoro decorsi cinque anni dal provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti - Personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti alla data di entrata in vigore della legge - Decorrenza del termine quinquennale dalla data di entrata in vigore della legge - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di personale della scuola - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 9 luglio 2004 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Bellucci Carlo ed altri e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, iscritta al n. 894 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di un giudizio, promosso nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da alcuni insegnanti dichiarati permanentemente inidonei allo svolgimento della funzione di docente per motivi di salute e utilizzati in altri compiti, volto all'accertamento del diritto, in ragione di quanto previsto dai contratti collettivi di settore, alla conservazione del rapporto di impiego, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 luglio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), per violazione degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.

1.1.— La norma sospettata di illegittimità costituzionale dispone che «il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il giudice *a quo* premette che l'accertamento della inidoneità permanente risale, per tutti i ricorrenti, a data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 e che l'utilizzazione del personale docente, inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni, è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, dal contratto collettivo decentrato nazionale (CCDN), stipulato il 1º febbraio 1996 e modificato dal successivo CCDN del 24 ottobre 1997, nonché dal contratto collettivo decentrato provinciale (CCDP), sottoscritto il 18 marzo 1999; disciplina che riguarda, altresì, anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA), nonché i dirigenti.

La norma censurata, ad avviso del rimettente, introduce una causa di «licenziamento in futuro», peraltro diversa dalla generale previsione di legge del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per la sola categoria docente cui appartengono i ricorrenti.

Tale norma, quindi, comporterebbe un danno economico legato alla perdita della progressione economica di carriera, con conseguenze sul trattamento pensionistico e sulla indennità di liquidazione e discriminerebbe il personale docente inidoneo rispetto al personale scolastico dirigente ed amministrativo, analogamente inidoneo, per il quale non è previsto alcun transito ad altra amministrazione, né la risoluzione del rapporto di lavoro.

Vi sarebbe, altresì, una disparità di trattamento nei confronti del personale docente per mancata applicazione delle tutele di cui agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), relativi alla gestione delle eccedenze di personale e alla mobilità collettiva. La norma violerebbe, inoltre, il principio di tutela delle posizioni lavorative dei portatori di handicap, di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni ne devono promuovere l'assunzione e non il licenziamento.

La disposizione censurata contrasterebbe, quindi, con gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, in quanto verrebbe ad introdurre una disciplina svantaggiosa per i soli docenti e non per le altre due categorie di personale che operano nel mondo della scuola (dirigenti e personale ATA).

2.— È intervenuto in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha dedotto preliminarmente la inammissibilità della questione, attesa la carenza di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della stessa.

2.1.— Secondo la difesa erariale, l'ordinanza di rimessione risulterebbe, infatti, priva di argomentazione circa gli effetti della invocata pronuncia di incostituzionalità rispetto all'esito del giudizio *a quo*, del quale non viene neanche indicato chiaramente il contenuto della domanda e, in particolare, il tipo di pronuncia richiesto. Ciò anche in ragione della circostanza che manca qualsiasi provvedimento che incida sul rapporto di lavoro dei ricorrenti. Deduca la difesa dello Stato, quindi, come lo scopo del giudizio *a quo* appaia proprio il conseguimento della declaratoria di illegittimità costituzionale, circostanza che, per l'appunto, renderebbe inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio principale, la questione stessa.

Il giudice *a quo* si sarebbe poi limitato solo ad affermare apoditticamente la sussistenza del requisito della non manifesta infondatezza, mediante il semplice rinvio alle argomentazioni prospettate dalla difesa dei ricorrenti. Dovrebbe, pertanto, trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile nei casi in cui il giudice *a quo* si limiti a rinviare *per relationem* al contenuto di un atto della parte privata senza esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta alla Corte.

2.2.— Nel merito, l'Avvocatura chiede che la questione sia dichiarata non fondata. Essa deduce, al riguardo, come non sembri sufficiente, per ritenerne che la norma denunciata abbia violato il parametro costituzionale della parità di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione, il confronto con la distinta disciplina prevista dalla

contrattazione collettiva per tutte le categorie del personale scolastico (personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dirigenti, vale a dire presidi e direttori didattici); disciplina che, a seguito dell'entrata in vigore della norma in esame, continuerebbe ad applicarsi al personale diverso da quello docente. Secondo la difesa erariale, infatti, l'appartenenza di tutte le categorie di personale sopra indicato all'amministrazione scolastica non è sufficiente a superare le profonde differenze esistenti nei profili professionali del personale docente, da una parte, e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché di quello dirigente, dall'altra. In realtà, mentre è possibile ipotizzare che il soggetto dichiarato inidoneo all'insegnamento, ma idoneo ad altri compiti, possa essere utilmente impiegato in altri settori della stessa amministrazione o di altra amministrazione statale o ente pubblico, di converso non è facilmente ipotizzabile una soluzione simile anche per il personale scolastico dirigente o amministrativo dichiarato inidoneo, per motivi di salute, a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza. L'Avvocatura ricorda, altresì, come il comma 6 dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002 stabilisca che «per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003». Infine, la difesa dello Stato deduce come non si possa sostenere che la norma censurata leda il principio della tutela del lavoro ed il diritto alla retribuzione dei lavoratori, riconosciuti rispettivamente dagli artt. 35 e 36 della Costituzione, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro viene individuata, come estrema ratio, nell'ipotesi in cui il docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, non intenda chiedere, nel termine massimo di cinque anni, di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. In questo caso la risoluzione del rapporto di lavoro discende direttamente dalla mancata volontà del dipendente di trovare, comunque, nel settore pubblico ed in tempi sicuramente ragionevoli, una nuova ed idonea collocazione lavorativa confacente al proprio stato di salute.

2.3.— Con successiva memoria, l'Avvocatura ha insistito nelle richieste già formulate ribadendo le difese svolte.

Considerato in diritto.

1.— Il Tribunale di Roma, adito con ricorso da alcuni insegnanti, dichiarati permanentemente inidonei allo svolgimento della funzione di docente per motivi di salute e utilizzati in altri compiti, per l'accertamento del diritto degli stessi alla conservazione del rapporto di lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), per violazione degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.

1.1.— La norma in questione dispone che il personale docente, dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, collocato fuori ruolo o utilizzato diversamente, può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico; qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti e, decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti.

L'ultimo inciso dell'art. 35, comma 5, contiene una disposizione transitoria, in ragione della quale, per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti (è questa la condizione in cui si trovano i ricorrenti nel giudizio *a quo*), il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Ad avviso del rimettente, la norma in esame contraddice quanto previsto dalla normativa contrattuale di settore, arreca un danno economico ai ricorrenti e viola il principio della tutela delle posizioni lavorative dei portatori di handicap (art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»).

La disposizione censurata sarebbe, quindi, lesiva degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, in quanto introdurrebbe una disciplina svantaggiosa per i soli docenti e non per le altre due categorie di personale che operano nel mondo della scuola (dirigenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario - personale ATA).

Si realizzerebbe, in particolare, una disparità di trattamento nei confronti del personale docente per la mancata applicazione, nei confronti dello stesso, delle tutele previste dagli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il Tribunale ha osservato, in ordine alla rilevanza della questione, che la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi della disposizione impugnata, in ragione delle condizioni oggettive e soggettive in cui si trovano i ricorrenti, potrebbe avvenire «in qualsiasi momento e comunque entro gennaio 2008».

2.— Ciò precisato, occorre darsi carico, preliminarmente, della eccezione di inammissibilità della questione, per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'eccezione non è fondata.

2.1.— Il giudice rimettente ha esplicitato, con motivazione non implausibile (*cfr.* sentenze n. 147 del 2005 e n. 339 del 2004), le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, chiarendo, in particolare, come il giudizio *a quo* sostanzialmente abbia ad oggetto una domanda di accertamento del diritto alla conservazione del rapporto di impiego, diritto di cui i ricorrenti prospettano la lesione per effetto dell'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale.

3.— La questione, però, deve essere dichiarata inammissibile per la parte che riguarda l'indicazione, quali parametri che si assumono violati, degli artt. 35 e 36 della Costituzione, in quanto viene enunciata dal rimettente senza alcuna motivazione specifica (*ex multis*, ordinanze n. 149 del 2005, n. 318 e n. 156 del 2004).

4.— Con riferimento, dunque, al solo parametro dell'art. 3 della Costituzione, ai fini dell'esame nel merito della questione sollevata dal giudice *a quo*, è opportuno procedere ad una cognizione della disciplina che regola la fattispecie, con la precisazione che restano estranee allo scrutinio di costituzionalità tutte le questioni relative alla disciplina della materia contenuta in atti di contrattazione collettiva per le varie categorie di personale della scuola, quale che sia la funzione svolta o il profilo professionale di appartenenza.

4.1.— La norma sospettata di illegittimità costituzionale si inserisce nell'ambito della disciplina della dispensa dal servizio per assoluta e permanente inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento del personale docente e dei dirigenti, di cui all'art. 512 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Analoga disposizione, di carattere generale per tutto il personale del pubblico impiego, è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale all'art. 71 stabilisce che, scaduto il periodo massimo di aspettativa per infermità previsto dall'art. 68 o dall'art. 70 dello stesso decreto, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Per il comparto della scuola (docenti, dirigenti e impiegati), per effetto degli artt. 514 e 579 del d.lgs. n. 297 del 1994, il personale dichiarato inidoneo all'espletamento della propria funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti.

Va, inoltre, ricordato che gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, richiamati dal giudice *a quo* come parametri interposti, hanno disciplinato, rispettivamente, le «eccedenze di personale» e la «mobilità collettiva» (art. 33), da un lato, e la «gestione del personale in disponibilità» (art. 34), dall'altro.

Dette norme, in connessione anche con il successivo art. 34-bis, dispongono, tra l'altro, che:

a) la riduzione del personale eccedente può avvenire secondo una procedura, che coinvolga le organizzazioni sindacali, rigidamente disciplinata; procedura che si conclude — ove il personale in esubero non possa essere impiegato diversamente nell'ambito della medesima amministrazione ovvero ricollocato presso altre amministrazioni — con il collocamento in disponibilità per la durata massima di ventiquattro mesi;

b) il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi (art. 34, comma 1) tenuti dal Dipartimento della funzione pubblica per i dipendenti *lato sensu* statali (comma 2) e dalle strutture regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) per gli altri dipendenti pubblici; entrambe le suindicate strutture hanno il compito di provvedere alla riqualificazione professionale dello stesso personale ed alla ricollocazione degli interessati presso altre amministrazioni, collaborando e coordinandosi tra loro;

c) decorso infruttuosamente il periodo di ventiquattro mesi, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

4.2.— Quanto alla giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che con sentenza n. 3 del 1994, nel pronunciare l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 (nella parte in cui non prevedeva la riammissione in servizio per chi fosse stato dispensato per motivi di salute), la Corte ha affermato che «la dispensa per motivi di salute si fonda su una situazione (lo stato di infermità) la quale (...) è ovviamente indipendente dalla volontà dell'interessato — per cui certamente esula dal provvedimento una valutazione negativa del comportamento dell'impiegato (e comunque qualsiasi profilo sanzionatorio)». Va ricordato, altresì, come la Corte, con la sentenza n. 212 del 1983, nell'esaminare gli effetti dell'assenza dal servizio per infermità del docente

non di ruolo, ha affermato che «in tutto l'ambito della pubblica amministrazione non è mai riconosciuto all'impiegato il diritto ad un'assenza illimitata dal servizio a causa d'infermità; è sempre stabilito, invece, un periodo più o meno lungo, decorso il quale, ove l'impiegato non sia in grado di riprendere servizio, si fa luogo alla cessazione del rapporto d'impiego, applicando, secondo i casi, gli istituti all'uopo preordinati (collocamento a riposo per motivi di salute, dispensa dal servizio per inabilità fisica, licenziamento, ecc.)».

Va ricordato, infine che, con sentenza n. 388 del 2004, questa Corte ha avuto modo di affermare che «l'art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 enuncia esplicitamente il principio per cui il personale in esubero presso pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di mobilità presso altre amministrazioni sia per evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia anche per realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale».

4.3.— Dall'esame delle richiamate disposizioni normative, dunque, e dalla giurisprudenza di questa Corte emerge con chiarezza che sussiste un principio generale, nell'ordinamento del pubblico impiego, in forza del quale il personale inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato, deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio nell'assolvimento di compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica. Soltanto nel caso in cui non sia possibile tale utilizzazione, o per ragioni di carattere oggettivo o per scelta dell'interessato, ne è disposto il collocamento a riposo d'autorità.

5.— Tanto rilevato, deve essere esaminata la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata per asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione in ragione della ingiustificata disparità di trattamento che sussisterebbe tra il personale docente, da un lato, e il personale dirigente e amministrativo, tecnico ed ausiliario, dall'altro.

Secondo, infatti, la prospettazione formulata dall'ordinanza di rimessione, tale disparità di trattamento deriverrebbe sia dalla impossibilità di applicare al personale docente le disposizioni degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia dalla sussistenza — in ordine al medesimo personale — di una disciplina differenziata, in senso sfavorevole, rispetto a quanto previsto per i dirigenti e per il personale ATA.

5.1.— La questione non è fondata.

5.2.— Quanto al primo profilo, si può osservare che gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 attengono ad istituti diversi, strutturalmente e funzionalmente, rispetto a quello interessato dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale.

5.3.— In merito poi alla denunciata disparità di trattamento del personale docente rispetto al personale dirigente e al personale ATA, in ragione della previsione solo per i primi della risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002, va osservato che le indicate tipologie di personale versano in una situazione di stato giuridico che non ne consente l'assimilazione in una unica categoria, con la conseguenza che non è irragionevole la previsione di una diversa disciplina in materia.

Il Titolo I della Parte III del d.lgs. n. 297 del 1994 (artt. da 395 a 541), la cui rubrica reca Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo, agli artt. 395 e 396 definisce in maniera specifica la funzione docente (intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità), rispetto alla funzione direttiva (prevedendosi per questa che «il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implicano assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo»). L'art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, al comma 1, prevede, poi, che nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, per i risultati conseguiti, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale.

Quanto alla disciplina del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA), essa è contenuta nel Titolo II della Parte III (artt. da 542 a 580) del d.lgs. n. 297 del 1994.

In particolare, per il personale in questione l'art. 579, comma 1, prevede che «gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti

del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità».

Alla luce delle citate disposizioni è palese che il giudice *a quo* muove dall'erroneo convincimento che le tre categorie di personale, che operano nel mondo della scuola (personale docente, dirigente e ATA), siano riconducibili ad una medesima disciplina di stato giuridico, con la conseguenza che sarebbe ingiustificata una diversa regolamentazione in ordine alle modalità e alla durata del trattenimento in servizio in caso di riconosciuta inabilità allo svolgimento delle rispettive funzioni di istituto per motivi di salute.

Il presupposto di tale convincimento non corrisponde al dato normativo, il quale si caratterizza per discipline di stato giuridico distinte per le tre categorie. Si tratta, infatti, di categorie che presentano sostanziali diversità di funzioni, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore — con scelta discrezionale non irragionevole — in ordine al collocamento fuori ruolo e all'assegnazione a compiti diversi da quelli inerenti alla qualifica di appartenenza originaria. Non può, quindi, essere affermata l'esistenza di quella identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina impugnata sia idonea a determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti dell'art. 3 della Costituzione.

Inoltre, in un complessivo quadro di misure volte alla razionalizzazione delle risorse finanziarie per la scuola e nell'ambito di una politica generale di contenimento della spesa, trovano giustificazione norme dirette alla più proficua utilizzazione del personale che, pur non idoneo per ragioni di salute all'espletamento della funzione docente, può essere ancora proficuamente utilizzato in altre funzioni, previo il transito presso altre strutture organizzative pubbliche. Né è senza significato che il comma 6 dello stesso art. 35 oggetto di censura stabilisca che «per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo» e che «i collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003».

Alla luce, pertanto, delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli articoli 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0849

N. 323

Sentenza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce.

Provincia autonoma di Bolzano - Istruzione - Personale docente delle scuole a carattere statale - Incarichi di supplenza di durata pluriennale - Ricorso del Governo - Lamentata deroga alla disciplina statale che fissa quale durata massima delle supplenze quella annuale - Carenza di motivazione del ricorso - Inammissibilità della questione.

- Legge Provincia autonoma di Bolzano dell'8 aprile 2004, n. 1, art. 19, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo, lettera *n*), e terzo, e 119; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, art. 12, comma primo, come modificato dal d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761; legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera *dd*).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 giugno 2004, depositato in Cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, di alcune norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), tra cui l'art. 19, comma 4.

La norma impugnata, «per soddisfare le esigenze di continuità didattica», affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale, in tal modo derogando alla disciplina dettata dall'art. 4 della legge statale 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), che fissa quella annuale come durata massima delle supplenze scolastiche, in attuazione — ad avviso dell'Avvocatura — del principio di cui all'art. 97, comma terzo, della Costituzione.

La norma, secondo il Governo, si porrebbe perciò in contrasto «con l'art. 9, n. 2 dello Statuto d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 [...], con l'art. 19, comma decimo del medesimo Statuto [...], con l'art. 12, comma primo del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 come modificato dal d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, con gli artt. 3, 97 comma primo e terzo, 117 secondo comma lettera *n*) e 117, terzo comma («istruzione») e 119 Cost., nonché con il sopra citato art. 4 e con l'art. 2, comma 1, lettera *dd*) della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

2. — Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Deduce in primo luogo la Provincia resistente la genericità delle censure per mancata specificazione dei parametri: se la Provincia è titolare — come lo stesso ricorrente riconosce — di competenza legislativa concorrente in materia di istruzione, il contrasto con disposizioni di legge statale comporterebbe l'incostituzionalità della disciplina solo in quanto le suddette leggi pongano — il che nel ricorso non è però chiarito — «norme fondamentali di riforma economico-sociale» oppure «principi fondamentali».

Se avesse inteso lamentare la violazione di principi fondamentali, il Governo avrebbe dovuto allora specificare da quale dei 14 commi di cui si compone l'art. 4 della legge n. 124 del 1999 esso ritenga di trarre il principio fondamentale del divieto di supplenze pluriennali, mentre, sotto altro aspetto, risulterebbe inconferente il riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *dd*), della legge n. 421 del 1992, in quanto i principi e criteri direttivi contenuti in una legge delega — quale è appunto la legge n. 421 del 1992 — non possono fungere da principi fondamentali intesi come limiti alla competenza legislativa provinciale concorrente.

La questione sarebbe peraltro inammissibile anche con riferimento ai parametri statutari e costituzionali evocati, sia per l'assoluta indeterminatezza delle censure, prive di qualsiasi specificità, sia — per quanto in particolare concerne l'asserita violazione dell'art. 117, comma secondo e terzo, e dell'art. 119 della Costituzione — per il mancato riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sul quale solo potrebbe fondarsi, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, una questione di legittimità costituzionale per la violazione dei suddetti parametri.

Nel merito, la questione sarebbe comunque — secondo la Provincia — non fondata.

Osserva la resistente che l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), delega alla Provincia le attribuzioni statali in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante (secondo comma) e riconosce alla medesima Provincia potestà legislativa nella suddetta materia, «per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica» (terzo comma).

Non sussisterebbe pertanto dubbio sul fatto che la legge provinciale sia competente a disciplinare anche le supplenze degli insegnanti, ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale docente, non posta in discussione dalla norma impugnata.

Dovrebbe, d'altro canto, escludersi la violazione di un principio fondamentale stabilito dalla legge statale con il quale sarebbero vietate le supplenze pluriennali, sia perché un simile principio non sembrerebbe desumibile dall'art. 4 della legge n. 124 del 1999 sia perché comunque tale divieto, se esistente, costituirebbe una norma di dettaglio e non certo un principio fondamentale.

In ogni caso, pur ipotizzando l'esistenza di un principio fondamentale che vieta le supplenze pluriennali, tale regola potrebbe riguardare soltanto le supplenze necessarie per la copertura di posti di ruolo vacanti, cui esclusivamente avrebbe riguardo l'art. 4 citato, mentre la legge provinciale impugnata avrebbe una ben più ampia portata, riferendosi più in generale a contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale, non necessariamente limitati, quindi, all'ipotesi di supplenza sulle cattedre vacanti.

3. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa nella quale, ribadendo le conclusioni già assunte, sottolinea che l'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983, invocato dalla Provincia resistente come fonte della propria competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale statale, non consente l'accrescimento mediante legge provinciale delle attribuzioni amministrative delegate dallo Stato, ma prevede solo la possibilità per la Provincia di disciplinare con propria legge dette attribuzioni.

La competenza legislativa provinciale in materia di istruzione manterrebbe perciò carattere solo concorrente, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, dello statuto, il che impedirebbe alla Provincia di modificare — per di più mediante atti di Giunta — la disciplina statale dei rapporti di lavoro dei docenti, prevedendo la stipula di contratti di lavoro di diritto privato di durata triennale.

4. — Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato un'ampia memoria illustrativa a sostegno della richiesta declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Rimane riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, relative a norme diverse, sollevate con il medesimo ricorso introduttivo.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004*), lamentandone il contrasto con norme statutarie e di attuazione (artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo, dello statuto, art. 12, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761), norme costituzionali (artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo, lettera *n*, e terzo, e 119 della Costituzione) e norme di legge statale (art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e art. 2, comma 1, lettera *dd*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Al di là della copiosa e mera evocazione di parametri, l'unica motivazione del ricorso consiste in un asserito contrasto tra la norma impugnata — che affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare, mediante propria deliberazione, contratti di lavoro di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale — e l'art. 4 della legge statale n. 124 del 1999 — che prevede esclusivamente l'istituto della supplenza di durata annuale o temporanea — senza peraltro che sia neppure precisato sotto quale profilo siffatto contrasto tra legge provinciale e legge statale si traduca in un vizio di legittimità costituzionale della prima.

Ne deriva la sostanziale elusione dell'onere di allegazione gravante sul ricorrente nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

La questione, nei termini in cui è proposta, non può, pertanto, che essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti di altre disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004*), qui non espressamente esaminate,*

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, sollevata — in riferimento agli artt. 9, numero 2, e 19, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*), all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116*), agli artt. 3, 97, primo e terzo comma, 117, secondo comma, lettera *n*, e terzo, e 119 della Costituzione, all'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*), e all'art. 2, comma 1, lettera *dd*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (*Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale*) — dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0850

N. 324

Sentenza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Enti.

Agricoltura e zootecnica - Quote latte - Decreti del Ministro per le politiche agricole concernenti regolamenti di attuazione - Ricorsi della Regione Veneto - Denunciata lesione delle prerogative della Regione, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, del principio di leale collaborazione per mancanza della prescritta intesa - Sopravvenuta modifica della legislazione statale e abrogazione dei decreti oggetto del conflitto - Rinuncia ai ricorsi proposti e accettazione del Governo - Estinzione dei giudizi.

- Decreto del Ministro per le politiche agricole del 17 febbraio 1998, nella sua totalità e in particolare artt. 1, commi 1 e 2, 3, 4, 5, commi 1 e 2, 7 e 8; decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, nella sua totalità e in particolare artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 2, 3, commi 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 3; decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309, nella sua totalità e in particolare artt. 1, commi 1, 2 e 3, 2, 3, commi 1 e 2, 4, commi 1 e 2, e 5, commi 1 e 2; decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310, nella sua totalità e in particolare artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, commi 1, 2, 3 e 4, 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117, 118 e 119; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2.

Giudizio per conflitto di attribuzione fra Enti - Sopravvenuta modifica della legislazione statale e abrogazione del decreto oggetto del conflitto - Abrogazione ad efficacia futura - Permanenza dell'interesse al conflitto.

Parametri costituzionali - Ricorsi proposti prima della riforma costituzionale del titolo V della Parte seconda della Costituzione - Scrutinio di costituzionalità riferito ai parametri all'epoca vigenti.

Agricoltura e zootecnica - Quote latte - Decreto del Ministro per le politiche agricole concernente regolamento di attuazione - Competenze dell'AIMA e funzione ministeriale di coordinamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle prerogative della Regione, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, del principio di leale collaborazione per mancanza della prescritta intesa - Spettanza allo Stato, e per esso al Ministro per le politiche agricole, della potestà contestata.

- Decreto del Ministro per le politiche agricole del 21 maggio 1999, n. 159, nella sua totalità e in particolare artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117, 118 e 119; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998 (Modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e per l'applicazione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5) (r. confl. n. 12 del 1998), del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159 (Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario») (r. confl. n. 28 e n. 29 del 1999), del decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente procedure e modalità di definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle Regioni

in materia di quote latte) (r. confl. n. 36 del 1999), del decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente ulteriori norme per la definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle Regioni in materia di quote latte) (r. confl. n. 37 del 1999), promossi con quattro ricorsi della Regione Veneto (r. confl. n. 12 del 1998; n. 29, n. 36 e n. 37 del 1999) e un ricorso della Regione Lombardia (r. confl. n. 28 del 1999) notificati il 20 aprile 1998, il 3 agosto e il 5 novembre 1999, depositati in cancelleria l'8 maggio, il 16 agosto e il 19 novembre 1999 ed iscritti al n. 12 del registro conflitti 1998 ed al n. 28, n. 29, n. 36 e n. 37 del registro conflitti 1999.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Giuseppe F. Ferrari per le Regioni Veneto e Lombardia e l'avvocato dello Stato Oscar Fiummara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con autonomi ricorsi la Regione Veneto (r. confl. n. 12 del 1998, n. 29, n. 36 e n. 37 del 1999) e la Regione Lombardia (r. confl. n. 28 del 1999) hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ad alcuni decreti del Ministro per le politiche agricole concernenti la materia delle quote latte.

2. — La Regione Veneto con ricorso notificato il 20 aprile 1998 e depositato il successivo 8 maggio (r. confl. n. 12 del 1998) ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998 (Modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e per l'applicazione del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), chiedendone l'annullamento nella sua totalità e, in particolare, quanto agli art. 1, commi 1 e 2, art. 3, art. 4, art. 5, commi 1 e 2, artt. 7 e 8, in ragione della violazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

2.1. — Con ricorso notificato il 3 agosto 1999 e depositato il successivo giorno 16 (conflitto n. 29 del 1999) la Regione Veneto ha, altresì, promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159 (Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario»). La ricorrente ha chiesto che la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per le politiche agricole, dare attuazione alla suddetta disposizione di legge, e, pertanto, annulli il decreto ministeriale impugnato, nella sua totalità e, in particolare, quanto agli art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, art. 2, art. 3, commi 1, 2, 3, art. 4, commi 1 e 2 e art. 5, commi 2 e 3, in ragione della violazione degli articoli 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione e dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

2.2. — Infine, la Regione Veneto con due ricorsi, entrambi notificati il 5 novembre 1999 e depositati il successivo giorno 19 (r. confl. n. 36 e n. 37 del 1999), ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine rispettivamente: al decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente procedure e modalità di definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle Regioni in materia di quote latte) e in ordine al decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente ulteriori norme per la definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle Regioni in materia di quote latte). La Regione con il conflitto n. 36 del 1999 ha chiesto l'annullamento del decreto n. 309 del 1999 nella sua interezza e, in particolare, in riferimento agli art. 1, commi 1, 2 e 3, art. 2, art. 3, commi 1 e 2, art. 4, commi 1 e 2 e art. 5, commi 1 e 2, deducendo la violazione degli articoli 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997.

Gli stessi parametri costituzionali sono stati invocati nel conflitto n. 37 del 1999, promosso dalla ricorrente per chiedere l'annullamento dell'intero decreto n. 310 del 1999 e, in particolare, degli art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, art. 3, comma 1.

3. — La Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato rispetto al già richiamato decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159.

4. — Si è costituito in tutti i giudizi — nel conflitto n. 37 del 1999 con memoria depositata fuori termine — il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi proposti siano dichiarati inammissibili o, comunque, infondati.

5. — In ordine al conflitto iscritto al n. 12 del registro conflitti del 1998, va rilevato come questa Corte, con ordinanza istruttoria depositata il 30 dicembre 1999, in esito all'udienza del 26 ottobre 1999, ha disposto l'acquisizione dei seguenti elementi di conoscenza: verbali delle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome dell'8 gennaio 1998, del 17 febbraio 1998 e del 9 giugno 1998, e relativi allegati riferentisi alla materia delle quote latte, ivi compresi: *a)* gli atti di intesa espressi; *b)* gli schemi di decreti ministeriali trasmessi, con le note del 16 dicembre 1996, 23 dicembre 1997, 29 gennaio 1998 e 4 febbraio 1998, dal Ministro per le politiche agricole prima e dopo gli incontri tecnici preparatori delle sedute della Conferenza; *c)* i verbali di tali incontri tecnici tenutisi il 23 dicembre 1997 e il 3 febbraio 1998; *d)* la nota del 5 giugno 1998 trasmessa dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome al Presidente della Conferenza Stato-Regioni, relativa all'ordine del giorno della seduta del 9 giugno 1998.

Il suddetto conflitto, insieme agli altri sopra richiamati, è stato fissato per la trattazione all'udienza pubblica del 23 ottobre 2001, nella quale era previsto, altresì, l'esame delle questioni di legittimità costituzionale proposte da alcune Regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano in materia di quote latte (ricorsi n. 25, n. 26, n. 36, n. 37, n. 38, n. 41, n. 50 e n. 51 del 1997; n. 3, n. 4, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19 e n. 38 del 1998; n. 14, n. 15, n. 18 e n. 19 del 1999; n. 10 e n. 14 del 2000).

Con ordinanza emessa in udienza, la Corte accoglieva l'istanza di differimento della trattazione delle questioni proposte con i ricorsi in via principale e ritenuto che, per analogia di materia, era opportuno procedere alla discussione congiunta non solo di tutti i ricorsi, ma anche dei conflitti di attribuzione, ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo.

I conflitti di attribuzione, quindi, già fissati all'udienza pubblica del 3 maggio 2005, sono stati rinviati alla successiva udienza del 21 giugno 2005.

6. — La Regione Veneto, con atto del 19 aprile 2005 ha rinunciato ai ricorsi per conflitto di attribuzione iscritti, rispettivamente, nel registro conflitti, al n. 12 del 1998 e al n. 29, n. 36 e n. 37 del 1999.

La rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

7. — La Regione Lombardia (r. confl. n. 28 del 1999) — dopo aver ricostruito il quadro degli interventi normativi succedutisi in materia di quote latte e dopo aver ricordato che, in base alla sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, la produzione lattiera afferisce alla materia dell'agricoltura e rientra quindi nelle competenze regionali — ha dedotto, in riferimento agli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997, la lesività del decreto ministeriale nel suo complesso, in quanto, benché nella premessa dello stesso sia indicata come acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni — seduta del 22 aprile 1999 —, in realtà l'adozione del decreto impugnato non sarebbe stata preceduta dalla prescritta intesa. La ricorrente ha precisato, infatti, che in quella seduta le Regioni dichiaravano, in ordine ai due argomenti relativi alla disciplina del settore lattiero-caseario iscritti all'ordine del giorno, di ritenere ancora necessario proseguire il confronto al fine di far maturare una convergenza di valutazioni in tema di distribuzione delle quote latte nell'ambito del territorio nazionale, e che, invece, il Ministro in carica aveva affermato di non poter aderire alla richiesta di rinvio. Ciò nonostante, si dava per acquisita l'intesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

Né, ad avviso della ricorrente, in una situazione quale quella descritta e in relazione al decreto ministeriale in questione, si sarebbero potute far valere le ragioni dell'urgenza che avrebbero giustificato una consultazione della Conferenza successiva all'adozione dell'atto, giacché siffatta procedura è espressamente prevista solo in relazione alla adozione dei decreti-legge. Del resto, la violazione delle attribuzioni delle Regioni risulterebbe evidente anche sulla base del rilievo che il Governo non teneva conto delle osservazioni svolte dai rappresentanti regionali che, successivamente alla stesura del testo, sollecitavano un ulteriore approfondimento della questione disciplinata dal decreto impugnato.

7.1.— La Regione Lombardia ha ritenuto che anche le singole disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 159 del 1999 ledano le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. Oggetto di censura, in riferimento agli articoli 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, sono, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e all'art. 4, comma 1.

L'art. 1, comma 1, dispone che l'AIMA, entro il 1º giugno 1999, deve comunicare ai produttori i quantitativi di riferimento di fine periodo e le produzioni commercializzate per il periodo 1996-1997, nonché i quantitativi individuali di inizio periodo 1998-1999; che i dati contenuti in tali comunicazioni, da utilizzare in via esclusiva, sino alla comunicazione delle quote definitive, ai fini della trattenuta del prelievo supplementare, sono altresì comunicati a ciascun acquirente; che l'AIMA dovrà rendere disponibili per le Regioni e le Province autonome, attraverso il sistema informatico e con elenchi nominativi suddivisi per tipo di anomalia e per Provincia, i dati contenuti nelle comunicazioni agli acquirenti. L'art. 1, comma 2, stabilisce che, per le finalità di cui al comma che precede, l'AIMA fa pervenire alle Regioni e alle Province autonome gli elenchi dei mutamenti di titolarità di cui all'art. 21 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 (Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario), le istanze di mobilità nonché i contratti di affitto o vendita di sola quota aventi efficacia ai fini della determinazione della quota di fine periodo 1997-1998 e di inizio periodo 1998-1999, distinguendo tra quelli approvati dalle Regioni, quelli non approvati e quelli che presentano anomalie tali da impedirne l'applicabilità. L'art. 1, comma 3, dispone che, sulla base degli elenchi di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome comunicano tempestivamente all'AIMA le variazioni non ancora trasmesse e risultanti al sistema informativo ovvero quelle per le quali è intervenuta l'approvazione o la modifica successiva, nonché l'eventuale correzione delle anomalie di cui al comma 2. L'art. 1, comma 4, individua le anomalie di cui agli elenchi del comma 1: modelli L1 non firmati; modelli L1 privi della indicazione dei capi, ecc. L'art. 1, comma 5, dispone che le Regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalità prescritte dall'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), come convertito nella legge 3 luglio 1997, n. 204. L'art. 4, comma 1, infine, fissa al 30 settembre 1999 il termine per le comunicazioni ai produttori, da parte dell'AIMA, delle produzioni commercializzate nel periodo 1998-1999 e dei quantitativi di riferimento di fine periodo 1998-1999 e di inizio periodo 1999-2000.

In relazione a tali disposizioni la ricorrente ha rilevato che esse confermerebbero ancora una volta le competenze dell'AIMA in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali e delle produzioni commercializzate in riferimento a campagne lattiere già concluse o in via di esaurimento (rispettivamente, le campagne 1997-1998 e 1998-1999, e la campagna 1999-2000), con l'assegnazione in via retroattiva di quantitativi, destinata a costituire l'unico presupposto per l'effettuazione delle operazioni di compensazione e di determinazione del prelievo supplementare. Il tutto risulterebbe poi aggravato dal rilievo che le assegnazioni relative alle campagne già concluse non avrebbero neanche il carattere della definitività, perché destinate ad essere superate dalle cosiddette «quote definitive di fine periodo», ed avrebbero invece l'unica funzione di costituire uno strumento di accertamento ai fini dell'irrogazione della sanzione del prelievo. In tal modo, verrebbero attribuite nuovamente allo Stato competenze di gestione in un settore nel quale ad esso spetterebbero solo compiti di coordinamento nazionale, e le Regioni e le Province autonome verrebbero relegate ad un ruolo marginale e poste nella impossibilità, a causa della retroattività delle assegnazioni, di esercitare i compiti di programmazione loro spettanti. In particolare, poi, in relazione all'art. 1, comma 5, la ricorrente, oltre a precisare che la disposizione, in esito alla seduta della Conferenza permanente tenutasi in data 22 aprile 1999, avrebbe dovuto essere espunta dal testo del decreto, ha rilevato che il potere di certificazione provvisoria attribuito alle Regioni, fondato come è su dati provvisori e perciò stesso modificabili, sarebbe suscettibile di impedire una reale e razionale programmazione del settore, con diretta violazione non solo delle competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni medesime, ma anche del parametro del buon andamento della pubblica amministrazione.

7.2. — Ulteriori censure riguardano gli artt. 2, 3, commi 1, 2 e 3, art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 159 del 1999.

L'art. 2 dispone che tutte le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'AIMA alle competenti Regioni e Province autonome per un nuovo inoltro. L'art. 3, comma 1, dispone che, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 1 (30 giugno 1999), le Regioni e le Province autonome eseguono gli accertamenti necessari sulle comunicazioni che presentano anomalie segnalate dall'AIMA ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonché sulla base delle istanze di rettifica e correzione dei dati comunicati, presentate dai produttori entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione individuale e redatte conformemente al modulo predisposto dall'AIMA. Tali accertamenti sono effettuati anche attraverso la convocazione del produttore interessato e dell'acquirente, assumendo le determinazioni definitive sui dati di cui alle comunicazioni stesse. Qualora queste determinazioni producano variazioni delle produzioni dichiarate esse stesse vanno assunte

previa convocazione in contraddittorio del produttore e dell'acquirente interessati e, qualora producano variazioni di quota, esse vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore stesso. L'art. 3, comma 2, stabilisce che le istanze di rettifica devono essere presentate esclusivamente nel caso in cui il produttore intenda chiedere la modifica dei dati notificati con la comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, che non risultino già definitivamente accertati ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), e che le segnalazioni di anomalie, che non hanno portato a rideterminazioni dell'amministrazione in sede di comunicazione, comportano la presentazione delle istanze di rettifica. L'art. 3, comma 3, dispone, a sua volta, che, in esito agli accertamenti di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome apportano entro il medesimo termine, attraverso il sistema informatico, le necessarie variazioni definitive dei dati comunicati dall'AIMA e ne danno comunicazione agli interessati e che, in caso di conferma delle anomalie di cui all'art. 1, comma 4, le Regioni e le Province autonome applicano le determinazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998 (Modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e per l'applicazione del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5). L'art. 4, comma 2, infine, dopo che il comma 1 fissa al 30 settembre 1999 il termine per le comunicazioni ai produttori, da parte dell'AIMA, delle produzioni commercializzate nel periodo 1998-1999 e dei quantitativi di riferimento di fine periodo 1998-1999 e di inizio periodo 1999-2000, dispone che per gli accertamenti e le determinazioni definitivi, da parte delle Regioni e delle Province autonome, relativamente ai dati comunicati ai sensi del comma 1, si applicano le modalità e i termini di cui all'art. 3, in quanto compatibili.

In relazione a tali disposizioni, la ricorrente si duole del fatto che, da un lato, vengono attribuiti alle Regioni compiti meramente esecutivi (quali ad esempio l'accertamento delle sole comunicazioni che presentano le anomalie segnalate dall'AIMA) e, dall'altro, che le Regioni vengono gravate degli adempimenti resi necessari dal nuovo sistema di riesame delle comunicazioni ad iniziativa dei produttori; il tutto, rileva la ricorrente, con un impegno di risorse umane e finanziarie interamente posto a loro carico e per adempimenti che non assicurano alcun accertamento dei dati produttivi, essendo limitati a fattispecie tipiche ad effetto predeterminato: le anomalie eventualmente riscontrate dalle Regioni, infatti, non potranno che portare all'azzeramento della produzione e alla determinazione presuntiva della stessa. Si tratterebbe dunque, ad avviso della ricorrente, di un sistema nel quale ad essa non sarebbe attribuito alcun potere di intervento o di effettivo riesame, con conseguente violazione, oltre che dell'art. 97 della Costituzione, anche delle prerogative regionali di programmazione e di controllo del settore e dell'autonomia finanziaria, giacché si darebbe luogo ad un avvalimento gratuito degli uffici regionali. In particolare, il ruolo meramente esecutivo affidato alle Regioni, in spregio al ruolo costituzionalmente ad esse spettante, risulterebbe in modo evidente da quanto stabilito dall'art. 2, che attribuisce alle Regioni il compito di rinnovare l'inoltro delle comunicazioni nel caso in cui il plico sia stato restituito al mittente.

7.3. — Da ultimo, la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, da parte dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto ministeriale impugnato.

L'art. 5, comma 2, dispone che l'AIMA garantisce l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, secondo le procedure ivi previste, e prescrive modalità idonee a consentire alle Regioni e alle Province autonome, per quanto di loro competenza, la disponibilità per i propri fini istituzionali delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo; l'art. 5, comma 3, affida al Ministero per le politiche agricole il compito di assicurare l'attività di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione sul territorio nazionale del regolamento. In relazione a tali disposizioni, la ricorrente rileva che esse attribuiscono al Ministero un vero e proprio potere di indirizzo e coordinamento al di fuori delle regole stabilite dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); in base a tale ultima legge, infatti, gli atti di indirizzo e coordinamento, anche solo tecnico, e le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate debbono essere adottati dal Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza permanente o con la singola Regione interessata. In tal modo, le Regioni vengono spossessate di qualsiasi potere di intervento, nell'ambito di un quadro procedurale confuso e accentratato a livello nazionale, e ciò malgrado la Commissione governativa di indagine abbia accertato l'incapacità del Ministero e dell'AIMA nella gestione del settore.

8 — L'Avvocatura dello Stato, con successive memorie, in riferimento ai conflitti relativi al decreto ministeriale n. 159 del 1999 (r. confl. n. 28 e n. 29 del 1999), ha rilevato che nella seduta del 22 aprile 1999, in sede di Conferenza Stato-Regioni, veniva raggiunta l'intesa sullo schema di decreto predisposto dal Ministero, ad eccezione del comma 5 dell'articolo 1. In considerazione dell'urgenza dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 1,

comma 5, del decreto-legge n. 43 del 1999, veniva stralciata la disposizione in contestazione e veniva pubblicato il decreto oggetto del presente giudizio. Alla luce di ciò, l'Avvocatura contesta quindi la fondatezza della censura di violazione del principio di leale collaborazione proposta dalle ricorrenti.

Quanto alla censura secondo cui il decreto violerebbe il riparto di competenze tra Stato e Regioni, l'Avvocatura sostiene che una volta intervenuta, nella sede propria, l'intesa formale, non dovrebbe essere consentita la proposizione di ricorsi con i quali si contesta il contenuto di un atto sul quale si è in precedenza concordato. In ogni caso, prosegue la difesa erariale, anche tale censura sarebbe infondata, dal momento che se è vero che, con la sentenza n. 398 del 1998, questa Corte ha riconosciuto che la produzione lattiera rientra nella materia dell'agricoltura, è altrettanto vero che non possono essere disconosciute le competenze statali necessarie all'attuazione della normativa comunitaria di regolazione del settore a livello nazionale. E le disposizioni del decreto-legge n. 43 del 1999, delle quali il decreto impugnato costituisce attuazione, rispondono a tale esigenza.

Né si potrebbe obiettare che con esse si darebbe luogo ad una determinazione retroattiva delle quote e quindi alla violazione delle competenze programmatiche delle Regioni, giacché le quote individuali non derivano dalle comunicazioni effettuate dall'AIMA, secondo quanto disposto dal decreto censurato, ma dalle originarie assegnazioni e dai successivi accertamenti svolti dall'AIMA e dalle stesse Regioni. Le comunicazioni in questione si limiterebbero, infatti, a rendere note agli interessati le quote attualmente risultanti agli atti e non avrebbero effetto costitutivo, in quanto la modifica o il trasferimento delle stesse potrebbe avvenire solo per atti di autonomia negoziale o per provvedimenti amministrativi. Le quote di fine periodo, in sostanza, sarebbero quelle aggiornate con i passaggi di proprietà non tempestivamente comunicati dalle Regioni al sistema informativo dell'AIMA e perciò non recepite nella suddetta comunicazione; in ogni caso, poiché tutti i dati delle comunicazioni dell'AIMA dovrebbero essere resi dalla medesima disponibili per le Regioni, la cogestione del settore risulterebbe pienamente attuata.

Quanto alla dedotta violazione delle competenze programmatiche, l'Avvocatura ne contesta la fondatezza, rilevando che tali competenze non avrebbero nulla a che vedere con le misure previste dal decreto n. 159 del 1999.

Quanto, infine, alla censura secondo cui al Ministero e all'AIMA sarebbero attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento, l'Avvocatura rileva che l'AIMA concorre con le Regioni alla gestione del settore e che i poteri attribuiti al Ministro sarebbero limitati ad una mera attività di coordinamento, ad esso già spettante in base all'articolo 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.

9. — Con successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza pubblica del 3 maggio 2005, la Regione Lombardia ha ribadito le difese svolte, insistendo nelle richieste formulate.

10. — In prossimità dell'udienza pubblica del 21 giugno 2005, l'Avvocatura ha depositato memoria con cui, richiamando le difese già svolte, e mettendo in evidenza le disposizioni legislative e regolamentari sopravvenute, nonché le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenze del 25 marzo 2004, rese, rispettivamente, nelle cause riunite C- 231/00, C- 303/00 e C- 451/00; C- 480, 481, 484, 489, 490, 491, 497, 498, 499/00 e nella causa C-495/00) in materia di quote latte, ha dedotto l'accettazione della rinuncia della Regione Veneto ai ricorsi proposti e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione ad entrambe le Regioni, ovvero, in subordine, per quanto riguarda la sola Regione Lombardia, la non fondatezza del conflitto.

11. — I decreti ministeriali oggetto dei conflitti di attribuzione proposti nei confronti dello Stato dalle Regioni Veneto e Lombardia sono stati abrogati dal decreto-legge n. 49 del 2003, dall'art. 10, comma 47, lettere o), s), t), u), nel testo modificato dalla legge di conversione n. 119 del 2003, a decorrere dal primo periodo di applicazione del medesimo decreto-legge.

Considerato in diritto

1. — Con autonomi ricorsi la Regione Veneto (r. confl. n. 12 del 1998, n. 29, n. 36 e n. 37 del 1999) e la Regione Lombardia (r. confl. n. 28 del 1999) hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione ad alcuni decreti del Ministro per le politiche agricole, concernenti la materia delle c.d. quote latte.

2. — Stante la sostanziale identità dell'oggetto delle questioni proposte i cinque giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

3. — Deve preliminarmente essere rilevato che la Regione Veneto con atto del 19 aprile 2005, alla luce della successiva modifica della legislazione statale in materia di c.d. quote latte ed in ragione dell'abrogazione dei decreti oggetto di conflitto, ha rinunciato ai ricorsi proposti. La rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1 Deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione dei relativi procedimenti.

4. — La Regione Lombardia non ha, di contro, rinunciato al suo ricorso.

Al riguardo deve osservarsi che le richiamate modifiche legislative ed, in particolare, l'abrogazione del decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159 (Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario») da parte dell'articolo 10, comma 47, lettere o), s), t), u) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, non fanno venire meno l'interesse al conflitto proposto dalla Regione Lombardia, atteso che gli effetti dell'abrogazione del regolamento impugnato non sono retroattivi, ma decorrono «dal primo periodo di applicazione del medesimo decreto-legge» n. 49 del 2003 e considerato che la norma secondaria, *medio tempore*, ha ricevuto attuazione.

4.2.— Prima di passare all'esame delle censure occorre chiarire che, trattandosi di ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con i quali vengono dedotti vizi attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, lo scrutinio di costituzionalità dovrà essere effettuato avendo riguardo ai parametri costituzionali vigenti alla data di emanazione degli atti legislativi impugnati e, quindi, alla loro formulazione anteriore alla riforma di cui alla citata legge costituzionale (*cfr.* sentenze n. 103 del 2003; n. 524 e n. 376 del 2002).

5. — Nel merito la Regione Lombardia contesta anzitutto la lesione delle proprie attribuzioni di cui agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, anche in riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), in quanto il regolamento ministeriale n. 159 del 1999 non sarebbe stato preceduto da una valida intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5.1. — La censura, che attiene al regolamento nel suo complesso, non è fondata.

Dagli atti depositati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri risulta infatti confermato quanto emerge dalle stesse premesse del decreto ministeriale impugnato e cioè che nella seduta del 22 aprile 1999 è stata raggiunta in sede di Conferenza permanente l'intesa tra Stato, Regioni e Province autonome in merito allo schema di decreto presentato dal Ministro per le politiche agricole.

Il verbale della predetta seduta nel dare atto dell'intervenuta intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 43 del 1999, specifica, peraltro, che questa è stata raggiunta previo stralcio del comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto.

Tale stralcio, contrariamente a quanto assume la Regione ricorrente, è effettivamente avvenuto, dato che, come emerge dal confronto tra il testo dello schema di regolamento portato in Conferenza permanente in data 22 aprile 1999 e quello del decreto ministeriale poi emanato in data 21 maggio 1999 ed oggetto di conflitto, gli iniziali sei commi dell'articolo 1 sono divenuti cinque, con espunzione di quello (iniziale comma 5) relativo alle quote individuali per il periodo 1999-2000, oggetto di contestazione da parte di varie Regioni.

5.2. — Ne discende che il regolamento ministeriale n. 159 del 1999 è stato emanato nel rispetto della procedura di collaborazione tra Stato ed enti territoriali prevista dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 43 del 1999.

6. — La Regione Lombardia censura anche specifiche disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 159 del 1999.

6.1. — Oggetto di censura, in riferimento agli articoli 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, sono, anzitutto, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e all'art. 4, comma 1.

La ricorrente sostiene che queste violerebbero le proprie attribuzioni costituzionali in materia di agricoltura, in quanto confermerebbero ancora una volta le competenze dell'AIMA in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali e delle produzioni commercializzate in riferimento a campagne lattiere già concluse o in via di

esaurimento (rispettivamente, le campagne 1997-1998 e 1998-1999, e la campagna 1999-2000), con l'assegnazione in via retroattiva di quantitativi, destinata a costituire l'unico presupposto per l'effettuazione delle operazioni di compensazione e di determinazione del prelievo supplementare.

In tal modo, verrebbero attribuite nuovamente allo Stato competenze di gestione in un settore nel quale ad esso spetterebbero solo compiti di coordinamento nazionale, e le Regioni e le Province autonome verrebbero relegate ad un ruolo marginale e poste nella impossibilità, a causa della retroattività delle assegnazioni, di esercitare i compiti di programmazione loro spettanti.

6.2. — La ricorrente censura, inoltre gli artt. 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 159 del 1999, sostenendo che tali disposizioni violerebbero non solo le attribuzioni regionali in materia di agricoltura, ma anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e del principio di autonomia finanziaria. Infatti da un lato, attribuirebbero alle Regioni compiti meramente esecutivi (quali, ad esempio, l'accertamento delle sole comunicazioni che presentano le anomalie segnalate dall'AIMA) e, dall'altro, le graverebbero di onerosi adempimenti (quali ad esempio il nuovo sistema di riesame delle comunicazioni ad iniziativa dei produttori), realizzando così un avvalimento non remunerato degli uffici regionali.

6.3. — La Regione Lombardia impugna, infine, l'art. 5, commi 2 e 3 del citato decreto ministeriale n. 159 del 1999, i quali dispongono che l'AIMA garantisce l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, secondo le procedure ivi previste, prescrivendo modalità idonee a consentire alle Regioni e alle Province autonome, per quanto di loro competenza, la disponibilità per i propri fini istituzionali delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo (comma 2) e che il Ministero per le politiche agricole ha il compito di assicurare l'attività di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione del regolamento sull'intero territorio nazionale (comma 3).

La ricorrente lamenta la violazione delle proprie attribuzioni regionali in materia di agricoltura, garantite dagli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto tali disposizioni attribuirebbero al Ministero un vero e proprio potere di indirizzo e coordinamento al di fuori delle regole stabilite dalla legge n. 400 del 1988 e dalla legge n. 59 del 1997, mentre le Regioni verrebbero spossessate di qualsiasi potere di intervento.

6.4. — Anche tali censure specifiche non sono fondate.

6.5. — Per quanto riguarda le prime due censure, concernenti la violazione delle attribuzioni regionali e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, si osserva che con esse la Regione, in buona sostanza, ripropone e sviluppa le stesse censure già proposte avverso il decreto-legge n. 43 del 1999, oggetto di giudizio di costituzionalità in via principale.

Questa Corte, nel definire il giudizio relativo al predetto decreto-legge, ha chiarito che le varie funzioni attribuite all'AIMA ed al Ministero per le politiche agricole dalla norma in questione, «dal punto di vista costituzionale» trovano un idoneo presupposto giustificativo nella necessità, non solo di dare puntuale e corretta applicazione in via amministrativa agli obblighi comunitari, ma anche di garantire, per esigenze unitarie, una attuazione uniforme della normativa comunitaria in tutto il territorio nazionale in settori nevralgici per il corretto funzionamento del complessivo regime delle quote latte.

La stessa sentenza ha inoltre specificato che «la scelta del legislatore appare non irragionevole e strettamente proporzionata allo scopo perseguito, alla luce, in particolare, della natura dichiaratamente provvisoria della norma in esame» (vedi sentenza n. 272 del 2005).

Alla luce di questa sentenza, considerato che le disposizioni regolamentari impugnate si limitano a specificare e a rendere operative le competenze già provvisoriamente attribuite dal decreto-legge n. 43 del 1999 ad organi statali, coordinandole con le funzioni amministrative o strumentali restate nella generale competenza regionale in materia di agricoltura, e tenuto conto che le stesse disposizioni sono state adottate previo parere favorevole della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome, deve ritenersi che il regolamento ministeriale impugnato non leda, in relazione ai suddetti parametri invocati, la sfera di attribuzione costituzionale della ricorrente.

6.6. — Per quanto riguarda la terza censura, concernente la funzione ministeriale di coordinamento, al fine di garantire l'uniforme applicazione del regolamento su tutto il territorio nazionale, si deve osservare che il potere di cui si discute non va confuso (come fa la ricorrente) con il tradizionale potere di indirizzo e coordinamento all'epoca vigente, ma attiene al più limitato potere di assicurare la uniforme applicazione delle norme in questione, riconosciuto al Ministero, come sopra si è visto, d'intesa con la Regione, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 143 del 1997.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

- 1) *dichiara estinti i giudizi promossi dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. confl. n. 12 del 1998, n. 29, n. 36 e n. 37 del 1999);*
- 2) *dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Ministro per le politiche agricole, emanare il decreto 21 maggio 1999, n. 159 (Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario»).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0851

N. 325

Sentenza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Delitto di violenza sessuale di gruppo - Applicabilità dell'attenuante dei «casi di minore gravità» - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale, lesione del principio della funzione rieducativa della pena - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 609-octies.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 13 agosto 2004, iscritta al n. 960 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), «nella parte in cui non è prevista l'applicabilità dell'attenuante dei casi di minore gravità».

Il rimettente premette che due soggetti, imputati dei delitti previsti dagli artt. 609-octies, 582 e 337 cod. pen., avevano chiesto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena nella misura, rispettivamente, di un anno e sei mesi e di un anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione, e che il pubblico ministero aveva prestato il proprio consenso, sul presupposto che l'attenuante per i «casi di minore gravità», prevista con riferimento ai reati di cui agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen., fosse applicabile anche alla fattispecie in esame.

La pena base individuata dalle parti per il reato di violenza sessuale di gruppo (fattispecie per cui è prevista una pena minima di sei anni di reclusione) era stata infatti diminuita a due anni e otto mesi di reclusione grazie alla ritenuta applicabilità della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.; su tale pena base erano state applicate le attenuanti generiche, disposto l'aumento per la continuazione e, infine, apportata la diminuzione per il patteggiamento.

Ad avviso del Tribunale rimettente, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione — i due imputati, in evidente stato di ebbrezza all'interno di uno stabilimento balneare affollato, si erano avvicinati alla persona offesa, le avevano toccato i glutei; uno dei due aveva tentato di baciarla, non riuscendo nell'intento per la reazione della vittima che veniva infatti soccorsa dalle numerose persone presenti sul luogo — sarebbe configurabile l'attenuante in questione, ove normativamente prevista, posto che, tenuto conto della modestia della «qualità e quantità della violenza sessuale posta in essere», la «condotta delittuosa ha avuto conseguenze lievi sotto il profilo della violazione della libertà sessuale» e del «danno fisico e psichico subito» dalla persona offesa.

Il giudice *a quo* afferma di concordare con la giurisprudenza di legittimità sia quando esclude che l'attenuante ad effetto speciale possa estendersi alla fattispecie di cui all'art. 609-octies cod. pen., sia quando sostiene che «la previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore della partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso»; ritiene, invece, non condivisibili le argomentazioni con le quali la medesima Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale della norma censurata.

Ad avviso del giudice *a quo*, infatti, proprio l'ampia nozione di «atto sessuale» contenuta nell'art. 609-bis cod. pen. consente di sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies cod. pen., nella parte in cui non prevede una circostanza attenuante per i casi di minore gravità.

Alla stregua della giurisprudenza di legittimità, atto sessuale è infatti — prosegue il rimettente — qualsiasi atto, anche di breve durata, diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente; non vi sarebbe quindi dubbio che in mancanza di un reato di «molestie sessuali», anche un «palpeggiamento» dei glutei, per quanto di brevissima durata, rientrando nella nozione di atto sessuale, può integrare il delitto di violenza sessuale.

In caso di violenza sessuale di gruppo, l'omessa previsione di un'attenuante in relazione alle ipotesi di minore gravità e la conseguente applicazione di una pena sproporzionata determinerebbero pertanto una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla medesima condotta di ridotta offensività realizzata da un solo agente e punita in modo sensibilmente più lieve dall'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.

L'incoerenza del sistema sarebbe ancora più evidente ove si consideri che la circostanza attenuante della minore gravità opera anche nei casi di violenza sessuale aggravata dall'età della vittima, anche se inferiore a dieci anni (art. 609-ter, secondo comma, cod. pen.), e di atti sessuali con minorenne, anche se di età inferiore a dieci anni (art. 609-quater, quarto comma, cod. pen.). Lo stesso «atto sessuale» di ridotta offensività potrebbe cioè essere sanzionato con la pena di un anno e otto mesi di reclusione se compiuto da una sola persona, e con la pena minima di sei anni di reclusione se posto in essere da due persone.

Ad avviso del rimettente, la sproporzione e l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio si pone altresì in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma terzo, Cost.).

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la mancata previsione della circostanza attenuante dei «casi di minore gravità» prevista dall'art. 609-bis cod. pen. è frutto di una ragionevole e condivisibile scelta del legislatore, alla luce della particolare gravità del reato di violenza sessuale di gruppo che, proprio perché posto in essere da più persone riuite, può «ingenerare più violenti traumi psichici nella vittima» e desta maggiore allarme sociale.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Ravenna dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art. 609-*bis*, terzo comma, dello stesso codice, relativo al delitto di violenza sessuale, non prevede l'applicabilità dell'attenuante dei «casi di minore gravità».

Il rimettente, dopo avere sommariamente descritto i fatti di causa, precisa che le modalità e le circostanze della condotta e la modesta entità, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo, degli atti di violenza sessuale posti in essere in danno della persona offesa renderebbero configurabile, ove fosse applicabile anche alla violenza sessuale di gruppo, l'attenuante dei casi di minore gravità. Sulla base di tale premessa, il giudice *a quo* rileva che la nozione assai ampia di atto sessuale, tale da comprendere, alla stregua di una costante giurisprudenza di legittimità, qualsiasi atto lesivo della libertà di autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale, nonché l'assenza di uno specifico reato di «molestie sessuali», nel quale potrebbero essere comprese le ipotesi di minore gravità, rendono la disciplina censurata irragionevole e contrastante con il principio di egualianza, essendo evidente la disparità di trattamento riservata al medesimo atto sessuale di «minore gravità» a seconda che la condotta venga realizzata da un solo soggetto ovvero da più persone riunite.

L'incoerenza del sistema risulterebbe ancora più evidente tenendo presente che la circostanza attenuante della «minore gravità» — che comporta una diminuzione di pena sino a due terzi — opera anche nei confronti delle ipotesi di violenza sessuale aggravate dall'età della vittima, inferiore a quattordici o a dieci anni, per le quali l'art. 609-*ter*, primo comma, numero 1, e secondo comma, cod. pen. prevede, rispettivamente, la pena da sei a dodici anni e da sette a quattordici anni di reclusione, e del delitto di atti sessuali con minorenne, per il quale l'art. 609-*quater*, quarto comma, cod. pen. prevede la pena da sette a quattordici anni di reclusione ove l'età della persona offesa sia inferiore a dieci anni.

Ad avviso del rimettente, la sproporzione e l'irragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio, a seconda che la medesima condotta sia posta in essere da una persona singola o da più persone riunite, sarebbe talmente rilevante da porsi in contrasto anche con il principio della funzione rieducativa della pena.

2. — La questione non è fondata.

3. — L'originaria disciplina dei delitti contro la libertà sessuale, inseriti nel capo I del titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del libro secondo del codice penale, è stata interamente abrogata dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha al contempo inserito gli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* nella sezione del codice dedicata ai delitti contro la libertà personale, facente parte del titolo relativo ai delitti contro la persona.

Ai fini della presente decisione assume rilievo in primo luogo la concentrazione nell'unico delitto di violenza sessuale (art. 609-*bis* cod. pen.) delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti, rispettivamente previste negli artt. 519 e 521 del testo originario del codice penale. La condotta del nuovo delitto di violenza sessuale consiste nel costringere taluno a compiere o subire, con violenza, minaccia o abuso di autorità, atti sessuali, i quali abbracciano ora una gamma assai vasta di comportamenti, caratterizzati dall'idoneità a incidere comunque sulle facoltà della persona offesa di autodeterminarsi liberamente nella propria sfera sessuale.

A fronte di una nozione di atto sessuale che continua ad avere come punti di riferimento da un lato la congiunzione carnale e dall'altro gli atti di libidine, ma intende distaccarsi dalla fisicità e materialità della distinzione per apprestare una più comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasi comportamento che costituisca una inge- renza nella piena autodeterminazione della sfera sessuale, il legislatore ha avvertito l'esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (art. 609-*bis*, terzo comma, cod. pen.). Mediante una consistente diminuzione (in misura non eccedente i due terzi) della pena prevista per il delitto di violenza sessuale (fissata, nel minimo, in cinque anni di reclusione), risulta così possibile rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della libertà sessuale subisca una lesione di minima entità. L'attenuante si pone dunque quale tem- peramento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell'oggettività giuridica del reato.

In particolare, la presente questione di legittimità costituzionale ha per oggetto la nuova fattispecie della vio- lenza sessuale di gruppo, introdotta dalla legge n. 66 del 1996 nell'art. 609-*octies* cod. pen. La violenza sessuale di gruppo, costruita come un autonomo titolo di reato, è definita dalla norma in esame come «partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*» ed è punita con la reclusione da sei a dodici anni.

L'esigenza di prevedere un'autonoma ipotesi di reato rispetto alla violenza sessuale monosoggettiva e di san- zionarla con una pena più severa trova ragione, sul terreno della politica criminale, nella constatazione che l'ag-

gressione commessa da più persone riunite, oltre a comportare una più intensa lesione del bene della libertà sessuale a causa della prevedibile reiterazione degli atti di violenza, vanifica le possibilità di difesa e di resistenza della vittima e la espone a forme di degradazione e di reificazione che rendono più grave e profondo il trauma psichico che comunque consegue a qualsiasi episodio di violenza sessuale.

Con riferimento al delitto in esame operano la circostanza attenuante speciale «per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato», relativa al contributo marginale prestato da un singolo concorrente nel reato, nonché le altre attenuanti previste dal quarto comma dell'art. 609-octies cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità non trova invece applicazione l'attenuante dei «casi di minore gravità», contemplata dal terzo comma dell'art. 609-bis cod. pen., sia perché non richiamata dalla norma incriminatrice, sia perché, quando il legislatore ha voluto estenderla a fattispecie diverse dall'ipotesi base della violenza sessuale, lo ha espressamente previsto (vedi il terzo comma dell'art. 609-quater cod. pen., che descrive il delitto di atti sessuali con minorenne).

Le medesime ragioni che hanno ispirato l'introduzione della nuova fattispecie della violenza sessuale di gruppo giustificano, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa previsione dell'attenuante dei «casi di minore gravità»; in particolare, sussisterebbe un'evidente incompatibilità dell'attenuante in parola con l'oggettiva, eccezionale gravità di una ipotesi criminosa cui si accompagna una aggressione particolarmente intensa della sfera della libertà sessuale. Come emerge dai lavori preparatori della legge n. 66 del 1996, il delitto in esame presuppone comportamenti talmente violenti e un livello così intenso di costrizione della libertà sessuale della vittima da precludere l'applicazione dell'attenuante dei «casi di minore gravità».

4. — Venendo ad esaminare le censure di legittimità costituzionale prospettate dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost., questa Corte ha costantemente affermato, sin dalla sentenza n. 26 del 1979, che la determinazione della qualità e della quantità delle sanzioni, e quindi la congruità della pena rispetto alla gravità del reato, rientrano nella discrezionalità del legislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte normative palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, ovvero contrastanti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, che si traducono in un uso distorto della discrezionalità (v. anche, tra le decisioni più recenti, sentenze n. 313 del 1995, n. 217 del 1996 e n. 287 del 2001, nonché ordinanze numeri 110 e 323 del 2002, n. 172 del 2003 e n. 158 del 2004). In particolare, questo indirizzo ha trovato applicazione anche con riferimento a questioni relative alla determinazione del minimo edittale della sanzione (sentenza di accoglimento n. 341 del 1994 e ordinanza di manifesta infondatezza n. 163 del 1996), nonché in caso di mancata previsione di una ipotesi attenuata per le violazioni di minor rilievo (ordinanza n. 456 del 1997).

Dalle decisioni sopra menzionate emerge, in particolare, che le sentenze di accoglimento per avere il legislatore superato il limite della ragionevolezza sono state pronunciate in situazioni in cui l'arbitrarietà delle scelte legislative derivava dal diretto confronto tra fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio (sentenze n. 102 del 1985, n. 341 del 1994 e n. 287 del 2001), ovvero in casi in cui era prevista la medesima pena sia per il delitto consumato (omicidio), sia per il tentativo del medesimo delitto (commesso da un militare contro un superiore: sentenza n. 26 del 1979).

5. — La presente questione di legittimità costituzionale non rientra all'evidenza nell'ambito dei limiti entro cui la Corte ha ritenuto di essere legittimata a sindacare l'esercizio del potere discrezionale del legislatore in tema di corrispondenza tra entità della pena e gravità del reato. È infatti ragionevole ritenere, come già esposto in precedenza, che la violenza sessuale di gruppo, proprio a causa della presenza di più persone riunite, cagioni una lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima: tali caratteristiche differenziano anche sul terreno qualitativo la violenza di gruppo dagli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona e giustificano la maggior severità del relativo trattamento sanzionatorio.

Ne emerge dunque una sostanziale diversità rispetto agli atti di violenza sessuale monosoggettiva, tale da rendere non proponibile una diretta comparazione, rilevante ai fini dell'art. 3 Cost., tra il trattamento sanzionatorio riservato ai due reati.

Malgrado la latitudine dei comportamenti in astratto idonei ad integrare gli atti sessuali che costituiscono l'elemento materiale di entrambi i reati, l'omessa previsione dell'attenuante dei «casi di minore gravità» non può quindi essere ritenuta espressione di una scelta del legislatore palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata, contrastante con l'art. 3 Cost.

L'infondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost. rende altresì infondata la censura sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0852

N. 326

Ordinanza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale a carico di un deputato per i reati di ingiuria e minaccia - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Taranto, seconda sezione penale - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria costituzionalmente garantita - Dichiarazione di ammissibilità - Adempimenti conseguenti - Deposito in cancelleria del ricorso oltre il termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 26 maggio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 maggio 2004, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Giancarlo Cito nei confronti del signor Giovanni Liviano D'Arcangelo, promosso con ricorso del Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, notificato il 12 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 5 febbraio 2005 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Giancarlo Cito, chiamato a rispondere dei delitti di ingiuria e minaccia in danno di Giovanni Liviano D'Arcangelo, il Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, con ricorso del 16 giugno 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera deputati, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 2004, con la quale la Camera medesima ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dall'onorevole Giancarlo Cito nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione;

che il Tribunale sostiene che le dichiarazioni espresse dal parlamentare — intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione televisiva «Polifemo», diffusa dall'emittente locale «Blustar» — e contestate al medesimo come intimidatorie e offensive non possono ritenersi coperte dalla garanzia di immunità, non essendo in alcun modo riconducibili all'esercizio delle funzioni di parlamentare;

che la consolidata giurisprudenza costituzionale anteriore all'avvento della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) è nel senso che la prerogativa costituzionale in questione concerne soltanto i comportamenti dei parlamentari strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, non investendo invece l'intera attività politica di un membro del Parlamento;

che tale quadro, secondo il Tribunale ricorrente, sarebbe rimasto immutato pur dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 140 del 2003, giacché la Corte avrebbe ribadito i confini ermeneutici e le condizioni interpretative entro le quali la disciplina in esame può ritenersi costituzionalmente legittima, precisando che non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse «nell'esercizio delle funzioni» (sentenza n. 120 del 2004);

che il Tribunale ricorrente sottolinea poi come le cosiddette «attività non tipizzate» rientrino nella garanzia di cui all'art. 68 Cost. quando siano manifestate mediante strumenti, atti e procedure, anche innominati, purché compresi nel campo di applicazione del diritto parlamentare, con la conseguenza che, ai fini dell'insindacabilità, ciò che rileva è proprio il collegamento necessario con le funzioni del Parlamento, mentre nella fattispecie le dichiarazioni rese dall'imputato non sembrano potersi ricondurre ad alcuna attività parlamentare, sia pure atypica, del medesimo, inquadrandosi «in un contesto esclusivamente localistico e anzi trasmodando in un attacco tanto estemporaneo quanto prettamente personale»;

che il ricorrente, dopo aver sottolineato come l'impugnata deliberazione della Camera dei deputati costituisca un'illegittima lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria, chiede che la Corte costituzionale «adotti la decisione prevista dall'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87»;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 437 del 2004;

che la predetta ordinanza, è stata notificata alla Camera dei deputati, unitamente al ricorso introduttivo, in data 12 gennaio 2005 e, ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale in data 4 febbraio 2005 e sono pervenuti nella Cancelleria di questa Corte il successivo 5 febbraio 2005;

che con atto depositato il 28 gennaio 2005 la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso del Tribunale di Taranto sia dichiarato inammissibile ovvero improcedibile o, comunque, infondato nel merito;

che la difesa della Camera ha osservato anzitutto che l'atto introduttivo non contiene alcuna indicazione relativa alla collocazione temporale delle dichiarazioni contestate, da cui deriverebbe l'inammissibilità dello stesso per la carente allegazione di tali elementi;

che nel merito la Camera ha sottolineato l'assoluta irrilevanza del carattere «localistico» delle opinioni espresse dal parlamentare in quanto questa visione darebbe luogo ad una concezione estremamente restrittiva dell'attività politico parlamentare, la quale può indirizzarsi anche verso questioni inerenti a singole e circoscritte realtà geografiche;

che la Camera, contestando le asserzioni del ricorrente relative alla inesistenza di un collegamento delle opinioni espresse dal deputato a temi di rilevanza parlamentare, ha affermato che l'attività del predetto parlamentare è stata caratterizzata da una particolare attenzione nei confronti delle vicende riguardanti la città di Taranto, come si può desumere agevolmente dalle attività ispettive compiute attraverso una serie di interrogazioni relative

a varie vicende, quali la gestione della società di calcio professionistica di Taranto, l'organizzazione degli uffici giudiziari, la posizione di un consigliere comunale dipendente delle Ferrovie dello Stato e la concessione di un appalto ad opera dell'amministrazione provinciale;

che ad avviso della Camera le opinioni espresse nella fattispecie dal deputato sono coperte dalla garanzia costituzionale in quanto rispecchiano l'attività del parlamentare, incentrata particolarmente su tematiche relative alla realtà tarantina, non potendo affermarsi che l'opinione sia insindacabile solo se si risolva in una mera riproduzione testuale di atti compiuti in sede parlamentare;

che a parere della difesa della Camera sarebbe del tutto ininfluente l'argomentazione del Tribunale ricorrente, secondo cui la capacità lesiva delle espressioni usate risulterebbe così forte che queste non avrebbero potuto essere pronunciate in Parlamento né tantomeno *extra moenia*, poiché, diversamente opinando, si consentirebbe all'autorità giudiziaria di apprezzare la stessa pronunciabilità delle frasi e di compiere quindi una valutazione, che invece è costituzionalmente riservata all'autonomia delle Camere;

che in prossimità della data fissata per la discussione in camera di consiglio, la difesa della Camera ha presentato una memoria, nella quale ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità per la tardività del deposito degli atti da parte del ricorrente Tribunale.

Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 12 gennaio 2005 e gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale in data 4 febbraio 2005 e sono pervenuti nella Cancelleria di questa Corte il successivo 5 febbraio 2005, ossia oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, la sentenza n. 247 del 2004 e le ordinanze n. 249, n. 250 e n. 278 del 2004), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo detto termine da ritenere perentorio;

che pertanto il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0853

N. 327

Ordinanza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'Appello di Milano, quinta sezione penale - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria costituzionalmente garantita - Dichiarazione di ammissibilità - Adempimenti conseguenti - Deposito in cancelleria del ricorso oltre il termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri nei confronti del dott. Pierluigi Onorato, promosso con ricorso della Corte d'appello di Milano, quinta sezione penale, notificato il 13 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 5 febbraio 2005 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica, nonché l'atto di intervento di Onorato Pierluigi;

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, quinta sezione penale, con ricorso in data 12 luglio 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 15 ottobre 2003, con la quale ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale a carico del senatore Marcello Dell'Utri, per il reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni del dott. Pierluigi Onorato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la ricorrente premette che l'originario procedimento penale a carico di Dell'Utri per i reati di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Pierluigi Onorato era stato oggetto, quanto ad alcuni capi di imputazione, di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, mentre, per altri capi di imputazione — precisamente, per il reato di diffamazione aggravata commesso mediante dichiarazioni contenute nell'articolo pubblicato sul «Corriere della sera» il 6 marzo 2002 e mediante una lettera, a firma dello stesso parlamentare, pubblicata sul medesimo quotidiano in data 15 marzo 2002 — il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza preliminare, aveva pronunciato sentenza di proscioglimento, impugnata dal pubblico ministero, con conseguente radicamento del relativo giudizio in capo ad essa ricorrente;

che la Corte d'appello di Milano richiama e allega il ricorso con il quale il Tribunale di Milano — nel procedimento di sua competenza — ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla medesima deliberazione del Senato della Repubblica, dichiarando di condividerne la motivazione e senza esporre ulteriori argomentazioni;

che nel ricorso del Tribunale si afferma che il Senato avrebbe accolto un'interpretazione estensiva dell'art. 68, primo comma, Cost., ritenendo estranee alla sfera di sindacabilità del giudice ordinario tutte quelle attività extraparlamentari che siano espressione di attività in senso lato politica, benché non ricollegabili ad un atto tipico;

che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato la natura eccezionale dell'istituto in esame, riconducendo nell'ambito della nozione di insindacabilità tutti gli atti tipici della funzione parlamentare e riaffermando, quanto all'attività extraparlamentare, la necessità di un'interpretazione restrittiva della norma costituzionale, per evitare una compressione ingiustificata e indifferenziata di altri diritti costituzionalmente garantiti;

che secondo la ricorrente rimarrebbe esclusa dalla garanzia dell'insindacabilità la mera attività politica del parlamentare, svolta al di fuori della sua sede propria, poiché, ai fini della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari, è necessario l'accertamento di una effettiva e sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime;

che, sempre nel ricorso del Tribunale di Milano richiamato dalla Corte di appello, si afferma che il Senato, con la delibera di insindacabilità del 15 ottobre 2003, avrebbe esorbitato dalla sfera di attribuzioni ad esso spettante, menomando la sfera del potere giudiziario, in quanto le dichiarazioni rese dal parlamentare non sarebbero funzionalmente collegate con un precedente atto parlamentare c.d. tipico né risulta che esse siano state rese nel contesto di iniziative parlamentari tipiche o siano ricollegabili all'esercizio di funzioni parlamentari;

che la Corte d'appello di Milano solleva quindi conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68 Cost., chiedendo l'annullamento della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica in data 15 ottobre 2003;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 444 del 2004;

che la predetta ordinanza è stata notificata al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, in data 13 gennaio 2005 e, ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale in data 4 febbraio 2005, pervenendo nella cancelleria di questa Corte il giorno successivo;

che con atto depositato il 1º febbraio 2005, si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, che ha concluso, in via preliminare, per la inammissibilità del ricorso, sostenendo che esso è assolutamente generico in quanto privo dell'indicazione del *petitum*, della *causa petendi* e delle ragioni del conflitto, non riporta le specifiche dichiarazioni contestate ed è irrujalmente motivato per *relationem* con rinvio ad un provvedimento giurisdizionale relativo a capi d'imputazione diversi;

che nel merito la difesa del Senato contesta i motivi su cui è basato il ricorso del Tribunale di Milano, al quale la ricorrente Corte d'appello fa rinvio, consistenti nell'assenza di nesso funzionale e nell'usurpazione della funzione di bilanciamento tra beni contrapposti, riservata al giudice;

che dopo aver sottolineato che i dubbi di legittimità costituzionale della legge n. 140 del 2003 non possono trovare ingresso nel giudizio per conflitto, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dalla «perimetrazione della funzione del parlamentare, in quanto titolo dell'immunità per tutte le opinioni espresse e quindi anche per quelle lesive dell'altrui onore e dignità», la difesa del Senato afferma che l'immunità per le opinioni espresse *extra moenia* non può essere circoscritta al mero commento di atti parlamentari, poiché il limite esterno delle manifestazioni del pensiero dei singoli dovrebbe essere rappresentato dal nesso con tutte le funzioni del parlamentare e non solo con quelle camerali;

che nella specie, poiché le opinioni espresse dal senatore Dell'Utri devono essere riferite all'esigenza di difendere il proprio ufficio di parlamentare, il nesso funzionale sarebbe certamente sussistente, dovendosi inoltre attribuire rilievo anche alla circostanza che il fatto oggetto delle dichiarazioni in esame è stato «parlamentarizzato», poiché la Camera di appartenenza del parlamentare è stata investita della esecuzione della pena accessoria

dell'interdizione dai pubblici uffici, contenuta nella sentenza della Cassazione, ed ha conferito il compito di formulare le relative proposte alla Giunta delle elezioni, la quale, a sua volta, ha affidato l'istruttoria al Comitato per le ineleggibilità e le incompatibilità con il mandato parlamentare;

che pertanto, nel caso in questione, il nesso con l'attività della Camera si sarebbe realizzato attraverso atti tipici quali il sindacato della Giunta per le elezioni, non essendo a ciò di ostacolo il riferimento delle opinioni all'attività di una Camera diversa da quella di appartenenza del parlamentare al momento dell'applicazione dell'immunità, ma di cui il parlamentare faceva parte all'epoca dei fatti;

che è intervenuto nel giudizio il dott. Pierluigi Onorato, parte offesa del procedimento che ha dato origine al conflitto, affermando di essere titolare di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato all'esito della controversia;

che a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento la parte privata richiama precedenti pronunce della Corte, nelle quali si è dichiarato ammissibile l'intervento di privati nel giudizio per conflitto di attribuzione, e l'art. 26, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo modificato con delibera del 10 giugno 2004, che estende l'applicabilità della disciplina dell'intervento ai conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato;

che nel merito, l'intervenuto insiste per l'accoglimento del ricorso, sottolineando l'assenza di indagine sull'esistenza del nesso funzionale da parte del Senato, il cui giudizio risulta basato solo sull'asserita natura di critica politica delle dichiarazioni del parlamentare.

Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato al Senato della Repubblica, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 13 gennaio 2005 e, ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale in data 4 febbraio 2005, pervenendo nella cancelleria di questa Corte il giorno successivo, ossia oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, la sentenza n. 247 del 2004 e le ordinanze n. 249, n. 250 e n. 278 del 2004), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo detto termine da ritenere perentorio;

che pertanto il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0854

N. 328

Ordinanza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - IRPEG - Imposta sul patrimonio netto - Esclusione solo dell'utile di esercizio e non anche delle riserve di utili - Dedotta discriminazione delle società che accantonano a riserva gli utili prodotti, sottoposti all'imposta, rispetto a quelle che, distribuendoli, li sottraggono alla medesima imposizione - Carenza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 30 settembre 1992, n. 394 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461), art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 47 e 53 .

Imposte e tasse - IRPEG - Imposta sul patrimonio netto - Proroghe dell'imposta, originariamente prevista per un solo triennio - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto - Motivazione insufficiente dell'ordinanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656), art. 1; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 110.
- Costituzione, artt. 3, 47 e 53 .

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché dell'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza datata 16 settembre 2003 e depositata il 3 dicembre 2003 dalla Commissione tributaria regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce nella controversia vertente tra l'Agenzia delle entrate, ufficio di Lecce, nei confronti della s.r.l. Poliresine, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, edizione straordinaria, 1^a serie speciale, del 3 giugno 2004.

Visti l'atto di costituzione della s.r.l. Poliresine nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impongazione, proposta dalla contribuente s.r.l. Poliresine, del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto versato dalla società a titolo di imposta sul patrimonio netto dell'impresa per gli anni dal 1992 al 1996, la Commissione tributaria regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale: *a) dell'art. 1 «della legge 26 novembre 1992, n. 461» (recte: del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante «Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461), in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione; b) dell'art. 1 della «legge 30 novembre 1994, n. 549» (recte: del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) e dell'«art. 110» (recte: art. 3, comma 110) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in riferimento ai principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto;*

che, in relazione alla questione *sub a)*, il giudice rimettente deduce l'illegittimità della norma denunciata perché questa, escludendo dall'imposta sul patrimonio netto solo l'utile di esercizio e non anche le riserve di utili, discriminerebbe illegittimamente le società che accantonano a riserva gli utili prodotti, sottoposti all'imposta, rispetto a quelle che, distribuendoli, li sottraggono alla medesima imposizione;

che la questione sarebbe rilevante, per il giudice *a quo*, perché, «in particolare negli anni 1993 e 1994, essendosi verificata una perdita d'esercizio di notevole entità a carico» della società, quest'ultima «è risultata non aver proceduto alla distribuzione degli utili, accantonandoli nelle riserve» e rendendoli, di conseguenza, soggetti all'imposta sul patrimonio netto;

che, in relazione alle questioni *sub b)*, il medesimo giudice rimettente ritiene che la natura transitoria e straordinaria dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, originariamente prevista per un solo triennio, contrasti con le due proroghe disposte dalle norme denunciate, le quali avrebbero leso i principi evocati come parametri;

che tali questioni sarebbero rilevanti, secondo la Commissione tributaria regionale, perché l'imposta chiesta a rimborso riguarda anche i periodi oggetto delle suddette proroghe;

che si è costituita in giudizio la contribuente s.r.l. Poliresine, chiedendo l'accoglimento delle sollevate questioni ed adducendo a sostegno della richiesta: *a)* l'illegittimità della doppia imposizione sul capitale sociale, prima sottoposto ad imposta di registro al momento del conferimento e poi assoggettato all'imposta sul patrimonio netto dal 1992 al 1996, quale componente del patrimonio netto, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ; *b)* il contrasto dell'imposta sul patrimonio netto con il disposto dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, che vieta l'imposizione sotto qualsiasi forma di imposte indirette sulla raccolta di capitali e consente di applicare una sola volta un'imposta sui conferimenti con un'aliquota non superiore all'1%; *c)* la violazione dell'art. 53 Cost., per l'iniqua doppia tassazione del capitale sociale; *d)* la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento dei contribuenti in riferimento alle singole capacità contributive, con conseguente effetto distorsivo sul diritto di proprietà (il quale subirebbe, con l'imposta denunciata, una «decurtazione espropriativa»); *e)* la violazione del principio della tutela del risparmio, per la diversità di trattamento fiscale del «risparmio sotto forma di distribuzione degli utili ai soci», rispetto al risparmio sotto forma di utili reinvestiti in capitale sociale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, adducendo l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni;

che la difesa erariale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione concernente l'art. 1 del decreto-legge n. 394 del 1992, quale convertito dalla legge n. 461 del 1992, per un triplice motivo: sia, in generale, per la mancata motivazione, da parte del rimettente, della non manifesta infondatezza; sia, in particolare, per la mancata specificazione se la denunciata disparità di trattamento fiscale derivi dall'esclusione degli utili di esercizio dall'imposta sul patrimonio netto oppure dall'assoggettamento a questa delle riserve di utili; sia, infine, perché la censura del rimettente non ha ad oggetto l'indebita attribuzione legislativa di un beneficio fiscale — come, sempre secondo l'Avvocatura generale dello Stato, sarebbe stato legittimo — ma la mancata estensione del beneficio fiscale dell'esclusione dall'imposta sul patrimonio netto ad ipotesi diverse da quelle per le quali il beneficio è previsto;

che l'Avvocatura generale dello Stato deduce, nel merito, l'infondatezza della stessa questione, osservando: *a)* in relazione all'art. 3 Cost., che non sussiste la denunciata disparità di trattamento, perché l'imposta sul patrimonio netto delle imprese colpisce il patrimonio e non il reddito, con la conseguenza che non sono omogenee le situazioni poste a raffronto dal rimettente; *b)* in relazione all'art. 53 Cost., che rientra nella discrezionalità del legislatore, nel limite della non arbitrarietà, individuare i beni patrimoniali da utilizzare quali indici rivelatori di capacità contributiva; *c)* in relazione all'art. 47 Cost., che questo contiene solo un principio programmatico e pertanto, come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 1995, non impedisce al legislatore ordinario «di emanare [...] norme [...] volte a disciplinare il gettito delle entrate, con l'unico limite della vera e propria contraddizione o compromissione dell'anzidetto principio»;

che la difesa erariale deduce, infine, l'infondatezza nel merito delle altre questioni, perché il legislatore, prorogando l'imposta al fine di salvaguardare il superiore interesse pubblico al mantenimento del livello complessivo del gettito fiscale, avrebbe non irragionevolmente disposto per il futuro, e quindi, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, non avrebbe leso l'affidamento dei cittadini, non essendo tale lesione configurabile in relazione a leggi che disciplinino non irragionevolmente, anche se in senso sfavorevole agli interessati, «rapporti di durata» (sentenze n. 446 del 2002 e n. 393 del 2000), od in relazione a scelte legislative ampiamente discrezionali o che non abbiano acquisito un sufficiente grado di consolidamento (sentenze n. 374 del 2002 e n. 390 del 1995), o che non si risolvano in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (sentenze nn. 446 e 374 del 2002).

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce dubita della legittimità costituzionale: *a) dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; b) dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché dell'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);*

che, secondo il giudice rimettente, il denunciato art. 1 del decreto-legge n. 394 del 1992 violerebbe gli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione perché, escludendo dall'imposta sul patrimonio netto solo l'utile di esercizio e non anche le riserve di utili, discriminerebbe illegittimamente le società che accantonano a riserva gli utili prodotti, sottoposti all'imposta, rispetto a quelle che, distribuendoli, li sottraggono alla medesima imposizione;

che, per il medesimo rimettente, la natura transitoria e straordinaria dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, originariamente prevista per un solo triennio, contrasterebbe con le proroghe disposte, rispettivamente, dall'art. 1 del decreto-legge n. 564 del 1994 e dall'art. 3, comma 110, della legge n. 549 del 1995, le quali avrebbero leso i principi costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto;

che la censura concernente l'art. 1 del decreto-legge n. 394 del 1992, nella parte in cui assoggetta all'imposta sul patrimonio netto delle imprese le riserve di utili, presuppone, quale specifica condizione di rilevanza, che la contribuente abbia accantonato a riserva utili nei periodi d'imposta oggetto della richiesta di rimborso, cioè negli anni dal 1992 al 1996;

che tuttavia, sul punto, il giudice *a quo* si limita ad asserire che, «in particolare negli anni 1993 e 1994, essendosi verificata una perdita d'esercizio di notevole entità a carico» della società, quest'ultima «è risultata non aver proceduto alla distribuzione degli utili, accantonandoli nelle riserve» e rendendoli, di conseguenza, soggetti all'imposta sul patrimonio netto;

che tale asserzione, ai fini della rilevanza: *a) non fornisce alcuna informazione circa l'esistenza di riserve di utili nell'anno 1992; b) è intrinsecamente contraddittoria per gli anni 1993 e 1994, perché l'esistenza di «perdite d'esercizio di notevole entità» negli stessi anni è incompatibile con l'esistenza di utili d'esercizio e quindi, *a fortiori*, con l'accantonamento a riserva di utili; c) non fornisce alcuna informazione circa l'esistenza di riserve di utili per gli anni 1995 e 1996 e, comunque, non specifica se gli eventuali utili di esercizio di tali anni (quali componenti positive del patrimonio netto) abbiano superato l'entità delle menzionate «notevoli perdite» degli anni precedenti portate a nuovo (componenti negative del patrimonio netto, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ.), così da aver consentito l'accantonamento di riserve di utili;*

che le indicate carenze e contraddittorietà di informazioni sulla formazione di riserve di utili si traducono in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità di questa;

che, quanto alle censure concernenti gli artt. 1 del decreto-legge n. 564 del 1994 e 3, comma 110, della legge n. 549 del 1995 (con i quali il legislatore ha prorogato, una prima volta per il 1995 ed una seconda volta per il 1996 ed il 1997, l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese), il rimettente motiva la non manifesta infondatezza delle questioni limitandosi ad affermare che la natura straordinaria e temporanea dell'imposta non tollererebbe proroghe;

che tale motivazione è del tutto insufficiente, perché la Commissione tributaria regionale: *a) in ordine alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza, incorre in una mera tautologia, in quanto presuppone proprio ciò di cui dovrebbe dare dimostrazione, e cioè che la proroga per un triennio di un'imposta straordinaria e temporanea (di durata originariamente triennale) comporta di per sé l'illegittimità della norma che la dispone; b) in ordine alla dedotta violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, non specifica l'asserita concreta lesione di legittime aspettative della contribuente sul non assoggettamento all'imposta, specificazione tanto più necessaria in quanto le norme denunciate dispongono entrambe per il periodo di imposta successivo a quello in corso al momento della loro pubblicazione e non incidono su situazioni regolate dalla precedente normativa;*

che, pertanto, la mancata prospettazione di una specifica censura di irragionevolezza e di una concreta lesione di legittime aspettative in relazione alla denunciata proroga triennale dell'applicazione dell'imposta rende le sollevate questioni immotivate e, dunque, manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché dell'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione ed ai principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0855

N. 329

Ordinanza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Marche - Ambiente - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale - Attribuzione alla Regione della competenza a determinare standards ambientali, in assenza di un richiamo al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Sopravvenuta modifica della norma censurata con introduzione del richiamo esplicito alla osservanza della normativa nazionale e comunitaria di settore - Rinuncia al ricorso con accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Marche 6 aprile 2004, n. 6, art. 2, comma 3, lettere b) e c).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettere b) e c), della legge della Regione Marche 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 giugno 2004, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 giugno 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, lettere *b*) e *c*), della legge della Regione Marche 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale);

che, secondo il ricorrente, le disposizioni censurate, nella parte in cui attribuiscono alla Regione, al fine di dichiarare una determinata area ad elevato rischio di crisi ambientale, la competenza ad individuare «i limiti oltre i quali la qualità dell'ambiente deve essere considerata insufficiente» nonché «il limite oltre il quale il rischio di eventi straordinari è da ritenersi inaccettabile», si pongono in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, in quanto, in assenza di un richiamo al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, si risolvono nell'attribuzione alla Regione della competenza a determinare standards ambientali, che devono considerarsi riservati alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente;

che, con memoria depositata il 2 luglio 2004, si è costituita in giudizio la Regione Marche chiedendo che il ricorso venga rigettato in quanto infondato;

che l'8 febbraio 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto che la Regione Marche, con la legge regionale 12 ottobre 2004, n. 21 (Modifica della legge regionale 6 aprile 2004, n. 6 - «Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale»), ha modificato l'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2004, n. 6 introducendo il richiamo esplicito alla osservanza della normativa nazionale e comunitaria di settore;

che, con atto depositato il 22 febbraio 2005, la Regione Marche ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0856

N. 330

Ordinanza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile per risarcimento del danno, a carico di un deputato per i giudizi espressi in occasione di un convegno penale - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Torino - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria, costituzionalmente garantita - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per la proposizione di un conflitto tra poteri - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Giorgio Benvenuto nei confronti del dott. Guido Berardo, promosso dalla Corte d'appello di Torino, con ricorso depositato il 22 febbraio 2005 ed iscritto al n. 285 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile presso il predetto ufficio giudiziario a carico del deputato Giorgio Benvenuto costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, sono coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente premette di dover decidere sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, presentata dal dott. Guido Berardo nei confronti dell'on. Benvenuto, in merito ai giudizi da questi espressi nei suoi confronti in occasione di un convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio 1998, nel corso del quale il predetto parlamentare, riferendosi al dott. Berardo, avrebbe pronunciato la seguente frase: «È un incompetente, tutto quello che ha detto sono solo sciocchezze, è un pericolo per i suoi clienti, vista l'impreparazione e l'incompetenza professionale»;

che, in particolare, il dott. Berardo ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 28 gennaio 2003, depositata il 3 febbraio 2003, con la quale è stata respinta la domanda attorea, contestando nei motivi di gravame la qualificazione, come esimente, dell'immunità *ex art. 68 Cost.*, ritenuta dal primo giudice, e rilevando come il Tribunale avrebbe dovuto, prima di entrare nel merito della lesività delle dichiarazioni dell'on. Benvenuto, rimuovere, mediante lo strumento del conflitto di attribuzioni, l'ostacolo rappresentato dalla deliberazione della Camera dei deputati, e non invece valutare direttamente il merito della condotta (e con essa, l'incidenza dell'immunità parlamentare);

che secondo il ricorrente, la citata delibera della Camera dei deputati sarebbe viziata da una «erronea» motivazione;

che, pur osservando che la funzione parlamentare si esplica anche attraverso atti non ricompresi «nel-l'ambito dei lavori parlamentari», il ricorrente esclude — alla luce della giurisprudenza costituzionale — che nel caso di specie vi fosse un nesso funzionale tra l'espressione delle opinioni e l'esercizio delle predette funzioni, anche in considerazione del fatto che le opinioni manifestate dall'on. Benvenuto «costituivano meri apprezzamenti personali espressi dal deputato alla stregua di un qualunque privato cittadino», oltre che «privi di una connessione con atti tipici della funzione parlamentare»;

che, in conclusione, la Corte d'appello di Torino «propone conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati affinché la Corte costituzionale, accertato che non spettava alla Camera dei deputati dichiarare che i fatti per i quali era in corso il procedimento nei confronti dell'onorevole Giorgio Benvenuto per diffamazione ai danni del dott. Guido Berardo concernevano opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, annulli la delibera adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati il 18 settembre 2002 con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Giorgio Benvenuto in occasione del convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio 1998».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Torino è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento giurisdizionale del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che, analogamente, la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo assolutamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Torino nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe; Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte d'appello di Torino;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0857

N. 331

Ordinanza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Attività di certificazione tributaria - Riserva ai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, con esercizio quinquennale della professione e con riferimento alle scritture contabili di propri clienti nel periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione - Denunciata discriminazione in danno di altri professionisti, ingiustificata limitazione alla scelta e allo svolgimento di attività lavorative, eccesso di delega, contrasto con il principio perequativo e i principi di razionalità e buona amministrazione - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 36, comma 1, come integrato dall'art. 1 del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
- Costituzione, artt. 3, 35, 76 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'integrazione apportata dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), promosso con ordinanza del 4 maggio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Giuseppina Fallica ed altri contro il Ministero dell'economia e delle finanze, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione di Giuseppina Fallica ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Elio Vitale per Giuseppina Fallica ed altri e l'avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da alcuni avvocati tributaristi aventi la qualifica di revisori contabili e diretto all'annullamento dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 (Disposizioni in materia di certificazione tributaria), che attribuisce solo ad alcune categorie di professionisti diverse da quelle dei ricorrenti il potere di effettuare la certificazione tributaria dei redditi d'impresa dei clienti operanti in regime di contabilità ordinaria, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza datata 24 marzo 2004 e depositata il 4 maggio 2004, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 35, 76 e 97 della Costituzione — questione incidentale di legittimità costituzionale della disposizione di legge di cui il decreto ministeriale impugnato costituisce attuazione, e cioè dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'integrazione apportata dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale);

che, con tale ordinanza di rimessione, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha reiterato la questione già sollevata nello stesso giudizio e dichiarata da questa Corte, con ordinanza n. 499 del 2002, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che il giudice rimettente muove dalla constatazione che l'art. 1 del decreto ministeriale impugnato dai ricorrenti attua e riproduce la norma di legge censurata, la quale attribuisce il potere di effettuare, ai soli fini fiscali, la suddetta certificazione tributaria — prevista dal comma 2 del denunciato art. 36 del d.lgs. n. 241 del 1997 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa operanti, anche se per opzione, in regime di contabilità ordinaria — esclusivamente ai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, alla condizione che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni e che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione;

che, secondo il T.a.r. del Lazio, le disposizioni censurate impedirebbero agli avvocati tributaristi, pur a parità di ogni altra condizione, di effettuare l'indicata certificazione tributaria;

che, su tale premessa, il giudice *a quo* afferma che la norma denunciata violerebbe: *a*) l'art. 35 Cost., perché «l'attribuzione a determinate categorie di soggetti, legittimati a rilasciare la certificazione, anche della tenuta della contabilità e dell'effettuazione della dichiarazione dei redditi», comporterebbe «una sorta di riserva monopolizzatrice» di tali attività a favore di alcuni professionisti ed a scapito di altri, che invece legittimamente la potrebbero esercitare, e si risolverebbe, non ricorrendo ragioni di interesse generale, in una «ingiustificata limitazione alla scelta lavorativa e al libero svolgimento di attività lavorative»; *b*) l'art. 76 Cost., perché l'art. 3, comma 134, lettera *d*), della legge di delegazione legislativa 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nello stabilire il criterio direttivo di individuare le modalità di presentazione delle dichiarazioni, anche attraverso strutture intermedie tra contribuente ed amministrazione finanziaria, a fini di semplificazione e di agevolazione degli uffici finanziari, non avrebbe consentito al legislatore delegato di escludere dal novero dei soggetti abilitati alla certificazione tributaria quei professionisti (come gli avvocati tributaristi) che offrano garanzie di esperienza e di provata professionalità pari a quelle dei soggetti espressamente abilitati; *c*) l'art. 3 Cost., perché sarebbe in contrasto con il «principio perequativo»; *d*) l'art. 97 Cost., perché sarebbe contraria ai principi di razionalità e di buona amministrazione;

che la questione sarebbe rilevante — per il T.a.r. del Lazio — perché la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata comporterebbe l'illegittimità derivata dell'impugnato articolo del decreto ministeriale che la riproduce, con il conseguente accoglimento del ricorso;

che il rimettente aggiunge, sempre in punto di rilevanza, che i ricorrenti, in adempimento di una specifica richiesta del Tribunale ed a seguito dell'indicata ordinanza della Corte costituzionale n. 499 del 2002, hanno espressamente dichiarato, sotto la propria personale responsabilità, di essere avvocati tributaristi iscritti «al registro dei revisori contabili, di esercitare la professione di revisore contabile da almeno cinque anni e di detenere presso di sé le scritture contabili dei propri clienti»;

che in virtù di tale dichiarazione sarebbe venuta meno, secondo il giudice *a quo*, la carenza di motivazione sulla rilevanza, constatata dalla citata ordinanza n. 499 del 2002, emessa dalla Corte costituzionale in riferimento alla medesima questione, precedentemente sollevata nello stesso giudizio principale;

che si sono costituite le parti private del giudizio principale, insistendo genericamente per l'accoglimento della sollevata questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione;

che, in punto di inammissibilità, la difesa erariale eccepisce che il rimettente, nel limitarsi a prendere acriticamente atto delle dichiarazioni rese dalle parti private sul possesso dei requisiti necessari per l'abilitazione alla certificazione tributaria, avrebbe omesso qualsiasi valutazione sulla concreta attitudine degli elementi istruttori acquisiti a comprovare tale possesso e sarebbe così incorso in un vizio di carenza di motivazione sulla rilevanza, tale da indurre ad una pronuncia di manifesta inammissibilità non diversa da quella dell'indicata ordinanza n. 499 del 2002 della Corte costituzionale;

che, quanto alla manifesta infondatezza, l'Avvocatura generale dello Stato afferma che sarebbe escluso il denunciato eccesso di delega, perché il legislatore delegato si sarebbe limitato, con la disposizione censurata, ad adempiere il compito demandatogli dalla legge di delegazione di specificare adempimenti e responsabilità di alcuni «studi professionali» — quali «strutture intermedie» tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria dello Stato — nella presentazione delle dichiarazioni dei loro clienti in materia di imposte sul reddito e di IVA;

che, sempre in ordine alla manifesta infondatezza, la difesa erariale, in relazione agli altri parametri costituzionali evocati, afferma che la delicatezza e l'importanza della potestà certificativa prevista dall'art. 36

del d.lgs. n. 241 del 1997 hanno indotto il legislatore delegato, con «scelta [...] non soltanto ragionevole ma [...] addirittura necessitata», ad attribuire tale potestà soltanto a soggetti appartenenti a determinate categorie in possesso di specifici requisiti professionali, in connessione con l'ulteriore requisito — ragionevole e coerente con le funzioni e responsabilità demandate agli stessi soggetti — consistente nella tenuta (o nel diretto controllo) delle scritture contabili dei clienti certificati, nel periodo d'imposta di riferimento, fermo restando che il controllo finale sull'operato del contribuente resta di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione finanziaria, senza alcuna possibilità di conflitti di interesse tra professionista certificatore e contribuente certificato;

che l'Avvocatura generale dello Stato, nell'escludere che la norma denunciata istituisca un «monopolio» di attività a favore di alcune categorie professionali, osserva che la certificazione tributaria non è condizione di validità della dichiarazione di imposta e che la circostanza che il contribuente possa in concreto ritenere preferibile avvalersi della consulenza di un professionista abilitato alla certificazione tributaria costituisce un mero accadimento di fatto, inidoneo a fondare il prospettato dubbio di legittimità costituzionale;

che, nell'imminenza della pubblica udienza, le parti private hanno depositato una memoria illustrativa, affermando la rilevanza e la fondatezza della questione: la rilevanza conseguirebbe al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti nel giudizio principale, sia in punto di anzianità dell'iscrizione all'albo, sia in punto di tenuta della contabilità dei clienti; la fondatezza deriverebbe dalla duplice considerazione che «un'attività di consulenza fiscale "protetta"», quale quella dei dottori commercialisti o dei ragionieri, non potrebbe operare «a danno» degli avvocati tributaristi con qualifica di revisori dei conti, e che la certificazione tributaria è consentita dalla norma denunciata perfino ai periti commerciali ed ai consulenti del lavoro, ai quali non compete attività di consulenza fiscale o di tenuta di scritture contabili.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'integrazione apportata dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale);

che, secondo il giudice rimettente, la norma denunciata, nel riservare l'attività di certificazione tributaria ai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, alla condizione che abbiano esercitato la professione da almeno cinque anni e che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti loro clienti nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione, violerebbe: a) l'art. 35 Cost., perché «l'attribuzione a determinate categorie di soggetti, legittimati a rilasciare la certificazione, anche della tenuta della contabilità e dell'effettuazione della dichiarazione dei redditi» comporterebbe «una sorta di riserva monopolizzatrice» di tali attività a favore di alcuni professionisti e si risolverebbe, non ricorrendo ragioni di interesse generale, in una «ingiustificata limitazione alla scelta lavorativa e al libero svolgimento di attività lavorative»; b) l'art. 76 Cost., per eccesso di delega, perché, escludendo dal novero dei soggetti abilitati alla certificazione tributaria professionisti (come gli avvocati tributaristi) che offrono garanzie di esperienza e di provata professionalità pari a quelle dei soggetti abilitati, violerebbe la norma interposta di cui all'art. 3, comma 134, lettera d), della legge di delegazione legislativa 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la quale stabilisce soltanto il criterio direttivo di individuare le modalità di presentazione delle dichiarazioni anche attraverso «strutture intermedie» tra contribuente ed amministrazione finanziaria, a fini di semplificazione e di agevolazione degli uffici finanziari; c) l'art. 3 Cost., perché si porrebbe in contrasto con il «principio perequativo»; d) l'art. 97 Cost., perché sarebbe contraria alla razionalità ed alla buona amministrazione;

che la questione è stata già sollevata nel medesimo giudizio principale ed è stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 499 del 2002, perché nell'ordinanza di rimessione mancava «qualsiasi specifico riferimento (salvo la notazione che gli avvocati tributaristi ricorrenti sono revisori contabili ai profili di rilevanza della questione nella concreta fattispecie all'esame del giudice *a quo*, in riferimento al possesso [...] degli altri requisiti che devono accompagnare quello relativo all'iscrizione negli appositi albi dei revisori contabili (esercizio da parte dei revisori della professione per almeno cinque anni; tenuta di scritture contabili) per poter essere abilitati al rilascio, ai soli fini fiscali, della certificazione tributaria, di cui al comma 2 dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

che il T.a.r. del Lazio, nel riproporre la questione, ha inteso colmare le indicate lacune della motivazione sulla rilevanza mediante il mero richiamo della dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei ricorrenti sotto la propria personale responsabilità ed in adempimento di una specifica richiesta del Tribunale stesso, di essere «avvocato tributarista iscritto al registro dei revisori contabili, di esercitare la professione di revisore contabile da almeno cinque anni e di detenere presso di sé le scritture contabili dei propri clienti»;

che, tuttavia, neppure con la seconda ordinanza di rimessione le suddette rilevate lacune sono state colmate;

che, in primo luogo, quanto al requisito dell'«esercizio da parte dei revisori della professione per almeno cinque anni» (citata ord. n. 499 del 2002), il rimettente omette di specificare se i revisori contabili ricorrenti abbiano esercitato la professione di avvocato tributarista da almeno cinque anni, perché, erroneamente interpretando sia l'indicata ordinanza della Corte sia la disposizione censurata, da un lato considera sufficiente l'iscrizione in «albi», indipendentemente dall'effettivo esercizio della professione, e dall'altro ritiene che tale esercizio riguardi soltanto la «professione» di revisore contabile e non, invece, la professione specificamente consentita dall'iscrizione nell'albo professionale;

che l'erroneità dell'interpretazione seguita dal T.a.r. risulta evidente dal tenore letterale della disposizione denunciata, che esige l'esercizio per almeno cinque anni della professione consentita dall'iscrizione in «albi» professionali (dottore commercialista; ragioniere o perito commerciale; consulente del lavoro) e distingue tale esercizio da quello della funzione consentita dall'iscrizione nel «registro» dei revisori contabili (v., in tal senso, il punto 1 del «Considerato in diritto» della sentenza n. 307 del 2002, di questa Corte);

che, in secondo luogo, quanto alla «tenuta di scritture contabili» relative ai propri clienti da parte dei revisori contabili ricorrenti, il rimettente omette di precisare se nella specie sussista tale requisito, perché, confondendo la «tenuta delle scritture contabili» richiesta dalla norma denunciata con la mera detenzione materiale dei documenti nei quali le scritture sono riportate, si limita a richiamare l'irrilevante circostanza della «detenzione» dei documenti contabili «presso» i ricorrenti;

che, invece, l'espressione «tenuta delle scritture contabili» impiegata dal legislatore nella disposizione denunciata va intesa come formazione diretta di tali scritture o comunque come formazione di esse sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista, secondo quanto risulta sia dal comune significato delle parole, sia dalla *ratio* della norma (intesa a valorizzare, nell'ambito dei vari requisiti stabiliti per l'abilitazione alla certificazione tributaria, la circostanza che il professionista abbia formato, nella sostanza, quelle stesse scritture contabili sulle quali è chiamato ad esprimere la propria valutazione), sia dalla normativa secondaria di attuazione (che ha espressamente ribadito tale accezione, da ultimo chiarendo che per «tenuta delle scritture contabili» deve intendersi non solo la diretta formazione di queste, ma anche la loro formazione sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista: art. 24, comma 2, del decreto ministeriale n. 164 del 1999);

che, in terzo luogo, nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi motivazione sulla ricorrenza dei predetti due requisiti richiesti dalla norma denunciata per l'abilitazione al rilascio della certificazione tributaria, perché il T.a.r. del Lazio si limita a riportare le dichiarazioni rilasciate al riguardo dai ricorrenti, senza dare alcuna valutazione sulla sussistenza effettiva di tali requisiti;

che, in conclusione, non avendo il giudice *a quo* motivato sulla rilevanza della sollevata questione, questa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, restando così precluso ogni esame di merito (peraltro già affrontato da questa Corte, in riferimento a molti dei profili sollevati con l'ordinanza di rimessione indicata in epigrafe, e deciso nel senso della non fondatezza della questione con la sentenza n. 307 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'integrazione apportata dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0858

N. 332

Ordinanza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato - Crediti retributivi nascenti da precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le medesime parti - Prescrizione - Decoro durante lo svolgimento del secondo rapporto di lavoro - Dedotta lesione dei diritti del lavoratore - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 2948, numero 4.
- Costituzione, art. 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, numero 4, del codice civile, promosso dalla Corte d'appello di Genova, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Casa della Pasta di Aragno Mario & C. s.n.c. ed altro e V. S., con ordinanza del 7 luglio 2004, iscritta al n. 849 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive connesse allo svolgimento di due rapporti di lavoro (di cui era stata accertata la durata, con sentenza non definitiva, dal 9 settembre 1988 all'8 luglio 1989 e dal 5 agosto 1991 al 21 aprile 1995), la Corte d'appello di Genova, con ordinanza del 7 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, numero 4, del codice civile, «nella parte in cui consente che durante il rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia di stabilità decorra la prescrizione del diritto alla retribuzione sorto in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le medesime parti»;

che la Corte remittente specifica che l'appellante ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati con riferimento al periodo anteriore al 31 marzo 1993 (quinquennio anteriore alla costituzione in mora del 31 marzo 1998) e che tale eccezione, se accolta, condurrebbe a ritenere interamente prescritti i crediti sorti in relazione al primo rapporto lavorativo intercorso fra il 9 settembre 1988 e l'8 luglio 1989;

che il giudice *a quo* aggiunge che seguendo, invece, la tesi sostenuta dal giudice di primo grado circa la sospensione del decorso della prescrizione dei crediti, maturati in forza del primo rapporto, durante la esecuzione del secondo (essendo pacifico in causa che nessuno dei due rapporti era stato caratterizzato dalla garanzia di stabilità), tale eccezione — riproposta in appello — dovrebbe essere respinta;

che, tuttavia, opina la Corte d'appello di Genova, deve ritenersi principio di «diritto vivente» l'assunto secondo il quale il successivo rapporto di lavoro subordinato non ha alcun effetto sospensivo del decorso della prescrizione dei crediti sorti in virtù di un precedente rapporto di lavoro subordinato fra le stesse parti e cita, in proposito, la sentenza n. 575 del 16 gennaio 2003 delle sezioni unite della Corte di cassazione in cui è stata esclusa ogni efficacia sospensiva degli intervalli temporali intercorrenti tra diversi rapporti di lavoro a termine legittimi ed efficaci che si succedano nel tempo, con la conseguenza che il termine prescrizionale dei crediti retributivi inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che vengono a maturazione alla cessazione del rapporto a partire da tale momento;

che, pur riguardando la citata sentenza l'ipotesi della successione di rapporti a termine, il giudice *a quo*, tenuto conto della relativa motivazione e dei termini del contrasto che essa ha composto, ne ritiene estensibile la *ratio* (anche sulla base dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto) alla diversa situazione — attualmente in esame — di successione fra le stesse parti di più contratti a tempo indeterminato;

che, però, tale soluzione appare al giudice remittente, oltre che preclusiva di una diversa interpretazione conforme a Costituzione, in contrasto con l'art. 36 Cost., per gli stessi motivi posti a base della sentenza di questa Corte n. 63 del 1966, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della disposizione ora censurata, unitamente a quelle degli articoli 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., nella parte in cui, nei rapporti di lavoro subordinato non caratterizzati dalla «resistenza» tipica del rapporto di impiego pubblico, consentivano il decorso della prescrizione durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, in quanto il timore del lavoratore di essere licenziato costituisce un ostacolo materiale (dovuto alla situazione psicologica di sudditanza) che impedisce di far valere il diritto alla retribuzione, creando così una situazione del tutto analoga a quella della rinuncia, la cui invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione;

che la Corte d'appello di Genova ritiene che la *ratio decidendi* della citata sentenza è applicabile anche all'ipotesi di cui al giudizio *a quo*, posto che nel caso di successione fra le stesse parti di più contratti a tempo indeterminato non caratterizzati dalla stabilità del posto di lavoro, la condizione psicologica del lavoratore, durante i contratti successivi, sarebbe caratterizzata dal medesimo *metus* nei confronti del datore di lavoro a fronte della possibilità di essere licenziato, sia che il lavoratore intenda far valere diritti sorti dal rapporto in corso di esecuzione, sia che intenda far valere diritti sorti in un precedente rapporto di lavoro subordinato e che vengano a maturazione durante la permanenza del vincolo di subordinazione, seppure in forza di un nuovo contratto, non essendo chiaro «come possa sostenersi che il dipendente si trovi, contestualmente, in condizioni di sudditanza psicologica in relazione ai crediti sorti dal rapporto in corso, e non lo sia, viceversa, per i crediti sorti in un precedente rapporto, dato che la fonte del *metus*, cioè il timore di essere licenziato, è assolutamente identica in entrambe le situazioni»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto la norma che eventualmente non consentirebbe al lavoratore di far valere la propria pretesa non è quella impugnata — che pone il termine prescrizionale breve, che indubbiamente conserva la propria validità — bensì quella che non ne consente la sospensione, limitandone i casi alle sole ipotesi di cui ai numeri da 1 a 8 dell'art. 2941 cod. civ., sicché più correttamente avrebbe dovuto essere censurata quest'ultima norma, posto che nella fattispecie in esame il termine prescrizionale — se pur sospeso fino alla conclusione del rapporto — ha successivamente iniziato il proprio decorso;

che inoltre il giudice *a quo* avrebbe prospettato la questione sulla base di un'interpretazione della norma che non sarebbe l'unica possibile, essendone perfettamente ipotizzabile altra (in ipotesi) conforme al dettato costituzionale;

che sostiene, altresì, l'Autorità intervenuta che l'orientamento, ormai consolidato, è relativo alla diversa questione della efficacia sospensiva sulla prescrizione degli intervalli di tempo intercorrenti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, questione diversa da quella in esame, «che attiene invece all'eventuale apertura di un nuovo ed ulteriore periodo parentetico nel decorso della prescrizione all'atto della costituzione di un nuovo rapporto e per tutta la durata dello stesso», sulla quale «non consta che ad oggi si sia formato un orientamento consolidato»;

che, inoltre secondo l'Avvocatura, la Corte remittente non si darebbe dovutamente carico del problema se, nel caso di specie, si sia effettivamente in presenza di un rapporto non assistito dalle garanzie della stabilità, presupposto indispensabile affinché la questione, per come prospettata, assuma il requisito della rilevanza;

che nel merito, poi, la questione sarebbe infondata, atteso che non sembra ravvisabile un automatico parallelismo tra il *metus* vissuto dal lavoratore nel corso di un unico rapporto e la situazione psicologica vissuta dal medesimo dipendente riassunto, che può avere le più varie connotazioni.

Considerato che la Corte d'appello di Genova, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2948, numero 4, del codice civile, «nella parte in cui consente che durante il rapporto di lavoro subordinato non assistito dalla garanzia di stabilità decorra la prescrizione del diritto alla retribuzione sorto in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le medesime parti»;

che la Corte remittente espone che davanti ad essa pende giudizio civile avente ad oggetto, tra l'altro, la pretesa di un soggetto a crediti retributivi insorti in un rapporto a tempo indeterminato intrattenuto nei confronti dello stesso datore di lavoro con il quale ha successivamente instaurato altro rapporto sempre a tempo indeterminato;

che il giudice *a quo* afferma che la prescrizione sarebbe compiuta qualora si ammettesse il suo decorso durante lo svolgimento del secondo rapporto di lavoro;

che la motivazione sulla rilevanza è pertanto plausibile e che la questione è ammissibile;

che, per sostenerne la fondatezza, la Corte genovese adduce l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, da considerare quindi «diritto vivente», secondo il quale la norma della non decorrenza della prescrizione relativa a crediti retributivi nati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo della garanzia della stabilità (*cfr.* sentenza n. 63 del 1966), nel perdurare dello stesso rapporto, non si applica alla diversa ipotesi di fatto della possibile decorrenza del tempo di prescrizione dei crediti retributivi concernenti un rapporto di lavoro non stabile e a tempo indeterminato durante lo svolgimento di altro rapporto tra le stesse parti avente le medesime caratteristiche del primo;

che la Corte remittente considera «diritto vivente» il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 575 del 2003 e dalla successiva giurisprudenza formatasi in aderenza ad essa;

che, contrariamente a quanto ritiene l'ordinanza di rimessione, le sezioni unite hanno enunciato il principio cui essa si riferisce componendo un contrasto che si era verificato in giurisprudenza nella ipotesi di successione di contratti stagionali e quindi non a tempo indeterminato;

che il principio enunciato dalle sezioni unite si fonda proprio sulle peculiarità della situazione in cui erano nate le controversie e con specifico riferimento ad esse;

che del tutto irrilevante è il fatto che nell'esposizione storica dei precedenti le sezioni unite abbiano incluso anche casi di pluralità di rapporti a tempo indeterminato, perché l'effettivo contenuto di un orientamento giurisprudenziale non va individuato dando rilievo ad ininfluenti circostanze marginali, bensì all'effettiva ragione del decidere identificata alla stregua degli specifici termini della controversia;

che nella giurisprudenza successiva alla pronuncia citata delle sezioni unite si rinvengono anche sentenze le quali, in ipotesi di successione di rapporti a tempo indeterminato tra le stesse parti, hanno fatto applicazione del diverso principio, la cui affermazione è auspicata dal giudice *a quo*;

che la tesi di quest'ultimo è quindi viziata da errore nella cognizione del «diritto vivente» e quindi sul presupposto interpretativo;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, numero 4, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0859

N. 333

Ordinanza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra imputati in ragione del giudice precedente, lesione del diritto di difesa - Omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 20 e 35.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra imputati in ragione del giudice precedente, lesione del diritto di difesa, lesione del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice di pace di Tropea con due ordinanze del 20 ottobre 2004 e dal giudice di pace di Patti con ordinanza del 3 gennaio 2005, rispettivamente iscritte ai numeri 88, 89 e 165 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 10 e 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che, nell'ambito di un procedimento penale per ingiuria e minaccia, con ordinanza del 20 ottobre 2004 (r.o. n. 88 del 2005), il giudice di pace di Tropea dà atto che il difensore dell'imputato ha eccepito, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e in relazione agli artt. 552 del codice di procedura penale e 159 delle relative norme di attuazione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in quanto nell'atto di citazione a giudizio non prevede l'avvertimento all'imputato «della possibilità di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato»;

che il giudice rimettente, «ritenuta rilevante ed assorbente la sollevata questione di legittimità costituzionale», ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale «per la decisione sulla stessa»;

che con altra ordinanza in pari data (r.o. n. 89 del 2005) il medesimo giudice, nell'ambito di un diverso procedimento per lesioni personali e minaccia, dà atto che il difensore dell'imputato ha prospettato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e in relazione agli artt. 552 cod. proc. pen. e 159 delle relative norme attuazione, analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000, in quanto non prevedono l'avvertimento nell'atto di citazione a giudizio all'imputato «della possibilità di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato»;

che il rimettente, «ritenuta rilevante ed assorbente la sollevata questione di legittimità costituzionale», ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale «per la decisione sulla stessa»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile;

che il giudice di pace di Patti con ordinanza del 3 gennaio 2005 (r.o. n. 165 del 2005), nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 731 del codice penale (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000, «nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrono i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35» del medesimo decreto legislativo;

che il rimettente osserva che l'istituto dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, disciplinato dall'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000, «riveste chiare finalità deflative e rientra tra quelli utili alla più celere definizione dei procedimenti penali davanti al giudice di pace»;

che di conseguenza l'art. 20 del richiamato decreto, che disciplina il contenuto della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria omettendo qualsiasi riferimento alla possibilità, offerta all'imputato dal successivo art. 29, di accedere, qualora ne ricorrono i presupposti, a forme alternative di definizione del procedimento, violerebbe gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost.;

che, in particolare, la disciplina censurata istituirebbe una irragionevole disparità di trattamento dell'imputato citato a giudizio dinanzi al giudice di pace rispetto a quello tratto al giudizio del tribunale in composizione monocratica con citazione diretta, per il quale l'art. 552, comma 1, lettera f), e comma 2, cod. proc. pen. prevede a pena di nullità che il decreto di citazione contenga l'avvertimento che, qualora ne ricorrono i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato ha facoltà di accedere ai riti «premiali», che altro non sarebbero che forme alternative di definizione del procedimento;

che la disposizione censurata lederebbe inoltre il diritto di difesa, precludendo all'imputato la conoscenza e quindi la possibilità di ricorrere ad una delle due «vie alternative al processo percorribili» nel procedimento davanti al giudice di pace;

che la norma censurata violerebbe infine l'art. 111, terzo comma, Cost., che, nell'enunciare il principio che la persona accusata deve essere tempestivamente informata dell'accusa a suo carico, postulerebbe altresì «che, con congruo preavviso, l'imputato sia informato delle possibili alternative difensive offertegli dall'ordinamento, sì da poter decidere con piena consapevolezza se affrontare il procedimento penale o attivarsi, preventivamente, per la riparazione del danno in ragione della futura declaratoria di estinzione del reato»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che nell'ordinanza di rimessione mancherebbe infatti ogni descrizione della vicenda che ha dato origine al procedimento e della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata sulla base delle considerazioni già svolte dalla Corte nelle ordinanze numeri 10, 11, 55, 56, 57 e 191 del 2004;

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione prospettano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo;

che di conseguenza deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le ordinanze del giudice di pace di Tropea (iscritte ai numeri 88 e 89 del r.o. del 2004) sono prive di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili;

che questioni in tutto simili a quella prospettata dal giudice di pace di Patti in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost. sono già state dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con le ordinanze numeri 56 e 11 del 2004;

che, in particolare, nelle citate ordinanze si è rilevato, richiamando l'ordinanza n. 231 del 2003, che nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito «da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)», e che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative»;

che inoltre è stato ricordato che il comma 3 dell'art. 35 stabilisce che il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le pronunce richiamate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Tropea con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Patti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0860

N. 334

Ordinanza 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Spese di giustizia - Provvedimento di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato - Giudizio di opposizione - Competenza del giudice in composizione monocratica anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato da un giudice collegiale - Denunciato eccesso di delega, lesione della riserva assoluta di legge nella materia della competenza, irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promossi con n. 2 ordinanze del 20 settembre ed una del 14 dicembre 2004 dal Tribunale di Siracusa, rispettivamente iscritte ai nn. 23, 24 e 201 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7 e 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali, il Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 20 settembre 2004 (reg. ord. n. 23 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;

che il giudice rimettente, esaminati gli atti relativi all'opposizione a decreto di liquidazione compensi proposta da Angelino Provenzana, assume che per decidere la questione sottoposta al suo esame, deve necessariamente applicare le disposizioni sopra richiamate e, segnatamente, quelle relative alla competenza che è specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica;

che tali norme sono apparse in contrasto con quattro parametri costituzionali, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento, anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;

che la previsione sarebbe contraria al principio di ragionevolezza e, in definitiva, al principio di uaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, apparente del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione, avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più trattandosi di contenzioso relativo a diritti soggettivi;

che si ravvisa anche la violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacché le garanzie che compongono tale diritto subirebbero un concreto e oggettivo affievolimento;

che vi sarebbe altresì violazione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., atteso che, secondo l'ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale è sempre un giudice in composizione collegiale;

che, infine, sarebbe violato l'art. 76 della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al Governo della funzione legislativa, non essendo indicato nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — legge di semplificazione 1998), il criterio che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 della Costituzione;

che, in ordine alla rilevanza, il rimettente assume che il giudizio non può essere definito senza l'applicazione delle norme di cui si ritiene il contrasto con le norme costituzionali;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è sollevata dallo stesso giudice con due ulteriori ordinanze, rispettivamente del 20 settembre 2004 (reg. ord. n. 24 del 2004), nel giudizio di opposizione alla liquidazione compensi in favore dell'avv. Sena Giuseppe, e del 14 dicembre 2004 (reg. ord. n. 201 del 2005), nel giudizio di opposizione alla liquidazione compensi in favore dell'avv. Brandino Giuseppe;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che il Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, con tre distinte ordinanze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;

che tutte le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni identiche e che i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (sentenza n. 53 del 2005) e che con la stessa sentenza ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, censurato in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che, in riferimento agli ulteriori parametri invocati dalle ordinanze del Tribunale di Siracusa ora all'esame, riguardo all'art. 25 della Costituzione, richiamato per rafforzare la dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento a materia che, concernendo la competenza del giudice, sarebbe coperta da riserva assoluta di legge, è sufficiente sottolineare che la norma impugnata disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certamente la competenza (così ancora la sentenza n. 53 del 2005);

che non c'è violazione dell'art. 3 della Costituzione, apparente anzi ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico (analogamente la sentenza n. 52 del 2005, in tema di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio ovvero avverso la revoca del decreto di ammissione già accordato), in rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse;

che, da ultimo, la violazione dell'art. 24 Cost. è apoditticamente denunciata, senza motivazione alcuna.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto

nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0861

N. 335

Sentenza 14 - 27 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Emilia-Romagna - Imposte e tasse - Tributo per il deposito in discarica dei rifiuti - Determinazione rimessa a deliberazione della Giunta - Ricorso del Governo - Invasione della sfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, art. 44, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*), in relazione all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Regione Emilia-Romagna - Imposte e tasse - Tariffa relativa al servizio pubblico integrato e alla gestione dei rifiuti - Metodo di determinazione rimesso a decreto del Presidente della Giunta - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della sfera di competenza legislativa statale esclusiva in tema di livelli essenziali di prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, e concorrente in materia di governo del territorio - Carenza di motivazione in ordine ai parametri invocati - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, art. 47.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, in relazione all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 3, e 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), pro mosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 giugno 2004, depositato in Cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 14 giugno 2004, e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 22 giugno 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, e dell'art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), per violazione, rispettivamente, dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), in relazione all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure in tema di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

Lo Stato ricorrente lamenta che la Regione, nel contesto di una disciplina generale in materia ambientale, che spazia dalla conservazione degli habitat naturali, all'uso del territorio, alla gestione delle risorse idriche, ha disciplinato, con le norme impugnate, il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti (art. 44, comma 3), e la tariffa relativa al servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti (art. 47), in tal modo indebitamente invadendo la sfera statale di competenza legislativa esclusiva.

Riguardo alla prima delle norme denunciate, che rimette a deliberazione della Giunta regionale la fissazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, si verte in materia di tributi erariali attribuiti alla Regione, non già di tributi propri della Regione, essendo stati istituiti con legge statale, che riconosce solo uno spazio di autonomia limitato. Non è possibile una piena esplicazione delle potestà regionali senza la normativa statale di coordinamento, fermo restando il divieto di procedere in senso inverso all'art. 119 Cost., e di sopprimere, senza sostituirli, gli spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi statali in vigore.

Riguardo alla seconda norma denunciata (art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, che introduce l'art. 25-ter nella legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25) che rimette a decreto del Presidente della Giunta il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico integrato e alla gestione dei rifiuti, trattasi di livello essenziale di prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale, oltre che di principio fondamentale in materia di governo del territorio, per il quale la determinazione dei criteri è attribuita allo Stato, con procedimento che prevede la concertazione e l'intesa con le Regioni.

2. — Nel giudizio si è costituita la Regione Emilia-Romagna, che chiede respingersi il ricorso deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza, e riservandosi di esporre le proprie ragioni con successiva memoria.

3. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ha presentato memoria, assumendo la parziale inammissibilità del ricorso statale, e, comunque, la sua infondatezza.

A proposito dell'art. 44, comma 3, della legge impugnata, oggetto della prima questione posta dal ricorso statale, la difesa regionale censura la mancanza di chiarezza dello stesso, perché o il vizio attiene ad una presa competenza esclusiva statale in materia di tributi, ma allora non può che osservarsi che la legge regionale si muove nell'ambito dei poteri già attribuiti alla Regione, con la legge n. 549 del 1995, o, viceversa, la censura non può che ritorcersi verso la legge statale, per violazione di un principio di coordinamento finanziario, ma, in questo caso, il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, mancanza di chiarezza e contraddittorietà.

L'unico rilievo in ipotesi formulabile potrebbe essere quello dell'attribuzione con la legge regionale, alla Giunta, della determinazione dell'ammontare dell'imposta, ma sotto tale profilo va rimarcato che in tale determinazione la Giunta regionale non fruisce di alcuna discrezionalità, essendo strettamente vincolata ai parametri ristrettissimi ed ai criteri di calcolo di cui all'art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995. La *ratio* della disposizione regionale è che, attesa la natura provvidenziale dell'intervento legislativo per la determinazione del tributo, e la frequenza annuale con cui la Regione deve intervenire, la previsione di attribuire la determinazione del tributo a una deliberazione della Giunta appare in linea con le indicazioni di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, né lo Stato può indicare alla Regione con quale atto essa debba esercitare una funzione conferita dallo Stato stesso.

Passando all'esame della censura relativa all'art. 47, della stessa legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, la difesa regionale osserva che il richiamo al parametro dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione), appare del tutto fuori luogo: l'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, disciplinando le competenze attribuite allo Stato, alla lettera *g*) prevede la fissazione dei livelli minimi dei servizi da garantire in ciascun ambito territoriale ottimale, ma non richiama la determinazione della tariffa. Lo Stato ha definito i livelli minimi essenziali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, che al punto 8, ha compiutamente disciplinato i livelli minimi, senza prevedere tra i criteri, il metodo tariffario: e la Regione ha disciplinato il servizio idrico ed il servizio rifiuti stabilendo i livelli di qualità nell'erogazione. Quello dei livelli minimi essenziali è tema collegato alla pianificazione e organizzazione del servizio, non alla determinazione del metodo tariffario oggetto d'impugnazione: la tariffa, come riconosce lo stesso art. 4, primo comma, lettera *f*) della legge n. 36 del 1994, è semplicemente il corrispettivo del servizio idrico, ed essa (come si desume dall'art. 13 della legge cit.) nel disciplinare i criteri per definire il metodo tariffario, non accenna al rispetto dei livelli minimi essenziali.

La Regione ha stabilito un metodo tariffario che non contrasta con la legge statale, ma ne ricalca in pieno i criteri, precisandone i principi, in funzione della finalità dell'equilibrio finanziario.

Del tutto fuori luogo, poi, è il richiamo al parametro del governo del territorio, e, anche a volerlo concedere, non si vede come la legge regionale abbia violato principi, giacché l'art. 47 riprende interamente i criteri stabiliti dall'art. 13 della legge statale, preoccupandosi anzi di introdurre meccanismi incentivanti come il risparmio della risorsa idrica e di innalzare il livello di tutela ambientale.

In realtà, la disciplina di determinazione della tariffa è connaturata alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e, come la Corte costituzionale ha riconosciuto (sentenza n. 272 del 2004), in materia, il titolo di legittimazione dell'intervento statale è fondato sulla tutela della concorrenza, ma al di fuori di tali aspetti, la disciplina dei servizi pubblici locali non può che essere ascritta alle competenze residuali regionali, per cui, legittimamente, la Regione si è dotata di una disciplina in materia di servizi pubblici di interesse locale, e specialmente riguardo al metodo tariffario.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita che l'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), laddove rimette a deliberazione della Giunta il metodo di fissazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, in relazione all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure in tema di razionalizzazione della finanza pubblica), per invasione della sfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria, trattandosi di tributo istituito con legge statale; e che l'art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, laddove rimette a decreto del Presidente della Giunta il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico integrato e alla gestione dei rifiuti sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per invasione della sfera di competenza legislativa statale: esclusiva, in tema di livelli essenziali di prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale; concorrente, in materia di governo del territorio.

2. — L'eccezione di inammissibilità per genericità, mancanza di chiarezza e contraddittorietà del ricorso proposto in riferimento all'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, sollevata dalla Regione con la memoria, è infondata.

Il Presidente del Consiglio — premesso che l'articolo impugnato prevede che l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 29, della legge n. 459 [*rectius*: 549] del 1995, sia fissato con deliberazione della Giunta regionale — deduce che «la norma viola, dunque, l'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione in relazione allo stesso articolo 3, comma 29, della legge n. 259 [*rectius*: 549] del 1995, che riserva alla legge regionale il compito di fissare l'ammontare di tale imposta».

Il motivo di censura — sia pure in modo succinto — indica: la norma impugnata (art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004); la norma interposta (art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995), il parametro costituzionale che si assume violato (art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costitu-

zione) e la violazione compiuta (attribuzione della determinazione del tributo alla Giunta regionale anziché alla legge regionale). Ciò è sufficiente per escludere la denunciata genericità, mancanza di chiarezza e contraddittorietà del ricorso.

3. — La questione proposta con il primo motivo di ricorso è fondata.

L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), con devoluzione dello stesso alle regioni (comma 27) ed ha stabilito che l'ammontare dell'imposta è fissato, entro determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo (comma 29).

Tale tributo, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, è da considerarsi statale e non proprio della Regione, senza che rilevi, in contrario, la devoluzione del relativo gettito alle regioni (in questo senso, *ex plurimis*, sentenze n. 241, n. 381, n. 431 del 2004, in tema di IRAP; sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema di c.d. tassa automobilistica), con la conseguenza che, salvi i casi previsti dalla legge statale, si deve tuttora ritenere preclusa la potestà delle Regioni di legiferare sui tributi esistenti e regolati da leggi statali (*cfr.* sentenza n. 37 del 2004).

È pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, la disposizione impugnata che attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale.

4. — Con il secondo motivo di censura il Presidente del Consiglio dei ministri contesta la legittimità costituzionale dell'art. 47, che introduce l'art. 25-ter nella legge regionale n. 25 del 1999, prevedendo che, con decreto del Presidente della Giunta regionale, venga stabilito il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio integrato ed alla gestione dei rifiuti.

Secondo il ricorrente l'individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa in materia di acque costituisce per sua natura sia un livello essenziale di prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale, sia un principio fondamentale in materia di governo del territorio, con la conseguenza che la disposizione impugnata, che attribuisce alla Giunta regionale la definizione dei criteri per la determinazione della tariffa, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, della Costituzione.

La questione è inammissibile per l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali, peraltro di dubbia pertinenza, meramente invocati dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della stessa legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0866

N. 336

Sentenza 14 - 27 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dalle parti - Inammissibilità.

Telecomunicazioni - Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica - Disciplina per l'autorizzazione all'installazione degli impianti - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa delle Regioni per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della disciplina, e per la sua diretta operatività nei confronti dei privati - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 86-95.
- Costituzione, art. 117.

Telecomunicazioni - Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica - Attribuzione e disciplina con legge statale di funzioni amministrative agli enti locali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione dei principi in tema di riparto delle competenze amministrative, con riguardo a materie di competenza concorrente o residuale - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 86-95.
- Costituzione, art. 118.

Telecomunicazioni - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, con applicazione della relativa normativa - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale relativa al governo del territorio, per il carattere di dettaglio della disciplina - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 86, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità stabiliti dalla legge statale - Obbligo imposto alle Regioni di uniformarvisi - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della competenza regionale, con particolare riguardo alla indicazione degli obiettivi di qualità, nelle materie del governo del territorio e della tutela della salute - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 86, comma 7.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Infrastrutture per impianti radioelettrici - Installazione e modifica delle caratteristiche di emissione - Autorizzazione degli enti locali previo accertamento da parte dell'ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge statale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata limitazione delle competenze regionali in ordine alla localizzazione dei siti - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, primo comma.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione di un impianto di comunicazione elettronica - Procedimento di autorizzazione - Dissenso motivato di una amministrazione interessata - Decisione rimessa a una conferenza dei servizi ovvero, in taluni casi, al Consiglio dei Ministri - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, commi 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione di un impianto di comunicazione elettronica - Istanze di autorizzazione e denunce di attività - Previsione di silenzio-assenso - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale, in relazione alla tutela dell'ambiente, della salute e al governo del territorio, per il carattere di dettaglio della disciplina - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica - Necessità di opere civili, scavi o occupazione di suolo pubblico - Procedimento con previsione della conferenza dei servizi e del silenzio-assenso - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 88.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Regole di condivisione dello scavo e di coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente, nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione, per il carattere di dettaglio della disciplina - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 1^o agosto 2003, n. 259, art. 89.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Telecomunicazioni - Impianto di reti o esercizio dei servizi - Divieto di oneri o canoni che non siano fissati con legge - Obbligo degli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica di tenere indenne l'ente locale dalle spese necessarie - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione delle attribuzioni normative e finanziarie delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1^o agosto 2003, n. 259, art. 93.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Impianti e condutture di energia elettrica o tubazioni - Necessità di nulla osta del Ministero delle comunicazioni, e potere di vigilanza e controllo sulla esecuzione dei lavori - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente, nelle materie del governo del territorio e dell'ordinamento della comunicazione, per il carattere di dettaglio della disciplina, nonché della competenza amministrativa - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1^o agosto 2003, n. 259, art. 95.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione e esercizio degli impianti - Istanza di autorizzazione e denuncia di inizio attività - Contenuto dei modelli da usare per la presentazione - Ricorso della Regione Marche - Denunciato esercizio di potestà regolamentare da parte dello Stato in materie non rientranti nella sua competenza esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1^o agosto 2003, n. 259, artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94, 95, e allegato 13.
- Costituzione, art. 117.

Telecomunicazioni - Realizzazione degli impianti - Acquisizione dei beni immobili necessari, limitazione legale della proprietà, imposizione di serviti - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente, nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione, per il carattere di dettaglio della disciplina, nonché lesione della competenza residuale in materia di edilizia e urbanistica - Carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 1^o agosto 2003, n. 259, artt. 90, 91, 92 e 94.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Fernanda CONTRI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, nonché dell'allegato n. 13, del decreto legislativo 1^o agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Marche notificati il 5 e il 13 novembre 2003, depositati in cancelleria il 14 e il 19 successivi ed iscritti ai nn. 79 e 80 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Le Regioni Toscana e Marche hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Entrambe le ricorrenti hanno impugnato gli artt. 86, 87, 88, 89, 93 e 95, nonché l'allegato n. 13, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; la Regione Marche ha denunciato anche il contrasto degli artt. 90, 91, 92 e 94, nonché degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La materia disciplinata dal Codice, esordiscono le ricorrenti, non è riconducibile ai titoli di legislazione esclusiva statale, ma ricade in ambiti di competenza legislativa concorrente quali l'ordinamento della comunicazione, il governo del territorio, la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, e, per alcuni profili, tocca materie di competenza residuale quali l'industria e il commercio, l'urbanistica e l'edilizia, i lavori pubblici. Allo Stato dovrebbe quindi essere, tutt'al più, riservata la predisposizione dei principî fondamentali, restando al legislatore regionale la disciplina sostanziale e procedimentale. Ebbene, con tutte le disposizioni impugnate, secondo i ricorsi regionali, il legislatore statale definirebbe al contrario una regolamentazione minuziosa, dettagliata, autoapplicativa, direttamente operante nei confronti dei privati interessati, comprimendo così la sfera costituzionale di autonomia legislativa delle Regioni e violando le regole di riparto di cui all'art. 117 Cost.

Sempre in via generale, le ricorrenti denunciano il contrasto della disciplina statale con l'art. 118 Cost., giacché le norme impugnate attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento, laddove tali funzioni dovrebbero essere conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Né ricorrerebbero, nel caso di specie, le condizioni che legittimano l'attrazione in via sussidiaria delle funzioni amministrative da parte dello Stato.

Le disposizioni del Codice, si aggiunge nel ricorso della Regione Toscana, non potrebbero trovare il loro fondamento nella potestà statale di definire le funzioni fondamentali degli enti locali, non potendo certo considerarsi «funzione fondamentale» l'attribuzione di una singola competenza autorizzativa in materia di impianti; né le norme censurate, proseguono entrambe le ricorrenti, potrebbero essere legittime dal fatto di essere attuative di direttive comunitarie, perché tale attuazione spetterebbe alle Regioni nelle materie di propria competenza (art. 117, quinto comma, Cost.).

Censure più specifiche sono indirizzate da entrambe le ricorrenti nei confronti degli artt. 86, 87, 88, 89, 93 e 95 nonché dell'allegato n. 13, mentre la sola Regione Marche impugna anche gli articoli 90, 91, 92 e 94 del d.lgs. n. 259 del 2003.

Segnatamente l'art. 86, che reca disposizioni sulle infrastrutture di comunicazione elettronica e sui diritti di passaggio, assimilando le infrastrutture di cui agli artt. 87 e 88 alle opere di urbanizzazione primaria, anche se di proprietà privata degli operatori, invaderebbe la competenza regionale in materia di governo del territorio nonché di urbanistica ed edilizia con una disciplina di dettaglio, che non lascerebbe alcuno spazio alla competenza concorrente regionale.

Quanto all'art. 87, che disciplina il procedimento autorizzatorio per l'installazione e la modifica delle infrastrutture ed assegna tale competenza agli enti locali, esso sarebbe incostituzionale sotto molteplici profili. In primo luogo, prevederebbe una disciplina dettagliata in materia che rientrerebbe nella competenza regionale concorrente; inoltre, obbligherebbe al rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale, facendo così venire meno la competenza regionale a determinare tali obiettivi. Infine sarebbero illegittime anche la disciplina della conferenza dei servizi recata dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 87, nella parte in cui estende la regola della maggioranza all'adozione dell'atto finale, prevede una sola ipotesi di dissenso qualificato ed affida al Consiglio dei ministri la relativa decisione; come pure la previsione concernente il silenzio-assenso per la localizzazione degli impianti, che priverebbe il legislatore regionale di ogni potestà programmatica. Secondo la Regione Marche, la previsione del silenzio-assenso con l'indicazione del termine nel quale esso si forma, recata dall'art. 87, comma 9, sarebbe lesiva della competenza legislativa regionale, perché non lascerebbe alla Regione alcun potere di definire, pur sempre nel quadro dei principî fissati dalla legge statale, termini diversi o altre forme di semplificazione amministrativa.

Illegittimi sarebbero pure, a giudizio di entrambe le ricorrenti, gli articoli 88, 89 e 93. Il primo definisce un procedimento analogo a quello dell'art. 87, con la previsione della conferenza di servizi e del silenzio-assenso, per l'autorizzazione volta alla installazione di infrastrutture che interessano aree di proprietà di più enti pubblici e fissa regole affinché gli enti pubblici definiscano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive opere. Nei suoi confronti si indirizzano pertanto le medesime censure formulate nei confronti del-

l'art. 87. L'art. 89 definisce le regole di condivisione dello scavo e di coubicazione dei cavi; l'art. 93 prevede che gli operatori di reti di comunicazione elettronica debbano tenere indenne l'ente locale o l'ente proprietario dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, fatte salve le tasse e gli oneri di concessione. Le disposizioni testé menzionate recherebbero regolazioni di puntuale dettaglio in ambiti materiali affidati alla competenza concorrente («governo del territorio», «ordinamento della comunicazione» e «tutela della salute»).

L'art. 95, nel disciplinare gli impianti e le condutture di energia elettrica, prescrive che venga richiesto all'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni il nulla osta sul progetto relativo a qualunque costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica. Così disponendo, ad avviso della Regione Toscana, esso si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto attribuisce ad un organo statale la competenza a pronunciarsi sui progetti relativi ad opere, come le condutture di energia elettrica e le tubazioni metalliche sotterrate, che dovrebbero essere disciplinate dalla Regione. Lo Stato avocherebbe competenze attinenti ad una materia di potestà concorrente, senza rispettare i criteri di esercizio della competenza sussidiaria, come fissati da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003. Il medesimo art. 95, secondo la Regione Marche, in materie di competenza concorrente quali l'ordinamento della comunicazione e il governo del territorio, recherebbe una disciplina autoapplicativa estremamente dettagliata.

L'allegato n. 13 del decreto legislativo impugnato determina il contenuto dei modelli da usare nella presentazione dei titoli abilitativi, e dunque, secondo la prospettazione dei ricorsi, non solo non reca disposizioni di principio, come l'art. 117 della Costituzione imporrebbe in materie di competenza concorrente, ma integra l'esercizio di una vera e propria potestà regolamentare, che lo Stato non può legittimamente esercitare in materie diverse da quelle riservate alla sua competenza esclusiva, neppure ove si voglia riconoscere ai regolamenti emanati nelle materie di competenza regionale il carattere della cedevolezza.

Gli artt. 90, 91, 92 e 94 sono impugnati dalla sola Regione Marche. Le disposizioni in parola, che disciplinano l'acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti (art. 90), la limitazione legale della proprietà (art. 91) e l'imposizione di servitù (artt. 92 e 94), porrebbero una disciplina di dettaglio in materia riservata alla competenza concorrente (ordinamento della comunicazione, governo del territorio, tutela della salute) o comunque residuale (edilizia e urbanistica) della Regione.

Alcune disposizioni, e specificamente l'art. 86, comma 8, l'art. 87, comma 3, l'art. 88, comma 1, gli artt. 89, comma 5, 92, 93, 94, 95 e l'allegato n. 13, disciplinando il contenuto dei modelli da presentare per le domande di autorizzazione e per gli altri adempimenti amministrativi connessi con l'installazione e l'esercizio degli impianti, sarebbero espressione di una potestà regolamentare che lo Stato non potrebbe esercitare in materie, come quelle disciplinate, che non ricadono nella propria sfera di legislazione esclusiva.

Tutte le disposizioni impugnate sarebbero illegittime poiché costituirebbero esercizio diretto di funzioni amministrative, assumendo natura provvidenziale, e comunque attribuirebbero funzioni amministrative ad organi dell'amministrazione statale o direttamente ad enti locali senza rispettare le condizioni poste nell'art. 118 della Costituzione e segnatamente il principio di sussidiarietà, come interpretato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003.

Inoltre, aggiunge la Regione Marche, il medesimo art. 118, nel prevedere, al secondo comma, che le funzioni debbano essere conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze, vieterebbe al legislatore statale di procedere a conferimenti diretti nei confronti degli enti locali in materie di competenza concorrente o residuale. Per questo profilo sarebbero illegittimi l'art. 87, che attribuisce direttamente agli enti locali il compito amministrativo di rilasciare l'autorizzazione degli impianti di comunicazione, e gli articoli da 88 a 95.

L'art. 93, infine, per la parte in cui limita — per gli operatori — gli oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico, sarebbe costituzionalmente illegittimo, secondo la Regione Marche, anche per contrasto con l'art. 119 Cost.

In particolare, si sostiene che il principio dell'autonomia finanziaria, sotto il profilo dell'autonomia di spesa, unitamente «alla norma secondo cui per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni», implicherebbe che tutte le funzioni amministrative spettanti alle Regioni, diverse da quelle «ordinarie», risultino finanziate attraverso l'attribuzione diretta ai loro bilanci di risorse adeguate, senza vincoli sulle modalità di spesa.

Sotto altro profilo l'art. 119 sarebbe violato dalle disposizioni impugnate per la parte in cui impongono, sia pure indirettamente, oneri finanziari a carico delle Regioni.

2. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni proposte siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

In via preliminare, e con riferimento al ricorso della Regione Toscana, si lamenta la omessa indicazione, per la gran parte delle censure, delle specifiche disposizioni costituzionali che si assumono violate.

Nel merito, si osserva che il decreto legislativo impugnato non sottrae alcuna competenza alle Regioni, alle quali si indirizza come normativa di principio, né limita le attribuzioni comunali e regionali in materia di pianificazione del territorio, giacché interviene solo sulle fasi procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni, al fine di semplificare l'azione amministrativa. Il decreto, continua la difesa erariale, non farebbe venire meno i poteri-doveri dei Comuni in ordine all'accertamento delle emissioni elettromagnetiche prodotte dalle infrastrutture da realizzare, né priverebbe gli enti locali del potere di accettare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge prescritti per l'installazione.

In ordine alla denunciata violazione della competenza legislativa concorrente, si osserva che in realtà la disciplina impugnata «non può prescindere» dalla materia «tutela dell'ambiente», rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale, dato che uno dei principali interessi cui è preordinata la procedura di autorizzazione è quello del rispetto dei limiti delle emissioni elettromagnetiche. In tale materia, di natura trasversale, il legislatore nazionale ben potrebbe fissare principî e criteri uniformi, pur quando essi incidano sulle competenze legislative regionali, tanto concorrenti quanto residuali.

Anche volendo trascurare questo argomento, continua la difesa erariale, in materie attribuite alla legislazione concorrente sarebbe comunque consentito al legislatore statale introdurre una normativa di dettaglio, ove ciò si giustifichi con l'oggettiva necessità di disciplinare funzioni amministrative di cui lo Stato è titolare in base ai principî di sussidiarietà e di adeguatezza. Nella specie il ricorso a questo titolo straordinario di competenza non richiederebbe la previa intesa fra Stato e Regione interessata, come pure si evince dalla sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, poiché l'esercizio delle funzioni amministrative non viene sottratto agli enti locali competenti, ma solo coordinato con quello delle autorità indipendenti.

Quanto poi alle doglianze della Regione Toscana, secondo la quale allo Stato sarebbe precluso attribuire funzioni amministrative agli enti locali nelle materie assegnate alla competenza regionale residuale, l'Avvocatura replica che quando lo Stato voglia assicurare, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'esercizio unitario di una funzione, ciò potrà fare anche attraverso il coordinamento di funzioni spettanti agli enti locali con quelle di autorità statali.

Una disciplina irragionevolmente differenziata della rete di comunicazione — si prosegue — sarebbe di ostacolo all'espletamento ottimale del servizio per tutti i cittadini e verrebbe in definitiva ad incidere sulla tutela dell'unità giuridica ed economica e in particolare sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in relazione ai quali sussiste la competenza legislativa esclusiva dello Stato. Altro principio costituzionale che il decreto legislativo impugnato mirerebbe a salvaguardare sarebbe la tutela della concorrenza, che renderebbe necessaria la predisposizione di procedure certe e uniformi sull'intero territorio nazionale.

Nello specifico delle censure proposte, la difesa statale osserva, quanto all'art. 86, che l'assimilazione delle infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria, certamente attinente al governo del territorio, ha il limitato scopo di uniformare la natura di queste reti su tutto il territorio nazionale, senza ledere alcuna competenza locale. In relazione al sesto comma del medesimo art. 86, si soggiunge che la previsione di limiti di esposizione e valori di attenzione ai campi elettromagnetici si «ispirerebbe» alla sentenza di questa Corte n. 307 del 2003, che ha accolto i ricorsi statali contro disposizioni di leggi regionali (per quanto qui rileva, l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche n. 25 del 2001), che introducevano limiti di induzione magnetica difformi da quelli fissati nella legislazione statale.

Infondate sarebbero pure le doglianze relative all'art. 87 del d.lgs. impugnato, che fissa uniformemente, a livello nazionale, obiettivi di qualità senza escludere la competenza delle leggi regionali in ordine alla localizzazione e all'attribuzione dei siti.

Quanto alla censura contro l'art. 87, commi 6, 7 e 8, essa sarebbe da respingere considerando che la decisione a maggioranza nella conferenza di servizi semplifica il procedimento amministrativo senza peraltro sacrificare il ruolo fondamentale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

L'Avvocatura giudica, inoltre, senz'altro pretestuosa la censura che si appunta sull'art. 88, giacché la durata del periodo previsto per il perfezionamento della fattispecie del silenzio-assenso è quella tipica, e comunque è derogabile da parte degli enti locali.

Sull'art. 89, disciplinante la coubicazione e condivisione di infrastrutture, la difesa dello Stato rileva che la disposizione attiene principalmente alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero, sicché, in applicazione del principio di sussidiarietà, la competenza regolatrice, anche di dettaglio, non potrebbe che spettare al legislatore nazionale. Per la stessa ragione sarebbe da respingere la questione avente ad oggetto l'art. 95: il potere di nulla osta attribuito al Ministero delle comunicazioni sarebbe espressione di una esigenza unitaria di sicurezza e funzionalità delle reti.

Gli artt. 92, 93 e 94, che disciplinano limitazioni alla proprietà e servizi, prosegue la difesa erariale, riguarderebbero la materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale; inoltre esigenze unitarie giustificherebbero la disciplina uniforme delle procedure espropriative nell'art. 90. In riferimento all'impugnazione dell'allegato n. 13, l'Avvocatura replica che questa Corte avrebbe ammesso una disciplina statale di dettaglio anche in materie di competenza regionale quando sia esercitata una competenza legislativa sussidiaria e rileva che ciò comporterebbe necessariamente «un'analogia posizione per le relative disposizioni regolamentari».

Pure da respingere sarebbero le censure indirizzate nei confronti delle disposizioni impugnate, sul rilievo che esse attribuirebbero funzioni amministrative senza rispettare le condizioni per l'applicazione del principio di sussidiarietà. La legislazione statale al contrario risulterebbe proporzionata e ragionevole in relazione al fine di realizzare una rete di comunicazione estesa sull'intero territorio nazionale, né potrebbe dirsi violato il principio dell'intesa, che si realizzerebbe nella attuazione degli stessi procedimenti amministrativi introdotti con la normativa impugnata, procedimenti all'interno dei quali le Regioni eserciterebbero comunque le loro competenze sul territorio non diversamente dagli altri enti locali.

Insufficiente sarebbe infine, a giudizio della difesa statale, la lesione dell'art. 119 Cost. da parte dell'art. 93. L'autonomia finanziaria degli enti locali non potrebbe infatti essere pregiudicata da una disposizione che si limita a condizionare l'imposizione di canoni od altri oneri ad una previsione legislativa ed obbliga per il resto gli operatori che forniscono reti di comunicazione a tenere indenni gli enti locali dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte.

3. — In entrambi i giudizi hanno spiegato intervento le società T.I.M. s.p.a. — Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni s.p.a. e hanno chiesto che le questioni proposte siano dichiarate improponibili, inammissibili e comunque infondate. Nel solo giudizio introdotto con il ricorso n. 79 del 2003 sono intervenuti anche, *ad adiuvandum* della ricorrente Regione Toscana, il Codacons (Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati per la tutela dei consumatori e dell'ambiente), nonché, con atto pervenuto fuori termine, il comune di Roma.

4. — Tutte le parti, nonché gli intervenienti Telecom Italia Mobile s.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Codacons hanno depositato ulteriori memorie in prossimità dell'udienza pubblica del 26 ottobre 2004.

4.1. — La Regione Toscana, contestando l'ammissibilità degli spiegati interventi, svolge nel merito argomentazioni volte a confutare le tesi difensive sostenute dall'Avvocatura erariale.

Quanto all'argomento secondo cui la normativa impugnata sarebbe necessaria per assicurare l'installazione sul territorio nazionale degli impianti per la telefonia mobile di terza generazione (UMTS), si osserva che siffatto interesse non può prescindere dall'esigenza di ricercare «un punto di equilibrio tra esigenze e valori tutti parimenti tutelati dalla Carta costituzionale, anche con competenze attribuite alle Regioni».

Quanto agli invocati principî di trasparenza, tempestività e divieto di discriminazioni contenuti nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica — direttiva quadro), lo Stato — ad avviso della ricorrente — avrebbe dovuto limitarsi a ribadirne l'obbligatorietà affidandone alla legislazione regionale l'ulteriore sviluppo, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, Cost.

La Regione contesta poi che la normativa denunciata possa ascriversi a materie riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma, Cost.

Non sarebbe riconducibile, infatti, alla tutela della concorrenza, perché le norme impugnate non prevederebbero interventi promozionali per favorire lo sviluppo del mercato e misure di salvaguardia dei principî antitrust (sentenze n. 272 e n. 14 del 2004), ma si limiterebbero a stabilire un procedimento amministrativo accelerato per l'installazione degli impianti.

Néppure sarebbe invocabile la competenza esclusiva statale di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'art. 117 Cost., giacché le disposizioni denunciate non avrebbero ad oggetto «la fissazione di un livello minimo di soddisfacimento di diritti civili o sociali» (sentenze n. 88 del 2003 e n. 282 del 2002), ma soltanto la disciplina di una procedura accelerata per l'installazione degli impianti.

Né, tanto meno, si argomenta ancora nella memoria, potrebbe valere il richiamo alla materia della tutela dell'ambiente, solo marginalmente implicata dalle norme impugnate. In ogni caso, la legge statale non potrebbe esautorare del tutto la competenza legislativa regionale che venga esercitata nel rispetto degli standard fissati a livello nazionale per la tutela dell'ambiente.

Infondata sarebbe altresì la tesi per cui le disposizioni impugnate conterrebbero soltanto principî fondamentali. Esse — e in particolare gli artt. 86, 87 e l'allegato n. 13 — detterebbero invece una disciplina minuziosa, autoapplicativa, direttamente operativa nei confronti dei privati interessati. Peraltro, l'incostituzionalità dell'art. 86, che assimila, ad ogni effetto, le infrastrutture di reti pubbliche di proprietà dei privati alle opere di urbanizzazione primaria, sarebbe ancor più evidente alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia, secondo la quale siffatta assimilazione determinerebbe la compatibilità degli impianti con qualunque destinazione urbanistica del territorio comunale, ottenendosi così il medesimo risultato previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 198 del 2002, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 303 del 2003.

4.2. — La Regione Marche contesta in primo luogo l'ammissibilità degli atti di intervento e, nel merito, osserva che la finalità di realizzare una rete uniforme, proteggendo la salute dei cittadini dagli effetti dell'inquinamento elettromagnetico, non potrebbe giustificare la disciplina dettagliata e autoapplicativa posta dallo Stato, in quanto gli obiettivi di tutela dall'inquinamento atterrebbero alla materia di competenza concorrente della tutela della salute. Ciò sarebbe stato riconosciuto dalla stessa legge n. 36 del 2001, che attribuiva alle Regioni la competenza a definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, nonché dalle sentenze di questa Corte n. 331 e n. 307 del 2003.

L'esigenza di una disciplina unitaria, prosegue la difesa regionale, non potrebbe trovare giustificazione nella direttiva quadro 2002/21/CE, che non altererebbe la disciplina delle competenze interne, ma si limiterebbe a porre obblighi che gravano in pari grado sulla legge statale come sulla legge regionale. Nemmeno potrebbe essere invocata, come titolo di competenza statale, la tutela della concorrenza, perché nessuna violazione della *par condicio* degli imprenditori interessati al settore potrebbe derivare dall'obbligo di rispettare, nel territorio regionale, le discipline regionali in tema di edilizia, governo del territorio e tutela della salute.

4.3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, ribaditi e ulteriormente sviluppati gli argomenti già svolti nell'atto di costituzione, aggiunge che la disciplina delle reti non può essere segmentata secondo le esigenze locali, ma deve essere ispirata a criteri uniformi a livello nazionale, giacché è posta a presidio di valori costituzionali fondamentali quali la libertà e segretezza delle comunicazioni, la libertà di iniziativa economica, la tutela della concorrenza.

In riferimento alla impugnazione dell'art. 86, si contesta che l'assimilazione delle infrastrutture di reti di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria costituisca una disciplina di dettaglio invasiva della competenza regionale e si sostiene che si tratterebbe invece della «definizione generale da attribuire a determinate opere secondo un modello unitario che consenta lo sviluppo delle reti a mezzo di metodologie uniformi».

Quanto alle doglianze relative all'art. 87, comma 1, la norma si limiterebbe a riconoscere ai Comuni il potere di installazione, ma non precluderebbe l'esercizio da parte della Regione di ulteriori poteri di disciplina, peraltro già esercitati da alcune Regioni.

Con specifico riguardo al modello della conferenza di servizi, l'Avvocatura osserva che il ruolo delle Regioni sarebbe sacrificato solo nell'ipotesi di intervento del Consiglio dei ministri necessario per risolvere un dissenso qualificato e che la stessa difesa regionale non considererebbe possibile avocare tale funzione all'ente regionale.

Pure da respingere sarebbero le censure di illegittimità per violazione della regola di riparto della potestà regolamentare; le disposizioni impugnate non avrebbero infatti alcun effetto modificatorio sui regolamenti vigenti, né sarebbe possibile attribuire carattere regolamentare a disposizioni inserite nella legge in ragione del loro contenuto. Rispetto all'art. 86, comma 8, si osserva comunque che la finalità di realizzare un unico archivio telematico nazionale giustifica la previsione di un modello di istanza configurato secondo uno schema tipizzato.

4.4. — Gli intervenienti T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a. e Codacons, insistono preliminarmente per l'ammissibilità degli interventi.

5. — All'udienza del 26 ottobre 2004, sentite le parti, è stata adottata l'ordinanza collegiale in pari data, con la quale i predetti interventi sono stati dichiarati inammissibili.

6. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 la Regione Toscana ha depositato una memoria con la quale ha replicato alle argomentazioni difensive svolte dalla difesa erariale. In particolare, in relazione alla inammissibilità per mancata impugnazione dell'art. 41 della legge 1º agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), si rileva che la legge delega non presentava alcun contenuto lesivo delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni, in quanto si limitava a prevedere, quali criteri direttivi

per l'esercizio della delega stessa, la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica e la regolazione uniforme degli stessi, non autorizzando l'emanazione di una «normativa dettagliata, puntuale e autoapplicativa», quale quella contenuta nel decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

Per quanto attiene, invece, alla eccepita inammissibilità per acquiescenza, conseguente all'emanazione di un parere positivo sul decreto legislativo reso in sede di Conferenza Stato-Regioni, la ricorrente osserva che la stessa non avrebbe reso alcun parere favorevole e che, in ogni caso, nei giudizi di costituzionalità in via principale non avrebbe alcun rilievo l'istituto dell'acquiescenza (si richiama la sentenza n. 74 del 2001).

Nel merito si osserva, in via preliminare, sempre in chiave di replica alle difese erariali, che il legislatore delegato non avrebbe aderito alla tesi della rete di comunicazione intesa come rete unitaria, atteso che le norme impugnate configurano le installazioni per le telecomunicazioni quali singoli impianti. In ogni caso, l'assunta unitarietà non potrebbe legittimare una attrazione statale di competenze legislative *ex art. 118 della Costituzione*, in quanto, da un lato, non sono disciplinate funzioni amministrative che lo Stato si riserva (essendo le stesse attribuite agli enti locali), dall'altro, mancherebbe l'intesa con le Regioni (si richiamano le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

Si osserva, inoltre, come non sussisterebbe alcun titolo di legittimazione in capo allo Stato in grado di giustificare, sul piano del riparto di competenze, le norme impugnate. In particolare, non potrebbe invocarsi: *a)* la materia della tutela della concorrenza, in quanto le disposizioni censurate non prevedono interventi promozionali per favorire «lo sviluppo del mercato e delle misure di salvaguardia dei principi antitrust» (si richiamano le sentenze n. 272 e n. 14 del 2004); dette disposizioni si sarebbero limitate a prevedere un procedimento amministrativo accelerato per l'installazione degli impianti; *b)* la «materia» dei livelli essenziali delle prestazioni, atteso che le norme in esame non avrebbero «ad oggetto la fissazione di un livello minimo di soddisfacimento di diritti civili o sociali».

Inoltre, le norme censurate non potrebbero rinvenire una propria giustificazione nell'esigenza di dare attuazione al diritto comunitario: l'*art. 117, quinto comma, della Costituzione*, infatti, assegnerebbe alle Regioni nelle materie alle stesse attribuite «la competenza a provvedere all'attuazione ed esecuzione degli atti comunitari».

Infine, le disposizioni impugnate non potrebbero essere considerate espressione di un principio fondamentale, in quanto contengono precetti completi che non lascerebbero alcun spazio per eventuali ulteriori normative regionali. A tal proposito, si richiama quanto previsto, in particolare, dall'*art. 86 del Codice*, il quale assimila le infrastrutture di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, con conseguente possibilità che tali impianti siano compatibili con ogni destinazione urbanistica del territorio.

6.1. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 hanno depositato memorie anche gli intervenienti: Codacons (fuori termine); Wind Telecomunicazioni s.p.a.; Vodafone Omnitel N.V.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Toscana e Marche, con distinti ricorsi (ric. nn. 79 e 80 del 2003) hanno impugnato il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) censurando, in particolare, entrambe le ricorrenti, gli artt. 86, 87, 88, 89, 93 e 95, nonché l'allegato n. 13, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e soltanto la Regione Marche anche gli artt. 90, 91, 92 e 94, nonché gli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2. — Considerata la sostanziale identità della materia trattata nei due ricorsi, si dispone la riunione dei giudici perché gli stessi siano decisi con unica sentenza.

3. — Hanno spiegato intervento in giudizio le società T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Vodafone Omnitel N.V., nonché il Codacons (Coordinamento delle associazioni e dei comitati per la tutela dei consumatori e dell'ambiente) ed il Comune di Roma.

All'udienza del 26 ottobre 2004, sentite le parti, è stata adottata l'ordinanza collegiale in pari data, con la quale i predetti interventi sono stati dichiarati inammissibili. Ciò in base al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale nei giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio sia oggetto di contestazione (v., da ultimo, sentenze n. 150 del 2005, n. 167 e n. 166 del 2004).

4. — Prima di procedere alla disamina delle singole questioni di legittimità costituzionale sollevate, appare opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale sulle ragioni che hanno condotto all'emanazione del Codice, le cui disposizioni formano oggetto di impugnazione.

4.1. — Con tale Codice l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002 (direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime — direttiva accesso; direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica — direttiva autorizzazioni; direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica — direttiva quadro; direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica — direttiva servizio universale).

La finalità perseguita, con tali direttive, è il superamento delle situazioni di monopolio del settore, mediante la progressiva diminuzione dell'intervento gestorio delle autorità pubbliche e la incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione (*cfr.* quinto considerando della direttiva 2002/21/CE), secondo le linee di un ampio disegno europeo tendente ad investire l'intera area dei servizi pubblici. Le disposizioni introdotte prevedono, infatti, una serie di misure regolatorie destinate ad incidere sul comportamento delle imprese e che dovrebbero condurre ad una completa operatività delle regole della concorrenza.

A tali fini, le citate direttive regolamentano «i servizi» e le «reti» di comunicazione elettronica e cioè in generale «i mezzi di trasmissione», escludendo espressamente dal proprio campo di applicazione la disciplina dei «contenuti dei servizi» — quali quelli relativi alle emissioni radiotelevisive, ai servizi finanziari e a taluni servizi della società della informazione (quinto considerando della direttiva 2002/21/CE) — forniti mediante i predetti sistemi di comunicazione. Questa separazione non incide — si puntualizza nel quinto considerando della direttiva quadro 2002/21/CE — «sul riconoscimento dei collegamenti» fra i due aspetti dei contenuti e dei mezzi di trasmissione «al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori» (*cfr.* anche sentenza n. 331 del 2003).

Nel presente giudizio di costituzionalità rileva esclusivamente la normativa inerente alle «reti di comunicazione elettronica», la cui definizione è contenuta nell'art. 2, par. 1, lettera *a*) della citata direttiva 2002/21/CE, secondo cui per rete devono intendersi: «i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato» (tale definizione è stata integralmente trasposta, a livello interno, nella lettera *dd*) dell'art. 1, comma 1, del Codice).

La normativa comunitaria prescrive, inoltre, che le procedure «previste per la concessione del diritto di installare» le predette infrastrutture di comunicazione elettronica debbano essere «tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva» (ventiduesimo considerando della direttiva 2002/21/CE). In particolare, l'art. 11, par. 1, della direttiva quadro — di cui le norme impugnate costituiscono specifica attuazione — stabilisce che gli Stati membri, nell'esaminare una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private, richiesta da un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica, assicurino che l'autorità competente «agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e rispetti i principî di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti».

Emerge, dunque, dalle suddette disposizioni l'esistenza di un preciso vincolo comunitario ad attuare un vasto processo di liberalizzazione del settore, armonizzando le procedure amministrative ed evitando ritardi nella realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

4.2. — Il Codice, che richiama le direttive in discorso nel quarto e nel quinto punto della sua «premessa», si pone, per questa parte, in linea con i dettami comunitari, realizzando l'obiettivo della liberalizzazione e semplificazione delle procedure anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza.

In particolare, i principî di derivazione comunitaria sono stati espressamente recepiti dall'art. 4 del decreto impugnato, il quale prevede che la disciplina delle reti (e dei servizi) è volta a salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di «libertà di comunicazione», nonché di «libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità» (comma 1). Il terzo comma dello stesso art. 4

dispone, inoltre, tra l'altro, che la suddetta disciplina è volta anche a «promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica», nonché a «promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale».

5. — Oggetto del presente giudizio di costituzionalità è il Capo V del Titolo II del Codice (artt. da 86 a 95) relativo alla rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Orbene, nella individuazione degli ambiti cui afferiscono le norme impugnate, occorre rilevare, in via preliminare, che le stesse attengono ad una pluralità di materie rispetto alle quali variamente si atteggia la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni.

Tra i titoli di competenza esclusiva statale vengono in rilievo, per taluni profili, come si vedrà in prosieguo, le «materie» dell'«ordinamento civile», del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» e della «tutela della concorrenza». Sotto quest'ultimo aspetto è, infatti, evidente l'incidenza che una efficiente rete di infrastrutture di comunicazione elettronica può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese. Ciò in un'ottica secondo la quale la «materia» della «tutela della concorrenza» deve essere intesa non «soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e di ripristino di un equilibrio perduto», ma anche in un'accezione dinamica «che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004; v. anche sentenza n. 272 del 2004). Un ulteriore titolo legittimante l'intervento statale è costituito dalla «tutela dell'ambiente»: questa Corte ha, in proposito, in più di una occasione avuto modo di affermare che la «tutela dell'ambiente» non costituisce una «materia» in senso stretto, rappresentando, invece, un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale. La peculiare natura della competenza in esame, che investe e interseca altri interessi e competenze, non esclude, però, affatto la possibilità che il legislatore regionale, nell'esercizio della propria potestà legislativa, possa assumere tra i propri scopi la cura «di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, tra le altre, v. sentenze n. 135 del 2005; n. 259 del 2004; n. 307 e n. 222 del 2003).

Nella specie i titoli di legittimazione regionale attengono tutti a materie di competenza ripartita, relative: alla «tutela della salute», per i profili inerenti alla protezione dall'inquinamento elettromagnetico; all'«ordinamento della comunicazione», per quanto riguarda «gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi» (sentenza n. 307 del 2003); al «governo del territorio», per «tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» (sentenza n. 307 del 2003).

Deve, invece, escludersi che vengano in rilievo materie di competenza residuale delle Regioni, *ex art. 117, quarto comma, della Costituzione*, e segnatamente quelle relative all'industria ed al commercio, troppo labile apparendo il collegamento tra dette materie e le disposizioni censurate. Allo stesso modo inconferente è il richiamo contenuto nei ricorsi alle materie dell'«urbanistica» e dell'«edilizia», qualificate come materie rientranti nell'ambito della potestà legislativa residuale delle Regioni: questa Corte ha, infatti, già chiarito che le stesse devono intendersi incluse nella più ampia materia del «governo del territorio» (sentenze n. 196 del 2004; n. 362 e n. 303 del 2003, punto 11.1 del Considerato in diritto).

Orbene, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, la legittimazione dello Stato a dettare norme in detto settore deriva — oltre che dai richiamati titoli di competenza legislativa esclusiva — essenzialmente dalla potestà di fissare i principi fondamentali nelle materie ripartite, a norma dell'art. 117, terzo comma, ultima parte, della Costituzione.

6. — Ciò precisato in linea generale, si può passare all'esame delle censure di costituzionalità formulate dalle ricorrenti, iniziando da quelle che, per il loro carattere, coinvolgono l'intera disciplina contenuta nel Capo V del Titolo II del Codice.

Le Regioni, innanzitutto, deducono l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, in quanto recherebbero «una disciplina dettagliata, autoapplicativa, non cedevole» e «direttamente operante nei confronti dei privati», tanto da non lasciare «alcuno spazio all'intervento legislativo regionale». In particolare, le ricorrenti ritengono che la disciplina di un procedimento unitario e dettagliato per l'autorizzazione all'installazione degli impianti, predeterminando anche i tempi di formazione degli atti e della volontà delle amministrazioni locali coinvolte, lederebbe la competenza legislativa delle Regioni.

6.1.— La questione non è fondata.

L'analisi della censura presuppone che si chiarisca, in via preliminare, che l'ampiezza e l'area di operatività dei principi fondamentali — non avendo gli stessi carattere «di rigidità e di universalità» (*cfr.*, da ultimo, sentenza n. 50 del 2005) — non possono essere individuate in modo aprioristico e valido per ogni possibile tipologia di disciplina normativa.

Esse, infatti, devono necessariamente essere calate nelle specifiche realtà normative cui afferiscono e devono tenere conto, in modo particolare, degli aspetti peculiari con cui tali realtà si presentano. È, dunque, evidente che, nell'individuare i principî fondamentali relativi al settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, non si può prescindere dalla considerazione che ciascun impianto di telecomunicazione costituisce parte integrante di una complessa ed unitaria rete nazionale, sicché non è neanche immaginabile una parcellizzazione di interventi nella fase di realizzazione di una tale rete (*cfr.* sentenza n. 307 del 2003). Nella relazione illustrativa al Codice, si legge, inoltre, a tal proposito, che «la rete è unica a livello globale» e che la stessa «non ha senso se le singole frazioni non sono connesse tra di loro, quale che ne sia la proprietà e la disponibilità». Ciò comporta che i relativi procedimenti autorizzatori devono essere necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà e uniformità per tutto il territorio nazionale, dovendosi evitare ogni frammentazione degli interventi. Ed è, dunque, alla luce di tali esigenze e finalità che devono essere valutate ampiezza ed operatività dei principî fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

Nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principi fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguiti a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la suindicata censura di ordine generale prospettata dalle ricorrenti non è fondata.

7. — Ancora su un piano generale, deve essere esaminata la ulteriore censura con la quale le ricorrenti lamentano che le disposizioni impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento, laddove tali funzioni dovrebbero essere conferite con legge statale o regionale, sulla base delle rispettive competenze, secondo quanto prescritto dall'art. 118 della Costituzione. In particolare, si assume che in materia di competenza concorrente o residuale delle Regioni la disciplina legislativa delle funzioni amministrative dovrebbe spettare alle Regioni stesse.

7.1. — La questione non è fondata.

Le ricorrenti muovono da un erroneo presupposto interpretativo. Le norme impugnate, facendo generico riferimento agli «enti locali», non allocano direttamente funzioni amministrative ad un determinato livello di governo, bensì si limitano a formulare un principio fondamentale di disciplina in forza del quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere «gestiti» dai predetti enti.

In altri termini, lo Stato, sul presupposto della preesistenza delle funzioni degli enti locali in materia, in base a normative da lungo tempo vigenti, ha solo disciplinato, con norme costituenti espressione di principi fondamentali, lo svolgimento di tali funzioni. Rimane ferma, pertanto, la facoltà delle Regioni di allocare le funzioni in esame ad un determinato livello territoriale subregionale, nel rispetto degli artt. 117, secondo comma, lettera *p*), e 118 della Costituzione. Non solo. Le Regioni, nel quadro e nel rispetto dei principi fondamentali così fissati dalla legge statale, ben possono prescrivere, eventualmente, ulteriori modalità procedurali rispetto a quelle previste dallo Stato, in vista di una più accentuata semplificazione delle stesse.

8. — Passando ora all'esame delle censure specificamente rivolte alle singole disposizioni impugnate, con la prima di esse le ricorrenti lamentano che l'art. 86, comma 3, del Codice illegittimamente prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, siano assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e che ad esse si applichi la normativa vigente in materia.

Secondo le ricorrenti, la suddetta disposizione lederebbe la competenza regionale relativa al governo del territorio, in quanto, assimilando le infrastrutture di rete alle opere di urbanizzazione primaria, porrebbe norme di dettaglio senza lasciare alcuno spazio alla competenza concorrente regionale. In particolare, rileva la Regione Marche, la norma in esame introdurrebbe «una classificazione che incide in termini stringenti sulle possibilità delle Regioni di definire la disciplina di queste particolari infrastrutture».

8.1. — La questione non è fondata.

La scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato, al pari dell'analogia scelta legislativa di carattere generale che ha portato il citato art. 16, commi 7 e 7-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, a classificare come opere di urbanizzazione primaria, tra le altre, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, nonché i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio, cui le Regioni, nel legiferare, dovranno attenersi a norma dell'art. 117, terzo comma, ultima parte, della Costituzione.

9. — La Regione Marche formula specifiche censure anche nei confronti dell'art. 86, comma 7, dello stesso Codice, il quale impone alle Regioni di uniformarsi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4, comma 2, lettera *a*), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Si lamenta, in particolare, che il Codice, vincolandole anche al rispetto degli obiettivi di qualità, impedirebbe alle Regioni di esercitare una competenza che è stata riconosciuta loro dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003, e successivamente con la sentenza n. 324 del 2003, e cioè la competenza relativa alla indicazione degli obiettivi di qualità.

9.1. — La questione non è fondata.

Questa Corte nella sentenza n. 307 del 2003 ha affermato che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge n. 36 del 2001, la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente per quest'ultimi alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera *d*), numero 2). La Corte ha, però, riconosciuto, in linea con quanto prescritto dalla menzionata legge quadro, che spetta alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti di comunicazione (art. 3, comma 1, lettera *d*), numero 1).

Orbene, la norma ora impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, rispetta l'indicato riparto di competenze.

Essa, infatti, stabilisce che per gli obiettivi di qualità «si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), della legge n. 36 del 2001», che opera, però, un rinvio al comma 1, lettera *a*), del medesimo art. 4. Quest'ultimo, come si è innanzi precisato, riserva allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e anche degli obiettivi di qualità, solo «in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numero 2». Deve, dunque, ritenersi che rimanga ferma la competenza delle Regioni nella determinazione dei diversi «obiettivi di qualità» cui fa riferimento il numero 1 della stessa lettera *d*) dell'art. 3, consistenti, appunto, come si è precisato, negli indicati criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. La lettura combinata delle predette norme consente, pertanto, di escludere la sussistenza della denunciata violazione delle attribuzioni spettanti alle Regioni sia per quanto concerne la materia del «governo del territorio», sia per quanto attiene a quella della «tutela della salute».

10. — Viene, inoltre, censurato dalle ricorrenti il primo comma dell'art. 87 del Codice, il quale prevede che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, sono autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, ossia l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.

Le ricorrenti lamentano che il vincolo degli obiettivi di qualità ponga una limitazione costituzionalmente illegittima alle competenze regionali in ordine alla localizzazione dei siti, secondo quanto già affermato da questa Corte con le sentenze n. 324 e n. 307 del 2003.

10.1. — La questione non è fondata per ragioni analoghe a quelle poc'anzi indicate.

Deve, al riguardo, ribadirsi che l'art. 87 vincola le Regioni al rispetto degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36 del 2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Attraverso il rinvio alla citata legge (art. 3, comma 1, lettera *d*), numero 2), tale vincolo agisce limitatamente ai «valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (...) ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi». In sostanza, come si è prima precisato, la norma impugnata fa salvi, attribuendoli alla Regione, «i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili» (art. 3, comma 1, lettera *d*, numero 1). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il mancato riferimento a questa seconda tipologia di obiettivi di qualità si giustifica anche in quanto la disposizione censurata richiama gli accertamenti svolti dall'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA) di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001, che attengono esclusivamente alla tutela sanitaria e ambientale.

11. — L'art. 87 del Codice è, altresì, impugnato per quanto specificatamente dispone nei commi 6, 7 e 8.

In base al comma 6, in sede di esame delle istanze dirette all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'installazione di un impianto di comunicazione elettronica, quando una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento deve convocare, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001 ed un rappresentante dell'amministrazione dissidente. Il comma 7 prosegue disponendo che la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione e che l'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, «sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori». Qualora poi il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, il comma 8 stabilisce che la decisione sia rimessa al Consiglio dei ministri e che trovino applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che disciplinano, appunto, l'istituto della conferenza di servizi.

Secondo le ricorrenti, la disciplina posta dai citati commi dell'art. 87 sarebbe illegittima nella parte in cui estende la regola della maggioranza all'adozione dell'atto finale, prevede una sola ipotesi di dissenso qualificato ed affida al Consiglio dei ministri la relativa decisione.

11.1. — La questione non è fondata.

L'istituto della conferenza di servizi costituisce, in generale, uno strumento di semplificazione procedimentale e di snellimento dell'azione amministrativa (sentenze n. 348 e n. 62 del 1993; n. 37 del 1991; *cfr.* anche sentenza n. 79 del 1996). Tale funzione, nel contesto dello specifico procedimento in esame e degli interessi allo stesso sottesi, consente di ritenere che la previsione contenuta nella disposizione censurata sia espressione di un principio fondamentale della legislazione.

A ciò si aggiunga che il comma 8 della disposizione impugnata prevede un meccanismo di operatività della conferenza nel caso in cui il dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, che assicura comunque un adeguato coinvolgimento delle Regioni. Tale disposizione, infatti, pur prevedendo che quando la volontà contraria venga manifestata da una delle suddette amministrazioni la decisione sia rimessa al Consiglio dei ministri, specifica che trovano comunque applicazione, «in quanto compatibili con il Codice», le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Orbene, il terzo comma dell'art. 14-*quater* della predetta legge, nel testo in vigore al momento dell'emanazione del decreto impugnato, stabiliva che nella ipotesi di amministrazione dissidente diversa da quella statale e sempre che quest'ultima non fosse l'amministrazione precedente, la determinazione finale dovesse essere attribuita «ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali». Considerato che, nell'ipotesi prevista dal Codice, l'amministrazione precedente è un ente locale, l'eventuale dissenso espresso da organi regionali, nel regime normativo all'epoca vigente, faceva scattare il meccanismo garantista della decisione demandata all'organo collegiale di governo della Regione, vale a dire alla Giunta, sicché non possono essere ravvisati profili di violazione delle attribuzioni regionali. È bene precisare che la salvaguardia di tali attribuzioni, dopo le modifiche apportate all'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990 dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005,

n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa), passa — nel caso in cui il dissenso verta tra una amministrazione statale ed una amministrazione regionale — attraverso il coinvolgimento diretto della Conferenza Stato-Regioni.

12. — Ancora in ordine all'art. 87 del Codice, viene censurata la disposizione del comma 9, che disciplina una ipotesi di silenzio-assenso, prevedendosi che «le istanze di autorizzazione e le denunce di attività» cui fa riferimento lo stesso articolo, «nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego». Il medesimo comma precisa che gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo stesso comma.

Le ricorrenti deducono che la disciplina impugnata sarebbe di dettaglio e dunque costituzionalmente illegittima. In particolare, le ricorrenti osservano che tale normativa — non lasciando alcuno spazio alle Regioni per stabilire forme diverse di semplificazione amministrativa — impedirebbe al legislatore regionale di prevedere modalità di contemperamento delle esigenze di celerità del procedimento autorizzatorio con le imprescindibili garanzie di tutela dell'ambiente, della salute e di governo del territorio.

12.1. — Anche tale questione non è fondata.

La disposizione in esame prevede moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. Del resto, l'evoluzione attuale dell'intero sistema amministrativo si caratterizza per una sempre più accentuata valenza dei «principi di semplificazione» nella regolamentazione di talune tipologie procedurali ed in relazione a determinati interessi che vengono in rilievo (*cfr.* artt. 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, come modificati dall'art. 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80). Nel caso di specie, la pluralità delle esigenze e dei valori di rilevanza costituzionale sottesi alle «materie» nel cui ambito rientrano le disposizioni censurate, in una con la finalità complessiva di garantire un rapido sviluppo dell'intero sistema delle comunicazioni elettroniche (*cfr.* sentenza n. 307 del 2003) secondo i dettami sanciti a livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame siano espressione di principi fondamentali. Questa Corte ha, inoltre, già avuto modo di precisare — sia pure con riferimento a procedimenti aventi una esclusiva valenza urbanistica — in relazione alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ora confluito nell'art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, che «le fattispecie nelle quali, in alternativa alle concessioni o autorizzazioni edilizie, si può procedere alla realizzazione delle opere con denuncia di inizio attività a scelta dell'interessato integrano il *proprium* del nuovo principio dell'urbanistica (...). In definitiva, le norme impugnate perseguono il fine, che costituisce un principio dell'urbanistica, che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministratori e siano dirette a semplificare le procedure» (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2. del Considerato in diritto).

13. — Oggetto di censura è anche quanto stabilito dall'art. 88 del Codice, il quale per l'ipotesi in cui l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, definisce un procedimento analogo a quello descritto nell'art. 87, con la previsione della conferenza di servizi e del silenzio-assenso e fissa regole affinché gli enti pubblici definiscano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive opere.

Le censure proposte sono analoghe a quelle sollevate avverso l'art. 87.

Esse si indirizzano in particolare alle disposizioni che disciplinano la conferenza di servizi, nonché la conclusione del procedimento amministrativo mediante silenzio-assenso.

13.1. — Al riguardo, è da osservare che la norma impugnata non determina alcun *vulnus* alle competenze regionali per le medesime ragioni sopra esposte in relazione alle censure rivolte nei confronti dell'art. 87, di talché la questione avente ad oggetto il predetto art. 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 deve ritenersi non fondata.

14. — Entrambe le ricorrenti impugnano l'art. 89, nella parte in cui definisce le regole di condivisione e coubicazione di infrastrutture. Si tratta, in particolare, di regole concernenti la «condivisione dello scavo» e la «coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica».

Le ricorrenti assumono che le prescrizioni contenute in detto articolo violerebbero l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché detterebbero una disciplina dettagliata nelle materie del «governo del territorio», dell'«ordinamento della comunicazione» e della «tutela della salute», attribuite alla competenza concorrente.

14.1. — La censura è inammissibile per genericità.

A prescindere dalla possibile riconducibilità di alcune previsioni contenute nella disposizione impugnata alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *I*), Cost.), la ricorrente non svolge alcuna argomentazione a sostegno della illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, non specificando neppure le parti dell'articolo impugnato che eccederebbero dalla formulazione di un principio fondamentale.

15. — Le Regioni ricorrenti censurano, altresì, sotto due diversi profili, l'art. 93.

Esso, dopo aver previsto, al comma 1, che le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano fissati per legge, stabilisce, al comma 2, che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo — fatta eccezione per tasse, canoni e contributi specificamente indicati dalla stessa norma in esame — di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, nonché l'obbligo di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.

Sotto un primo aspetto entrambe le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 117 della Costituzione perché l'articolo *de quo* detterebbe, in ambiti materiali attribuiti alla competenza regionale, una disciplina «uniforme» delle infrastrutture per le quali, invece, si dovrebbe tener conto dello specifico contesto territoriale e normativo di ciascuna Regione.

Sotto un diverso profilo la sola Regione Marche deduce la illegittimità delle norme nelle parti in cui fissano in modo puntuale — per gli operatori — gli oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico, ritenendo che le stesse sarebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 119 Cost.

In particolare, si sostiene che il principio dell'autonomia finanziaria, sotto il profilo dell'autonomia di spesa, unitamente «alla norma secondo cui per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni», implicherebbe che tutte le funzioni amministrative spettanti alle Regioni, diverse da quelle «ordinarie», risultino finanziate attraverso l'attribuzione diretta ai loro bilanci di risorse adeguate, senza vincoli sulle modalità di spesa.

La Regione Marche aggiunge che sussisterebbe, inoltre, la violazione dell'art. 119 Cost. anche perché si imporrebbero «oneri finanziari a carico — sia pure indirettamente — delle Regioni».

15.1. — Sotto entrambi i profili la censura non è fondata.

Sotto il primo profilo, la disposizione in esame deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi «pecuniari» a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è anche quella di «tutela della concorrenza», *sub specie* di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore. Ad analogo criterio si ispira la disposizione che sancisce, in capo agli operatori, l'obbligo di tenere indenni gli enti locali o gli enti proprietari delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche.

Anche sotto il secondo profilo la censura non è fondata.

La ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma statale non attribuisce né tantomeno disciplina, per gli scopi indicati dal quarto comma dell'art. 119 della Costituzione, funzioni di «determinate» Regioni, con conseguente necessità di «destinazione di risorse»: il legislatore statale si è, infatti, limitato a porre a carico degli operatori di settore oneri che non gravano sui bilanci regionali. Tali oneri sono strettamente funzionali alla copertura di costi, specificamente indicati dal secondo comma dell'art. 93, sostenuti per l'esercizio di un'attività non riconducibile a «funzioni regionali» diverse da quelle «ordinarie», bensì all'operato di soggetti privati che svolgono attività di impresa, ancorché connessa all'erogazione del «servizio pubblico» di comunicazione elettronica.

16. — Passando all'esame dell'art. 95, va osservato che tale articolo, nel disciplinare gli impianti e le condutture di energia elettrica o tubazioni, prescrive, al comma 1, che nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero delle comunicazioni, ed inoltre subordina al preventivo consenso del Ministero stesso l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica,

e sui relativi atterraggi, riconoscendo a tale organismo il potere di esercitare la vigilanza e il controllo sulla esecuzione dei lavori. Nel caso in cui si realizzino interferenze tra cavi di comunicazione elettronica e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici stabilite dal comitato elettrotecnico italiano (CEI) del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora, poi, a causa di impianti di energia elettrica si abbia un mutamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove lo spostamento degli impianti o adotta altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, con spese a carico di chi li rende necessari.

Secondo la Regione Marche la norma in esame sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto conterrebbe una disciplina di dettaglio in materie di competenza concorrente («ordinamento della comunicazione» e «governo del territorio»).

Ad avviso della Regione Toscana l'art. 95 si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, perché lo Stato, in materia di competenza concorrente, attribuirebbe ad un organo statale (l'ispettorato del Ministero delle comunicazioni) i compiti di cui innanzi senza rispettare i criteri sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della avocazione, a livello centrale, di funzioni amministrative: l'assunzione di funzioni, secondo la ricorrente, non sarebbe, infatti, proporzionata, né ragionevole e soprattutto non sarebbe accompagnata dalla previsione dell'intesa con la Regione.

16.1. — La questione non è fondata.

Questa Corte con la sentenza n. 7 del 2004, pur riconoscendo alle Regioni la competenza a dettare disposizioni sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, ha affermato che alla rete regionale si devono comunque applicare le «regole tecniche» adottate dal gestore nazionale. Nel caso in esame, il nulla osta ministeriale è diretto proprio a garantire il rispetto di quelle regole tecniche senza le quali l'esercizio della potestà legislativa regionale potrebbe produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico.

La norma impugnata, pertanto, costituendo una esplicitazione a livello tecnico dell'esigenza di assicurare uniformità e continuità alla rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, si sottrae alle proposte censure di illegittimità costituzionale.

17. — Entrambe le Regioni censurano l'allegato n. 13 al decreto legislativo impugnato, il quale determina il contenuto dei modelli da usare nella presentazione dell'istanza di autorizzazione e della denuncia di inizio attività.

Secondo la prospettazione dei ricorsi, la norma in esame integra l'esercizio di una vera e propria potestà regolamentare, che lo Stato non può legittimamente esercitare in materie diverse da quelle riservate alla sua competenza esclusiva, neppure ove si voglia riconoscere ai regolamenti emanati nelle materie di competenza regionale il carattere della cedevolezza.

La suddetta questione deve essere esaminata, per connessione, congiuntamente a quella proposta dalla sola Regione Marche in ordine agli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95, nella parte in cui disciplinano il contenuto dei modelli da presentare per la domanda di autorizzazione e per gli altri adempimenti amministrativi connessi con l'installazione e l'esercizio degli impianti.

Secondo la ricorrente, tali norme sarebbero espressione di una potestà regolamentare, che lo Stato non potrebbe esercitare in materie, come quelle disciplinate, che non ricadono nella propria sfera di legislazione esclusiva.

17.1. — Le questioni non sono fondate.

Innanzitutto, si deve premettere che l'allegato n. 13, malgrado il fatto che il Codice ne preveda la modificabilità con atti regolamentari e amministrativi, deve considerarsi pur sempre atto di natura legislativa, sicché esso conserva il regime giuridico della fonte in cui è inserito.

Passando al merito della questione, deve osservarsi che la disciplina impugnata è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in tema di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lettera *r*), Cost.; *cfr.* sentenze n. 31 del 2005 e n. 17 del 2004). L'art. 87, comma 3, del Codice, infatti, rispetto al modello A dell'allegato n. 13, dispone che esso sia «realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale». Gli elementi, puntualmente indicati dalla norma in esame, hanno, infatti, natura prevalentemente tecnica e sono destinati a confluire in una banca dati centralizzata per la costituzione di un catasto nazionale di raccolta dei dati stessi. È evidente, pertanto, che le norme puntuali previste dal suddetto modello sono configurabili come la necessaria esplicitazione dei principî fondamentali contenuti nelle disposizioni che richiamano il modello stesso. Al modello D può estendersi la stessa argomentazione, trattandosi di una istanza di autorizzazione relativa ad aree di più enti, pubblici o privati. Quanto invece ai modelli B e C dell'allegato n. 13 — concernenti, rispettivamente, la denuncia di inizio attività e la istanza di auto-

rizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane — l'art. 87, comma 3, e l'art. 88, comma 1 — con norma espressione del principio fondamentale volto a garantire la celere conclusione dei procedimenti — ne prevedono espressamente l'applicabilità in via suppletiva, solo nel caso in cui gli enti locali non abbiano predisposto i modelli equivalenti.

18. — Infine, la sola Regione Marche ha impugnato «cumulativamente» gli artt. 90, 91, 92 e 94 del Codice, che disciplinano l'acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti (art. 90), la limitazione legale della proprietà (art. 91) e l'imposizione di servitù (artt. 92 e 94).

Secondo la ricorrente, tali disposizioni porrebbero una disciplina di dettaglio in materie riservate alla competenza concorrente («ordinamento della comunicazione», «governo del territorio», «tutela della salute») e, comunque, inciderebbero anche su (presunte) materie di competenza residuale regionale (edilizia e urbanistica).

18.1. — Le questioni indicate sono inammissibili per mancanza di argomenti minimi idonei ad individuare le motivazioni dell'asserita incostituzionalità. E ciò a prescindere dalla possibile riconducibilità del contenuto principale delle disposizioni impugnate alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., atteso che l'art. 91 disciplina le «limitazioni legali della proprietà», l'art. 92 le «servitù» prediali e l'art. 94 la materia della «occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003 sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 337

Sentenza 14 - 27 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana - Ordini di esibizione degli atti contabili relativi alle contribuzioni e ai finanziamenti erogati dall'Assemblea regionale siciliana ai gruppi parlamentari - Ricorso del Presidente della Regione siciliana - Lesione dell'autonomia garantita alla Regione siciliana - Non spettanza allo Stato e, per esso, al Procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana della potestà contestata - Annullamento degli atti impugnati.

- Ordini della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana del 27 maggio 2002.
- Costituzione, artt. 5 e 116; statuto della Regione siciliana, artt. 4, 6 e 12.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione in relazione a dodici ordini — emessi il 27 maggio 2002 dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, e notificati ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana — di esibizione in forma integrale della documentazione e degli atti contabili pertinenti le contribuzioni e i finanziamenti liquidati dall'Assemblea regionale siciliana, promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato il 26 luglio 2002, depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002, ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 2002.

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 26 luglio 2002, il Presidente della Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a dodici identici ordini di esibizione, emessi il 27 maggio 2002 dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, con i quali era stato richiesto ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari, costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana, di esibire «in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S.».

2. — La Regione ricorrente premette che gli ordini di esibizioni in questione, testualmente, muovono dal generico presupposto di dover acquisire «informazioni documentali inerenti i contributi liquidati dall'A.R.S. in favore dei gruppi parlamentari», nonché dalla «necessità di procedere a riscontri e verifiche della contabilità tenuta dai gruppi parlamentari sulla gestione delle contribuzioni pubbliche»; e che, pertanto, oggetto dell'indagine dell'organo inquirente risulterebbe essere proprio la gestione contabile dei contributi, erogati dall'Assemblea regionale siciliana ai gruppi parlamentari e finalizzati al loro funzionamento: contributi conferiti in forza di decreti del Presidente dell'Assemblea e rapportati a quelli erogati dal Senato della Repubblica ai gruppi parlamentari.

Ad avviso della ricorrente, l'iniziativa della Corte dei conti — finalizzata ad acquisire informazioni riguardanti un'attività interna dell'Assemblea regionale siciliana, peraltro «indipendentemente dalla contestazione di specifiche ipotesi di responsabilità» — esorbiterebbe dai limiti delle attribuzioni dell'organo della giurisdizione contabile, in violazione delle prerogative poste a presidio dell'autonomia organizzativa riconosciuta all'Assemblea ed ai suoi organi interni; e determinerebbe un'alterazione nel riparto di competenze costituzionalmente attribuite, sì da rendere necessaria la proposizione del conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione avverso i citati atti della Procura della Corte dei conti, in relazione agli artt. 5 e 116 della Costituzione, nonché agli artt. 4, 6 e 12 dello statuto della Regione siciliana (R.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche).

In tale prospettiva, le argomentazioni poste a sostegno del conflitto muovono, innanzitutto, dall'esame del potere inquirente conferito al Procuratore regionale della Corte dei conti. Secondo la ricostruzione della ricorrente, tale potere non soltanto deve risultare circoscritto all'acquisizione solo di specifiche informazioni, ma, soprattutto, deve essere esercitato in presenza di fatti o notizie configuranti, presumibilmente, illeciti produttivi di danno erariale; in caso contrario, esso si configurerebbe quale impropria attività generalizzata e permanente di controllo da parte di un organo non abilitato ad effettuarlo, come statuito anche dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte.

La Regione siciliana evidenzia altresì, quale ulteriore motivo di censura dell'ordine di esibizione denunziato, l'estrema genericità del suo oggetto, sotto il profilo che l'atto in questione riguarderebbe non solo la documentazione e gli atti contabili relativi alla legislatura in corso, ma anche — stante il suo tenore letterale — quelli relativi a tutte le precedenti legislature: da ciò consegue che la richiesta dovrebbe ritenersi «ulteriormente inammissibile e tale da costituire semplicemente un fattore di disturbo del funzionamento dell'istituzione assembleare», considerando l'assenza di qualsivoglia «continuità giuridica» tra i gruppi formatisi in occasione delle varie legislature.

Peraltro, nel caso di specie — argomenta ancora la ricorrente — non potrebbe sussistere alcuna giurisdizione della Corte dei conti, in ragione, innanzitutto, della natura giuridica privatistica dei gruppi parlamentari. Questi ultimi, infatti, non possono essere considerati organi tecnico-giuridici della Regione: e ciò sia per l'assenza di qualsiasi rapporto di tipo gerarchico o di sovraordinazione, direttiva o di controllo, dell'Assemblea rispetto ad essi; sia per l'assenza del fenomeno dell'imputazione in capo all'Assemblea regionale degli atti dei gruppi parlamentari in quanto tali. Da ciò discende che l'attività politica del gruppo parlamentare, pur gravitando in un ambito pubblicistico, sarebbe da tenere distinta dall'attività, interna al gruppo stesso, di gestione per il funzionamento di esso (acquisto, forniture, contratti di collaborazione, ecc.), svolta in regime privatistico ed in piena autonomia finanziaria e contabile. Ma, a parere della ricorrente, è proprio l'impossibilità di qualificare il gruppo parlamentare quale soggetto di diritto pubblico — la cui caratteristica è di realizzare un'attività di gestione su mezzi e beni pubblici, secondo una disciplina che statuisce le regole proprie di tale attività — ad escludere la possibilità di configurare la sua responsabilità amministrativa e, dunque, l'estensione della giurisdizione contabile. A conforto di tali argomentazioni, la ricorrente richiama una serie di decisioni della Corte dei conti, secondo cui la contribuzione finanziaria pubblica non è, di per sé, indice della «natura pubblica delle risorse trasferite»; i percettori e beneficiari di essa non sono, per ciò stesso, gestori di patrimonio pubblico e, dunque, funzionalmente inseriti nella organizzazione amministrativa pubblica, atteso che, in tali casi, il soggetto privato beneficiario non diviene automaticamente «ente strumentale dell'ente concedente», né entra in rapporto di servizio con lo stesso: con il conseguente difetto di giurisdizione contabile. Alla luce di tali principi, secondo la Regione siciliana, i gruppi parlamentari si configurano quali formazioni associative a carattere politico e temporaneo, cessando con lo spirare della legislatura; essi si pongono quali «proiezioni nell'ambito del consiglio regionale dei partiti politici», con un apparato organizzativo interno, ove esistente, del tutto distinto e avulso dalle strutture del consiglio regionale: così conservando i caratteri propri di una associazione di natura privatistica, rispetto alla quale sussiste integrale difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia che i gruppi parlamentari, pur conservando la loro natura privatistica, si configurerebbero anche «quali articolazioni necessarie dell'A.R.S.», svolgendo, in tale veste, attività direttamente ed esclusivamente strumentali rispetto all'esercizio di funzioni legislative proprie dell'Assemblea: come tali, essi godrebbero della medesima esenzione soggettiva dalla giurisdizione contabile che accomuna tutte le funzioni legislative — qualunque sia il soggetto o l'organo che le eserciti — considerato il «carattere primario» delle funzioni stesse. Dunque, considerando le attività inerenti lo svolgimento delle funzioni legislative e quelle direttamente strumentali all'esercizio di queste ultime, deve ulteriormente ritenersi — assume la Regione ricorrente — che l'ordine di esibizione abbia esorbitato dai limiti costituzionalmente fissati all'organo della giurisdizione contabile.

Infine, la Regione siciliana rammenta come i principi di autonomia delle assemblee legislative, lungi dal prospettarsi quale privilegio di corporazione o personale per i singoli componenti, valgano ad assicurare «il buon

funzionamento della democrazia» pluralista, di cui è precipua espressione la massima autonomia dei partiti politici: e, proprio in quanto i gruppi parlamentari risultano espressione parlamentare dei partiti, ai primi deve essere garantita la medesima, ampia autonomia — soprattutto scevra da ingerenze pubblicistiche — che ai secondi viene riconosciuta.

La Regione — che conclude per l'annullamento degli ordini di esibizione in questione — avanza, inoltre, richiesta di sospensione degli atti impugnati, a norma dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sussistendone, a suo avviso, tutti i presupposti. Invero, la mancata sospensione degli atti comporterebbe «l'accesso generalizzato della Procura della Corte dei conti a tutti i documenti dei Gruppi»: realizzando così un «controllo generalizzato» di tutte le attività delle articolazioni interne dell'Assemblea; e menomando, fino alla pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati, la funzionalità dell'organo legislativo e delle sue articolazioni.

Considerato in diritto

1. — La Regione siciliana ha elevato conflitto nei confronti dello Stato, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni in relazione a dodici ordini di esibizione, di identico contenuto, con i quali la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana ha richiesto ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari, costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana, di esibire «in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S.».

Secondo la ricorrente, tale richiesta sarebbe lesiva dell'autonomia garantita alla Regione siciliana dagli artt. 5 e 116 della Costituzione, nonché dagli artt. 4, 6 e 12 dello statuto della Regione siciliana (R.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche), in quanto concretamente un'anomala attività di controllo generalizzato: per un verso, insuscettibile di essere ricondotta alle norme che disciplinano l'attività e le competenze della Corte dei conti; e, per altro verso, esorbitante dai limiti costituzionalmente fissati per la giurisdizione contabile rispetto alla funzione legislativa o a quelle direttamente strumentali all'esercizio di quest'ultima, quali si atteggiano in capo ai gruppi parlamentari, da considerarsi «articolazioni necessarie» dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base di tali motivi, la Regione siciliana domanda a questa Corte di annullare gli ordini di esibizione emessi il 27 maggio 2002 dal Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, sul presupposto che allo Stato e, per esso, all'organo inquirente suddetto non spettava il potere di emettere tali atti.

2. — Il ricorso è fondato.

Prescindendo da qualsiasi rilievo in ordine alla natura giuridica che caratterizza i gruppi parlamentari costituiti in seno all'Assemblea regionale siciliana, è dirimente, ai fini della valutazione sulla fondatezza delle doglianze prospettate dalla Regione ricorrente, la connotazione generica e sostanzialmente innominata del potere di sindacato ispettivo rivendicato nei fatti dalla Procura regionale della Corte dei conti, attraverso la emanazione di ordini di esibizione aventi come destinatari esclusivi i singoli gruppi parlamentari, a prescindere da qualsiasi disamina funzionale in ordine alle attribuzioni ed alla conseguente destinazione contabile delle relative disponibilità finanziarie.

Ciascuno degli atti di identico contenuto, dei quali si sollecita la declaratoria di annullamento, è infatti contraddistinto da una totale carenza di specificazione non soltanto della natura, della destinazione e dei riflessi esterni caratterizzanti gli «atti contabili» oggetto del provvedimento esibitorio, ma anche dello stesso ambito temporale cui le singole richieste si riferiscono. Ciò evidentemente presupporrebbe, in capo all'organo che adotta un provvedimento di siffatta portata potestativa, un *munus* di controllo generalizzato su qualsiasi atto di gestione ordinaria o straordinaria facente capo alla «entità» genericamente individuata nel gruppo parlamentare recante una certa denominazione; così ineluttabilmente compromettendo anche la sfera della dimensione funzionale che caratterizza l'attività dei gruppi, come articolazione della Assemblea regionale e come momento aggregativo strettamente raccordato alle attribuzioni politico-parlamentari dell'Assemblea stessa, presidiate a livello di normatività di rango costituzionale.

Va al riguardo infatti sottolineato che gli ordini di esibizione oggetto di impugnativa si segnalano per un triplice profilo di indeterminatezza, singolarmente e complessivamente tale da minarne la validità. Gli atti in questione, infatti, risultano esser stati adottati non soltanto in forma «globale», nei confronti di tutti i gruppi parlamentari: così da denotare una sorta di vindicatio, in capo all'organo emanante, di un generalizzato e diffuso potere di controllo «interno» a ciascuno e a tutti i gruppi, circa l'*an* ed il *quomodo* dei criteri di gestione delle disponibilità finanziarie ad essi comunque conferite; ma anche in termini generici e privi di qualsiasi denominazione funzionale: così da non consentire la riferibilità dell'ordine di esibizione alla sfera del sindacato che l'organo titolare

lare del potere di controllo può legittimamente esercitare. Una genericità «soggettiva» ed «oggettiva», quindi, che — proprio perché sintomatica di attribuzioni esercitate in modo eccedente, rispetto ai confini necessariamente tipizzati dall'ordinamento — produce *ex se* una menomazione nella sfera presidiata dalle garanzie di autonomia della funzione legislativa della Regione ricorrente. I rilievi dianzi svolti, come si è accennato, risultano nella specie acuiti dal fatto che, nei provvedimenti oggetto di impugnativa, non viene neppure individuato uno specifico spazio temporale entro il quale racchiudere gli atti contabili cui le singole richieste si riferiscono.

D'altra parte, questa Corte, in più circostanze, ha avuto modo di sottolineare che, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti nei giudizi di responsabilità per danno erariale, «l'ampio potere che il procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attività del procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come una impropria attività di controllo generalizzata e permanente» (v. sentenza n. 100 del 1995 ed altre ivi citate).

Deve pertanto concludersi nel senso che non spettava allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, adottare ordini di esibizione, diretti ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana, con i quali viene richiesto di esibire in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'Assemblea regionale siciliana.

Gli ordini di esibizione suddetti, per l'effetto, vanno annullati.

È assorbita la richiesta di sospensione dell'efficacia degli ordini di esibizione, avanzata dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana emettere, in data 27 maggio 2002, ordini di esibizione diretti ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana, con i quali viene ordinato di esibire in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'Assemblea regionale siciliana;

Annulla, per l'effetto, gli ordini di esibizione predetti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 338

Sentenza 14 - 27 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione - Prosecuzione contributiva volontaria - Determinazione e aggiornamento periodico della retribuzione pensionabile di riferimento - Imposizione di limiti tabellari - Denunciata lesione della garanzia previdenziale per vanificazione della funzione propria della contribuzione volontaria, irragionevolezza e disparità di trattamento in danno dei lavoratori con retribuzione superiore ai limiti imposti dalla norma censurata - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537), art. 2, commi terzo, quinto e sesto.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, promosso con ordinanza del 18 settembre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Paolo Pollice contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Paolo Pollice e dell'I.N.P.S. nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Paolo Boer per Paolo Pollice e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 18 settembre 2003, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, «nella parte in cui, successivamente all'elevazione dei limiti della retribuzione pensionabile e all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, impedisce che, in sede di determinazione e aggiornamento periodico della retribuzione di riferimento per la prosecuzione contributiva volontaria, questa possa superare l'importo della retribuzione media corrispondente alla più elevata delle classi di contribuzione di cui alla tabella F allegata allo stesso decreto n. 402 del 1981 e il valore inerente al riferimento, nell'art. 2, comma quinto, al limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento».

La vicenda da cui trae origine il giudizio *a quo*, come evidenzia il remittente, riguarda un assicurato che, cessato dal rapporto di lavoro nel giugno del 1988, è stato ammesso dall'INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione per raggiungere il requisito contributivo richiesto per la pensione di anzianità. A tal fine la contribuzione volontaria è stata calcolata in base all'art. 2 denunciato, applicando il valore dell'ultima classe di contribuzione di cui alla relativa tabella F, allegata al decreto-legge n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537 del 1981. Sicché, tenuto conto dei versamenti volontari effettuati (anni 3 e mesi 9) per raggiungere 35 anni di contribuzione, la retribuzione pensionabile è risultata inferiore di oltre 30 milioni alla retribuzione effettivamente frutta nel corso del rapporto di lavoro dipendente e, di conseguenza, anche la pensione liquidata è risultata notevolmente inferiore a quella che sarebbe spettata in base alla retribuzione media rivalutata del quinquennio antecedente la cessazione del rapporto. Di qui, le domande giudiziali avanzate dall'assicurato nei confronti dell'INPS — respinte nei precedenti gradi di giudizio — per ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità con riferimento alla retribuzione effettiva, senza i limiti del massimale di cui alla predetta tabella F, e la condanna dell'Istituto al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra la pensione spettante e quella già liquidata.

1.1. — Nel sollevare la questione, la Corte di cassazione muove dalla premessa che non possa accogliersi la tesi sostenuta dal ricorrente nel giudizio principale e cioè di ritenere operativa, anche ai fini della contribuzione volontaria, l'eliminazione del c.d. tetto pensionistico determinata dall'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1988), il quale avrebbe, di conseguenza, abrogato tacitamente le disposizioni denunciate ovvero mutato la loro originaria funzione.

La disciplina dettata dall'art. 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, prevede, al terzo comma, che «con decorrenza dal 1º aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto»; mentre il quinto comma dispone: «a decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento».

Ad avviso del remittente, la predetta interpretazione sarebbe, dunque, contrastata irrimediabilmente dalla richiamata normativa, giacché essa si avvale di un sistema tabellare per l'individuazione della retribuzione media settimanale da utilizzare per il calcolo dei contributi e della retribuzione pensionabile e la prevista tabella F reca un numero limitato di classi di contribuzione, di cui l'ultima corrella una determinata retribuzione «media» di riferimento a tutte le retribuzioni superiori a un determinato importo. Una tale conclusione verrebbe, poi, rafforzata dal fatto che il quinto comma dell'art. 2 censurato pone un limite alla rivalutazione annuale delle retribuzioni di cui al terzo comma del medesimo art. 2, confermando con ciò «l'intenzione del legislatore dell'epoca di assumere il c.d. tetto pensionistico in vigore come limite della contribuzione volontaria». Né, del resto, potrebbe indurre a diverso avviso la «corrispondenza, non casuale, tra i valori della quarantasettesima e ultima classe di detta tabella e quelli del c.d. tetto pensionistico».

Peraltro, il giudice *a quo* sostiene che la disciplina di cui al denunciato art. 2 del decreto-legge n. 402 del 1981 sarebbe rimasta operativa sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), il cui art. 7, pur abbandonando il sistema tabellare anche ai fini del versamento dei contributi volontari, ha previsto, con disposizione transitoria (comma 8), la facoltà dei soggetti assegnatari dell'ultima classe vigente *pro tempore* di chiedere, entro un anno, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

1.2. — Tanto premesso, non vi sarebbero dubbi, secondo il remittente, sulla rilevanza della questione, che risulterebbe evidente in base alla domanda proposta dall'assicurato e al *thema decidendum* oggetto del giudizio principale, posto altresì che la normativa cui si corrella la fondatezza o meno delle pretese del ricorrente è proprio quella di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 402 del 1981, e non quella transitoria dettata dall'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 184 del 1997, intervenuta quando l'assicurato era già pensionato.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva, anzitutto, che la giustificazione di un tetto alla retribuzione di riferimento per la contribuzione volontaria, correlato ai limiti posti dalla legge alla retribu-

zione pensionabile, non va rinvenuta nell'intento di contenere la spesa previdenziale, bensì nella volontà del legislatore «di esonerare il lavoratore optante per la prosecuzione volontaria dal pagamento di contributi che, in relazione alla disciplina vigente, non avrebbero potuto arrecare alcun beneficio alla sua posizione assicurativa».

In particolare — argomenta ancora il remittente — è proprio di un sistema pensionistico di tipo retributivo che la misura della pensione, nel caso della contribuzione volontaria, viene a dipendere dalla retribuzione figurativa sulla cui base è fissato l'obbligo contributivo. Ne consegue che, a differenza del sistema contributivo nel quale vi è tendenziale corrispondenza tra versamenti e misura della pensione, in quello di tipo retributivo eventuali limiti quantitativi massimi specifici alla contribuzione volontaria incidono negativamente sulla misura della pensione nel caso in cui l'ultima retribuzione sia superiore a siffatti limiti.

Sicché, l'assenza di coordinamento tra la normativa sulla contribuzione volontaria e le successive disposizioni che hanno elevato il limite massimo della retribuzione pensionabile e, soprattutto, quelle che, pur non eliminando formalmente il tetto della retribuzione pensionabile, ne hanno modificato la portata, consentendo di computare anche la retribuzione eccedente (sia pure sulla base di tassi di rendimento inferiori), rende la disciplina sulla contribuzione volontaria «ampiamente irrazionale» e gravemente penalizzante per coloro che, avvalsi della prosecuzione volontaria, negli ultimi anni della loro attività lavorativa, e in particolare nelle ultime 156 settimane, hanno fruito di una retribuzione superiore a quella media imponibile di cui all'ultima classe di contribuzione della tabella F allegata al decreto-legge n. 402 del 1981.

Il giudice *a quo* sostiene, quindi, che una tale penalizzazione costituirebbe «effetto diretto, naturale e prevedibile dalla discrasia normativa già evidenziata» e si porrebbe in palese contrasto con l'art. 38 della Costituzione, giacché la funzione propria della contribuzione volontaria — come rilevato da questa Corte con la sentenza n. 307 del 1989 — è quella di «ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa» e «mira a far raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto a pensione» e a «mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della sua attività lavorativa». Del resto, rileva ancora il remittente, nella citata pronuncia si è anche affermato che la descritta funzione trova riscontro nell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), che opera la parificazione dei contributi volontari ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile, precisandosi altresì che «tale funzione di salvaguardia dei contenuti economici della retribuzione pensionabile percepita in costanza di rapporto di lavoro è [...] evidentemente frustrata ove la contribuzione volontaria consegua l'effetto di farla decrescere, così vanificando le aspettative legittimamente nutritte dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività».

Secondo la Corte di cassazione sarebbe ravvisabile, inoltre, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, «sia per l'irrazionalità di una disciplina che contraddice la finalità della contribuzione volontaria, sia per l'ingiustificato operare di limiti alla retribuzione pensionabile non corrispondenti a quelli operanti in caso di prestazioni di attività lavorativa, sia, infine, per l'analogamente ingiustificata — nel quadro della disciplina all'epoca vigente — disparità di trattamento tra lavoratori con retribuzione inferiore a detti limiti, per i quali la prosecuzione volontaria è idonea a svolgere adeguatamente la sua funzione, e lavoratori con retribuzione superiore, per i quali, come si è visto, la prosecuzione volontaria, per ragioni strutturali, è prevalentemente inidonea a svolgere la sua funzione tipica».

1.3. — Ad ulteriore sostegno delle ragioni di incostituzionalità, il remittente evidenzia che la fatispecie in esame si differenzia nettamente da quelle, già oggetto di scrutinio da parte di questa Corte (con la già richiamata sentenza n. 307 del 1989 e con le sentenze n. 428 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995 e n. 432 del 1999), riferibili ad ipotesi in cui il deterioramento della posizione contributiva è causato da versamenti volontari non necessari al fine del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione. Nel caso all'esame viene in discussione, invece, la legittimità costituzionale delle norme sulla cui base è stato determinato l'importo della contribuzione volontaria. Pertanto, argomenta ancora il giudice *a quo*, l'affermazione contenuta nella sentenza n. 432 del 1999 — secondo cui non si rinvengono principi costituzionali che impongano in tutti i casi e a tutti gli effetti l'equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria — non offre, nella sua genericità, parametri di valutazione pertinenti per smentire l'ipotizzato contrasto delle norme denunciate con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Il giudice *a quo* ritiene, altresì, che alla fondatezza della questione non potrebbe opporsi l'argomento che fa leva sulla discrezionalità del legislatore di porre una diversa disciplina, giacché, così opinando, si abbandonerebbe

il principio — valido nel sistema pensionistico di tipo retributivo — «che la misura della contribuzione volontaria deve tenere conto di tutta la retribuzione rilevante ai fini della misura della pensione». Ed ancora il remittente sostiene che un'eventuale accoglimento nei termini prospettati non creerebbe «un vuoto normativo, né richiederebbe ulteriori specificazioni ricadenti nell'ambito della discrezionalità del legislatore». Ciò in quanto il sistema tabellare utilizzato dal censurato art. 2 non poteva dirsi «essenziale», in considerazione dell'esauriente tenore dell'art. 8, comma primo, del d.P.R. n. 1432 del 1971, tanto più in riferimento alle nuove richieste di autorizzazione alla contribuzione volontaria. Sulla medesima linea — prosegue il remittente — si porrebbe anche l'«abbandono del sistema tabellare da parte dell'art. 7 del decreto legislativo n. 184 del 1997, in un quadro normativo ai fini in esame non sostanzialmente modificato».

Infine, la declaratoria di incostituzionalità del denunciato art. 2 non potrebbe essere pregiudicata, secondo la Corte di cassazione, dall'eventualità di una «non perfetta coerenza della disciplina transitoria di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 184 del 1997 con l'assetto normativo conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale», giacché la disciplina censurata sarebbe riferibile solo ai periodi in cui operavano, in modo legittimo, limiti quantitativi alla contribuzione volontaria.

2. — Si è costituita la parte privata ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo, in via principale, perché venga pronunciata una sentenza interpretativa di rigetto e, in subordine, per l'accoglimento della questione.

Dopo aver rammentato la vicenda che ha originato la controversia pendente dinanzi al remittente, la parte privata svolge ampie argomentazioni a sostegno della tesi secondo la quale l'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988 avrebbe «eliminato anche il massimale di retribuzione imponibile, fissato per la prosecuzione volontaria». Ciò in quanto il legislatore, nel sopprimere il massimale di retribuzione pensionabile, a partire dal 1 gennaio 1988, avrebbe utilizzato tale meccanismo «per assolvere una funzione completamente diversa, e cioè per fungere da strumento di individuazione della fascia retributiva a rendimento pieno, e conseguentemente, delle ulteriori fasce a rendimento ridotto, applicabile anche ai trattamenti già liquidati».

Nella memoria si osserva che una siffatta trasformazione di funzione avrebbe avuto immediato riflesso anche sulla funzione della 47^a classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge n. 402 del 1981. Questa originariamente serviva, in sede di prosecuzione volontaria, da massimale imponibile e pensionabile, ma dal 1º gennaio 1988 si sarebbe trasformata «in spartiacque tra la fascia di retribuzione a rendimento pieno e le ulteriori fasce a rendimento progressivamente ridotto». A tal fine non sarebbe stato necessario che l'art. 21 dettasse disposizioni relative alla prosecuzione volontaria, giacché, anteriormente alla sua vigenza, «non esisteva una autonoma nozione di massimale pensionabile per la contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (contribuzione obbligatoria) e la contribuzione versata dall'assicurato (contribuzione volontaria)». Del resto, anche successivamente alla vigenza dell'art. 21, la tabella F non avrebbe perso le sue residue funzioni, individuate dai commi 1 e 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 402 del 1981, rispettivamente disciplinanti la retribuzione base della contribuzione volontaria e il calcolo della contribuzione nel caso di retribuzione inferiore a quella base.

La difesa della parte privata sostiene, pertanto, che non occorrerebbe affermare la tacita abrogazione delle disposizioni denunciate da parte del citato art. 21, ma soltanto il mutamento di funzione delle norme oggetto di scrutinio. Interpretazione, questa, che non sarebbe contrastata da avverso «diritto vivente», né dalla disciplina posta dall'art. 7 del decreto legislativo n. 184 del 1997, che ha demandato all'iniziativa del prosecutore volontario, per non aggravarlo di eccessivi oneri rispetto a quelli preventivati, la possibilità di adeguare la contribuzione alla retribuzione effettiva eccedente il massimale, senza per ciò negare il diritto di chi era ormai pensionato all'entrata in vigore di detta norma e non poteva quindi più proseguire la contribuzione volontaria.

Infine, quanto alla subordinata richiesta di declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni denunciate, la parte privata svolge argomentazioni aderenti a quelle dell'ordinanza di remissione.

3. — Si è costituito l'I.N.P.S., anch'esso parte del giudizio *a quo*, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'I.N.P.S. rammenta che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che, successivamente al perfezionamento del requisito contributivo minimo, l'ulteriore contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, operando al fine di incrementare il livello già consolidato di pensione, non ne può mai compromettere la misura potenzialmente maturata sino a quel momento. E nel caso all'esame si tratta non già di contribuzione volontaria ulteriore al perfezionamento del requisito minimo, ma di contribuzione necessaria al suo perfezionamento in vista del conseguimento della pensione di anzianità. Ad avviso dell'I.N.P.S., non dovrebbe, quindi, valere in siffatta

ipotesi l'assunto sopra richiamato, giacché, come evidenziato dalla sentenza n. 432 del 1999 di questa Corte, non si rinvengono principi costituzionali che impongano in ogni caso e a tutti gli effetti l'equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria.

L'Istituto conclude, pertanto, sostenendo che la normativa denunciata non si porrebbe in contrasto con i parametri evocati e, in quanto rivolta al contenimento della spesa previdenziale, costituirebbe legittimo esercizio della discrezionalità legislativa nell'individuazione della retribuzione pensionabile nell'ambito della prosecuzione volontaria.

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

La difesa erariale osserva preliminarmente che non sarebbe condivisibile la ricostruzione, risultante dall'ordinanza di remissione, dei presupposti di diritto e del quadro normativo rilevante su cui si fonda la questione. Da un lato, non vi sarebbe infatti alcun provvedimento erroneo da parte dell'INPS nell'autorizzare l'assicurato alla prosecuzione volontaria nel giugno 1988; dall'altro, costui pretenderebbe che fossero accolte le sue pretese previa declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 184 del 1997, senza però che si sia avvalso dei benefici disposti dalla norma e senza che questa disposizione sia stata censurata dal giudice *a quo*. La questione sarebbe dunque, sotto tale specifico profilo, inammissibile.

Quanto al merito, l'Avvocatura dello Stato, nel contestare che, nel caso di specie, sussista un mancato coordinamento del sistema normativo, esclude che possa invocarsi, come norma di principio insuscettibile di successivi adeguamenti, quella di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 1432 del 1971, sulla parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria. Sicché, ad avviso della parte pubblica intervenuta, le disposizioni denunciate non recherebbero alcun *vulnus* all'art. 38 della Costituzione, non essendovi principi costituzionali che impongano l'equiparazione ad ogni effetto della contribuzione volontaria a quella obbligatoria e, soprattutto, considerando che «il livello pensionistico assicurato [...] è comunque adeguato», tanto più che, come affermato anche da questa Corte (ordinanza n. 133 del 2001), nei sistemi pensionistici retributivi la garanzia della proporzionalità ed adeguatezza del trattamento «non esige un intangibile rapporto di corrispondenza tra contributi versati e pensione» e, dunque, tra salario e pensione.

Né contrasterebbe con l'art. 3 Cost. la successione di diverse discipline in un arco di tempo prossimo al trentennio, considerato che lo stesso fluire del tempo è elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche.

L'Avvocatura generale dello Stato osserva, infine, che la questione proposta viene ad incidere nell'ambito della discrezionalità legislativa, in quanto esisterebbe, nella materia in discussione, il limite delle risorse disponibili, in considerazione delle esigenze fondamentali di politica economica. Dovrebbero, dunque, spettare al Parlamento eventuali modifiche alla legislazione di spesa, ove queste impongano la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio ed il perseguimento degli obiettivi della programmazione finanziaria.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, «nella parte in cui, successivamente all'elevazione dei limiti della retribuzione pensionabile e all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, impedisce che, in sede di determinazione e aggiornamento periodico della retribuzione di riferimento per la prosecuzione contributiva volontaria, questa possa superare l'importo della retribuzione media corrispondente alla più elevata delle classi di contribuzione di cui alla tabella F allegata allo stesso decreto n. 402 del 1981 e il valore inerente al riferimento, nell'art. 2, comma quinto, al limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento».

La disciplina censurata stabilisce, segnatamente al terzo comma dell'art. 2, che, con decorrenza dal 1º aprile 1981, «le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria» (art. 2, comma terzo): tabella allegata al medesimo decreto-legge n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537 del 1981. Il successivo quinto comma dispone, a sua volta, che, a decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno, «le retribuzioni di cui al terzo comma sono

aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento». Infine, il comma 6 del medesimo articolo prevede che per il calcolo della retribuzione pensionabile si prenda in considerazione «la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione».

Secondo il remittente, le disposizioni denunciate contrasterebbero, anzitutto, con l'art. 38, secondo comma della Costituzione, in quanto avrebbero un effetto penalizzante sul trattamento pensionistico, in contraddizione con «la funzione propria della contribuzione volontaria», e cioè quella — al fine di «ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa» — di consentire il raggiungimento dei requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto a pensione e di «mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della sua attività lavorativa».

Sussisterebbe, inoltre, la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione. Sarebbe, infatti, irragionevole una disciplina che «contraddice la finalità della contribuzione volontaria» e che comporta ingiustificati limiti alla retribuzione pensionabile «non corrispondenti a quelli operanti in caso di prestazioni di attività lavorativa». Vi sarebbe, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento, nel quadro normativo all'epoca vigente, «tra lavoratori con retribuzione inferiore a detti limiti, per i quali la prosecuzione volontaria è idonea a svolgere adeguatamente la sua funzione, e lavoratori con retribuzione superiore, per i quali [...] la prosecuzione volontaria, per ragioni strutturali, è prevalentemente inidonea a svolgere la sua funzione tipica».

2. — La questione non è fondata.

Deve, anzitutto, essere condivisa la premessa interpretativa da cui muove il giudice *a quo* e cioè che le disposizioni denunciate non sono state implicitamente abrogate, né, per altro verso, hanno assunto una funzione diversa da quella originaria, a seguito dell'eliminazione del c.d. tetto pensionistico disposta, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dall'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1988).

Come correttamente sostenuto nell'ordinanza di remissione, il diverso esito interpretativo è contrastato non solo dalla lettera dell'art. 21 citato, che si riferisce alla contribuzione obbligatoria e non già a quella volontaria, ma, segnatamente, dal fatto che la disciplina di cui alla legge n. 67 del 1988 nulla oppone all'utilizzazione di un sistema tabellare, al fine del calcolo dei contributi e della retribuzione pensionabile, come quello seguito per la contribuzione volontaria dal denunciato art. 2 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537 del 1981. E, inoltre, è significativo che tale sistema venga richiamato ancora dalla disciplina di riforma recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici). L'art. 7, pur disponendone il superamento per il futuro, ha infatti dettato (ai commi 7 e 8) una disciplina transitoria per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, facendo appunto riferimento alle classi di retribuzione precedentemente assegnate e, in particolare, proprio all'ultima classe vigente *pro tempore*, al fine di consentire anche a costoro la facoltà di scegliere, entro un anno, l'applicazione della nuova disciplina.

3. — Ciò posto, le censure, che evocano il contrasto delle disposizioni impugnate con gli artt. 3 e 38 Cost., si fondano essenzialmente sulla asserita vanificazione, a seguito del mutato quadro normativo, della funzione propria della contribuzione volontaria, che sarebbe quella di consentire il raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva necessario per la concessione della pensione e di garantire il mantenimento della posizione retributiva raggiunta in tutto l'arco dell'attività lavorativa. Una funzione, questa, che, secondo il remittente, troverebbe conferma nell'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), il quale equipara appunto la contribuzione volontaria a quella obbligatoria.

Tuttavia, diversamente da quanto il giudice *a quo* sostiene, non può dirsi che la persistente vigenza del sistema previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537 del 1981, nonostante il sopravvenire della disciplina recata dall'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, e cioè della sostanziale eliminazione del cd. tetto pensionistico nell'ambito della contribuzione obbligatoria, sia in contraddizione con la funzione propria della contribuzione volontaria o addirittura che l'abbia svuotata di contenuti.

3.1. — A tal riguardo, va rammentato, in linea più generale, che la disciplina, succedutasi a partire dal d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione gene-

rale obbligatoria), riguardante il sistema di determinazione della retribuzione pensionabile si è ispirata a finalità diverse (semplificazione del sistema, garanzia di una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione o, al contrario, attenuazione del disavanzo del sistema previdenziale), che il legislatore ha perseguito in base a scelte rimesse alla sua discrezionalità politica e, dunque, soggette al sindacato di legittimità costituzionale «nella misura in cui esse diano luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali che regolano la materia» (sentenza n. 264 del 1994).

Si è così escluso, in varie occasioni (sentenza n. 173 del 1986; ordinanze n. 147 del 1987 e n. 120 del 1989), che contrastassero con i principi di proporzionalità e di adeguatezza del trattamento pensionistico, di cui all'art. 38, comma secondo, Cost., quelle disposizioni (tra cui l'art. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; l'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153; l'art. 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160; l'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155) che, ai fini del calcolo delle pensioni di anzianità e vecchiaia degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, escludevano la computabilità delle quote di retribuzione eccedenti il prefissato limite massimo e cioè il cd. tetto pensionistico.

Allorché, dunque, questa Corte (sentenze n. 37 del 1982 e n. 574 del 1987, quest'ultima richiamata anche dal remittente) ha affermato, ancor prima che intervenisse la modifica recata dall'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, che la funzione della prosecuzione volontaria va individuata, tra l'altro, nella «esigenza di mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della sua attività lavorativa», è evidente che non intendeva certo riferirsi ad un livello effettivo di retribuzione tale da escludere la possibilità che vi fosse un limite massimo di retribuzione pensionabile.

Invero, quanto all'incidenza della contribuzione volontaria ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, la regola generale espressa dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 574 del 1987, n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 428 del 1992, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 427 del 1997, n. 201 del 1999 e n. 432 del 1999), è che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento. Ed è proprio l'effetto di un decremento del trattamento pensionistico, che verrebbe a determinarsi nelle ipotesi suddette, che frustra la precipua finalità della contribuzione volontaria di salvaguardia di contenuti economici della retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, come precisato dalla sentenza n. 307 del 1989, alla quale il giudice *a quo* specificamente si richiama.

In altre parole, il *vulnus* agli artt. 3 e 38 Cost. è ravvisabile soltanto ove sia assente, nella normativa implicata, una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità minima contributiva, che «segna un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile» (così la sentenza n. 432 del 1999).

Non altrettanto è da reputarsi, però, nell'ipotesi di versamenti volontari necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima.

L'individuazione del periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile senza escludere da esso la contribuzione volontaria nel caso in cui la pensione d'anzianità venga a dover essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria, è scelta che non travalica i limiti della discrezionalità legislativa. E ciò in quanto, come ancora evidenzia la sentenza n. 432 del 1999, «non si rinvengono, [...], (tanto meno negli artt. 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, indicati dal rimettente), principi costituzionali che impongano in ogni caso e a tutti gli effetti l'equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria».

3.2. — Alla luce dei richiamati principi deve, quindi, escludersi la violazione dei parametri evocati dal remittente.

In primo luogo, quella dell'art. 38, secondo comma, Cost., giacché, come ricordato, per un verso, l'imposizione di limiti tabellari alla retribuzione pensionabile non contrasta, di per sé, con la garanzia previdenziale e, per altro verso, non è costituzionalmente imposto, ad ogni effetto, il principio di equiparazione tra contribuzione volontaria e obbligatoria, ciò valendo segnatamente nel caso, come quello in esame, in cui i versamenti volontari sono necessari al fine di perfezionare il requisito contributivo minimo.

È, dunque, fuor di luogo invocare il principio di parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, non già per evitare una compromissione della prestazione pensionistica sino allora maturata, ma unicamente al

fine di far valere un trattamento di maggior favore rispetto a quello conseguito sulla base della classe più alta di contribuzione (la 47^a classe di cui alla tabella F allegata al decreto-legge n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537 del 1981).

Rimane, pertanto, nell'ambito della discrezionalità legislativa la scelta di un limite massimo alla retribuzione pensionabile per il prosecutore volontario, previsto dalle norme denunciate pur dopo il mutamento normativo recato, nell'ambito del sistema di contribuzione obbligatoria, dall'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, senza che, per questo, venga alterata la funzione propria della contribuzione volontaria e siano vulnerate le finalità garantite dall'art. 38 Cost.

Peraltro, non può tacersi che il richiamo all'art. 38, secondo comma, della Costituzione in riferimento al pensionamento di anzianità, che viene in rilievo nella fattispecie, risulta inconferente, in quanto, come più volte affermato da questa Corte (tra le altre, ordinanza n. 278 del 2003 e sentenza n. 416 del 1999), «la garanzia posta dal citato parametro costituzionale, legata allo stato di bisogno, è riservata alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione della attività lavorativa per ragioni di età».

Né può ravvisarsi la violazione dell'art. 3 Cost. sotto i diversi profili prospettati dal remittente.

Posto, infatti, che la disciplina censurata non contraddice la finalità della contribuzione volontaria e, dunque, non può dirsi, per questo, irragionevole, deve escludersi che sia costituzionalmente illegittima l'apposizione di limiti alla retribuzione pensionabile non corrispondenti a quelli operanti in costanza di rapporto di lavoro. Il fatto che non può predicarsi una equiparazione a tutti gli effetti tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria si spiega anche in considerazione della diversità della posizione del lavoratore in attività rispetto a quella del lavoratore che, cessato dal servizio, non ha ancora raggiunto l'anzianità contributiva minima.

Non può infine reputarsi sussistente una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori con retribuzione inferiore a detti limiti, per i quali la contribuzione volontaria sarebbe idonea a perseguire la sua funzione, e lavoratori con retribuzione superiore, i quali resterebbero invece penalizzati. Una volta escluso che, nella fattispecie in esame, possa ravvisarsi uno stravolgimento della funzione propria della contribuzione volontaria, quelle prospettate dal remittente sono soltanto mere conseguenze di fatto nell'applicazione delle norme denunciate che, come tali, non rilevano ai fini dello scrutinio di costituzionalità (*cfr., ex plurimis*, ordinanze n. 155 del 2005 e n. 121 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 339

Sentenza 14 - 27 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Nomina del Commissario dell'Autorità portuale di Livorno - Ricorso della Regione Toscana - Omessa definizione concordata della procedura di intesa con lesione del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l'estero, turismo, industria alberghiera e lavori pubblici - Non spettanza allo Stato e, per esso, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della potestà contestata - Annullamento dell'atto impugnato in parte qua.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 luglio 2003 n. 11129/MM.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2003, n. 11129/MM, con il quale è stato nominato il Commissario dell'Autorità portuale di Livorno, promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 25 agosto 2003, depositato in cancelleria il 27 agosto 2003 ed iscritto al n. 33 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, nonché l'avvocato dello Stato Paolo Gentili.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso per conflitto di attribuzione notificato il 25 agosto 2003, la Regione Toscana ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvedere alla nomina del Commissario per l'Autorità portuale di Livorno; conseguentemente, di annullare il relativo decreto n. 11129/MM in data 2 luglio 2003, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, «anche in relazione agli artt. 5 e 97 della Costituzione».

La Regione ricorrente premette che, con nota del 16 gennaio 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti — segnalata la scadenza, a partire dal successivo 19 maggio, del mandato del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno — dava avvio alla procedura di nomina del nuovo organo, chiedendo agli enti abilitati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) — il comune, la Provincia e la Camera di commercio di Livorno, nonché il comune di Capraia Isola — di procedere alle necessarie designazioni.

In esito a queste ultime, con nota del 10 marzo 2003 il Ministro comunicava al Presidente della Regione Toscana di essere favorevole al candidato proposto dal comune di Capraia Isola e dalla Camera di commercio di Livorno.

La Regione Toscana, manifestato il proprio dissenso, si esprimeva per il candidato proposto dagli altri due enti, segnalando contestualmente la necessità di un incontro, al fine di individuare, col metodo della concertazione, una convergenza di posizioni nell'interesse generale.

Tale invito, benché ribadito in una successiva nota del 7 maggio — in cui, tra l'altro, veniva valutata negativamente l'ipotesi di un commissariamento dell'Autorità, formulata in via informale dal Ministro — restava senza riscontro. Infatti, con nota del giorno 21 maggio, il Ministro si limitava a chiedere agli enti locali di effettuare, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 84 del 1994, ulteriori designazioni, ed il Presidente della Regione rivolgeva un interpello direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di sollecitare la definizione della procedura, nel quadro di un corretto rapporto tra le varie istituzioni.

Gli enti interessati confermavano le designazioni già espresse, ad eccezione del comune di Livorno che indicava un nuovo candidato.

A questo punto il Ministro — senza dar luogo all'incontro ripetutamente chiesto dalla Regione Toscana e prescindendo da ogni intesa — nominava Commissario dell'Autorità portuale di Livorno il candidato a favore del quale si era espresso in precedenza per la nomina a Presidente.

Avverso tale provvedimento, la Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione, ritenendolo gravemente lesivo delle competenze ad essa costituzionalmente garantite in materia di governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l'estero, turismo, industria alberghiera e lavori pubblici.

La ricorrente premette che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il conflitto di attribuzione può essere proposto non solo per rivendicare la titolarità di attribuzioni costituzionalmente conferite; ma anche per lamentare il cattivo uso di un potere o di una competenza, da parte del legittimo titolare, che incida o crei turbativa nei confronti di poteri o competenze costituzionalmente riconosciuti ad altro soggetto, secondo una prospettiva che fa rientrare nell'ambito della *vindicatio potestatis* anche il c.d. conflitto da menomazione. Del resto — ricorda l'esponente — la Corte ha espressamente ritenuto ammissibile l'esperimento del conflitto allorché «l'ordinamento richieda la collaborazione di una pluralità di enti e, per contro, uno di essi provveda autonomamente, senza tener conto delle potestà altrui» (v. sentenza n. 286 del 1985).

Tale situazione ricorrerebbe nella specie, poiché alla nomina del Commissario straordinario il Ministro sarebbe pervenuto in difetto delle circostanze di fatto e delle ragioni giuridiche che avrebbero potuto rendere praticabile una tale soluzione, avendo egli operato al solo fine di eludere la procedura che prescrive l'intesa con la regione interessata. Non a caso — sottolinea al riguardo la ricorrente — il Ministro, da un lato, non aveva dato alcuna risposta alla richiesta di un incontro avanzata dal Presidente della Regione Toscana; dall'altro, si era limitato ad indicare solo un nome sul quale ottenere il consenso: con ciò dimostrando la mancanza di un'effettiva volontà di pervenire ad una definizione concordata della procedura.

Ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato sarebbe stato adottato in violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. Al riguardo, richiamato il disposto dell'art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994 — ove è prescritto che la nomina del Presidente dell'Autorità portuale avvenga col sistema della codeterminazione — la Regione assume che il Ministro, ottenuta la designazione della seconda terna di nomi, non si era in alcun modo fatto carico di attivare la procedura d'intesa; ma, anzi — all'evidente fine di officiare proprio il candidato sul quale la Regione aveva espresso il proprio motivato dissenso — era ricorso all'*escamotage* del commissariamento, giustificando tale scelta con l'avvenuta scadenza del periodo di *prorogatio* del Presidente uscente. Senonché — argomenta la ricorrente — una simile applicazione della norma si presterebbe a tattiche elusive, posto che sarebbe sufficiente dilatare strumentalmente i tempi di definizione del procedimento per provocare, poi, la necessità di una soluzione d'urgenza.

Rammentata, quindi, la giurisprudenza di questa Corte in punto di centralità dell'intesa — quale strumento di attuazione del principio di leale collaborazione e metodo di codeterminazione del contenuto dell'atto — la ricorrente ha puntualizzato che, quando il legislatore ha voluto assegnare allo Stato il potere di provvedere anche in mancanza di intesa, lo ha espressamente previsto, come nell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle

regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali): norma secondo cui, se l'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali non viene raggiunta entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri può provvedere, previa adeguata motivazione.

Né a contrastare tale rilievo varrebbe il richiamo a quella giurisprudenza costituzionale secondo cui, a fronte di un pericolo di pregiudizio per l'interesse nazionale, l'intesa può connotarsi in modo meno incisivo (c.d. intesa in senso debole). Infatti, anche a voler prescindere dalla impossibilità di ravvisare nella specie un siffatto pericolo, sarebbe seriamente contestabile, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che possano tuttora configurarsi, nei rapporti tra Stato e Regioni, intese in senso debole. In ogni caso, anche con riguardo ad esse, questa Corte ha sempre sottolineato la necessità dell'espletamento di trattative che superino «il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali» (v. sentenza n. 21 del 1991).

Ad avviso della ricorrente, nella specie, sarebbe mancato proprio tale atteggiamento di fattiva collaborazione, posto che il Ministro avrebbe deciso e attuato il commissariamento senza neppure tentare un confronto costruttivo con l'amministrazione regionale, muovendo dal solo presupposto che era ormai scaduto il termine massimo di quarantacinque giorni, fissato per la *prorogatio*. Infatti, avuta notizia del dissenso sul nominativo indicato nel marzo del 2003, il Ministro aveva lasciato trascorrere ben due mesi senza prendere alcuna iniziativa. Solo il 21 maggio, quando era ormai prossimo a scadere il Presidente uscente, aveva chiesto agli enti di effettuare la designazione di un'ulteriore terna; peraltro, considerato che tale indicazione gli era pervenuta al più tardi il 20 giugno e che il periodo di *prorogatio* scadeva il 2 luglio 2003, egli in realtà avrebbe avuto ancora tutto il tempo per ricercare un'intesa con la Regione. E la circostanza che nulla egli aveva fatto in questo senso confermerebbe il carattere strumentale del ricorso al commissariamento.

Il decreto impugnato sarebbe illegittimo anche per violazione dei principi di riserva di legge, buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici *ex art.* 97 della Costituzione, nonché, sotto profili ulteriori rispetto a quelli già esposti, ancora degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Sul punto, la ricorrente segnala in particolare che la legge n. 84 del 1994 prevede il commissariamento dell'Autorità portuale nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 7, commi 3 e 4: norme in base alle quali il Ministro può nominare un commissario esclusivamente in conseguenza di revoca del mandato al Presidente e/o di scioglimento del Comitato portuale disposto nei casi e con le forme espressamente previste; mentre nessuna disposizione consentirebbe la nomina di un commissario straordinario in ragione dell'avvenuta scadenza dei termini di durata dell'organo ordinario. Né la nomina — soggiunge la ricorrente — potrebbe trovare giustificazione nei principi generali dell'ordinamento, poiché, in base ad essi, l'investitura di organi straordinari è possibile solo in caso di gravi violazioni di leggi, di gravi irregolarità di gestione e di catastrofi o calamità naturali: ipotesi chiaramente non ricorrenti nella specie.

Il provvedimento impugnato lederebbe le prerogative costituzionalmente riconosciute alle Regioni in materia di porti, anche sotto il profilo che il Commissario straordinario è stato officiato della carica «fino alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale»; talché la durata della gestione commissariale sarebbe in pratica rimessa all'esclusiva volontà del Ministro, in contrasto con la temporaneità delle funzioni che — prevista anche per gli organi ordinari — è caratteristica ineludibilmente connessa a quelli straordinari. Non a caso l'art. 7, comma 4, della legge n. 84 del 1994 prevede, espressamente, che il ricorso al commissariamento dell'Autorità portuale, nelle ipotesi tassative in cui è ammesso, può avvenire per un periodo non superiore a sei mesi.

Conseguentemente il decreto impugnato, non contenendo l'indicazione di un termine certo di durata dell'organo straordinario, violerebbe i principi di imparzialità, di buon andamento dell'amministrazione e della riserva di legge, sanciti dall'art. 97 della Costituzione: lesione che la Regione sarebbe legittimata a far valere, in quanto atta ad ingenerare una menomazione delle competenze ad essa costituzionalmente garantite.

Infine — considerato che sono organi dell'Autorità portuale, oltre al Presidente il Comitato portuale, il Segretario generale, da questi nominato, e il Collegio dei revisori dei conti — la ricorrente osserva che il decreto impugnato sembra attribuire al Commissario non solo le funzioni del Presidente ma altresì quelle degli altri organi, e segnatamente le funzioni del Comitato portuale, anch'esso scaduto. Orbene, lo svuotamento di tale organo costituirebbe un'ulteriore, specifica violazione delle prerogative della Regione: atteso che, da un lato, di esso fa parte, quale membro di diritto, anche il Presidente della Giunta regionale; e, che, dall'altro, il Comitato costituisce la naturale sede di composizione dei diversi interessi che vi sono rappresentati. L'averlo sostituito con un organo monocratico comporterebbe, dunque, ad avviso della Regione, una grave lesione delle attribuzioni regionali, insieme alla violazione dei principi di riserva di legge, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Carta fondamentale.

Peraltro — soggiunge la ricorrente — tali vizi sussisterebbero anche laddove «l'ambigua formulazione» del decreto venisse intesa nel senso che al Commissario sono attribuiti i soli poteri del Presidente perché sarebbe comunque il Commissario, unilateralmente scelto dal Ministro, a dover procedere alla nomina del nuovo Comitato portuale.

Infine — mentre in base ai principi generali le funzioni degli organi commissariali sono naturalmente limitate alla gestione ordinaria, tanto è vero che, in base all'art. 7, comma 4, della legge n. 84 del 1994, il decreto di nomina deve specificatamente indicare le attribuzioni che sono conferite — l'atto impugnato riconosce al Commissario nominato poteri generali e omnicomprensivi, non limitati cioè alla sola amministrazione ordinaria: il che contrasterebbe con il principio di buona amministrazione, previsto dall'art. 97 della Costituzione, e con il rispetto delle attribuzioni regionali riconosciute dall'art. 117 della Costituzione.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero infondato il ricorso.

In punto di inammissibilità, il resistente rileva che — per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte — sussiste conflitto di attribuzione tra Stato e Regione qualora un atto o un comportamento imputabile al primo, dotato di efficacia o rilevanza esterna e diretto ad esprimere in modo inequivoco la pretesa di esercitare una certa competenza, possa determinare una invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o una menomazione di esercizio della medesima. Posto che, nella specie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è pervenuto al commissariamento dell'Autorità portuale di Livorno per l'impossibilità di definire la procedura di nomina del nuovo Presidente entro il 3 luglio 2003, in considerazione dei tempi tecnici legati al parere delle competenti Commissioni parlamentari sul nominativo designato; e considerato che, nel relativo decreto, è stata espressamente prevista la cessazione del mandato dell'organo straordinario al momento della nomina di quello ordinario, l'atto impugnato, secondo la difesa erariale, non avrebbe in alcun modo pregiudicato le potestà attribuite alla Regione in materia di porti e di governo del territorio.

L'Avvocatura precisa che il potere di nomina del Commissario dell'Autorità portuale — da esercitare ogni volta che, nell'interesse pubblico, sia necessario assicurare continuità nella gestione dell'ente — spetta incontestabilmente allo Stato; senza che ciò possa pregiudicare il raggiungimento dell'intesa con la Regione sul nominativo del Presidente secondo un modulo che vede i due procedimenti affiancarsi e non sostituirsi. Non a caso — segnala ancora l'Avvocatura — il t.a.r. Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare del provvedimento di commissariamento avanzata dalla Regione, in considerazione dell'interesse pubblico alla piena operatività dell'organo di vertice dell'Autorità portuale.

In tale contesto, sarebbe anche evidente l'inidoneità della fattispecie sottoposta all'esame della Corte a integrare un conflitto per menomazione; questo postula, infatti, che uno dei poteri in conflitto adotti un atto formalmente rientrante nella propria sfera di attribuzioni, il quale, tuttavia, impedisca in modo definitivo all'altro potere l'adozione di un atto ad esso spettante: con conseguente, irrimediabile menomazione della relativa competenza costituzionale. Nella vicenda dedotta in giudizio, invece, non si sarebbe verificata alcuna compromissione, sostanziale e definitiva, del potere della Regione di interloquire nella nomina del Presidente dell'Autorità portuale.

Del resto, l'ipotetico accoglimento del ricorso comporterebbe semplicemente la rimozione del Commissario attualmente in carica ed il conseguente ripristino della *prorogatio* del Presidente uscente: in spregio alla norma di legge, che ne fissa la durata in quarantacinque giorni, ed in violazione, dunque, dell'art. 97 della Costituzione.

Ma, anche a voler prescindere da tali profili di inammissibilità, il ricorso proposto dalla Regione Toscana sarebbe infondato nel merito, ad avviso della Avvocatura dello Stato.

Infatti, l'eccezione di inosservanza della procedura sancita dall'art. 8 della legge n. 84 del 1994, oltre a non essere pertinente — atteso che la norma richiamata riguarda la nomina del Presidente e non già del Commissario — sarebbe priva di qualsiasi fondamento, giacché il periodo di tempo intercorso tra la comunicazione del dissenso della Regione e la richiesta di ulteriori designazioni è stato impiegato per le necessarie valutazioni politiche, dirette alla soluzione del problema; e non sarebbe, comunque, oggettivamente di entità tale da legittimare il sospetto di un allungamento dei tempi della procedura, strumentalmente volto a rendere inevitabile la nomina del Commissario. Conseguentemente, la dedotta violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost. apparirebbe insussistente in fatto.

Né risulterebbe corretto l'assunto secondo il quale le uniche ipotesi, in cui si può far luogo al commissariamento dell'Autorità portuale, siano quelle previste dall'art. 7 della legge n. 84 del 1994; con conseguente illegittimità del provvedimento adottato, per violazione del principio della riserva di legge. In realtà, l'art. 12 della predetta legge attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di vigilanza sulla gestione dell'Au-

torità portuale: di talché la nomina del Commissario, in caso di decadenza degli organi direttivi per decorso del tempo, oltre ad essere conforme ai principi generali dell'ordinamento, costituirebbe un doveroso atto di esercizio del potere di vigilanza.

Infine, non sussisterebbe la denunciata violazione dell'art. 97 della Costituzione, sollevata sotto il profilo che il Commissario cumulerebbe le funzioni del Comitato portuale o avrebbe comunque il potere di nominare il nuovo Comitato portuale; in realtà, l'organo straordinario sostituisce il solo Presidente e non ha alcun potere di nomina né dei componenti del comitato la cui designazione spetta al Presidente né, tanto meno, dell'intero comitato.

3. — Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Regione Toscana insiste nell'accoglimento del ricorso, contestando, *in primis*, l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale.

Ricordate le attività che il Presidente dell'autorità portuale è chiamato a svolgere e la loro incidenza sulle competenze che l'art. 117 della Costituzione — soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 — attribuisce alle Regioni nelle materie dei porti e degli aeroporti civili, del governo del territorio, delle grandi reti di trasporto e di navigazione, del commercio con l'estero, del turismo e dell'industria alberghiera nonché dei lavori pubblici; ribadita, altresì, la necessità che la nomina del Presidente avvenga d'intesa con la Regione interessata, con conseguente illegittimità di qualsivoglia procedimento che consenta di eludere l'intesa stessa; richiamata, infine, l'ampia e consolidata giurisprudenza costituzionale in ordine al conflitto per menomazione, la Regione rileva come, nel caso di specie, il candidato alla presidenza, a favore del quale il Ministro si era espresso, rivesta l'incarico di Commissario dell'Autorità portuale di Livorno da un anno e dieci mesi; di modo che non potrebbe più essere disconosciuta l'idoneità del provvedimento oggetto del conflitto a menomare le competenze della Regione.

La ricorrente insiste inoltre sulla sussistenza del suo interesse ad agire perché — se è vero che l'accoglimento del ricorso non condurrebbe alla nomina, quale Presidente dell'Autorità portuale, del candidato da essa sostenuto — in ogni caso «dall'auspicato annullamento dell'operato sino ad ora seguito dall'Amministrazione statale conseguirebbe la reintegrazione dell'ordine costituzionale (...) violato».

Richiamata, quindi, la sentenza n. 27 del 2004 di questa Corte, nella quale venne scrutinata negativamente la legittimità della nomina del Commissario dell'Ente Parco dell'Arcipelago toscano, la Regione sottolinea come — in quella circostanza — la Corte abbia affermato che condizione di legittimità di un provvedimento di tal fatta è, quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa per la nomina del Presidente. L'ipotesi ora sottoposta all'esame di questa Corte sarebbe, dunque, del tutto sovrapponibile a quella già decisa: anche in quel caso, infatti, la Regione aveva dissentito sul nominativo proposto dal Ministro, chiedendo un incontro per addivenire ad un accordo; e anche in quella circostanza la risposta era stata la nomina del Commissario.

Del resto — soggiunge la Regione — la sequenza dei fatti successivi all'atto oggetto del conflitto, evidenzierebbe ancor meglio la volontà del Ministro di eludere l'intesa: ed invero — effettuata la nomina del commissario il 2 luglio del 2003 — solo il 26 febbraio 2004 il Ministro aveva ricontattato il Presidente della Giunta regionale, inviandogli una nota nella quale aveva riproposto, ai fini dell'intesa, nuovamente il candidato a suo tempo prescelto, e poi nominato Commissario. Ad essa il destinatario aveva risposto in data 8 marzo, ribadendo i motivi che non consentivano il raggiungimento dell'accordo su quel nominativo; ed insistendo nuovamente ed inutilmente perché si addivenisse a un incontro tra le parti. In data 20 ottobre 2004, il Ministro si era limitato a chiedere al Presidente della Giunta regionale, *ex art. 6* del decreto-legge n. 136 del 2004, come riformulato dalla legge di conversione n. 186 del 2004, di indicare una terna di nominativi; ma, ricevutala il 17 novembre successivo, non aveva dato alcun seguito alla procedura.

Posto, allora, che l'intesa avrebbe nella specie carattere «forte», sostanziandosi in una codeterminazione paritaria del contenuto dell'atto; e considerato che la legittimità della nomina del Commissario sarebbe subordinata allo svolgimento di reiterate trattative, volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo, l'atto impugnato risulterebbe illegittimo per mancanza della condizione di avvio e di prosecuzione del procedimento preordinato alla nomina del Presidente. Tanto più che il Ministro, chieste e ottenute nel giugno 2003 le seconde designazioni da parte delle comunità di base, avrebbe dovuto chiedere nuovamente l'intesa con la Regione; mentre nulla di ciò aveva fatto, procedendo invece direttamente alla nomina del Commissario.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana propone conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, deducendo che non spetta a quest'ultimo provvedere alla nomina del Commissario dell'Autorità portuale di Livorno in mancanza della intesa con la Regione, prevista dall'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale); chiedendo, conseguentemente, di annullare il decreto ministeriale n. 11129/MM del 2 luglio 2003 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 5 e 97 della medesima Carta.

La ricorrente — dopo aver analiticamente descritto i singoli passaggi che hanno contrassegnato la nomina del Commissario oggetto di impugnativa; e dopo aver rammentato come, a norma dell'art. 8 della legge n. 84 del 1994, per la nomina del Presidente della Autorità portuale occorra comunque l'intesa con la Regione interessata, in mancanza della quale si genera un evidente *vulnus* alle competenze regionali costituzionalmente presidiate — ha osservato come, nella vicenda in esame, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si sia determinato per il commissariamento della Autorità portuale di Livorno sul semplice presupposto che era ormai scaduto il termine massimo di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444, per l'istituto della *prorogatio* dell'organo in scadenza. Tuttavia, osserva la ricorrente, non soltanto nel caso di specie sussistevano i margini temporali per completare la ordinaria procedura per la nomina del Presidente della Autorità portuale e, in particolare, per raggiungere l'intesa con la Regione; ma — soprattutto — sarebbero stati frustrati tutti i tentativi svolti dalla stessa Regione per intessere fattive trattative, volte a consentire il superamento della situazione di stallo venutasi a determinare per l'atteggiamento di chiusura manifestato dal Ministro.

Anche dopo la nomina del Commissario, d'altra parte, lo stesso Ministro non avrebbe in alcun modo proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa, al punto che «l'Autorità portuale di Livorno è tuttora retta dal Commissario, anche se la Regione ha trasmesso già da ben sei mesi la terna (di candidature) al Ministro medesimo». Dal che risulterebbe evidente — ha soggiunto la Regione — come la nomina del Commissario altro non fosse stato, in realtà, se non «lo strumento per eludere la procedura dell'intesa e per far presiedere l'Autorità portuale dal soggetto scelto unilateralmente dall'Amministrazione statale».

2. — Il ricorso è fondato.

A norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, in una prima fase la nomina del Presidente dell'Autorità portuale avviene nell'ambito di una terna di persone designate dalla Provincia, dai comuni interessati e dalle Camere di commercio; in una seconda eventuale fase — che si apre ove il Ministro, con atto motivato, richieda di comunicare una seconda terna di candidati — la individuazione del nominativo del designando diviene libera, qualora non pervenga alcuna indicazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Tanto nella prima che nella seconda fase del procedimento, peraltro, per la nomina del Presidente è comunque richiesta l'intesa con la Regione interessata. Né tale quadro normativo di riferimento risulta svilito a seguito della introduzione (ad opera dell'art. 6 del d.l. n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 186 del 2004), nel medesimo art. 8 della legge n. 84 del 1994, del comma 1-bis, il quale prevede una terza eventuale fase procedimentale, per l'ipotesi in cui — malgrado l'espletamento delle procedure di cui innanzi si è detto — non venga comunque raggiunta l'intesa con la Regione interessata. Ciò perché, da un lato, questa terza fase prevede che la Regione formuli una terna di candidati da sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; mentre, sotto altro profilo, essa non soltanto non preclude, ma anzi presuppone che la ricerca di una intesa proseguia, specie laddove si versi — come nella vicenda in esame — in una situazione interinale ed *extra ordinem*, quale certamente è quella riconducibile ad una gestione commissariale.

L'intesa è, dunque, procedimento intermedio e strumentale all'adozione dell'atto deliberativo, il quale — proprio per le modalità attraverso le quali devono potersi esprimere le singole volontà che concorrono alla formazione del suo contenuto — rappresenta il frutto di una necessaria compartecipazione fra gli enti od organi tra i quali l'intesa stessa deve svilupparsi, anche — ove occorra — attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo.

3. — A tale principio si è ispirata anche la più recente giurisprudenza di questa Corte. In un precedente analogo alla vicenda oggetto del presente conflitto — in cui parimenti il conflitto era stato promosso dalla Regione, deducendo la menomazione delle proprie attribuzioni a seguito della nomina del Commissario straordinario dell'Ente Parco dell'Arcipelago toscano, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, senza essersi fatto luogo al procedimento di intesa per la nomina del Presidente — questa Corte, anzitutto, ha sottolineato

come il potere di nomina del Commissario straordinario costituisca «attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti» (v. sentenza n. 27 del 2004).

Tale principio si salda alla rigorosa disciplina stabilita dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444 — assunto come base normativa del decreto ministeriale posto a fondamento dell'odierno conflitto — il cui art. 6 stabilisce che, decorso il termine massimo di proroga previsto dall'art. 3, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi «prorogati» decadono e tutti gli atti successivi da essi adottati sono nulli. Questa disciplina fu introdotta in dichiarata adesione ai rilievi critici di questa Corte, a proposito dell'istituto della *prorogatio sine die* degli organi scaduti: un istituto che non soltanto non poteva ritenersi integrare un «principio generale»; ma che, ove privato di adeguate cautele, avrebbe presentato aspetti di contrasto con i valori della Costituzione. «Un'organizzazione caratterizzata da un abituale ricorso alla *prorogatio* sarebbe difatti — osservò la Corte — ben lontana dal modello costituzionale. Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un'eventuale *prorogatio* di fatto *sine die* — demandando all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario — violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell'imparzialità e del buon andamento» (v. sentenza n. 208 del 1992). E fu proprio nel prendere atto di questo avvertimento che il Governo si indusse ad adottare il richiamato decreto, poi convertito in legge.

Non può dunque essere revocato in dubbio che al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti — cui compete la nomina del Presidente dell'Autorità portuale, all'esito del procedimento di intesa disciplinato dall'art. 8 della legge n. 84 del 1994 — spetti il potere di nomina del relativo Commissario straordinario, onde assicurare il soddisfacimento delle esigenze di continuità della azione amministrativa ed impedire stasi connesse alla decadenza degli organismi ordinari.

Peraltro, da un lato, di norma, la adozione del provvedimento presuppone l'avvio e lo sviluppo — in termini di leale cooperazione — di reiterate trattative volte a raggiungere l'intesa; e che questa non sia stata conseguita, malgrado la più ampia disponibilità che tutti gli enti od organismi coinvolti sono chiamati non soltanto a manifestare, ma anche a perseguire in concreto. Dall'altro lato, le accennate trattative devono proseguire anche dopo l'adozione del provvedimento di nomina del Commissario, rappresentando, questo, un epilogo interinale, che non arresta né impedisce l'ordinario procedimento di nomina; ma ne richiede un'effettiva prosecuzione. Conseguentemente, la natura necessariamente transitoria della gestione commissariale e l'esigenza di non frustrare il pronto ripristino della autorità ordinaria, comportano che essa abbia una durata ragionevole.

4. — Nel caso di specie — e come già questa Corte ebbe modo di segnalare nel precedente richiamato dalla Regione ricorrente — «l'illegittimità della condotta dello Stato non risiede (...) nella nomina in sé di un Commissario straordinario senza la previa intesa con il Presidente della Regione Toscana», ma nel mancato concreto sviluppo della procedura della intesa per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno: procedura la quale, come già si è sottolineato, esige «lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo» (v. la già citata sentenza n. 27 del 2004).

Come, infatti, evidenzia il ricorso, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 10 marzo 2003, ricevute le designazioni dei vari enti, richiedeva alla Regione Toscana la prescritta intesa sul nominativo proposto dalla Camera di Commercio, quale candidato all'incarico di Presidente della Autorità portuale di Livorno. La Regione Toscana, con nota del 27 marzo 2003, esprimeva il proprio motivato dissenso sul nominativo indicato dal Ministro, sottolineando, peraltro, la opportunità di «uno specifico incontro», quale «ulteriore occasione per sperimentare il metodo della concertazione nei rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana, nella più ferma convinzione che solo attraverso tale metodo si possano raggiungere punti di convergenza nell'interesse generale». Tale richiesta di incontro, peraltro ignorata, veniva reiterata con successiva nota del Presidente della Regione Toscana del 7 maggio 2003, ove si rappresentava l'urgenza in vista della prossima scadenza del mandato del Presidente in carica. Anche tale richiesta rimaneva, però, priva di effetti; così come senza esito restava anche una nota del Presidente della Regione Toscana indirizzata il 12 giugno 2003 al Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale si sollecitava un «interessamento per facilitare una soluzione, nel quadro di un corretto rapporto tra le Istituzioni».

A questo punto il Ministro — cui erano state inviate il 19 e il 20 giugno 2003 le nuove designazioni da parte degli enti interpellati con nota del 21 maggio 2003 — senza dar luogo ad ulteriori tentativi di intesa e soddisfare le richieste di incontro reiteratamente formulate dalla Regione Toscana, con proprio decreto del 2 luglio 2003, designava, quale Commissario della Autorità portuale di Livorno, il candidato sul quale la Regione aveva già manifestato il proprio dissenso. In sostanza, non soltanto venivano eluse le procedure volte a ricercare una effettiva intesa; ma venivano a realizzarsi le premesse per una designazione *sine die* di un organo «sostitutivo» di quello designando *ex lege*.

Né tale situazione risulta essersi modificata anche dopo la presentazione del ricorso, giacché — come la Regione sottolinea e documenta nella propria memoria — soltanto in data 20 ottobre 2004 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della entrata in vigore del richiamato e nuovo comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 84 del 1994 (introdotto, come si è detto, dall'art. 6 del d.l. n. 136 del 2004, convertito nella legge n. 186 del 2004), ha richiesto al Presidente della Giunta regionale la indicazione di una nuova terna di candidati. A tale richiesta il Presidente della Giunta regionale dava corso, inviando la terna al Ministro il 17 novembre 2004, dopo aver acquisito le indicazioni degli enti locali, ma essa rimaneva a sua volta senza esito.

Da ciò la giusta doglianaza relativa alla sostanziale elusione della procedura della intesa, con il corollario della illegittimità di una procedura «alternativa» destinata a consentire, nei fatti, alla amministrazione statale la scelta unilaterale della persona cui affidare la presidenza della Autorità portuale di Livorno.

Seguono la declaratoria che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la nomina del Commissario della Autorità portuale di Livorno «dal 3 luglio 2003 e fino alla nomina del Presidente della medesima autorità», senza che siano state avviate e proseguiti effettive trattative con la Regione interessata per il raggiungimento della intesa per la nomina del Presidente; e l'annullamento del decreto oggetto di ricorso in *parte qua*, restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dedotti dalla Regione ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina del Commissario della Autorità portuale di Livorno, senza che fossero state avviate e proseguiti effettive trattative con la Regione interessata per il raggiungimento della intesa per la nomina del Presidente;

Annulla, per l'effetto, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2003 n. 11129/MM di nomina del Commissario dell'Autorità portuale di Livorno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0870

N. 340

Ordinanza 14 - 27 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Condono fiscale - Punibilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, preclusione alla punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Denunciata contraddittorietà, irragionevolezza, lesione dei principi di egualianza sostanziale e solidarietà sociale, nonché di utilità e giustizia sociale - Censure di norme di cui il rimettente non deve fare alcuna applicazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 53.

Imposte e tasse - Condono fiscale - Rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP - Preclusione di accertamenti tributari e incontestabilità delle somme richieste - Mancata previsione di una norma correttiva che subordini l'operatività del condono all'eliminazione delle detrazioni risultate indebite - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, di egualianza sostanziale e solidarietà sociale, nonché di utilità e giustizia sociale - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promossi con due ordinanze del 12 gennaio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria nelle controversie vertenti tra la s.a.s Riceinvest di Fabio Franzosi & C., la s.a.s. Investriso di Fabio Franzosi & C. e l'Agenzia delle entrate, uffici di Alessandria e di Tortona, iscritte ai numeri 552 e 553 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione della s.a.s. Riceinvest di Fabio Franzosi & C. e della s.a.s. Investriso di Fabio Franzosi & C., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 552 del 2004 e n. 553 del 2004), la Commissione tributaria provinciale di Alessandria, nel corso di altrettanti giudizi promossi nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell'IVA avanzate, rispettivamente, dalla s.a.s. Riceinvest di Fabio Franzosi & C. e dalla s.a.s. Investriso di Fabio Franzosi & C., ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003);

che, secondo quanto esposto nelle ordinanze di rimessione: *a)* le suddette società avevano chiesto il rimborso dell'IVA per l'anno 2001, affermando di aver effettuato operazioni passive (consistenti nell'acquisto di beni ammortizzabili), in ordine alle quali assumevano di aver maturato il diritto alla detrazione dell'imposta; *b)* l'Agenzia delle entrate aveva successivamente disposto un accertamento globale nei confronti di tali contribuenti ed aveva loro notificato il relativo processo verbale; *c)* nei giudizi promossi avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso, le ricorrenti avevano sostenuto di aver consolidato il loro diritto ai rimborsi, perché nelle more si erano avvalse delle disposizioni sul condono fiscale contenute negli artt. 9 e 15 della legge n. 289 del 2002; *d)* gli uffici dell'Agenzia delle entrate si erano opposti alle domande delle ricorrenti, sia perché ritenevano che le operazioni in questione fossero inesistenti — tanto che avevano inoltrato alla competente Procura della Repubblica un esposto per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) — sia perché, comunque, nessun versamento dell'IVA era stato effettuato dai soggetti coinvolti nelle operazioni medesime; *e)* le disposizioni concernenti il predetto condono fiscale non regolano espressamente l'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, diversamente dalla disciplina del condono contenuta nella legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni di centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), il cui art. 52, comma 1, prevedeva per tale ipotesi condizioni particolari al fine di accedere alla definizione agevolata dei rapporti tributari;

che, per il giudice rimettente, la mancanza di una norma analoga a quella per ultima citata potrebbe comportare un grave danno all'erario, perché l'art. 9, comma 9, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, stabilendo che la definizione automatica delle imposte «non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive», impone di accogliere anche la richiesta di rimborso di imposte mai versate;

che pertanto, sempre secondo la Commissione tributaria provinciale, sussisterebbe una contraddizione tra le diverse previsioni del citato art. 9, ed in particolare tra quella che preclude ogni accertamento tributario nei confronti di chi ha richiesto il condono e dei soggetti coobbligati e quella che consente di procedere penalmente nei confronti dell'emittente delle fatture per operazioni inesistenti;

che, sulla scorta di tali considerazioni, il rimettente afferma che le norme censurate confliggono con gli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione e cioè: *a)* con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto creano, in caso di condono, una disciplina ingiustificatamente diversa da quella derivante dai principi ricavabili dall'art. 52 della legge n. 413 del 1991 in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti (che consentiva la definizione fiscale in favore del cedente o del prestatore solo allorché questi avessero corrisposto per intero l'imposta; nonché in favore dell'acquirente o committente solo allorché questi avessero eliminati gli effetti dell'indebita detrazione), ed in quanto, sempre nel caso di condono, da un lato, escludono la non punibilità dell'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 9, comma 10, lettera c, della legge n. 289 del 2002) e, dall'altro, contraddittoriamente, non solo precludono la punibilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del citato d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 9, comma 10, lettera c, della indicata legge n. 289 del 2002) ed inibiscono ogni accertamento tributario (art. 9, comma 10, lettera a, della stessa legge), ma, nel caso di un precedente avvio dell'attività di accertamento da parte delle agenzie fiscali, ammettono la definizione tributaria alla sola condizione della mancata «formale conoscenza» da parte del contribuente dell'esercizio dell'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 15, comma 1, della suddetta legge); *b)* con gli artt. 53 e 3 Cost., nonché con i principi di egualanza sostanziale e solidarietà sociale espressi da tali articoli, tenuto conto della fittizietà del presupposto del rimborso richiesto, basato su fatture emesse per operazioni inesistenti, e considerata la natura fraudolenta dell'attività da cui deriverebbe tale rimborso; *c)* con i principi di utilità e giustizia sociale, espressi dagli artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, Cost;

che il giudice *a quo* conclude per la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli indicati artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevedono una «norma correttiva» che subordini l'operatività dei benefici fiscali concessi all'eliminazione delle detrazioni risultate indebite;

che nel giudizio di cui al r.o. n. 553 del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile ovvero infondata ed illustrando la propria posizione con successiva memoria;

che la difesa erariale deduce l'irrilevanza e l'infondatezza della questione, relativamente alle denunciate disposizioni della legge n. 289 del 2002 concernenti gli effetti del condono sul piano penale, nonché l'inconferenza del riferimento del giudice rimettente agli artt. 41 e 42 della Costituzione;

che, quanto alle altre disposizioni censurate, con riferimento agli altri parametri evocati, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene la praticabilità di un'interpretazione «costituzionalmente orientata», secondo cui la preclusione di «ogni accertamento tributario» prevista dal citato art. 9, comma 10, della legge n. 289 del 2002 riguarda solo l'accertamento dei debiti di imposta, mentre il condono de quo rende immodificabili le precedenti richieste di rimborso dei contribuenti condonanti, ma non rende incontestabili i crediti da questi vantati, con la conseguenza che le agenzie fiscali mantengono integre le proprie possibilità di contestazione e difesa con riguardo alle richieste di rimborso, e ciò a maggior ragione per le richieste basate su condotte illecite, come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;

che la s.a.s. Riceinvest di F. Franzosi & C. e la s.a.s. Investriso di F. Franzosi & C. si sono tardivamente costituite, rispettivamente, nei giudizi registrati al n. 552 del 2004 ed al n. 553 del 2004.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Alessandria, con due ordinanze di identico contenuto emesse nel corso di due diversi giudizi, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione;

che i giudizi di legittimità costituzionale, avendo ad oggetto le stesse questioni, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che il dubbio di incostituzionalità investe le citate disposizioni in relazione alla loro incidenza sia nella materia penale che in quella tributaria in senso stretto;

che, quanto all'aspetto penalistico, le norme sono denunciate nella parte in cui prevedono: *a)* la definizione delle imposte ed il perfezionamento della procedura relativa senza escludere la punibilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (art. 9, comma 10, lettera c, della legge n. 289 del 2002); *b)* la definizione delle imposte ed il perfezionamento della procedura relativa con effetti preclusivi della punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 9, comma 10, lettera c, della legge n. 289 del 2002);

che, per il rimettente, tali norme violerebbero, infatti: *a)* il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in quanto, in caso di condono, da un lato escludono la non punibilità dell'ipotesi di reato per emissione di fatture per operazioni inesistenti prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 9, comma 10, lettera c, della legge n. 289 del 2002) e dall'altro, contraddirittoriamente, precludono la punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 9, comma 10, lettera c, della citata legge n. 289 del 2002) ed inibiscono qualsiasi accertamento tributario (art. 9, comma 10, lettera a, della stessa legge); *b)* gli artt. 53 e 3 Cost., nonché i principi di egualianza sostanziale e solidarietà sociale, espressi da tali articoli, tenuto conto della fittizietà del presupposto del rimborso richiesto, basato su fatture emesse per operazioni inesistenti, e considerata la natura fraudolenta dell'attività da cui deriverebbe il rimborso; *c)* i principi di utilità e giustizia sociale, espressi dagli artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, Cost;

che, quanto all'aspetto propriamente tributario, le stesse norme sono invece censurate nella parte in cui prevedono: *a)* che la definizione automatica delle imposte «non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive» (art. 9, comma 9, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002); *b)* che la definizione delle imposte ed il perfezionamento della procedura relativa precludono «ogni accertamento tributario» nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati (art. 9, comma 10, lettera a della stessa legge) ed escludono la punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 9, comma 10, lettera c, della citata legge n. 289 del 2002); *c)* che la definizione delle imposte ed il perfezionamento della procedura relativa non escludono la punibilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del

d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 9, comma 10, lettera c, della legge n. 289 del 2002); *d)* che il perfezionamento della definizione delle procedure di accertamento fiscale è ammesso alla condizione della mancanza della «formale conoscenza» da parte del contribuente dell'esercizio dell'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 15, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 289 del 2002);

che, simmetricamente, sempre in relazione all'aspetto propriamente tributario, il giudice *a quo* denuncia le medesime disposizioni, nella parte in cui non prevedono, nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, una norma correttiva che subordini l'operatività del citato condono all'eliminazione delle detrazioni risultate indebite;

che, per il rimettente, le norme così denunciate violerebbero: *a)* il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto, nel caso di condono, creano una disciplina ingiustificatamente diversa da quella derivante dai principi ricavabili dall'art. 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni di centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti (che consentiva la definizione fiscale in favore del cedente o prestatore solo allorché questi avessero corrisposto per intero l'imposta; nonché in favore dell'acquirente o committente solo allorché questi avessero eliminati gli effetti dell'indebita detrazione), ed in quanto, sempre nel caso di condono, da un lato, escludono la non punibilità dell'ipotesi di reato per emissione di fatture per operazioni inesistenti prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 9, comma 10, lettera c, della legge n. 289 del 2002) e dall'altro, contraddirittoriamente, nel caso di un precedente avvio dell'attività di accertamento da parte delle agenzie fiscali, ammettono la definizione tributaria alla condizione della mancata «formale conoscenza» da parte del contribuente dell'esercizio dell'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 15, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 289 del 2002); *b)* gli artt. 53 e 3 Cost., i principi di egualianza sostanziale e solidarietà sociale espressi da tali articoli, nonché i principi di utilità e giustizia sociale espressi dagli artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, Cost., secondo le censure già sollevate in ordine agli aspetti penalistici della disciplina censurata;

che le sollevate questioni sono in parte manifestamente inammissibili ed in parte manifestamente infondate;

che le questioni concernenti gli aspetti penalistici delle norme denunciate sono irrilevanti e, quindi, manifestamente inammissibili, perché di tali norme e con riguardo a tali aspetti non deve fare alcuna applicazione il giudice *a quo*, chiamato a decidere esclusivamente sulle impugnazioni proposte dai contribuenti avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle loro istanze di rimborso dell'IVA;

che, del resto, sul punto della rilevanza nei giudizi a quibus degli indicati effetti penali della disciplina censurata, il rimettente ha omesso di fornire qualsiasi motivazione, rendendo le questioni manifestamente inammissibili anche sotto tale profilo;

che, in ordine alle questioni concernenti gli aspetti propriamente tributari, il rimettente premette, in punto di fatto, che le operazioni fatturate oggetto dei giudizi principali sono inesistenti e che per esse non è stata versata alcuna somma a titolo di IVA dai soggetti coinvolti;

che, posta tale premessa, il giudice *a quo* interpreta le denunciate disposizioni nel senso che il perfezionamento del condono precluderebbe all'amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare accertamenti tributari per contestare la debenza del rimborso e renderebbe incontestabili le somme richieste dai contribuenti quale rimborso dell'IVA, anche nell'ipotesi in cui il rimborso si basi sulla fatturazione di operazioni inesistenti e l'importo dell'IVA non sia mai stato versato;

che questo presupposto interpretativo è manifestamente erroneo, in quanto: *a)* l'art. 9, comma 9, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002 si limita a stabilire che la definizione automatica delle imposte «non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive»; *b)* l'art. 9, comma 10, lettera *a*), della stessa legge dispone soltanto la preclusione di ogni accertamento tributario nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, nel caso di perfezionamento della definizione automatica delle imposte;

che, in particolare, la prima delle due norme ora citate va intesa nel senso che il condono non influisce di per sé sull'ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all'erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata;

che la seconda norma citata preclude bensì l'accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l'accertamento dell'inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti;

che pertanto, nell'ipotesi di operazioni inesistenti per le quali non sia stata versata l'IVA e per le quali sia stato richiesto il rimborso dell'imposta, le censure disposizioni non impongono affatto all'erario di procedere al rimborso, nel caso di intervenuto condono fiscale, né inibiscono accertamenti diretti a dimostrare l'inesistenza dell'invocato diritto al rimborso;

che tale esito interpretativo non solo deriva dalla semplice lettura delle norme denunciate e dalla indicata natura dell'istituto del condono, ma risulta anche coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione, che in più occasioni ha affermato, da un lato, che la detrazione dell'IVA non è ammessa, per difetto del requisito dell'inerenza all'impresa, in caso di operazioni materialmente inesistenti (Cass., n. 14337 del 2002 e n. 9665 del 2000) e, dall'altro, che, in generale, il condono non vale di per sé a consolidare i crediti IVA richiesti a rimborso e non vagliati dall'Amministrazione finanziaria (Cass., n. 6429 del 1996 e n. 9646 del 1993);

che, poiché a questa interpretazione si perviene indipendentemente dall'esistenza di una espressa disposizione che la imponga, è irrilevante che le norme denunciate non contengano una disposizione analoga a quella contenuta in una precedente legge di condono (art. 52 della legge n. 413 del 1991, indicato dal rimettente quale *tertium comparationis*), secondo la quale il contribuente era ammesso a godere di quel condono alla condizione della previa eliminazione degli effetti provocati dall'operazione inesistente;

che alla manifesta erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente consegue la manifesta infondatezza delle corrispondenti questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia tributaria, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0871

N. 341

Ordinanza 14 - 27 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Giudizi riguardanti i contratti conclusi mediante moduli e formulari (c.d. di massa) - Eliminazione della valutazione secondo equità - Applicazione della regola ai giudizi pendenti - Denunciata lesione del principio di egualanza, del diritto di difesa, del principio del giudice naturale, delle garanzie giurisdizionali, irragionevolezza - Censura di norma che non deve essere applicata nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63), art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, promosso dal giudice di pace di Lecce, con ordinanza del 14 dicembre 2004 nel procedimento civile vertente tra D. N. e Lloyd Adriatico s.p.a., iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione della Lloyd Adriatico s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2003 da un privato nei confronti della Lloyd Adriatico s.p.a. — per ottenerne la condanna al pagamento di una somma di denaro corrispondente all'eccedenza pagata sul premio assicurativo della polizza per la responsabilità civile auto-veicoli rispetto a quanto accertato dell'autorità antitrust con provvedimento in data 28 luglio 2000 — il giudice di pace di Lecce, con ordinanza del 10 marzo 2003, sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), nella parte in cui, modificando l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, «sottrae alla valutazione secondo equità tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all'art. 1342 cod. civ.»;

che il remittente osservava che la norma impugnata trae la propria giustificazione «storica» nella sentenza della Corte di cassazione 9 dicembre 2002, n. 17475, che ha affermato «il principio della capacità e legittimazione del consumatore ad avvalersi direttamente dello strumento risarcitorio nei confronti di quei soggetti (imprese) di cui sia stata accertata la violazione dei divieti posti dalla speciale normativa a tutela della concorrenza e del mercato», affermando che l'azione risarcitoria promossa dal consumatore nei confronti dell'impresa riveste i caratteri di un'azione di responsabilità soggetta ai criteri ordinari di competenza;

che il nuovo testo dell'art. 113 cod. proc. civ. introduce per i giudizi riguardanti i c.d. contratti di massa il grado di appello, in precedenza escluso, comportando la dilatazione dei tempi processuali e l'aumento dei relativi costi con effetti negativi, in primo luogo, sul diritto di difesa, e ciò soprattutto per la prevista applicazione dell'innovazione anche ai giudizi in corso;

che, più specificamente, il giudice *a quo* rilevava che il giudizio di appello, conseguente all'eliminazione di quello secondo equità, impone all'interessato lo strumento della difesa tecnica, mentre nel caso specifico la parte avrebbe potuto difendersi personalmente, secondo il disposto di cui all'art. 82 del codice di procedura civile;

che il risultato inevitabile dell'innovazione legislativa — argomentava il giudice di pace di Lecce nella menzionata ordinanza — sarebbe stato quello di rendere farraginoso e dispendioso l'accesso alla giustizia, con il risultato di scoraggiare il contraente debole e di avvantaggiare quello forte, ossia le società di assicurazione; e siffatto vantaggio per i contraenti forti avrebbe creato una violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003 era da ritenere in contrasto anche con l'art. 3 Cost., inteso come principio di ragionevolezza, e con l'art. 77 Cost., a causa della scelta dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti della straordinaria necessità e urgenza, ai fini dell'introduzione di una disciplina del tutto illogica e inadatta a realizzare gli obiettivi perseguiti dal legislatore;

che la motivazione nel preambolo al testo del decreto-legge, infatti, dimostra che la necessità e l'urgenza consistono nella volontà di evitare che il soggettivo apprezzamento dei singoli giudici di pace possa comportare pronunce difformi in identiche fattispecie di contratto; ciò, peraltro, appare irrazionale, perché il principio del libero convincimento del giudice è un cardine del processo civile e l'obiettivo dell'uniformità dei giudizi non sembra poter essere effettivamente conseguito grazie all'introduzione del giudizio secondo diritto;

che da tali censure derivava anche, a detta del giudice *a quo*, il contrasto della norma impugnata con l'art. 25 Cost., perché l'immediata applicazione del d.l. n. 18 del 2003 al contenzioso in corso appare violare il principio del giudice naturale;

che nella menzionata ordinanza, inoltre, il giudice di pace di Lecce ravvisava anche una possibile violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost. per l'introduzione di una normativa irrazionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*;

che la norma impugnata, infine, era pure ritenuta in contrasto con l'art. 41 Cost. in quanto, a fronte di una sanzionata violazione, da parte delle società assicuratrici, delle «regole del mercato», la norma impugnata avrebbe introdotto «un'imprevista compressione del diritto soggettivo al rispetto delle regole»;

che questa Corte, con ordinanza n. 299 del 2004, disponeva, tra l'altro, la restituzione degli atti al giudice di pace di Lecce affinché procedesse ad un nuovo esame della rilevanza a seguito dell'intervenuta conversione in legge dell'impugnato d.l. n. 18 del 2003, avvenuta con la legge 7 aprile 2003, n. 63, successiva alla remissione della questione alla Corte;

che, con ordinanza depositata in data 14 dicembre 2004, il medesimo giudice di pace, dopo aver integralmente trascritto il contenuto del proprio precedente provvedimento di remissione, è tornato a sollevare, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 63 del 2003, per le medesime ragioni in precedenza indicate;

che, a sostegno dell'ulteriore remissione, il giudice *a quo* afferma che la legge n. 63 del 2003 non ha «apportato variazioni sostanziali e di merito tali da fare venire meno i rilievi di legittimità costituzionale» che erano stati oggetto dell'ordinanza depositata il 10 marzo 2003, se non sotto il limitato profilo della denunciata violazione dell'art. 77 Cost., censura da ritenere superata in base all'avvenuta conversione in legge del decreto-legge a suo tempo impugnato;

che si è costituita nell'attuale giudizio la Lloyd Adriatico s.p.a., chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile e comunque infondata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione in ragione dell'inapplicabilità della norma denunciata nel giudizio *a quo*, ed ha sostenuto nel merito l'infondatezza della medesima;

Considerato che il giudice di pace di Lecce dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui, modificando l'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., «sottrae alla valutazione secondo equità tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all'art. 1342 cod. civ.»;

che l'art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2003, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto «si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003»;

che l'ordinanza di remissione precisa che l'atto di citazione del giudizio principale è stato notificato in data 19 gennaio 2003, il che comporta — in base al citato art. 1-bis, peraltro trascurato dal giudice *a quo* in

quanto non ritenuto tale da apportare «variazioni sostanziali» della questione già in precedenza sollevata — che l'art. 1 impugnato non debba essere applicato in quel giudizio, donde la manifesta inammissibilità della relativa questione, in quanto paleamente priva di rilevanza (v., per tutte, l'indicata ordinanza n. 299 del 2004);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal giudice di pace di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0872

N. 342

Ordinanza 14 - 27 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per il ricorrente, di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e irragionevolezza della disciplina - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 19 gennaio 2004 e del 29 dicembre 2003 dal giudice di pace di Civitavecchia

nei procedimenti civili vertenti tra Galli Alessandro e il Ministero dell'Interno — Polizia stradale di Roma e tra Fratini Enrico e il comune di Civitavecchia, iscritte ai nn. 140 e 141 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che il giudice di pace di Civitavecchia, con due distinte ordinanze (r.o. nn. 140 e 141 del 2005), ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 204-bis della «legge n. 214 del 2003» (recte: del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante «Modifiche ed integrazioni al codice della strada», aggiunto in sede di conversione ad opera della legge 1º agosto 2003, n. 214);

che l'iniziativa del rimettente, sebbene apparentemente diretta avverso l'intero testo del suddetto articolo 204-bis, si indirizza in realtà contro il solo comma 3, come reso evidente dalle censure svolte nelle ordinanze di rimessione;

che, difatti, secondo il giudice *a quo* la disposizione suddetta — nel subordinare l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, proposto avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, all'adempimento dell'onere economico consistente nel versamento di una somma pari alla metà del massimo editto della sanzione inflitta dall'organo accertatore — discriminerebbe i soggetti ricorrenti in relazione alle loro condizioni economiche, in particolare precludendo (o comunque rendendo difficoltoso) l'accesso alla tutela giurisdizionale ai soggetti privi di adeguati mezzi economici;

che accanto alla violazione dell'art. 3 è ipotizzato anche il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, giacché la prestazione imposta dalla norma impugnata ostacolerebbe l'esercizio del diritto di agire in giudizio, per la tutela dei propri diritti soggettivi, spettante anche ai soggetti non abbienti;

che, inoltre, ad escludere l'evenienza testé descritta, neppure potrebbe addursi il rilievo che i soggetti non abbienti possono in ogni caso presentare il ricorso amministrativo al prefetto (che non prevede il previo versamento della cauzione), giacché, se così fosse, dovrebbe allora concludersi che il ricorso all'autorità giudiziaria sia un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai soggetti economicamente agiati.

Considerato che il giudice di pace di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n. 214;

che le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che questa Corte, investita di analoghe questioni aventi ad oggetto sempre l'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 114 del 2004);

che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate dall'odierno rimettente deve darsi atto che questa Corte ha già affermato che l'imposizione dell'onere economico di cui alla norma impugnata finisce «con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita» (così sentenza n. 114 del 2004);

che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione vanno restituiti gli atti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Civitavecchia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0873

N. 343

Sentenza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Marche - Edilizia e urbanistica - Piani urbanistici attuativi per i quali non è prevista l'approvazione regionale - Obbligo di trasmissione di una copia dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata - Mancata previsione - Contrasto con un principio fondamentale della legge statale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Marche del 5 agosto 1992, n. 34, artt. 4 e 30.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche sui ricorsi riuniti proposti da Codacons ed altri contro il comune di Civitanova Marche ed altri, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione del Codacons Centro Marche nonché l'atto di intervento della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Roberto Gaetani per il Codacons Centro Marche e l'avv. Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di giudizi amministrativi, promossi dal Codacons, da articolazioni regionali dello stesso Codacons, dalla Cooperativa Adriatica a r.l. e dalla Minerva s.r.l. contro il comune di Civitanova Marche, per l'annullamento di atti di pianificazione attuativa (e delle conseguenti concessioni edilizie) delle aree denominate, complessivamente, «zona mostre», il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, previa riunione dei procedimenti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

Con ricorso n. 844 del 1998, il Codacons e il Codacons Marche hanno impugnato, denunciandone illegittimità sotto molteplici profili, le delibere consiliari n. 2 del 1997, n. 127 del 1997 e n. 27 del 1998 (e delle pregresse deliberazioni della Giunta municipale n. 533 del 1994, n. 698 del 1994 e successive varianti, aventi ad oggetto la perimetrazione del centro abitato), con cui il comune di Civitanova Marche ha definito la progettazione di massima, nonché adottato e approvato il piano di lottizzazione relativo al comprensorio «zona mostre».

Con ricorso n. 1199 del 2000, il Codacons e il Codacons Marche hanno impugnato, per una serie di vizi dedotti, la convenzione di lottizzazione stipulata il 15 novembre 1999 e le concessioni edilizie rilasciate dal comune di Civitanova Marche, per la realizzazione delle opere private previste dal piano di lottizzazione oggetto del ricorso n. 844 del 1998.

Con ricorso n. 477 del 2002, il Codacons, il Codacons Marche, il Codacons Centro Marche e la Minerva s.r.l. hanno impugnato le delibere consiliari di adozione e approvazione delle varianti della lottizzazione «zona mostre nord» e della lottizzazione «zona mostre sud», nonché le concessioni edilizie conseguentemente rilasciate, enunciando, tra i motivi di illegittimità, anche la violazione dell'art. 24 della legge statale n. 47 del 1985, con conseguente incostituzionalità dell'art. 4 della legge regionale, per essere state le varianti della «zona mostre» definitivamente approvate dal Consiglio comunale senza passare per l'approvazione della Provincia, come avveniva antecedentemente alla legge regionale, in ossequio all'art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985.

Con ricorso n. 450 del 2002, la Cooperativa Adriatica a r.l. ha impugnato la concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2002 a favore della Almar s.r.l. per la realizzazione di edificio commerciale all'interno della lottizzazione «zona mostre sud», in quanto contraria agli strumenti urbanistici vigenti, e tenendo conto che la lottizzazione non rispecchia la destinazione d'uso prevista da questi.

Secondo il Tar è rilevante e non manifestamente infondata rispetto alla decisione la questione di costituzionalità degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34, perché in contrasto con l'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e, quindi, in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Sotto il profilo della rilevanza, il Tar assume che il comune di Civitanova Marche ha provveduto alla pianificazione attuativa della «zona mostre» a mezzo di piani di lottizzazione, cui in seguito ha deciso di apportare varianti. Tali atti sono stati introdotti alla stregua delle competenze stabilite dall'art. 4 e seguendo l'*iter* procedimentale fissato dall'art. 30 della legge regionale n. 34 del 1992. La pianificazione attuativa dunque è svolta dal comune autonomamente senza controlli né interferenze, da parte della Regione o della Provincia (quest'ultima delegata dalla Regione, in base all'art. 3 della stessa legge regionale n. 34 del 1992). La riscontrata illegittimità costituzionale degli atti di pianificazione comporterebbe l'illegittimità degli stessi e degli atti concessori conseguenti, indipendentemente dagli altri vizi di legittimità denunciati dai ricorrenti.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il Tar Marche rileva che l'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 — nell'escludere che, in via generale, i piani attuativi necessitino di approvazione regionale, e nel conferire alle Regioni il potere di disciplinare con proprie norme il procedimento di autoapprovazione dei piani, al fine di garantirne la snellezza, la pubblicità e la partecipazione — ha anche previsto, testualmente, che i comuni «sono comunque tenuti a trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della Regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».

Tale ultima disposizione deve interpretarsi come obbligo inderogabile per i comuni di portare a conoscenza delle Regioni gli strumenti attuativi, e di dare puntuale riscontro (pur senza l'obbligo di recepirle) alle eventuali osservazioni.

Di contro, l'art. 30 della legge della Regione Marche n. 34 del 1992 prevede solo che i piani attuativi siano adottati dal Consiglio comunale e le relative deliberazioni depositate presso la segreteria del comune per trenta giorni consecutivi, dandosi comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del comune, con la possibilità che in tale periodo chiunque possa prendere visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, opposizioni e osservazioni. La giunta comunale sottopone all'approvazione del Consiglio detti piani urbanistici attuativi unitamente alle opposizioni e osservazioni presentate ed il Consiglio comunale approva definitivamente i piani decidendo contestualmente in ordine alle opposizioni e osservazioni presentate.

L'art. 4 della stessa legge regionale sottrae gli strumenti attuativi ad ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici della Regione previste da disposizioni statali e regionali, venendo gli stessi unicamente approvati, in via definitiva, dal Consiglio comunale. I piani attuativi sono così rimessi alla disponibilità esclusiva dell'ente locale, senza possibilità di interferenza, o anche semplicemente conoscenza, da parte della Regione (e della Provincia).

Il sistema, secondo il giudice rimettente, contrasta con l'art. 24 della legge n. 47 del 1985, non solo perché sottrae all'approvazione regionale i piani relativi alle aree e agli ambiti territoriali individuati dalle Regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, ma anche perché — ed è questo l'aspetto rilevante per i giudizi *a quibus* — abolendo la trasmissione di copia degli strumenti attuativi alla Regione (nelle Marche, alla Provincia, per via della delega prevista dall'art. 5 della stessa legge regionale), impedisce di prenderne visione, valutare e fare eventuali osservazioni, vanificando l'obbligo dei comuni di controdedurre puntualmente. Viene così cancellato un grado intermedio di attività collaborativo-con-

certativa tra l'ente locale e la Regione, tributaria di potestà legislativa e quindi amministrativa in via ripartita, nella materia urbanistica, in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Tale collaborazione, dopo la soppressione del potere di approvazione degli strumenti attuativi, già demandato alle Regioni, la norma statale ha inteso mantenere attraverso un diverso meccanismo, tuttavia a tutela della conformità dell'attuazione la pianificazione generale.

L'art. 24 della legge n. 47 del 1985 contiene i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost., cui la legislazione regionale deve conformarsi: il contrasto tra le norme regionali indicate e la norma statale di principio, determina dunque violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

2. — Nel giudizio si è costituito il Codacons Centro-Marche, sottolineando che la Regione, per un senso di malinteso indipendentismo, ha omesso di recepire legislativamente l'obbligo del comune, sancito dalla legge n. 47 del 1985, di trasmettere alla Regione gli strumenti attuativi approvati, con il risultato che i comuni, abusando del potere, apportano surrettiziamente con gli strumenti attuativi sostanziali varianti, non esplicitate, al piano regolatore generale, in modo da evitare interferenze regionali sugli abusi perpetrati.

Le recenti innovazioni legislative in materia urbanistico-edilizia non hanno modificato il principio statuito dall'art. 24 della legge n. 47 del 1985, che deve essere rispettato dalle Regioni anche alla luce del nuovo art. 117 della Costituzione, pur se la questione sollevata dal Tar Marche va valutata alla luce della normativa vigente al l'epoca, in applicazione del principio *tempus regit actum*. In aggiunta a quanto osservato dal Tar Marche, si può suggerire il riferimento al principio di «leale collaborazione» sancito dall'art. 120 Cost., al fine di assicurare l'osservanza dei principi generali (art. 117 Cost.) e buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.): l'invio dei piani attuativi serve anche alla formazione di un archivio centralizzato regionale, oltre che a creare i presupposti conoscitivi per la pianificazione di coordinamento provinciale e paesistica, e inoltre a indurre i comuni, attraverso le osservazioni regionali, al rispetto del buon andamento della p.a. Il conferimento di poteri agli enti locali non può impedire il coordinamento degli enti superiori, anche al fine di esercitare il potere sostitutivo (riconosciuto alla Regione dalla sentenza n. 43 del 2004 della Corte costituzionale); il che è consentito, in materia urbanistica, solo se la Regione è posta in grado di conoscere i piani attuativi.

3. — Nel giudizio è intervenuta la Regione Marche, che chiede dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

La stessa legge regionale n. 34 del 1992 ha dato specifica attuazione alla disposizione statale, con l'art. 35, per cui «al fine della programmazione dell'uso del territorio i comuni trasmettono alla provincia copia del riepilogo informativo statistico dei dati di ogni singolo piano entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale che lo adotta definitivamente». Analogi obblighi sono previsti per i piani regolatori vigenti e relative varianti (comma 2) di modo che l'ente sovraordinato ha la possibilità di ottenere il quadro completo della pianificazione territoriale realizzata dai comuni. Per le zone soggette a tutela paesistica, poi, l'art. 4, comma 3, della legge regionale prevede un ulteriore momento partecipativo della Provincia.

Ulteriore forma di coordinamento è prevista dalla legge regionale nella disciplina della «conferenza dei comitati per il territorio» (art. 60).

Per di più, le norme della legge Marche n. 34 del 1992, denunciate dal Tar, attengono all'edilizia, che, non compresa tra le materie nominate dall'art. 117 Cost., è collocabile nella fascia residuale del quarto comma, e quindi oggetto di potestà legislativa esclusiva della Regione. Ma, anche a considerarla inquadrabile nell'«urbanistica» o nel «governo del territorio», e dunque nella legislazione concorrente, allo Stato è riservata la sola determinazione dei principi fondamentali, e tale non può essere qualificata la previsione dell'obbligo di trasmissione dei piani attuativi dai comuni alla Regione, che costituisce disciplina di estremo dettaglio in merito all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, e dunque illegittima, siccome invasiva della competenza legislativa esclusiva, o concorrente, delle Regioni.

4. — Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Marche ha presentato memoria con la quale insiste per l'infondatezza della questione, richiamando le ragioni addotte nell'atto di intervento.

La difesa regionale ribadisce che la legge regionale impugnata ha dato specifica attuazione alla disposizione statale, rileva che il *thema decidendum* è quello fissato dall'ordinanza di rimessione e non può essere ampliato con riferimento agli ulteriori parametri invocati dal Codacons, ed aggiunge che l'art. 24 della legge n. 47 del 1985 non può essere interpretato nel senso di escludere il potere della Regione di stabilire norme di attuazione in ambito regionale, poiché, diversamente, tale norma statale risulterebbe invasiva di competenze regionali, in quanto di eccessivo dettaglio.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, nel corso di giudizi riuniti aventi ad oggetto la legittimità di atti di pianificazione attuativa (e delle conseguenti concessioni edilizie) riguardanti la «zona mostre» di Civitanova Marche, dubita della legittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

Rileva il giudice rimettente che — contrariamente al principio fondamentale espresso dalla norma statale, che, nel quadro della semplificazione delle procedure urbanistiche, emancipa la formazione dei piani urbanistici attuativi dall'approvazione regionale, tuttavia configurando l'obbligo del comune di invio del piano alla Regione per eventuali osservazioni, che poi i comuni sono obbligati a prendere in considerazione — l'art. 4 della legge della Regione Marche n. 34 del 1992 attribuisce l'approvazione al Consiglio comunale e sopprime ogni approvazione regionale, e l'art. 30, nel regolare la procedura, si limita a prevedere il deposito del piano attuativo dopo la sua adozione (e non anche l'invio alla regione), e poi l'approvazione del Consiglio comunale.

2. — Va innanzitutto evidenziato che il Tar Marche, nel ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata, ha dedotto la violazione, da parte della legge della Regione, dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nel testo originario, per non avere osservato i principi fondamentali delle leggi dello Stato senza in alcun modo motivare le ragioni per le quali alla fattispecie in esame si applichi tale normativa e non anche quella novellata.

Ciò però non determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, motivata con riferimento ad un parametro costituzionale modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, quando, come nella specie, nella vigenza sia del «vecchio testo» dell'articolo 117 della Costituzione sia del «nuovo», la Regione deve esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato (v. sentenza n. 200 del 2005).

3. — Passando all'esame del merito della questione, la stessa è fondata.

3.1. — La censura di incostituzionalità deve essere vagliata sulla base del parametro costituzionale invocato dal giudice rimettente, senza alcuna possibilità di prendere in considerazione ulteriori parametri dedotti dalle parti.

L'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, compreso nel capo II, relativo allo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, testualmente dispone: «Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici regionali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi» (primo comma). «Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali» (secondo comma).

Tale disposizione non è derogabile dalle leggi regionali, come si evince dal precedente articolo 1, primo comma, secondo cui le Regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni in conformità ai principi definiti dai capi I, II e III della stessa legge, senza che possa trarsi argomento in contrario dal secondo comma per il quale, fino all'emanazione delle norme regionali, si applicano le norme contenute nella legge statale.

Con la legge n. 47 del 1985, se da una parte si istituzionalizza il disegno di semplificazione delle procedure in materia urbanistica, eliminando l'approvazione degli strumenti attuativi, dall'altra, però, si accentuano le forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

La statuizione dell'art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui prescrive l'invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare «osservazioni» sulle quali i comuni devono «esprimersi».

Il contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il comune stesso è tenuto a puntuale motivazione.

Il meccanismo istituito dall'art. 24 della legge n. 47 del 1985, dunque, in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l'obbligo dei comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale.

3.2. — La legge urbanistica della regione Marche, come denunciato dal Tar rimettente, abolisce l'approvazione regionale degli strumenti attuativi (e tra questi, dei piani di lottizzazione, oggetto dei giudizi *a quibus*), e l'attribuisce al Consiglio comunale (art. 4): solo per le zone vincolate, è previsto un parere preliminare della Provincia (che nelle Marche è delegata alle funzioni urbanistiche attribuite alle Regioni: art. 4 legge reg. cit.). La procedura di formazione del piano, prevista dall'art. 30, pur ammettendo opposizioni e osservazioni da parte di «chiunque», non prevede specificamente l'invio alla Regione (o alla Provincia), previsto dalla legislazione statale (art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985), al fine di sollecitare le osservazioni sulle quali la legge statale impone al comune l'obbligo (non già di recepirle, ma) di motivare puntualmente (quindi anche di non accoglierle): obbligo di invio che la legge statale distingue facendone un *quid pluris* rispetto alle forme partecipative consentite a soggetti privati e pubblici (art. 25), tanto da esigere una motivazione puntuale, che non è richiesta nei confronti delle osservazioni degli altri soggetti.

È indubbio che la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'incostituzionalità delle norme denunciate, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai comuni alla Regione o alla Provincia delegata.

3.3. — Le precedenti osservazioni non sono superate dalle argomentazioni della difesa della Regione Marche.

La previsione dell'obbligo di trasmettere copia del riepilogo informativo statistico dei dati di ogni singolo piano (art. 35 della legge della Regione Marche n. 34 del 1992), non è idonea, data l'evidente schematicità del contenuto, a porre l'ente destinatario in grado di attuare la collaborazione insita nelle osservazioni e sollecitazioni al comune a compiere nuove valutazioni (che l'art. 35 neppure prevede).

La materia edilizia rientra nel governo del territorio, come prima rientrava nell'urbanistica, ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, per la quale le regioni debbono osservare, ora come allora, i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale.

Né è sostenibile l'ascrivibilità dell'art. 24 della legge n. 47 del 1985 alla normativa di dettaglio, che sarebbe preclusa al legislatore statale, atteso che l'ampio ambito di operatività assicurato dal secondo comma dell'art. 24 alla legislazione regionale è soggetto ad una delimitazione di ordine generale, preordinata alla tutela di interessi superiori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai comuni alla Regione (o alla Provincia delegata).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0874

N. 344

Sentenza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto pubblico - Servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto - Intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni interessate, da adottarsi sulla base di criteri predeterminati dal legislatore statale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione delle attribuzioni della Regione ricorrente, dei principi di autonomia, di adeguatezza e di sussidiarietà, di leale collaborazione e di ragionevolezza, eccesso di delega - Notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine perentorio - Inammissibilità del ricorso.

- D.Lgs. 1º aprile 2004, n. 111, art. 9, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118 e 123; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 65.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 2-10 luglio 2004, depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; nonché l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Alfredo Biagini per la Regione Veneto, l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Friuli-Venezia Giulia e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato in data 2 luglio 2004 e presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2004, la Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2004, in relazione all'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 123 della Costituzione.

Riferisce la ricorrente che il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha conferito alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti di programmazione e gestione in materia di trasporto pubblico locale e che lo stesso decreto legislativo, chiarendo che rientrano nella nozione di trasporto pubblico di interesse regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci non ricompresi tra quelli tassativamente individuati dall'art. 3, ha conferito alle Regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art. 4.

La Regione Veneto ha dato attuazione al decreto legislativo n. 422 del 1997 con la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale), che detta una puntuale regolamentazione delle funzioni di cui si tratta. Quanto alle Regioni a statuto speciale (ed, in particolare, alla Regione Friuli-Venezia Giulia), l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997 ha stabilito che il conferimento delle funzioni ed il trasferimento dei relativi beni e risorse sarebbero stati disposti nel rispetto degli statuti attraverso apposite norme di attuazione. Dette norme, relativamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, sono state approvate con il decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111.

Quanto al settore ferroviario, le specifiche modalità di ripartizione delle linee interregionali sono state concordate, a partire dal 1998 e, dunque, prima della riforma costituzionale del 2001, nell'ambito di ripetuti incontri ed accordi tra tutti gli enti interessati. All'originaria regolamentazione dettata dal Ministero dei trasporti e da F.S. S.p.a. nel febbraio 1998 era subentrato un diverso accordo (al quale avevano concorso anche la Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano) con il quale, tra l'altro, erano stati attribuiti alla Regione Veneto tutti i servizi interregionali della linea Venezia — Treviso — Udine — Trieste, mentre al Friuli-Venezia Giulia erano stati assegnati tutti i servizi interregionali della linea Venezia — Trieste.

Il richiamato decreto legislativo n. 111 del 2004, nel dettare «norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti» dispone altresì, con la norma contenuta nell'art. 9, comma 7, che «Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale».

Secondo la Regione Veneto, l'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 111 del 2004 presenterebbe evidenti profili di illegittimità costituzionale, e, in particolare, violerebbe l'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; gli artt. 5, 76, 114, 117, 118, 123 della Costituzione; i principi di autonomia, di adeguatezza e di sussidiarietà, nonché di leale collaborazione tra Stato e Regioni e di ragionevolezza.

La potestà attribuita al legislatore delegato dall'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia è circoscritta alla formulazione di «norme di attuazione dello Statuto» stesso e di «quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione». In particolare, il d.lgs. n. 111 del 2004 ha ad oggetto il trasferimento delle funzioni attinenti alla «viabilità [...] di interesse locale e regionale» ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 9, dello statuto, riferendosi perciò a «tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento nonché vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale, ricadenti sul territorio regionale» (art. 1).

Secondo la Regione Veneto, non risulterebbe che nel descritto ambito di intervento normativo sia inclusa la predeterminazione delle modalità mediante le quali la Regione Friuli-Venezia Giulia e la stessa Regione Veneto dovranno ripartire le linee interregionali. D'altro canto, il decreto legislativo in argomento è stato adottato nel quadro della procedura stabilita dal citato art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia che, ai fini dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione, richiede la previa consultazione di una Commissione paritetica composta da sei membri, di cui tre nominati dal Governo e tre dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia

Giulia. Conseguentemente, nessun rappresentante della Regione Veneto è stato coinvolto nei lavori preparatori che hanno condotto alla promulgazione del decreto legislativo, né la stessa Regione Veneto è stata sentita al riguardo.

La norma contenuta nell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 111 del 2004 sarebbe pertanto viziata per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, e ciò in quanto l'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia non consentirebbe al legislatore statale delegato di formulare norme che non siano strettamente connesse e circoscritte all'attuazione dello statuto stesso, in conformità ai principi costituzionali che garantiscono e tutelano l'autonomia, anche statutaria, di tutti gli Enti regionali, implicitamente vietando che l'attuazione del singolo statuto possa incidere su questioni di portata ultraregionale.

Il d.lgs. n. 111 del 2004, dunque, avrebbe dovuto fare esclusivo riferimento alla viabilità ferroviaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, senza poter in alcun modo disciplinare questioni che coinvolgono anche la confinante Regione Veneto.

L'introduzione di una norma quale quella contestata, la quale delinea speciali prescrizioni condizionanti l'organizzazione dei servizi ferroviari, che interessano il Veneto — di fatto comprimendo la rispettiva autonomia regionale — appare altresì discriminatoria perché lo Stato, inserendosi nei rapporti tra la Regione Veneto e la Regione Friuli-Venezia Giulia, ha accolto le istanze espresse da quest'ultima (appositamente sentita in proposito) senza coinvolgere attivamente la Regione Veneto e soddisfacendo, perciò, esclusivamente gli interessi della prima (attribuendole, di fatto, tutti i servizi interregionali) a detrimenti di quelli della seconda, in spregio altresì al principio di ragionevolezza. Ed infatti, da una parte, il criterio di ripartizione viaggiatore/chilometro non rappresenta adeguatamente l'effettivo servizio erogato dal momento che alla maggiore lunghezza della tratta in territorio friulano non corrisponde il reale utilizzo del mezzo in termini di residenza degli utenti; dall'altra, anche il criterio delle coincidenze penalizza la Regione Veneto a tutto vantaggio della Regione Friuli-Venezia Giulia, dal momento che, proprio per garantire la massima efficienza del servizio e per corrispondere alle richieste della stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Veneto si è positivamente adoperata nel corso degli ultimi anni affinché la programmazione oraria dei servizi regionali e interregionali avvenisse sulla base delle coincidenze nei principali nodi con il servizio passeggeri di lunga percorrenza, sicché tutti i treni regionali, diretti e interregionali si presentano al nodo ferroviario di Mestre-Venezia in coincidenza con i treni di lunga percorrenza.

Viene poi denunciata la contestuale violazione del riparto di funzioni tra Stato e Regioni delineato dal novelato art. 117 della Costituzione, il quale, con riferimento alla materia dei trasporti, ha riservato alla potestà legislativa (concorrente) dello Stato la sola disciplina delle «grandi reti», dovendosi intendere i restanti settori inclusi nella residuale potestà legislativa esclusiva regionale, con la conseguenza che, relativamente alle «grandi reti di trasporto», l'intervento legislativo statale, riferendosi ad un ambito di legislazione concorrente, consiste, a mente del terzo comma dell'art. 117 Cost., nella «determinazione dei principi fondamentali» che orientano e delimitano la legislazione regionale. Per il resto, la materia dei trasporti — eccettuata dunque la disciplina delle grandi reti — è assoggettata alla disciplina legislativa regionale, la quale non trova altro vincolo che quello derivante dal rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, con la conseguente inconstituzionalità, sotto il dedotto profilo, della norma contenuta nell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 111 del 2004, che vincola le Regioni interessate a seguire due criteri per regolamentare le linee ferroviarie interregionali, ovverosia, in alternativa: la prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero l'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza. Apparirebbe infatti evidente che il legislatore statale si sia ingerito nel merito di scelte di dettaglio riservate alla potestà legislativa regionale.

Secondo la ricorrente, inoltre, i contenuti del d.lgs. n. 111 del 2004 sono stati concertati — nel quadro del particolare iter procedimentale disciplinato dall'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia — tra quest'ultima e lo Stato, senza coinvolgere in alcun modo la Regione Veneto, con violazione non solo del riparto di funzioni, ma anche del principio di sussidiarietà, secondo il quale i pubblici poteri devono essere esercitati ad un livello di governo il più prossimo possibile ai cittadini utenti, ammettendosi l'intervento dei livelli superiori di governo nei soli casi di inerzia da parte di quelli inferiori. Ed invero, lo Stato si è determinato nel senso di concordare con uno solo (Regione Friuli-Venezia Giulia) degli Enti interessati dai servizi interregionali in oggetto le concrete modalità per gestire questi ultimi, estraniando la Regione Veneto.

Sarebbe altresì violato il principio di leale collaborazione con le Regioni, che imporrebbe allo Stato, in materie caratterizzate da competenza regionale primaria, di raggiungere un'intesa con la Regione, senza neppure limi-

tarsi alla semplice informazione o consultazione. Al contrario, il legislatore ha posto la Regione Veneto di fronte ad una scelta compiuta, che disciplina nel dettaglio le modalità di ripartizione delle linee interregionali, imponendo, in via alternativa, l'adozione dei criteri della prevalenza dei passeggeri ovvero dell'esistenza di coincidenze privando di significato e di concreta rilevanza l'*«intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni»* nell'ambito della quale, secondo lo stesso art. 9, comma 7, dovrebbero essere adottate le scelte attinenti alla ripartizione dei servizi interregionali. È infatti evidente che i contenuti essenziali delle scelte da effettuare nell'ambito di tale intesa sono stati già predeterminati dalla stessa norma in commento. In altri termini, il legislatore ha già individuato i servizi di trasporto ferroviario che saranno attribuiti al Veneto, sottraendo le rispettive determinazioni alla concertazione tra gli enti direttamente interessati.

2. — Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

Quanto all'inammissibilità, osserva l'Avvocatura generale dello Stato che il d.lgs. 1º aprile 2004, n. 111, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2004, mentre l'impugnazione proposta dalla Regione Veneto risulta notificata presso l'Avvocatura generale dello Stato in data 2 luglio 2004 e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri solo in data 10 luglio 2004.

Altro profilo di inammissibilità deriverebbe dalla circostanza che il provvedimento legislativo impugnato costituisce norma di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanata all'esito di un procedimento previsto dall'art. 65 dello statuto, che richiede il previo intervento di una commissione paritetica composta da membri nominati dal Governo e dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Poiché tale procedimento è stato rispettato, il ricorso della Regione Veneto costituisce un'ingerenza di una Regione «terza» nei rapporti di natura pattizia destinati a regolare la materia. Infatti, le norme di attuazione degli statuti speciali possono integrare le norme statutarie anche aggiungendo ad esse qualcosa che non contenevano (v. sentenza n. 212 del 1984). Inoltre, la norma impugnata, non preclude alla Regione Veneto di determinarsi nell'intesa futura sul trasporto ferroviario interregionale secondo modalità distinte da quelle indicate nella normativa di attuazione dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Nel merito il ricorso sarebbe infondato. Appare infatti ragionevole che, in sede di attuazione dello statuto, lo Stato e la Regione si determinino nel senso di adottare, in vista di successive intese con regioni terze sul trasporto ferroviario interregionale, criteri minimi condivisi di riparto delle competenze, neppure esclusivi, che garantiscano la partecipazione della regione stessa alla funzione del trasporto ferroviario.

3. — Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché presso Palazzo Chigi, come richiesto per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

4. — Con memoria depositata nell'imminenza della udienza, la Regione Veneto deduce l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere lo stesso stato notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, con l'intento che la Corte costituzionale voglia rivedere la precedente, consolidata posizione.

Secondo la Regione Veneto, l'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) statuisce che quando sia invocata in giudizio un'amministrazione dello Stato, l'atto introduttivo del medesimo deve essere notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato.

A detto principio non apporta deroghe la disciplina di cui alla legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

La notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato costituisce regola generale ogni qualvolta l'Amministrazione sia rappresentata dall'Avvocatura (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1 del 15 gennaio 1960).

La domiciliazione presso l'Avvocatura generale dello Stato risulta inoltre conforme al principio di ragionevolezza e di ordinato contraddittorio tra le parti: sussistendo infatti un mandato *ex lege* all'Avvocatura nei giudizi di natura costituzionale in cui è parte lo Stato, sembra coerente che i relativi atti vengano recapitati all'Avvocatura stessa.

5. — Con memoria depositata nell'imminenza della udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia ribadisce l'eccezione di inammissibilità del ricorso della Regione Veneto perché notificato oltre il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 127 Cost.

Nel merito, la Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene l'infondatezza della tesi di carenza di potestà legislativa statale in materia di linee ferroviarie regionali; l'infondatezza della censura di incompetenza delle norme di attuazione; l'infondatezza della censura di violazione del principio di leale collaborazione; l'inammissibilità e l'infondatezza della censura secondo la quale la norma impugnata attribuirebbe di fatto alla Regione Friuli-Venezia Giulia tutti i servizi interregionali, in spregio altresì al principio di ragionevolezza.

Considerato in diritto

1. — La Regione Veneto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per violazione: *a)* dell'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'art. 123 Cost. che riconosce a ciascuna Regione il diritto a uno statuto, perché la potestà attribuita al legislatore delegato dall'art. 65 sarebbe circoscritta alla formulazione di norme di attuazione dello statuto di tale Regione, mentre la norma impugnata avrebbe ad oggetto la predeterminazione delle modalità mediante le quali la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto dovranno ripartire le linee interregionali; *b)* dell'art. 76 della Costituzione, e ciò in quanto l'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia non consentirebbe al legislatore statale delegato di formulare norme che non siano strettamente connesse e circoscritte all'attuazione dello statuto stesso e ciò in conformità ai principi costituzionali che garantiscono e tutelano l'autonomia, anche statutaria, di tutte le Regioni, Veneto compresa; *c)* del principio di ragionevolezza e di non discriminazione (art. 3 Cost.), perché sarebbero dettate speciali prescrizioni condizionanti l'organizzazione dei servizi ferroviari che interessano la Regione Veneto, e perché lo Stato, inserendosi nei rapporti tra la Regione Veneto e la Regione Friuli-Venezia Giulia, avrebbe accolto le istanze espresse da quest'ultima Regione (appositamente sentita in proposito) senza coinvolgere attivamente la Regione Veneto, soddisfacendo, perciò, esclusivamente gli interessi della prima (attribuendole, di fatto, tutti i servizi interregionali) a detrimenti di quelli della seconda; *d)* dell'art. 117 della Costituzione (nonché degli artt. 5 e 114 della Costituzione, in relazione alla lesione dell'autonomia legislativa regionale), in quanto, con riferimento alla materia dei trasporti, è riservata alla potestà legislativa concorrente dello Stato la sola disciplina delle «grandi reti», mentre la norma impugnata, vincolando le regioni interessate a seguire due criteri per regolamentare le linee ferroviarie interregionali — ovverosia, in alternativa, la prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero l'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza — si sarebbe ingerita nel merito di scelte di dettaglio riservate alla potestà legislativa regionale; *e)* del principio di leale collaborazione con le Regioni, che imporrebbe allo Stato, in materie caratterizzate da competenza regionale primaria, di raggiungere un'intesa con la Regione; *f)* del principio di sussidiarietà e adeguatezza (art. 118 Cost.), in quanto i contenuti della norma impugnata sarebbero stati concertati — nel quadro del particolare *iter* procedimentale disciplinato dall'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia — tra quest'ultima e lo Stato, senza coinvolgere in alcun modo la Regione Veneto, quando invece i pubblici poteri devono essere esercitati ad un livello il più prossimo possibile ai cittadini, ammettendosi l'intervento dei livelli superiori di governo nei soli casi di inerzia da parte di quelli inferiori.

2. — Il ricorso è inammissibile.

L'art. 127 della Costituzione stabilisce che «la Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato (...) leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

L'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) precisa che «la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».

Il decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111 — il cui art. 9, comma 7, è oggetto di impugnazione — è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2004.

Il ricorso è stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sede della stessa Presidenza il 10 luglio 2004, e cioè oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo impugnato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, e presso l'Avvocatura generale dello Stato il 2 luglio 2004, entro detto termine.

2.1. — Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «ai giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103», con la conseguenza che per la rituale proposizione del giudizio l'atto deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri.

La richiamata giurisprudenza va confermata, non sussistendo ragioni per discostarsene, dato che la parte ricorrente non ha prospettato argomenti nuovi, anche per quanto concerne la statuizione che l'irritualità della notificazione non può essere sanata dalla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, quando tale costituzione sia avvenuta, come nel caso di specie, proprio per eccepire la predetta inammissibilità.

Nella fattispecie in esame, quindi, non può ritenersi validamente instaurato il giudizio in forza della notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta nei termini presso l'Avvocatura generale dello Stato, ma tardivamente — per quanto precisato — presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (v. ordinanza n. 42 del 2004; sentenza n. 333 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Veneto avverso l'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), in riferimento all'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 123 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0875

N. 345

Sentenza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oggetto del giudizio - Intervenuta abrogazione della disposizione censurata - Integrale trasfusione in altra disposizione - Trasferimento della questione.

Parametri - Indicazione nel solo dispositivo dell'ordinanza - Preclusione all'esame delle censure relative.

Interventi in giudizio - Soggetti che non sono parti nel giudizio *a quo* - Titolarità di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Necessità - Ordinanza allegata di inammissibilità e ammissibilità degli interventi dispiegati nel giudizio di costituzionalità.

Brevetti, marchi e privative industriali - Certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali - Riduzione della durata in vista del riallineamento con la disciplina comunitaria - Criteri di ricalcolo - Denunciato contrasto con il principio dell'affidamento e, nei limiti di questo, del principio di retroattività, lesione della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà, irragionevolezza - Questione sollevata dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - Manifesta carenza di giurisdizione del giudice rimettente - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 61, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, promosso con ordinanza del 3 ottobre 2003 dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma sul ricorso proposto da Schering Corporation contro il Ministero delle attività produttive — Direzione generale sviluppo produttivo e competitività, iscritta al n. 1058 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di costituzione di Schering Corporation, nonché gli atti di intervento di Bristol Myers Squibb s.r.l., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a. e Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., di Menarini International Operations Luxembourg ed altri, di Sigma-Tau s.p.a., di F. Hoffmann La Roche A.G. ed altra, Eli Lilly & company e Sanofi-Synthelabo s.a., di Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a., Taisho Pharmaceutical Co Ltd e Glaxo-SmithKline s.p.a., ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Diego Vaiano per Schering Corporation e per Bristol Myers Squibb s.r.l., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a. e Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Giuseppe Sena, Giancarlo Del Como e Stefano Grassi per Menarini International Operations Luxembourg ed altri, Antonio Baldassarre per Sigma-Tau s.p.a., Giuseppe Sena, Mario Alberto Quaglia e Giancarlo Del Corno per F. Hoffmann La Roche A.G. ed altra, Eli

Lilly & company e Sanofi-Synthelabo s.a., Roberto A. Jacchia e Antonella Terranova per Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a., Taisho Pharmaceutical Co Ltd e GlaxoSmithKline s.p.a. ed altri e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 3 ottobre 2003 la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, per contrasto con il principio costituzionale dell'affidamento e, nei limiti di questo, di quello di retroattività, con i principi di cui agli artt. 41 e 42, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nonché con i principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

1.1. — Espone il rimettente di essere stato adito da Schering Corporation con domanda, proposta nei confronti del Ministero delle attività produttive — Ufficio italiano brevetti e marchi e volta ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti adottati da detto Ufficio, in data 24 gennaio 2003 e 25 febbraio 2003, di ricalcolo della durata di due certificati complementari di protezione appartenenti all'attrice, ottenuti, rispettivamente, in data 13 novembre 1992 e 25 settembre 1996; ricalcolo operato al dichiarato fine di adeguare la durata dei predetti titoli a quella prevista dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 dello stesso anno.

La domanda — precisa il giudice *a quo* — è volta a sentir emettere una pronuncia ablativa del provvedimento impugnato, previa proposizione di incidente di costituzionalità in ordine alla citata norma, o, in subordine, per violazione della stessa.

1.2. — Ricorda la Commissione che il regolamento comunitario n. 1768/1992/CEE del 18 giugno 1992, che disciplinava il certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali, tenne conto della circostanza che, al momento della sua entrata in vigore (2 gennaio 1993), la Francia e l'Italia avevano da poco promulgato una propria legge nazionale al riguardo: in particolare l'Italia, con la legge n. 349 del 19 ottobre 1991 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto), entrata in vigore il 19 del mese successivo, aveva previsto una disciplina assai più favorevole rispetto a quella applicabile ai certificati complementari comunitari.

Sottolinea la Commissione rimettente che tale disciplina, fortemente voluta dalle industrie produttrici di specialità medicinali brevettate (e avversata invece da quelle produttrici di materie prime farmaceutiche), aveva previsto una durata del certificato complementare pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e quella del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e comunque non superiore a 18 anni a partire dal momento in cui il certificato aveva acquistato efficacia; laddove la normativa comunitaria prevedeva una durata pari al lasso di tempo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e quella della domanda di prima autorizzazione all'immissione in commercio nella Comunità, ridotta di cinque anni e comunque non superiore a cinque anni a partire dal momento in cui il certificato aveva acquistato efficacia. Aggiunge ancora il rimettente che, da un lato, la legge n. 349 del 1991, con apposita disposizione transitoria, consentiva alle industrie produttrici di specialità brevettate di presentare domanda di rilascio di certificato complementare di protezione entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge stessa; e che, dall'altro, il regime privilegiato assicurato dalla normativa nazionale — regime che, promulgato il regolamento, sarebbe dovuto venir meno — venne conservato grazie all'inserimento nella normativa comunitaria di una disposizione, l'art. 20, che espressamente faceva salva la validità dei certificati concessi in base alle leggi nazionali.

Il decreto-legge n. 63 del 2002 ha introdotto una serie di misure volte alla riduzione della spesa pubblica sanitaria, prevedendo in particolare (art. 3) la riduzione della durata dei certificati complementari di protezione (CCP), concessi in base alla legge n. 349 del 1991 (comma 8), secondo una procedura volta ad operare il riallineamento graduale della loro durata con quella risultante dall'applicazione del regolamento comunitario, attraverso il riassorbimento di un anno nel 2002, e di due anni in ciascuno degli anni successivi.

Questa disciplina, ricorda il rimettente, è stata modificata dalla legge di conversione la quale — mediando tra gli interessi delle multinazionali produttrici di specialità medicinali, favorite dal mantenimento del regime anteriormente vigente, e gli interessi delle imprese produttrici di principi attivi e materie prime farmaceutiche,

favorite dallo sviluppo dei farmaci generici, meno costosi e quindi meno onerosi per il servizio sanitario nazionale — ha attenuato il sistema incidente sulla durata dei certificati complementari nazionali, riducendo di sei mesi per ogni anno la loro durata e spostando il *dies a quo* della procedura di ridefinizione al 1º gennaio del 2004.

1.3. — Osserva la Commissione rimettente che il provvedimento di ricalcolo della scadenza dei certificati complementari nazionali, emesso dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, ha pacificamente natura non costitutiva, ma meramente ricognitiva, e pertanto è inidoneo ad incidere direttamente nei rapporti tra privati: dal che discende la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario della presa del titolare di un certificato complementare, assolutamente non ancora scaduto, ad opporsi con azione di contraffazione all’iniziativa imprenditoriale intrapresa da un terzo e, reciprocamente, la giustiziabilità della presa del terzo a far accertare l’avvenuta scadenza della durata di un certificato appartenente ad altri. Ciò non impedisce, afferma la Commissione, di ritenere sussistente, in capo ai titolari di certificati complementari, un interesse legittimo differenziato ad opporsi ad una ridefinizione della durata che, pubblicizzando la nuova scadenza, li espone alla libera utilizzazione, da parte dei terzi, di un’invenzione farmaceutica di cui essi assumono invece di essere ancora riservatari. Conseguentemente, ad avviso del rimettente, «il provvedimento è stato legittimamente impugnato da Schering sul presupposto, positivamente valutabile sotto il profilo della legittimazione, che si tratti di un provvedimento idoneo a ledere un proprio interesse legittimo compromesso dal contenuto del provvedimento stesso».

1.4. — In punto di rilevanza, osserva la Commissione che le contestazioni avanzate dalla ricorrente in ordine ai criteri di ricalcolo seguiti dall’Ufficio appaiono destituite di fondamento, dovendo quei criteri ritenersi del tutto conformi a quanto previsto dalla legge n. 112 del 2002: sicché la decisione sulla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati dipende dalla legittimità costituzionale della legge stessa.

1.5. — Passando all’esame delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente Schering, osserva il rimettente che manifestamente infondata è quella secondo la quale la legge n. 112 del 2002 contrasterebbe con l’art. 20 del regolamento n. 1768/1992, e violerebbe pertanto gli artt. 10 e 11 della Costituzione nonché il principio del primato del diritto comunitario: la norma comunitaria invocata, infatti, lungi dal recepire e cristallizzare la disciplina relativa alla durata dei certificati di protezione disposta dalla legge italiana, si è limitata a consentire in via transitoria che i certificati di protezione italiani conservassero una durata estremamente maggiore di quella (comunitaria) prevista per i certificati degli altri Paesi.

1.6. — Manifestamente infondata, a giudizio della Commissione, è anche la questione sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, sulla base del rilievo che la disposizione censurata, in quanto produttiva di effetti perfettamente sovrapponibili a quelli di un atto amministrativo di espropriazione dei diritti di brevetto, avrebbe la consistenza di una cosiddetta legge-provvedimento: di modo che essa, come norma autoapplicativa, da un lato, avrebbe determinato la degradazione di un diritto soggettivo a interesse legittimo così precludendo ogni sindacato giurisdizionale sul relativo fenomeno di affievolimento, e, dall’altro lato, avrebbe impedito ai titolari dei certificati complementari di partecipare all’adozione della misura assunta nei loro confronti, con le garanzie del giusto procedimento, in contrasto col canone di razionalità normativa nonché col principio di buon andamento dell’amministrazione.

A giudizio del rimettente, la norma impugnata non ha affatto la natura di legge-provvedimento perché essa, modificando la regola della legge n. 349 del 1991, pone una disciplina generale ed astratta, valida per tutti i certificati complementari, a nulla rilevando il fatto che nella specie i titoli concretamente incisi, in virtù dell’entrata in vigore del regolamento comunitario (e della conseguente cessazione di operatività della legge n. 349 del 1991), siano individuabili e costituiscano un *numerus clausus*.

1.7. — Riferisce il rimettente che, ad avviso della Schering, la ridefinizione della durata dei certificati nazionali contrasterebbe con la tutela dell’affidamento — elevato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce a elemento fondamentale dello Stato di diritto e ricondotto alla clausola generale della ragionevolezza di cui all’art. 3 (sentenza n. 229 del 1999) — in quanto il ricalcolo del periodo di copertura assicurato dai CCP lederebbe la libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione: iniziativa economica che, progettata per sua stessa natura in una prospettiva dinamica, non tollererebbe che, nel corso dell’intero arco temporale in cui è destinata a svolgersi, vengano modificati i presupposti considerati essenziali nel momento in cui fu intrapresa, soprattutto ove si consideri che la produzione e la commercializzazione dei farmaci è fortemente condizionata dalla possibilità di beneficiare della tutela brevettuale, e quindi anche del prolungamento di essa ottenuto mediante il certificato complementare.

Nel ritenere la questione così proposta non manifestamente infondata, la Commissione non manca di evidenziare che, in verità, «vi sono interessi della collettività, essi pure costituzionalmente garantiti, che giustificano interventi legislativi diretti a comprimere la libertà di iniziativa economica privata», come del resto riconosciuto

dallo stesso giudice delle leggi: il che, argomenta, dovrebbe essere tanto più vero laddove, come nella fattispecie, le scelte legislative siano state determinate dall'obiettivo di limitare il progressivo aumento della spesa pubblica sanitaria, in quella sua componente essenziale che è il rimborso dei farmaci.

E tuttavia in un settore in cui le valutazioni giuridiche sono così fortemente connesse a profili di opportunità e in cui il giudizio di legittimità costituzionale è destinato a risolversi in un sindacato sulla razionalità «molto prossimo al merito delle scelte legislative», acquista, ad avviso del rimettente, piena visibilità la distinzione tra infondatezza e manifesta infondatezza di una questione: l'eccezione, sicuramente non manifestamente infondata, in mancanza di una ragionevole certezza sulla sua reiezione, va rimessa alla Corte cui spetta dire la parola ultima e definitiva al riguardo.

1.8. — A identico risultato approda la valutazione dell'eccezione di violazione degli artt. 41 e 42, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Schering sotto il profilo che se la proprietà intellettuale è una vera e propria proprietà — soggetta in quanto tale all'apposizione di restrizioni che ne assicurino la funzione sociale — la riduzione della durata dei certificati complementari nazionali non potrebbe essere qualificata come limite legittimamente opponibile ai sensi dell'art. 42 Cost., perché il contenimento della spesa sanitaria non può definirsi interesse di rango costituzionale, pari o superiore al diritto di proprietà, e perché la norma censurata espressamente dichiara di perseguire l'obiettivo di adeguare quella nazionale alla normativa comunitaria. In ogni caso, quand'anche la riduzione della durata fosse una forma, in sé consentita, di espropriazione, essa sarebbe comunque illegittima, perché disposta senza indennizzo, e per giunta in contrasto sia con le disposizioni di cui agli artt. 60 e segg. del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), sia nell'Accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 nel quadro dei negoziati GATT), ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994).

Anche a questo proposito il rimettente rileva che le argomentazioni della ricorrente appaiono «resistibili» con argomenti contrari che non sono *prima facie* destituiti di fondamento: e invero, mentre non par dubbio che la *ratio* dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2002 sia da individuare nel contenimento della spesa farmaceutica, il cui perseguimento deve evidentemente avvenire contemplando l'interesse alla tutela della salute della collettività con costi a carico dello Stato, e quello all'incentivazione della ricerca da parte delle imprese farmaceutiche, la qualificazione come fenomeno espropriativo della riduzione della durata dei certificati complementari nazionali postula che, contro l'evoluzione normativa innanzi descritta, venga considerato come un diritto irreversibilmente quesito l'allungamento disposto dalla legge n. 349 del 1991. E tuttavia, considerato, ancora una volta, che solo la questione manifestamente infondata non deve essere rimessa alla Corte, ritiene la Commissione di non potersi esimere dal sollevare incidente anche per quest'ulteriore profilo di sospetta illegittimità.

2. — Si è costituita la Schering Corporation Ltd che ha insistito per l'accoglimento delle prospettate questioni, espressamente segnalando anche l'enucleabilità di altre ragioni di incostituzionalità, «eventualmente sollevabili *ex officio* davanti a sé da codesta Ecc.ma Corte».

2.1. — Nel ricapitolare i fatti salienti che hanno determinato l'impugnativa del provvedimento dell'Ufficio brevetti innanzi alla Commissione dei ricorsi, l'esponente evidenzia che, in attuazione dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, il predetto Ufficio, con un primo provvedimento adottato in data 7 ottobre 2002, aveva operato il ricalcolo della durata della protezione nello sfruttamento commerciale dell'invenzione, assicurata dai CCP vigenti, indicando in un apposito tabulato le nuove date di scadenza, che, per le specialità medicinali oggetto del giudizio *a quo*, erano, quanto al Clarityn (Loratadina), il 1° settembre 2007, e, quanto all'Ecolon (Mometasone Furoato), il 31 dicembre 2009; che detta scadenza era stata poi confermata, previa rideterminazione dei criteri di calcolo, con provvedimento del 24 gennaio 2003, precisandosi nell'occasione che eventuali obiezioni avrebbero dovuto essere formulate entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto ministeriale; che, eccepita con nota del 24 febbraio 2003 l'erroneità e l'illegittimità dei criteri di ricalcolo applicati, l'Ufficio brevetti, in data 25 febbraio 2003, aveva confermato la precedente determinazione, con l'avvertenza che contro il provvedimento era ammesso ricorso innanzi alla Commissione «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della presente».

Tanto premesso, la Schering evidenzia come, correttamente, il giudice *a quo* abbia individuato l'interesse all'impugnazione dell'atto — e pertanto la rilevanza della prospettata questione — negli «effetti giuridici propriamente riconducibili alla pubblicazione della modifica temporale» della durata della protezione, effetti concretamente apprezzabili, in termini favorevoli o lesivi, tanto da parte dei titolari dei relativi diritti, quanto da parte dei soggetti interessati alla produzione e commercializzazione di farmaci identici nella composizione, una volta venuta meno la copertura brevettuale. D'altra parte, indipendentemente dalla qualificazione come veri e propri

interessi legittimi delle posizioni giuridiche soggettive incise dai provvedimenti amministrativi in questione, è pacifico che la Commissione ha giurisdizione in tutte le ipotesi in cui il r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 riconosce la possibilità di impugnare un atto dell’Ufficio brevetti e marchi: e allora, posto che la rideterminazione della durata della protezione si risolve in un diniego sopravvenuto di concessione, per quella parte della originaria domanda che, all’esito della valutazione dell’Ufficio, risulta rigettata, la sua impugnativa va correttamente ricondotta nell’ambito della giurisdizione della Commissione ricorsi.

2.2. — In ordine al prospettato dubbio di violazione del principio dell’affidamento (e, nei limiti di questo, di quello di retroattività) *ex artt. 3 e 41* della Costituzione, rileva la Schering che esso è evocato in maniera tanto più pertinente in quanto l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale ne ha fatto un parametro di valutazione della ragionevolezza del «regolamento ... di situazioni fondate su leggi preesistenti», con riferimento non solo alle ipotesi in cui la norma, operando in deroga al canone *tempus regit actum*, spiega effetti che si riverberano negativamente su fattispecie già esauritesi (c.d. retroattività in senso proprio), ma anche a quelle in cui il legislatore si sia limitato a modificare per il futuro, in senso sfavorevole per i beneficiari, le condizioni di rapporti giuridici di durata *in itinere* (c.d. retroattività in senso improprio). Del resto, così forte può essere l’impatto di improvvise e impreviste modifiche normative su aspettative generate dallo stesso legislatore, che si è sentita l’esigenza di trasporre nei rapporti di diritto pubblico il principio, di origine civilistica, della tutela della buona fede nei rapporti contrattuali, sotto forma di legittimo affidamento del cittadino nella coerenza della normazione legislativa.

Posto allora che la giurisprudenza costituzionale ravvisa l’esistenza di un affidamento tutelabile basato sulla normazione previgente ognualvolta, in negativo, questa non abbia carattere provvisorio né sia legata a eventi contingenti né, ancora, ponga «irrisolti dubbi interpretativi sui suoi contenuti» e sia, in positivo, contrassegnata da un elevato livello di consolidamento non alterato da concreti mutamenti della situazione di fatto, non par dubbio, a giudizio della ricorrente, che tutte queste condizioni siano riscontrabili nella situazione di fatto e di diritto che ha dato origine al giudizio *a quo*.

In particolare la Schering sottolinea che, proprio l’evoluzione del quadro normativo di riferimento — che, dall’originaria formulazione dell’art. 14, primo comma, del r.d. n. 1127 del 1939 (che precludeva la brevettabilità delle invenzioni farmaceutiche), approdò, attraverso la sentenza 20 marzo 1978, n. 20 (che detta brevettabilità riconobbe, in applicazione «del principio della parità di trattamento di tutti gli autori industriali ... e della libertà costituzionalmente garantita di iniziativa economica privata»), alle scelte normative racchiuse nella legge n. 349 del 1991, confermate dal successivo regolamento CEE del 18 giugno 1992, n. 1768 — ha ingenerato, nei titolari degli oltre quattrocento certificati di protezione rilasciati in sede di prima applicazione della disciplina nazionale, il legittimo e motivato affidamento nel pieno sfruttamento commerciale, in esclusiva, delle invenzioni farmaceutiche: il che è tanto più vero se si considerano le caratteristiche proprie del settore, nell’ambito del quale gli investimenti nella ricerca sono fortemente condizionati dalle aspettative dei ritorni economici garantiti dalla legislazione vigente e nel conseguente affidamento a che la tutela permanga secondo la previsione iniziale.

In tale contesto, la verifica della ragionevolezza, o quanto meno della non arbitrarietà della lesione del principio in esame da parte di una norma che sacrifica posizioni individuali già acquisite (e perciò assistita da retroattività impropria), deve passare attraverso il riscontro dell’«adeguatezza e congruenza dell’esigenza di interesse pubblico» sotteso all’emanazione della nuova disciplina nonché attraverso il connesso giudizio di proporzionalità tra il suo perseguito e il sacrificio delle aspettative mature: e la giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso che tali requisiti possano ritenersi soddisfatti dall’esigenza, pur dotata di indubbio pregio costituzionale, di salvaguardare l’equilibrio del bilancio, ove ciò comporti sacrifici eccessivi a carico dei soggetti incisi dal *ius superveniens*.

Premesso che la norma impugnata invoca espressamente la necessità di riallineare la disciplina interna a quella comunitaria (necessità esclusa proprio dall’art. 20 del regolamento CEE n. 1768/1992 nonché dai «Considerando» che lo accompagnano), è evidente che la vera causa giustificativa della nuova regolamentazione è, come esplicitato nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto n. 63 del 2002, la salvaguardia di esigenze patrimoniali relative all’equilibrio del bilancio. E tuttavia le finalità di pubblico risparmio sono state perseguiti senza contemperare adeguatamente gli interessi in gioco, tutti di rilevanza costituzionale, quali (secondo le indicazioni fornite nella stessa sentenza n. 20 del 1978), la tutela della salute prevista dall’art. 32 Cost., alla quale è strumentale non solo la disciplina del prezzo dei medicinali e la loro presenza in quantità sufficienti, ma anche la ricerca scientifica coltivata da talune imprese farmaceutiche: e invero gli interessi di queste (ben diversi da quelli delle imprese che si limitano semplicemente a imitare i prodotti altrui), non possono non essere autonomamente valutati, in un’ottica che necessariamente finisce per chiamare in causa l’art. 3 — perché irragionevolmente vengono trattate in modo non adeguatamente diverso situazioni, invece, profondamente differenti — e l’art. 9 della Costituzione.

Né può ignorarsi — continua la deducente — che la norma impugnata si inserisce in un trend normativo del quale è espressione anche l'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), che impone al farmacista, laddove sia disponibile un farmaco generico, di offrirlo all'assistito in luogo della corrispondente specialità medicinale concretamente prescritta dal medico curante; trend che ha individuato, nello sviluppo del mercato dei farmaci generici, «la chiave di volta» in grado di perseguire l'obiettivo della riduzione della spesa farmaceutica.

In realtà — premesso che i farmaci generici si distinguono in tre grandi categorie, le imitazioni con marchio (cc.dd. branded generics), quelle commercializzate sotto la c.d. denominazione comune internazionale (DCI) seguita dal nome del produttore, e le imitazioni comuni o unbranded, con un margine di risparmio decrescente dalla prima alla terza — poiché nel mercato italiano la maggior parte dei generici è del primo tipo, il divisato obiettivo di contenimento della spesa perseguito dalla norma impugnata è più un'illusione che una realtà.

2.3. — Quanto alla prospettata lesione degli artt. 41 e 42, in relazione all'art. 3 della Costituzione, rileva la Schering che — essendo il fine del contenimento della spesa pubblica inidoneo a giustificare sul piano costituzionale una norma limitativa dei diritti soggettivi inerenti allo statuto della proprietà privata ed essendo la tutela del diritto alla salute estraneo alla *ratio* della disposizione censurata — vi sarebbe aperta violazione dei principî costituzionali in tema di libertà di iniziativa economica privata: secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, la limitazione del diritto di esclusiva può ammettersi solo laddove venga dimostrata la presenza di interessi di rango costituzionale pari o superiore al diritto di proprietà e alla libertà d'impresa, in un contesto normativo caratterizzato dalla progressiva estensione della fattispecie «espropriazione» fino a ricomprendervi l'imposizione di limiti che svuotino del tutto, o anche solo in maniera apprezzabile, il diritto di proprietà.

È allora del tutto evidente, a giudizio dello Schering, che con la disposizione censurata viene operata una vera e propria espropriazione *ex lege* dei diritti relativi allo sfruttamento commerciale dell'invenzione, in difetto di reali e validi motivi di interesse generale e senza previsione di qualsivoglia indennizzo. Di modo che l'accoglimento di tale censura — anche a voler riconoscere che vi è stata, nella fattispecie, estinzione, per ragioni di superiore, sopravvenuto interesse generale, di una posizione giuridica soggettiva protetta — consentirebbe di riportare a unità il sistema, spostando la tutela dell'affidamento, garantita dall'ordinamento costituzionale, sul suo equivalente pecunario.

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o, in subordine, infondate, le proposte questioni di costituzionalità.

3.1. — In via preliminare osserva l'interveniente che, come ammette lo stesso giudice *a quo*, la norma impugnata, al pari di tutte le disposizioni che fissano la durata dei titoli di proprietà industriale, contiene una prescrizione immediatamente applicabile nei rapporti tra privati, in relazione alla quale il ricalcolo delle nuove scadenze dei certificati complementari, operato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, pacificamente privo di efficacia costitutiva, è volto a realizzare, attraverso l'aggiornamento delle informazioni che lo stesso ufficio è tenuto a fornire a tutti coloro che vi abbiano interesse, mere esigenze di pubblicità. Peraltro, posto che l'impugnativa contro tale atto non rientra tra quelle espressamente previste dal r.d. n. 1127 del 1939, in relazione al quale soltanto sussiste la giurisdizione della Commissione, a nulla rileva, a giudizio dell'Avvocatura, l'asserita enucleabilità nella fattispecie di un interesse legittimo differenziato dei titolari del CCP alla correttezza dell'informazione; mentre, ove si accedesse alla tesi secondo cui la riduzione della durata del CCP costituirebbe una forma di espropriazione attuata attraverso la contestata comunicazione dell'Ufficio Brevetti, la relativa controversia rientrerebbe, per espressa previsione normativa, nella giurisdizione del giudice amministrativo ovvero, per quanto concerne il profilo indennitario, del giudice ordinario (art. 65 del r.d. n. 1127 del 1939).

Conseguenza ineludibile di tali rilievi è il difetto di giurisdizione della Commissione adita, difetto che rende manifestamente inammissibile per irrilevanza la proposta questione.

3.2. — L'inammissibilità sarebbe evidente anche sotto altri profili: a ben vedere infatti, il giudice *a quo* motiva in maniera incongrua e perplessa, perché si limita a riportare nell'ordinanza di rimessione argomenti favorevoli e contrari alla supposta illegittimità della norma denunciata, arrivando a sollevare l'incidente sul rilievo che manca la certezza della manifesta infondatezza del dubbio. A ciò aggiungasi, per quanto attiene alla questione di legittimità dell'art. 3, comma 8, in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, che vi è una macroscopica difformità tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza, perché la non manifesta infondatezza della questione, in relazione agli enunciati profili, è affermata nel solo dispositivo, in palese contrasto con quanto esposto in motivazione.

3.3. — Quanto al merito, l'Avvocatura dello Stato contesta anzitutto che la norma incisa dal giudizio di costituzionalità costituisca una disposizione retroattiva, posto che essa opera solo per l'avvenire (e cioè a partire dal 1º gennaio 2004), in relazione a periodi di durata dell'efficacia dei certificati complementari futuri rispetto al

momento della sua entrata in vigore. Rileva poi come sia estremamente opinabile che la disposizione censurata si presti ad incidere negativamente su scelte imprenditoriali effettuate al momento della domanda (o della concessione) del brevetto, posto che in realtà queste vennero di solito operate ben prima dell'emanazione della stessa legge n. 349 del 1991, la quale estese la durata di brevetti già concessi. È poi da escludere, a giudizio dell'Avvocatura che, nel dettare disposizioni modificative, in senso sfavorevole per i beneficiari, della disciplina di rapporti di durata, il legislatore abbia travalicato dai limiti della ragionevolezza, perché la norma impugnata, lungi dal prevedere un regolamento irrazionale, dispone una riduzione graduale e progressiva della protezione brevettuale complementare dei prodotti farmaceutici, al duplice fine di adeguare il regime nazionale a quello comunitario (perché, nel far salve le legislazioni nazionali vigenti in materia, il regolamento CEE n. 1768 del 1992 non vieta certo il loro adeguamento alla normativa europea) e di favorire la sollecita commercializzazione dei farmaci generici.

Peraltro i divisati obiettivi — e segnatamente le finalità sottese a tale commercializzazione, da ravvisarsi nel contenimento della spesa farmaceutica e in una più pertinente tutela del diritto fondamentale alla salute — hanno uno spiccato carattere sociale, e sono ben compatibili con gli artt. 41 e 42 della Costituzione; e ciò a tacere del fatto che non si vede come una norma entrata in vigore quando le coperture brevettuali assicurate dai certificati di protezione erano già in vigore, possa avere inciso negativamente sulla libertà di iniziativa economica privata delle imprese che ne sono titolari. Neppure è vero — a giudizio dell'Avvocatura — che la riduzione graduale dell'efficacia dei CCP nazionali possa essere ragionevolmente qualificata come vicenda di tipo espropriativo, dal momento che essa non opera l'ablazione di alcun diritto, ma si limita a conformare il regime dei certificati rilasciati in Italia a quelli comunitari.

Infine, quanto alla lesione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, osserva la deducente che la questione, ferma l'eccezione di inammissibilità, è palesemente infondata, dovendosi escludere ogni natura provvedimentale della norma impugnata.

4. — Nel giudizio sono altresì intervenute: Bristol-Myers Squibb s.r.l.; Eli Lilly and Company; F. Hoffmann La Roche A.G. e Roche Diagnostics GmbH (già Boehringer Mannheim GmbH); GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc e The Wellcome Foundation Limited; Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a.; Pfizer Italia s.r.l.; Pharmacia Italia s.p.a.; Sigma-Tau s.p.a.; Sanofi-Synthelabo s.a.; Taisho Pharmaceutical Co. Ltd; Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già denominata Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica); Menarini International Operations Luxembourg s.a., Malesci Istituto Farmabiologico s.p.a., F.I.R.M.A. — Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali ed Affini s.r.l.

4.1. — Bristol-Myers Squibb s.r.l., Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Pfizer Italia s.r.l. e Pharmacia Italia s.p.a., premesso di avere un interesse qualificato alla soluzione della questione di costituzionalità, «tale da potersi riflettere sulla propria posizione giuridica», hanno insistito per il suo accoglimento, svolgendo argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle di Schering Corporation.

4.2. — Eli Lilly and Company, Hoffmann La Roche A.G. e Roche Diagnostics (già Boehringer Mannheim GmbH) — appartenenti al medesimo gruppo multinazionale Roche — nonché Sanofi-Synthelabo s.a. (incorporante per fusione di Syntelabo s.a. e di Sanofi s.a.), dopo aver dedotto di essere titolari di svariati certificati complementari di protezione e di avere anch'esse proposto — «in quanto soggetti lesi in via immediata e diretta dalla norma oggetto del giudizio di costituzionalità» — ricorso innanzi alla Commissione rimettente avverso il ricalcolo operato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, ricordano come in diverse pronunce la Corte costituzionale abbia riconosciuto la legittimazione a intervenire di soggetti diversi dalle parti del giudizio *a quo*, purché la norma oggetto del sindacato di costituzionalità incida in via immediata e diretta sui loro interessi: il che si verificherebbe nella fattispecie, posto che la disposizione impugnata è idonea di per sé a produrre l'effetto della riduzione della durata dei certificati complementari, senza alcuna necessità di fasi amministrative di applicazione, né esercizio di discrezionalità da parte di qualsivoglia autorità amministrativa.

Le intervenienti ricordano poi che i CCP furono introdotti al fine di neutralizzare l'incidenza, sul periodo di sfruttamento dell'invenzione in regime di copertura brevettuale, dei tempi necessari all'espletamento delle procedure volte a ottenere il rilascio, da parte del competente Ministero della sanità, dell'autorizzazione al commercio dei prodotti farmaceutici.

L'esigenza di recuperare il tempo perduto tra il deposito della domanda di brevetto e l'effettiva presenza del prodotto sul mercato — non ignota ad altri paesi, come Stati Uniti e Giappone, che per primi vi ovviarono — fu alla base dell'emanazione della legge n. 349 del 19 ottobre 1991 che, introducendo nella legge brevetti una nuova disposizione, l'articolo 4-bis, istituì il certificato complementare di protezione, titolo di proprietà industriale strutturato in maniera tale da consentire un integrale recupero del tempo trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e l'autorizzazione ministeriale.

Alla normativa nazionale fece poi seguito il regolamento comunitario n. 1768/CEE del 18 giugno 1992, che, nel prevedere una durata del periodo di esclusiva inferiore a quella garantita dalla normativa nazionale, fece tuttavia salvi gli effetti dei certificati rilasciati e delle domande depositate prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

In tale contesto normativo è intervenuta la norma ora sospettata di incostituzionalità, la quale sacrifica il principio dell'affidamento che, benché non espressamente menzionato nella Carta fondamentale del nostro Stato, ha dignità costituzionale, avendo numerose pronunce di questa Corte colto le connessioni esistenti tra tale principio e la tutela dell'iniziativa economica privata che, proiettata per sua natura in una dimensione dinamica, non tollera arbitrari mutamenti *in itinere* delle regole del gioco.

In particolare, le aziende farmaceutiche hanno riposto un decisivo affidamento nella durata della protezione brevettuale, anche complementare, fissata dalla legge, sulla stessa impostando precisi piani economici e industriali volti ad equilibrare i costi di ricerca e di sviluppo per la produzione di nuove specialità medicinali, con gli introiti delle vendite in esclusiva delle precedenti.

La necessità di limitare la spesa pubblica sanitaria, per la parte costituita dal costo del rimborso dei farmaci, non costituisce quell'interesse pubblico il cui perseguitamento legittima il legislatore a comprimere la libertà di iniziativa economica privata, sia perché tale esigenza non è affatto enunciata nella norma sospettata di illegittimità, sia perché trattasi di obbiettivo incongruo e inidoneo a giustificare una disposizione lesiva della predetta libertà.

La finalità di risparmio — sostengono ancora le intervenienti — non appare neppure riconducibile all'interno della funzione sociale che il legislatore è tenuto a perseguire nella disciplina della proprietà privata, *ex art. 42 della Costituzione*, e ciò sia per le ragioni innanzi esplicitate, sia perché il diritto alla salute della collettività — del quale è pur necessario tener conto nell'attuazione del fine di contenimento della spesa pubblica — è leso e non favorito dalla norma censurata, la quale, riducendo il periodo di copertura brevettuale, incide direttamente sulla sostenibilità dei programmi di ricerca.

Anche fondato, a giudizio delle comparenti, è il profilo di contrasto della disposizione impugnata con l'art. 42 della Costituzione, perché, se è vero che i diritti di esclusiva conferiti «con la concessione del brevetto» (art. 4 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127) sono, per consolidato diritto vivente, «diritti reali assoluti su beni immateriali», configurabili alla stregua di un vero e proprio diritto di proprietà, l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2002, attua una forma di espropriazione senza indennizzo, costituendo certamente un diritto irreversibilmente quesito quello di esclusiva per tutta la durata della protezione accordata dal brevetto e dal CCP.

In conclusione, l'illegittimità della norma deriverebbe, a giudizio delle intervenienti, oltre che dalla mancanza di qualsivoglia indennizzo, dall'inesistenza dell'interesse pubblico al cui perseguitamento il potere di espropriazione deve essere strumentale: senza dire che la norma, prevedendo una disciplina destinata ai soli titoli già concessi in base alla legge n. 349 del 1991, si qualifica come provvedimento di tipo espropriativo, in un contesto ordinamentale che, da un lato, ha ormai esteso tale nozione anche a fatti-specie ablative che non comportano alcuna vicenda traslativa e, dall'altro, espressamente disciplina negli artt. 60 e segg. del r.d. n. 1127 del 1939 l'espropriazione del diritto di brevetto per ragioni di pubblica utilità.

Da tali considerazioni discende — contro quanto ritenuto in motivazione, ma non nel dispositivo, dell'ordinanza di rimessione — la non manifesta infondatezza del dubbio di incompatibilità della norma censurata anche con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

4.3. — Sostanzialmente dello stesso tenore sono le argomentazioni difensive sviluppate, nei rispettivi atti, da GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc e The Wellcome Foundation Limited, da Taisho Pharmaceutical Co. Ltd e da Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già denominata Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica), le quali solo aggiungono, in ordine alla prospettata violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo ammesso la configurabilità della nozione di legge-provvedimento, quale legge volta a dispiagare attività ordinariamente demandate alla funzione amministrativa (Corte costituzionale n. 153 del 1997; n. 2 del 1997; n. 347 del 1995; n. 62 del 1993; n. 143 del 1989), ma non dimeno soggetta al sindacato di costituzionalità. Il principio di legalità, garantito dagli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione, imporrebbe infatti il distacco tra legge e provvedimento, al fine specifico di consentire il sindacato giurisdizionale sulla razionalità delle scelte amministrative e di garantire la partecipazione degli interessati alla loro adozione, di modo che dovrebbe escludersi la conformità alla Costituzione di quelle leggi che, avendo un contenuto autoapplicativo, importino una compressione di diritti soggettivi perfetti, con violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.

4.4. — Menarini International Operations Luxembourg s.a., Malesci Istituto Farmabiologico s.p.a., F.I.R.M.A. — Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali ed Affini s.r.l. deducono di essere, la prima, licenziataria

di Schering Corporation per la commercializzazione di due specialità medicinali, oggetto dei certificati complementari di protezione; la seconda, sublicenziataria di Menarini per la commercializzazione di una specialità medicinale; la terza, infine, sublicenziataria di Malesci in relazione ad un medicinale e di Menarini, in relazione ad altro medicinale. Precisano anche di essere già intervenute nel giudizio *a quo* per fare accertare il loro diritto a godere dei predetti titoli con scadenza calcolata in base alla legge n. 349 del 1991.

Quanto al merito della prospettata questione, evidenziano le comparenti che l'art. 3, comma 8, del d.l. n. 63 del 2002, convertito nella legge n. 112 del 2002, macroscopicamente collide con la normativa transitoria di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 1768 del 18 giugno 1992, venendo così a violare anche gli artt. 117, primo comma, e 11 della Costituzione.

Segnalano poi, come profili particolarmente significativi del sospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'intima contraddizione tra la *ratio legis* indicata nella disposizione censurata («adeguare progressivamente» la durata della tutela brevettuale complementare prevista dalle norme nazionali, a quella stabilita in sede comunitaria) e il carattere autoapplicativo della fonte comunitaria in questione; l'irrazionalità di una norma transitoria che, approvata ad oltre dieci anni di distanza dal suo presupposto (il menzionato regolamento CEE), altera *ex post* l'equilibrio di fondo da esso stabilito, ponendosi in patente contraddizione con le esigenze di effettività della tutela brevettuale; la disparità di trattamento tra i certificati già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento CEE, ma scaduti prima dell'inizio della vigenza della norma impugnata (titoli che hanno pertanto goduto di una tutela piena) e certificati a quell'epoca non ancora scaduti (destinati a fruire di una protezione solo parziale).

E concludono chiedendo alla Corte di dichiarare l'illegittimità della norma impugnata non solo per violazione delle norme costituzionali indicate nell'ordinanza di rimessione, ma anche per contrasto con gli artt. 9, 11 e 117 della Costituzione.

4.5. — Sigma-Tau s.p.a., infine, pur non essendo parte nel giudizio *a quo*, deduce di avere un interesse attuale e diretto nel giudizio di costituzionalità, essendo licenziataria esclusiva per l'Italia di Schering Corporation per la commercializzazione di una specialità medicinale.

5. — Schering Corporation ha depositato una memoria nella quale confuta l'assunto dell'inammissibilità della prospettata questione per irrilevanza determinata dall'asserita carenza di giurisdizione della Commissione ricorsi a decidere la controversia davanti ad essa proposta, rilevando che il ricalcolo delle nuove date di scadenza dei certificati complementari di protezione operato dall'UIBM, certamente privo di efficacia costitutiva, ha però senz'altro capacità «innovativa», costituendo adempimento delle competenze specificamente attribuite all'Ufficio in punto di pubblicizzazione della durata dei predetti titoli. Di modo che in relazione al carattere meramente attuativo della rideterminazione operata dall'Ufficio, il giudice *a quo* avrebbe correttamente riconosciuto l'interesse della ricorrente all'impugnazione dell'atto e la conseguente proponibilità della questione.

Ribadito quindi che la giurisdizione della Commissione è stabilita per materia, senza che rilevi la qualificazione in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo della situazione soggettiva coinvolta, osserva che non hanno pregio le argomentazioni dell'Avvocatura circa una supposta alternativa tra competenza del giudice ordinario e competenza del giudice amministrativo in relazione al carattere sostanzialmente espropriativo della limitazione della durata dei CCP, perché evidentemente una cosa è la questione dell'illegittimità costituzionale di un'espropriazione disposta *ex lege* e senza indennizzo, altra è l'impugnazione dell'atto che concretamente attua l'espropriazione stessa.

Neppure è vero, a giudizio della ricorrente, che il rimettente abbia fatto malgoverno delle regole che presiedono all'incidente di costituzionalità, con conseguente inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza del dubbio: la prospettazione operata dal giudice *a quo* appare infatti conforme al carattere di deliberazione preliminare a lui demandata, e agli esiti del controllo in cui essa deve sfociare, il quale, in quanto volto a precludere l'accesso alla Corte di questioni sfornite di ogni margine di serietà, è di tipo sostanzialmente negativo.

Quanto al merito, richiamate le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione, ricorda la Schering che in dottrina, commentando l'ordinanza di rimessione, non si è mancato di riconoscere gli effetti perversi della riduzione della durata dei CCP sul diritto dell'imprenditore di operare in base alle condizioni normative presenti in un dato momento storico, rilevando che la legittimità costituzionale della norma si gioca tutta sulla ragionevolezza del *vulnus* che il suo carattere retroattivo arreca a tale situazione soggettiva attiva.

Peraltro la *ratio* della disposizione censurata indicata dall'Avvocatura dello Stato — adeguare il regime nazionale a quello comunitario e favorire la sollecita commercializzazione dei farmaci generici — è, da un lato, del tutto inconsistente, posto che è la stessa normativa europea ad escludere l'esigenza di tale adeguamento, e,

dall'altro lato, in contrasto con l'ordine costituzionale, atteso che funzionale alla tutela della salute pubblica è solo l'incentivazione della ricerca e, in quanto ad essa strumentale, il conferimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla brevettazione.

6. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella memoria, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità degli interventi spiegati dalle società non costituite nel giudizio *a quo*, sulla base della costante e pacifica giurisprudenza della Corte e, ricordate le eccezioni a tale principio — connesse alla titolarità di una posizione soggettiva specificamente incisa dal giudizio di costituzionalità (sentenza n. 315 del 1992); all'intervenuta applicazione della legge impugnata con provvedimento individuale nei confronti dell'interveniente (sentenza n. 20 del 1982); al nesso tra legittimazione a intervenire nel giudizio principale e definizione dell'incidente di costituzionalità (sentenza n. 429 del 1991); all'inerenza dell'interesse dell'interveniente al rapporto sostanziale sotteso al procedimento cautelare nel corso del quale è stata pronunciata l'ordinanza di rimessione (sentenza n. 314 del 1992) —, segnala che nessuna delle circostanze indicate ricorre nella specie, neppure per quelle società che, in quanto licenziatarie o sublicenziatarie di prodotti oggetto dei CCP della cui durata si controverte nel giudizio *a quo*, avrebbero potuto, senza averlo tuttavia fatto, spiegare in esso intervento. Evidenzia infine che privo di qualsivoglia giustificazione è l'intervento di Merck Sharp & Dome s.p.a.

Ribadisce quindi le deduzioni già svolte in punto di difetto di giurisdizione, rilevabile *ictu oculi*, della Commissione ricorsi: in particolare la pretesa natura espropriativa della norma sospettata di illegittimità costituzionale e l'auspicata affermazione del principio dell'indennizzabilità del pregiudizio prodotto dalla riduzione dell'efficacia temporale dei CCP convaliderebbero l'assunto della giustiziabilità della pretesa di Schering innanzi al giudice ordinario.

L'Avvocatura, inoltre, insiste sia sulla perfetta compatibilità con i principî dell'affidamento e della ragionevolezza della normativa impugnata che, accorciando i tempi del riallineamento dell'efficacia dei certificati rilasciati in base alla legge nazionale a quella dei certificati comunitari (secondo un'opzione non imposta, ma neppure esclusa dal regolamento CEE n. 1768 del 1992), riduce in maniera moderata e graduale nel tempo — e senza operarne alcuna ablazione — una protezione percepita come non più rispondente a criteri di equità, sia sulla stretta inerenza tra tutela del diritto alla salute e facilitazione all'acquisto di farmaci generici, meno costosi di quelli coperti da brevetto.

Rileva anche che ogni considerazione in ordine alla maggiore o minore onerosità di questi ultimi, a seconda che essi siano o meno branded generics, esula dagli elementi scrutinabili dalla Corte in sede di verifica del parametro della ragionevolezza.

Evidenzia infine che in molti casi la normativa contenuta nella legge n. 349 del 1991 ha di fatto prolungato la copertura brevettuale già esistente per alcuni farmaci.

7. — Eli Lilly and Company, F. Hoffmann La Roche A.G. e Sanofi-Synthelabo s.a. osservano nelle loro memorie che negli ultimi anni si è affermata la tendenza all'estensione temporale dei diritti di esclusiva: da un lato, l'art. 63 della Convenzione sul brevetto europeo è stato integrato con un Atto di revisione del 17 dicembre 1991 (entrato in vigore il 4 luglio 1997), volto a consentire agli Stati contraenti di prolungare il periodo di protezione assicurato dalla normativa patizia o di concedere una privativa aggiuntiva per i prodotti o i processi di fabbricazione la cui immissione sul mercato sia sottoposta a procedura amministrativa di autorizzazione, e, dall'altro lato, nell'art. 33 dell'accordo TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994) è stato sancito il principio che la durata della protezione assicurata dal brevetto non può cessare prima della scadenza di un periodo di venti anni dalla data del deposito, implicitamente consentendone l'estensione oltre il suddetto termine.

Quanto all'ammissibilità del loro intervento, le deducenti, ricordato che la Corte ha posto significative eccezioni alla regola generale della limitazione del contraddittorio nel giudizio di costituzionalità alle sole parti del giudizio *a quo*, segnalano che un indice ermeneutico particolarmente significativo si ricava dal regolamento dei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, nella formulazione scaturita dalla delibera del 10 giugno 2004: non può invero essere privo di rilievo il fatto che l'art. 4 disciplini ora le modalità di «eventuali interventi» di soggetti diversi dalle parti necessarie, così venendo ad ammetterne tout court la legittimità, almeno tutte le volte in cui l'interveniente sia titolare di una situazione giuridica qualificata e individuale lesa (o favorita) in via immediata e diretta dalla norma oggetto del sindacato di costituzionalità.

Ribadiscono quindi che, stante la natura «reale e proprietaria del diritto di esclusiva» — sancita, oltre che dal già menzionato accordo TRIPs, dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, con norma trasposta nel Titolo II della Costituzione per l'Europa —, la garanzia di

cui all'art. 42 della Costituzione si applica in pieno alla esclusiva brevettuale, la quale, peraltro, come elemento e insieme risultato dell'attività economica organizzata in forma di impresa, rientra altresì nell'ambito della tutela accordata dall'art. 41 alla libertà di iniziativa economica privata.

Quanto all'interesse per il contenimento della spesa, esso ben può essere soddisfatto attraverso strumenti diversi dalla mortificazione della tutela brevettale, e non è comunque tale da giustificare una compromissione della predetta libertà non essendo funzionale alla salvaguardia della salute pubblica.

Ribadiscono che il bilanciamento tra gli interessi connessi alla posizione dei titolari dei certificati complementari di protezione — tutela della salute, della ricerca scientifica e della libertà di iniziativa economica privata — e l'interesse sotteso all'emanazione della norma impugnata — contenimento della spesa pubblica — non fa emergere quelle esigenze inderogabili che, sole, possono giustificare l'incisione del principio dell'affidamento nell'ambito dei rapporti di durata.

Quanto poi alle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura, Eli Lilly and Company, F. Hoffmann La Roche A.G. e Sanofi-Synthelabo s.a. ricordano l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto al giudizio *a quo*, autonomia preclusiva di ogni rivalutazione, da parte della Corte, dei prerequisiti processuali antecedenti all'incardinamento del primo, col solo limite del difetto di giurisdizione emergente *ictu oculi* dalla stessa ordinanza di rimessione.

Sostengono quindi che nella fattispecie, lungi dal ricorrere un'ipotesi di tal fatta, la competenza della Commissione a decidere sull'impugnativa proposta da Schering deriva dagli artt. 35, primo comma, e 71, primo comma del r.d. n. 1127 del 1939, trattandosi di provvedimento adottato dall'Ufficio brevetti che si risolve in una reiezione parziale dell'originaria domanda di certificato complementare di protezione.

Destituita di fondamento è altresì, a giudizio delle comparenti, l'asserita insufficienza di motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di costituzionalità, non verendosi, nella specie, nell'ipotesi di un giudice *a quo* che si era limitato a riportare le argomentazioni svolte dalla parte, senza esplicitare la propria opinione in merito a esse, bensì di un rimettente che chiarisce di non poter escludere con certezza la fondatezza del dubbio e dunque, valutato positivamente il *fumus boni iuris* della questione, la sua scrutinabilità ad opera della Corte costituzionale.

8. — In buona parte sovrapponibili a quelle testé riportate sono le argomentazioni difensive svolte da Menarini International Operations Luxembourg s.a., Malesci Istituto Farmacobiologico s.p.a. e F.I.R.M.A. — Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali e Affini s.r.l., le quali, tuttavia, precisano di essere licenziatarie o sublicenziatarie di due brevetti europei e relativi certificati complementari di protezione, di essere intervenute nel giudizio *a quo*, sia pure successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e di essere state riconosciute legittime all'intervento, con provvedimento n. 2046 del 20 gennaio 2004 della Commissione, che ha disposto la trasmissione del relativo fascicolo alla Corte costituzionale. Peraltro, la Corte avrebbe anche di recente ribadito l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, del momento in cui è avvenuta la costituzione nel giudizio *a quo*, ed avrebbe in numerosi arresti ammesso a partecipare al giudizio di costituzionalità chi, ancorché non costituito nel procedimento *a quo*, fosse tuttavia titolare o di un interesse strettamente connesso al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ovvero di un interesse individualizzato, direttamente inciso dall'esito dell'incidente di costituzionalità.

Quanto al merito, sottolineano che i tempi assorbiti dalle sperimentazioni pre-cliniche e cliniche nonché dalle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio sono fisiologicamente assai lunghi e che crescono in misura esponenziale gli investimenti richiesti; ribadiscono che il prolungamento della protezione brevettuale disposto dalla legge n. 349 del 1991 costituisce un diritto irreversibilmente quesito, rispetto al quale, dunque, il successivo intervento legislativo assumerebbe carattere ablativo, essendo la protezione complementare attributiva di una specifica e ben definita posizione di diritto soggettivo reale assoluto, della quale la durata costituisce una componente essenziale; rilevano che la compressione di tale diritto è possibile solo nel rispetto delle garanzie costituzionali che tutelano il diritto di proprietà, come dimostra l'istituto dell'espropriazione dei diritti di brevetto per ragioni di pubblica utilità e le licenze obbligatorie (artt. 54 e segg. del r.d. n. 1127 del 1939).

Quanto all'affidamento riposto dalle industrie farmaceutiche nella durata della protezione brevettuale (anche complementare) fissata per legge, sottolineano che proprio in forza di tale disciplina sono stati stipulati numerosi accordi di cooperazione tra aziende italiane e aziende straniere in relazione a farmaci a base di principi attivi innovativi; che l'obiettivo di limitare la spesa pubblica sanitaria, per la parte costituita dal costo del rimborso dei farmaci, non giustifica la realizzata compressione della libertà d'iniziativa economica privata e della tutela dell'affidamento, in presenza di una giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto necessaria a questi fini ben

diverse esigenze di carattere generale, come la tutela dell'ambiente; insistono sul carattere provvedimentale della disposizione impugnata e dunque sulla fondatezza anche dell'eccezione di violazione degli artt. 113 e 24 della Costituzione, sollevata nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione.

9. — Anche Taisho Pharmaceutical Co. Ltd, Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a., GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group p.l.c. e The Wellcome Foundation Limited hanno depositato memorie illustrate, nelle quali contestano l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice *a quo*, evidenziando che una ricostruzione dei provvedimenti di ricalcolo diversa da quella di reiezioni successive e parziali delle domande di rilascio a suo tempo presentate, comporterebbe l'anomala sottrazione al sindacato giurisdizionale di atti amministrativi che, proprio in quanto adottati autoritativamente, *ex post* e secondo sequenze procedurali atipiche, sono ancor più gravemente lesivi di quelli tipici di rigetto totale o parziale delle domande di brevetto.

Nel merito rilevano le intervenienti che la norma impugnata incide non già su una mera aspettativa, ma su un diritto soggettivo assoluto che, in quanto temporalmente limitato, ha nella durata un elemento essenziale: il che comporta il carattere retroattivo della disposizione volta a rideterminare, con effetti ablativi, la durata stessa.

La collisione tra la norma sospettata di illegittimità e l'interesse pubblico alla salute, con il connesso interesse alla tutela della ricerca scientifica (secondo un ordine di idee fatto proprio dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 1978), determina l'implausibilità di qualsivoglia richiamo a pretese esigenze inderogabili sottese alla nuova disciplina e conseguentemente l'irragionevolezza della norma impugnata, in un contesto economico in cui gli alti costi della ricerca scientifica rendono impensabile un'attività di sperimentazione svolta a prescindere da aspettative di sfruttamento dell'invenzione in regime di esclusiva, e in un ordinamento giuridico che ha visto il legislatore comunitario aderire, in vista della tutela delle legittime aspettative di stabilità delle posizioni soggettive preesistenti o comunque del bilanciamento dei vari interessi in conflitto, ad una opzione di riallineamento graduale e indolore delle diverse regolamentazioni: senza dire che il costo di rimborso dei farmaci, destinati a prematura caduta nel regime dei generici, ha sulla spesa sanitaria complessiva un'incidenza minima.

10. — Nella sua memoria Sigma-Tau, dopo aver chiarito che in ogni caso la durata complessiva della protezione accordata ai prodotti farmaceutici non può oltrepassare i venti anni dal rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio, venendo così ad essere pari a quella accordata ad altre categorie merceologiche, rileva che il principio dell'affidamento, che il giudice *a quo* ritiene violato dalla norma impugnata, è stato dalla Corte costituzionale ancorato a due condizioni di fatto: *a)* l'esistenza di una normativa sfavorevole di carattere retroattivo; *b)* l'incidenza di questa su rapporti giuridici di durata.

Tali condizioni — *sub specie* di disciplina che, regolando rapporti di durata, collega ai diritti così acquistati effetti giuridici differenti rispetto a quelli previsti dalla precedente normativa (c.d. retroattività in senso improprio o *respective laws*) — ricorrono nella specie perché sottoposta a scrutinio è una norma che, rivisitando la disciplina di un rapporto di durata, comportante il godimento di un diritto di esclusiva, ne opera una *reformatio in peius* attraverso la drastica riduzione temporale del periodo di godimento del diritto stesso.

Il giudizio volto alla verifica del rispetto del principio dell'affidamento, interpretato dalla Corte come una particolare specie del giudizio di ragionevolezza, assume a parametri di riferimento, da un lato, la ricorrenza di una «inderogabile esigenza» costituzionalmente tutelata, dall'altro, il principio di proporzionalità, quale criterio di valutazione, quest'ultimo, del «grado di offensività» della disciplina retroattiva.

Appare allora evidente che l'adeguamento della durata della copertura brevettuale assicurata dalla legge n. 349 del 1991 a quella prevista dalla normativa comunitaria — quale enunciata *ratio* della disposizione impugnata — è così poco una esigenza inderogabile da non essere richiesta affatto dal regolamento europeo, che espressamente motivò la temporanea deroga al regime di concorrenza piena tra le imprese farmaceutiche europee (anche) col divisato obiettivo di consentire loro un recupero del ritardo accumulato rispetto alle concorrenti americane e giapponesi che da più anni godevano di una tutela brevettuale completa. In ogni caso, la omogeneizzazione, lungi dal rivestire un carattere «inderogabile» o «prevalente» tale da rendere imperativa la compressione di già acquisiti diritti di privativa, ridonda, nella misura in cui stravolge i calcoli economici delle aziende produttrici di farmaci specialistici, in una violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione.

A ciò aggiungasi che lo stretto legame esistente tra conferimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla brevettazione e incentivazione della ricerca porta la normativa impugnata in rotta di collisione anche con i principi di cui agli artt. 9 e 32 della Costituzione.

In definitiva, la mancanza di un'esigenza inderogabile quale criterio legittimante la compressione di diritti acquisiti, rende la scelta attuata dalla norma censurata arbitraria e irragionevole e, in un contesto in cui il legislatore comunitario ha mostrato ben altra sensibilità per la salvaguardia del principio dell'affidamento e della certezza giuridica, incoerente rispetto ai criteri che lo hanno ispirato.

Peraltro, nel perseguire il fine di assicurare una piena concorrenza fra tutte le imprese farmaceutiche che competono sul mercato europeo — come strumento imprescindibile per ottenere un riallineamento verso il basso del prezzo dei medicinali — la legge impugnata crea una clamorosa discriminazione proprio a danno delle industrie italiane, essendovi paesi, come la Francia, nei quali gli operatori del settore continuano a beneficiare di una tutela brevettuale ben maggiore di quella fissata «a regime» a livello comunitario.

Tale rilievo rende manifestamente incongruo anche l'obiettivo del «contenimento della spesa pubblica farmaceutica», quale *ratio* della disposizione censurata individuata dal rimettente, senza contare che l'equilibrio del bilancio, che può giocare un ruolo decisivo in materia pensionistica — ove si tratta di pareggiare le entrate costituite dai contributi versati con le uscite rappresentate dalle prestazioni erogate (in un'ottica in cui il sacrificio nel godimento del diritto alla pensione da parte delle generazioni presenti è volto ad assicurare il godimento di un analogo diritto alle generazioni future) — si presta assai meno a scriminare una scelta che, come affermato dalla stessa Corte nella storica sentenza n. 20 del 1978, incide direttamente sull'incentivazione alla ricerca e, per questa via, anche sulla tutela della salute pubblica.

Considerato poi che il fine di risparmio ben può essere perseguito con altri mezzi, l'irragionevolezza dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 63 del 2002 è, a giudizio dell'interveniente, assolutamente manifesta, e ciò tanto più che la norma censurata, lungi dall'essere politicamente neutra, mira in realtà ad incidere sull'equilibrio delle diverse imprese farmaceutiche, penalizzando quelle produttrici di farmaci c.d. specializzati a tutto vantaggio dell'industria dei generici: sicché, intervenendo con effetti distorsivi sulla concorrenza, essa collide, sotto questo ulteriore profilo, con gli artt. 41 e 42 della Costituzione.

La comparente confuta poi le eccezioni di inammissibilità fatte valere dall'Avvocatura, ricordando, quanto a quella basata sull'asserito difetto di giurisdizione del giudice *a quo*, che questo, per fondare una pronuncia di irrilevanza della questione, deve essere assolutamente macroscopico e, quanto a quella relativa al perplesso approccio del rimettente col requisito della non manifesta infondatezza, che è sufficiente, ai fini della rimessione della questione, l'esistenza di un dubbio sulla legittimità costituzionale della norma che si tratta di applicare.

Infine, a sostegno dell'ammissibilità del proprio intervento, Sigma-Tau espone di essere licenziataria esclusiva, per conto di Schering Corporation, del prodotto Nitro-dur e di essere pertanto legittimata a integrare il contraddittorio in quanto parte cointeressata, ricordando che l'eventuale rigetto della questione inciderebbe direttamente sui suoi diritti di esclusiva, senza che essa esponente abbia avuto la chance di difenderne l'integrità, con evidente compromissione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

11. — In data 8 febbraio 2005 GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc e The Welcome Foundation Limited, da una parte, Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a., dall'altra, nonché Taisho Pharmaceutical Co.Ltd hanno depositato ulteriori memorie di identico contenuto.

In esse hanno ribadito di essere portatrici — in quanto titolari di taluni dei circa quattrocento certificati nazionali rilasciati o richiesti durante la finestra temporale fatta salva dal regolamento n. 1768 del 1992 — di una posizione giuridica incisa «in via individuale ed immediata» dall'esito del giudizio di costituzionalità, segnatamente ricordando, in ordine alle problematiche connesse all'intervento della parte non costituita nel giudizio *a quo*, come la giurisprudenza della Corte si sia ormai consolidata nel senso di ritenere inammissibile quello qualificato da un interesse meramente riflesso ed eventuale, rispetto al *thema decidendum*, e ammissibile invece l'intervento assistito da una situazione soggettiva direttamente lesa — o favorita — dalla permanenza in vigore, o dall'espunzione, della norma oggetto del sindacato.

Le deducenti tornano poi a confutare l'eccezione di inammissibilità della sollevata questione per difetto di giurisdizione del giudice *a quo*, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto *ex adverso*, la competenza della Commissione ricorsi a conoscere del giudizio innanzi a essa proposto si radica sul combinato disposto degli artt. 35, primo comma e 71, primo comma, del r.d. n. 1127 del 1939 e che, in ogni caso, alla stregua della consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi, la carenza di giurisdizione può venire in considerazione nel giudizio incidentale solo allorché sia assolutamente macroscopica, mentre la positiva valutazione del rimettente in ordine alla corretta introduzione innanzi a sé del processo, «è elemento sufficiente perché il giudizio di costituzionalità possa ritenersi ritualmente introdotto».

Richiamate quindi le argomentazioni difensive già svolte nei precedenti scritti, insistono le comparenti per l'accoglimento della prospettata questione.

12. — In data 1° giugno 2005 GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc e The Welcome Foundation Limited hanno depositato un'ulteriore memoria, nella quale, ricapitolati i termini essenziali del giudizio di costituzionalità nel quale sono intervenute, espongono che la norma impugnata è stata espressamente abrogata dall'art. 246, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), ma altrettanto esplicitamente ripristinata

dall'art. 61, commi 4 e 5, del medesimo d.lgs., nel quale — sotto la rubrica «Certificato complementare» — figura una disposizione identica a quella contenuta nell'abrogato art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2002; pertanto, poiché la norma oggetto del giudizio di costituzionalità è stata trasfusa, senza modifica alcuna, in una disposizione successiva di pari rango, in base al consolidato orientamento della Corte costituzionale il sindacato di costituzionalità deve traslarsi sulla norma sopravvenuta, senza che si faccia luogo alla restituzione degli atti al rimettente.

13. — Con ordinanza della quale si è data lettura nell'udienza pubblica, la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di Bristol Myers Squibb s.r.l., Eli Lilly and Company, F. Hoffman La Roche A.G., Roche Diagnostic (già Boehringer Mannhein Gmbtt), GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc, The Wellcome Foundation Limited, Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a., Sanofi Synthelabo s.a., Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica) ed ammissibili gli interventi di Menarini International Operations Luxembourg s.a., Sigma Tau s.p.a., Malesi Istituto Farmabiologico s.p.a. e F.I.R.M.A. s.r.l.

Considerato in diritto

1. — La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, per contrasto «con il principio costituzionale dell'affidamento e con i principî degli articoli 41 e 42 della Costituzione in relazione all'art. 3 della stessa Costituzione, ed infine con i principî degli articoli 24 e 113 della Costituzione».

2. — Preliminamente deve rilevarsi che l'intervenuta abrogazione della disposizione censurata — ad opera dell'art. 246, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) — non costituisce impedimento all'esame della questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente in quanto tale disposizione è stata integralmente trasfusa — ad opera del medesimo decreto legislativo n. 30 del 2005 — nell'art. 61, commi 4 e 5.

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, anche in ipotesi di «sostanziale» riproduzione, sentenze n. 135 del 2003 e n. 25 del 2002), il presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale deve essere deciso con riferimento alla disposizione di cui all'art. 61, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 30 del 2005.

3. — Ancora in via preliminare, va rilevato che deve prescindersi dall'esame della questione sollevata, nel dispositivo, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, avendo il rimettente escluso nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione la sussistenza del requisito della non manifesta infondatezza della questione stessa.

4. — Sempre in via preliminare, va ribadita l'inammissibilità, per le ragioni esposte nell'ordinanza della quale si è data lettura in udienza, degli interventi di Bristol Myers Squibb s.r.l., Eli Lilly and Company, F. Hoffman La Roche A.G., Roche Diagnostic (già Boehringer Mannhein Gmbtt), GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc, The Wellcome Foundation Limited, Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a., Sanofi Synthelabo s.a., Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica).

Del pari va ribadita l'ammissibilità degli interventi della Menarini International Operations Luxembourg s.a., Sigma Tau s.p.a., Malesi Istituto Farmabiologico s.p.a. e F.I.R.M.A. s.r.l., in quanto aventi causa — quali licenziatarie le prime due e sublicenziatarie la terza e la quarta — della ricorrente Schering Corporation, e pertanto destinatarie alla pari di quest'ultima degli effetti che la pronuncia di questa Corte (anche, eventualmente, interpretativa di rigetto) è destinata a produrre sul rapporto oggetto del giudizio *a quo*: rilievo che deve far ritenere non decisiva, ai fini in esame, la circostanza che l'intervento adesivo dipendente avrebbe potuto essere spiegato in quel giudizio prima che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dal momento che — come rilevato — un effetto ulteriore e diverso, rispetto a quelli prodotti *erga omnes*, potrebbe per gli aventi causa discendere proprio dall'esito del presente giudizio.

5. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, eccepisce l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sotto vari profili: in primo luogo, adducendo la manifesta carenza di giurisdizione del giudice rimettente.

L'eccezione è fondata.

5.1. — Le parti private, ricorrente ed intervenute — sottolineato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la carenza della giurisdizione del giudice rimettente è rilevabile esclusivamente quando appaia manifesta (sentenze n. 281 del 2004 e n. 98 del 1997; ordinanza n. 348 del 1995) — osservano che, nel caso in esame, la sussistenza di tale presupposto processuale in capo al giudice rimettente si fonderebbe sul disposto degli artt. 35, primo comma, e 70, primo comma, del regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), i quali attribuirebbero alla Commissione ricorsi la competenza a decidere sulle impugnazioni avverso qualsiasi provvedimento adottato dall’Ufficio brevetti senza che rilevi, pertanto, la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi alla quale accenna l’ordinanza di rimessione.

5.2. — La Commissione rimettente — la cui natura di giudice speciale, come tale legittimato a sollevare incidenti di costituzionalità, questa Corte ha riconosciuto fin dalla sentenza n. 42 del 1958 — si occupa diffusamente, nell’ordinanza di rimessione, della natura del provvedimento dell’Ufficio brevetti avverso il quale la Schering Corporation ha presentato ricorso e della situazione giuridica soggettiva della quale, nei confronti di tale provvedimento, è titolare la società ricorrente.

Quanto al provvedimento, la Commissione, condividendo la tesi dell’Ufficio secondo la quale «la norma non richiede atti di parte» dello stesso, osserva che la disposizione censurata «non (gli) attribuisce alcun compito» e che «il ricalcolo delle nuove date di scadenza dei CCP nazionali è stato compiuto dall’Ufficio unicamente per aggiornare le informazioni che l’Ufficio stesso è tenuto a fornire a tutti coloro che ne abbiano interesse sia mediante la pubblicazione del Bollettino sia mediante l’aggiornamento della banca dati»; quindi, «unicamente in funzione dei compiti che esso è tenuto ad assolvere nella gestione del sistema di pubblicità».

Rileva, poi, la Commissione rimettente che il provvedimento — emesso dall’Ufficio «(*rectius*, dal sistema informativo Ufficio G3)» in ragione del «ruolo di grande importanza» svolto dalla pubblicità, in quanto «beneficiano della conoscenza dell’esistenza dei diritti di esclusiva» sia i titolari di tali diritti sia i terzi — «visto sotto questo profilo, incide negativamente su un interesse legittimo differenziato specificamente riconoscibile in capo ai titolari dei CCP dei quali è stata ricalcolata la scadenza, perché ciascuno di costoro, individualmente, subisce l’effetto negativo della pubblicizzazione nei confronti dei terzi della nuova scadenza»; dal che la conclusione che «il provvedimento [...] è stato legittimamente impugnato da Schering sul presupposto, positivamente valutabile sotto il profilo della legittimazione, che si tratti di un provvedimento idoneo a ledere un proprio interesse legittimo compromesso dal contenuto del provvedimento stesso».

5.3. — Osserva la Corte che le argomentazioni appena riferite, se sono idonee a riconoscere alla Schering la legittimazione a (*rectius*: l’interesse ad agire per) tutelare una situazione soggettiva differenziata quale titolare del certificato la cui scadenza è stata ricalcolata, sono inespressive quanto all’individuazione del giudice al quale chiedere quella tutela; laddove non solo la natura di giudice speciale della Commissione (e pertanto, munito di giurisdizione esclusivamente nei rigorosi limiti assegnatigli dalla legge), ma altresì la particolare delimitazione delle funzioni giurisdizionali della Commissione, quale operata dalla legge, avrebbero imposto un’adeguata motivazione sul punto.

L’art. 35, comma primo, del regio decreto n. 1127 del 1939, dispone infatti — relativamente ai brevetti per invenzioni industriali — che può essere impugnato davanti alla Commissione prevista dall’art. 71 «il provvedimento col quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda, o comunque non l’accoglie integralmente»; in modo sostanzialmente analogo dispone l’art. 33 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, quanto ai marchi (nonché, attraverso il generale richiamo al r.d. n. 1127 del 1939, il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, quanto ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali e l’art. 13 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, quanto alle topografie dei prodotti a semiconduttori).

La tesi, prospettata dalle parti private, secondo la quale tutti i provvedimenti dell’Ufficio brevetti sarebbero ricorribili davanti alla Commissione, deve essere respinta, in quanto il ricorso alla Commissione in sede giurisdizionale è possibile, e la Commissione decide su di esso quale giudice speciale, solo avverso i provvedimenti che respingono in tutto o in parte, nell’esercizio dei poteri discrezionali disciplinati dalla legge, la domanda di brevetto o di registrazione di marchio ovvero di modelli e disegni; in ogni altro caso, ove il ricorso sia ammissibile, la Commissione non opera quale giudice perché al di fuori dei limiti che alla sua giurisdizione (speciale) sono segnati dalla legge.

L’individuazione del provvedimento di rigetto, totale o parziale, dell’Ufficio brevetti avverso il quale è proponevole ricorso giurisdizionale alla Commissione, pertanto, vale anche a segnare i confini della relativa potestà della Commissione stessa, essendo a questa affidato — quale giudice speciale — il compito di sindacare, sul piano della legittimità, esclusivamente l’esercizio dei poteri che la legge conferisce all’Ufficio brevetti in ordine alle domande di brevetto, di registrazione di marchio ovvero di modelli e disegni.

In altri termini, i limiti della giurisdizione spettante alla Commissione, quanto ad oggetto, coincidono — proprio perché si tratta di un sindacato di legittimità — con i poteri che la legge conferisce all'organo amministrativo (Ufficio italiano brevetti e marchi) in sede di esame delle domande di privativa, con l'ulteriore limite che il sindacato giurisdizionale è ammesso dalla legge solo quando l'Ufficio non abbia, in tutto o in parte, accolto la domanda; come del resto ha riconosciuto la stessa Commissione dichiarando inammissibile il ricorso, proposto da un terzo, avverso il provvedimento di rilascio di un brevetto.

5.3.1. — Ebbene, costituisce *jus receptum* — secondo la giurisprudenza della medesima Commissione per i ricorsi e della Corte di cassazione — che l'Ufficio brevetti, quanto alle invenzioni, ha esclusivamente il potere (art. 31) di «accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni dell'art. 12 e non contrasti con quelle dell'art. 13» del r.d. n. 1127 del 1939, e cioè di verificare che quanto descritto nella domanda implichi (in base alla sola descrizione) un'attività inventiva e sia suscettibile di applicazione industriale (art. 12, comma primo), e non urti contro alcuno dei divieti sanciti dalla legge.

Come l'accoglimento della domanda di brevetto deve avvenire — secondo quanto afferma la giurisprudenza — senza «ricerche esterne al contenuto della domanda (perché) l'Ufficio non ha da fare confronti tra quello ed altri brevetti già concessi, o altre domande in corso», così — specularmente — il rigetto della domanda è legittimo solo quando i prodotti «all'analisi diretta risultano immediatamente non invenzioni o invenzioni non brevettabili perché rientrano nelle categorie di cui agli artt. 12, commi secondo e terzo, e 13, comma secondo o perché il trovato appaia immediatamente privo di novità o di livello inventivo o d'idoneità all'applicazione industriale, in base ad un confronto tra contenuto della domanda e nozioni di comune esperienza».

Del tutto coerentemente, quindi, il sindacato giurisdizionale della Commissione è ammesso solo ove l'Ufficio abbia optato per la seconda alternativa in quanto, essendo la valutazione demandata all'Ufficio puramente estrinseca («senza esame», secondo una locuzione diffusa in dottrina), «la concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione» (art. 37 del r.d. n. 1127 del 1939). Così come è evidente che la c.d. carenza di legittimazione del terzo ad impugnare il provvedimento concessivo del brevetto si risolve, in realtà, in una carenza di giurisdizione della Commissione che sarebbe, altrimenti, investita di una questione attinente alla validità del brevetto: questione di spettanza, viceversa, del giudice ordinario.

5.3.2. — Analoghi rilievi, ed analoghe conclusioni si attagliano al marchio: l'art. 29 del r.d. n. 929 del 1942 descrive puntualmente il tipo di valutazione (meramente estrinseca) che l'Ufficio è chiamato a compiere e, quindi, i limiti del sindacato devoluto alla Commissione dall'art. 33 quale giudice speciale di legittimità.

In tale contesto, è evidente che l'introduzione, ad opera del decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447, dell'opposizione di terzo alla registrazione del marchio nell'ambito del procedimento amministrativo ha determinato — con l'ampliamento dei poteri dell'Ufficio in quanto chiamato a valutare, sempre e soltanto ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda di registrazione del marchio, la fondatezza dell'opposizione proposta dal terzo — un corrispondente ampliamento dei confini della potestà giurisdizionale della Commissione; fermo, anche stavolta e consequenzialmente, che «la registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio» (art. 34 del r.d. n. 929 del 1942).

5.3.3. — È appena il caso di rilevare che anche il d.lgs. n. 30 del 2005 — delimitando (art. 170) l'oggetto dell'esame in sede amministrativa delle domande relative ai marchi, alle invenzioni, ai disegni e modelli, alle varietà vegetali e alle topografie — altrettanto puntualmente delimita le funzioni giurisdizionali della Commissione (art. 135), ribadendo — ancora una volta — che «la registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale» (art. 117).

5.4. — Le considerazioni fin qui svolte rendono evidente come, non potendo quello di ricalcolo della durata della protezione del certificato complementare essere qualificato come un provvedimento che, ai sensi dell'art. 35 del r.d. n. 1127 del 1939, «respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente» e contro il quale soltanto è ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione di cui all'art. 71, deve negarsi la sussistenza della giurisdizione della Commissione rimettente.

Peraltro, la stessa ordinanza di rimessione non può esimersi dal rilevare che l'Ufficio brevetti ha provveduto al ricalcolo, *ex officio*, «unicamente per aggiornare le informazioni che l'Ufficio stesso è tenuto a fornire a tutti coloro che ne abbiano interesse sia mediante la pubblicazione del Bollettino sia mediante l'aggiornamento della banca dati», e pertanto in assolvimento di un compito — di «curatore» del Bollettino di cui all'art. 97 del r.d. n. 1127 del 1939 — che nulla ha a che vedere con quello disciplinato dall'art. 31 ed in relazione al quale, soltanto, è previsto il sindacato giurisdizionale di legittimità della Commissione.

Tali rilievi escludono ogni plausibilità della tesi — prospettata dalle società ricorrente ed intervenienti — secondo la quale il provvedimento dell'Ufficio brevetti avrebbe parzialmente rigettato la domanda all'epoca avan-

zata di concessione del certificato complementare: la confutazione di tale tesi è implicita in quanto la medesima Commissione osserva parlando di una norma «che è destinata ad incidere direttamente nei rapporti fra privati, come del resto accade per tutte le norme che fissano la durata dei titoli di proprietà industriale», e cioè nel rilievo che, in ordine all'estensione temporale della protezione, l'Ufficio brevetti è privo di qualsiasi potere discrezionale a differenza di ciò che gli è riconosciuto quando deve accogliere o respingere la domanda di brevetto. E non a caso l'ordinanza di rimessione non manca di rilevare che qualsiasi determinazione adottata dall'Ufficio in ordine alla durata della privativa è meramente «ricognitiva» di quanto dispone la legge ed è demandabile, con un'azione di mero accertamento, all'autorità giudiziaria ordinaria posto che attiene alla «validità e appartenenza» del diritto di privativa: ciò che esclude, anche sotto questo profilo, la possibilità che con quella del giudice ordinario corra la potestà giurisdizionale della Commissione.

6. — Conclusivamente deve negarsi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi la qualità di giudice nella controversia *a qua* per carenza di giurisdizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili gli interventi spiegati da Bristol Myers Squibb s.r.l., Eli Lilly and Company, F. Hoffman La Roche A.G., Roche Diagnostic (già Boehringer Mannhein Gmbtt), GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc, The Wellcome Foundation Limited, Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a., Sanofi Synthelabo s.a., Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 4 e 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

Ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005

ORDINANZA

Ritenuto che nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituiti — oltre il Presidente del Consiglio dei ministri e la Schering Corporation, ricorrente nel procedimento davanti alla rimettente Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi — anche la Menarini International Operations Luxemburg s.a., la Malesi Istituto Farmabiologico s.p.a., la F.I.R.M.A. — Fabbrica italiana Ritrovati Medicinali e Affini — s.r.l., la Bristol Myers Squibb s.r.l., la Eli Lilly and Company, la F. Hoffman La Roche A.G., la Roche Diagnostic (già Boehringer Mannhein Gmbtt), la GlaxoSmithKline s.p.a., la Glaxo Group Limited, la Beecham Group plc, The Wellcome Foundation Limited, la Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., la Pfizer Italia s.r.l., la Pharmacia Italia s.p.a., la Sigma Tau s.p.a., la Sanofi Synthelabo s.a., la Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., la Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica).

Considerato che, nonostante la Menarini International Operations Luxemburg s.a., la Malesi Istituto Farmabiologico s.p.a. e la F.I.R.M.A. s.r.l. siano attualmente parti nel giudizio *a quo*, in quanto in esso intervenute, la loro posizione nel presente giudizio di legittimità costituzionale non si differenzia da quella degli altri intervenienti, dal momento che il loro intervento nel giudizio *a quo* è avvenuto successivamente alla emanazione della ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale e nonostante la sospensione, ex art. 23 legge n. 87 del 1953, del giudizio di merito (ordinanza n. 251 del 2002; sentenza n. 313 del 1996);

che la questione dell'ammissibilità dell'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non risente in alcun modo delle modifiche apportate, nel 2004, alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dal momento che l'art. 4, comma 3, si limita a disciplinare le modalità attraverso le quali si può spiegare intervento davanti alla Corte, ferma «restando la competenza della Corte a decidere sull'ammissibilità»;

che, quanto appunto all'ammissibilità dell'intervento, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che al principio generale — secondo il quale possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta) solo le parti del giudizio *a quo* — può derogarsi «soltanto a favore dei soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inherente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio» (ordinanza n. 251 del 2002);

che tale principio implica che l'incidenza sulla situazione sostanziale vantata dall'interveniente derivi non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge oggetto del giudizio, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, bensì dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio *a quo*;

che la circostanza per la quale, attesa la breve vigenza della legge n. 349 del 1991 a seguito del sopravvenire del regolamento comunitario n. 1768/1992/CEE, i soggetti titolari di certificato complementare concesso in base alla cit. legge n. 349 del 1991 costituiscono un *numerus clausus* non è idonea a legittimare costoro all'intervento in quanto la delimitazione della cerchia dei destinatari della legge discende da vicende di mero fatto, quali la limitata vigenza e la conseguente, limitata applicazione della legge modificata;

che, conseguentemente, devono dichiararsi inammissibili tutti gli interventi indicati in premessa, ad eccezione di quello della Menarini International, della Sigma-Tau s.p.a., della Malesi s.p.a. e della F.I.R.M.A. s.r.l.;

che, infatti, tali società hanno spiegato intervento nella qualità, le prime due, di licenziatarie della ricorrente Schering Corporation, e la terza e la quarta di sublicenziatarie della prima, sicché la pronuncia di questa Corte è destinata a produrre nei loro confronti, in quanto titolari di situazioni soggettive dipendenti da quella della Schering Corporation, i medesimi effetti che essa produrrà, in ordine al rapporto dedotto nel giudizio *a quo*, nei confronti della loro dante causa;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili gli interventi di Bristol Myers Squibb s.r.l., Eli Lilly and Company, F. Hoffman La Roche A.G., Roche Diagnostic (già Boehringer Mannheim Gmbtt), GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc, The Wellcome Foundation Limited, Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a., Sanofi Synthelabo s.a., Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica);

Dichiara ammissibili gli interventi della Menarini International Operations Luxembourg s.a., della Sigma Tau s.p.a., della Malesi Istituto Farmabiologico s.p.a. e della F.I.R.M.A. s.r.l.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

05C0876

N. 346

Ordinanza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

- Esecuzione penale - Condannati ammessi alla semilibertà - Beneficio della sospensione condizionata - Esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra condannati in danno dei meritevoli, lesione del principio della funzione rieducativa della pena - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione proposta - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**
- Legge 1º agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera *d*).
 - Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1º agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promossi con ordinanze del 19 aprile 2004 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia e del 13 settembre 2004 dal Tribunale di sorveglianza di Torino sui reclami proposti dalla Procura della Repubblica di Venezia e da Sini Aldo iscritte ai nn. 813 del registro ordinanze 2004 e 69 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2004 e n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, con ordinanza del 19 aprile 2004 (reg. ord. n. 813 del 2004), il Tribunale di sorveglianza di Venezia — investito di reclamo proposto dal p.m. avverso pronuncia del Magistrato di sorveglianza — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1º agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 79, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sull'idoneità preventiva e rieducativa della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, pur essendo norma compresa in una legge non approvata secondo le modalità prescritte dalla Costituzione per l'emanaione di un provvedimento di indulto; nonché, in via subordinata, dell'art. 1, comma 3, lett. *d*), della stessa legge, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede come causa ostativa del beneficio l'intervenuta revoca di una misura alternativa;

che il rimettente riferisce che il Magistrato di sorveglianza di Venezia aveva concesso il beneficio della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, introdotta dalla legge n. 207 del 2003, ritenendo sussistenti i requisiti di legittimità prescritti dalla legge, a un soggetto che, già ammesso a una misura alternativa, ne aveva subito colpevolmente la revoca;

che il Tribunale ritiene corretta l'interpretazione data dal Magistrato di sorveglianza di Venezia alla disposizione di cui all'art. 1, punto 3, lett. *d*), della legge n. 207 del 2003, dal momento che tale disposizione deve essere intesa nel senso che solo l'ammissione a misure alternative, attuale al momento della decisione del Magistrato di sorveglianza, precluda la concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, depoendo in tal senso la *ratio* di deflazione carceraria, diretta ad attenuare il grave problema del sovraffollamento carcerario, ispiratrice della legge n. 207 del 2003;

che la legge citata ha espressamente richiamato le norme dell'ordinamento penitenziario che ha inteso estendere al nuovo beneficio, mentre non ha richiamato la norma di cui all'art. 58-*quater*, secondo comma, dello stesso ordinamento, sicché quest'ultima non può essere estesa in via interpretativa, trattandosi di norma di stretta interpretazione in quanto norma sfavorevole al reo;

che l'interpretazione sostenuta, rileva il rimettente, è coerente inoltre con la natura del beneficio, del tutto sganciato da ogni valutazione di meritevolezza e idoneità rieducativa;

che la disposizione in questione attribuisce, secondo il giudice *a quo*, al sistema una connotazione estremamente criticabile sotto il profilo della razionalità e costituzionalità, e che, pertanto, deve essere sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 79, primo comma, della Costituzione;

che, in punto di rilevanza della questione, osserva il rimettente che è ineliminabile l'applicazione della norma nell'iter logico-giuridico che il tribunale deve percorrere per la decisione conclusiva dell'odierno procedimento, trovandosi il condannato nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 207 del 2003 per l'ammissione al cosiddetto «indultino», pur avendo subito colpevolmente, in relazione allo stesso titolo esecutivo, la revoca di una misura alternativa, così dimostrando l'incapacità di gestire una misura più restrittiva del nuovo beneficio;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il collegio *a quo* osserva che il nuovo istituto introdotto nel sistema dalla legge n. 207 del 2003, di difficile inquadramento sistematico, è connotato dal tendenziale automatismo della concessione, non essendo demandato al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla meritevolezza del beneficio, né sulla sua idoneità rieducativa e preventiva, ma esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge, con evidenti affinità della sospensione condizionata con la misura clemenziale dell'indulto, con la quale ha anche in comune la disciplina della revoca a causa della commissione di un delitto non colposo entro il termine previsto dalla legge, nonché l'estinzione della pena nel caso opposto;

che irrilevante, ai fini dell'inquadramento sistematico del nuovo istituto, prosegue l'ordinanza, è invece la circostanza che il cosiddetto «indultino» abbia come contenuto una serie di obblighi e prescrizioni in gran parte mutuati dalla più ampia delle misure alternative, ovvero l'affidamento in prova al servizio sociale, misura con la quale il nuovo beneficio condivide altri aspetti di disciplina, quali la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni, l'assoggettamento al controllo del centro di servizi sociali per adulti, la competenza del Magistrato di sorveglianza sulle modifiche delle prescrizioni e in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 51-bis e 51-ter dell'ordinamento penitenziario in caso di violazione delle prescrizioni o di sopravvenienza di ulteriori titoli;

che «l'indultino», infatti, nonostante tali richiami di disciplina, non può esser considerato una misura alternativa alla detenzione, potendosi anzi rilevare che l'introduzione di tale ibrido istituto rappresenta un punto di rottura dell'armonia del vigente sistema dell'esecuzione penitenziaria, che prima dell'entrata in vigore della legge *de qua* aveva una sua logica e coerenza, in quanto incentrato sui principi del finalismo rieducativo della pena e della progressività trattamentale;

che nel nuovo sistema, sarebbe ben possibile che ottenga l'«indultino», ovvero un beneficio di notevole portata, il condannato che non abbia mai ottenuto, per la mancata adesione al trattamento e la condotta irregolare tenuta nel corso dell'esecuzione, l'ammissione a una misura alternativa, neppure più contenitiva dell'«indultino» (quale la detenzione domiciliare o la semilibertà), e neppure alcun tipo di beneficio, pur se di minore portata, come la liberazione anticipata, l'ammissione ai permessi premio, al lavoro all'esterno, etc;

che è inoltre possibile che il condannato, che abbia subito colpevolmente la revoca di una misura alternativa, come il soggetto protagonista del giudizio *a quo*, sia automaticamente scarcerato per effetto dell'«indultino», ottenendo così una misura più ampia di quella che si è appena rivelata inidonea, con conseguente contrasto con il canone di ragionevolezza e di razionale uniformità del trattamento normativo sotteso all'art. 3 della Costituzione, e, inoltre, con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per la lesione dei canoni di proporzionalità e individualizzazione della pena, e del principio di progressività trattamentale e di finalismo rieducativo della pena;

che la legge preclude l'accesso al beneficio a coloro che già sono ammessi a una misura alternativa, pur se di portata più afflittiva (come, ad esempio, la detenzione domiciliare o la semilibertà, secondo l'interpretazione prevalente che viene data alla disposizione di cui all'art. 1, punto 3, lett. *d*), della legge n. 207 n.2003), e non ne hanno cagionato colpevolmente la revoca, con il conseguente contrasto della norma censurata con l'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti che si sono dimostrati meritevoli di una misura alternativa e ne hanno osservato le prescrizioni e coloro che non hanno mai meritato una misura alternativa, o se la sono vista colpevolmente revocare;

che sotto altro profilo, infine, va rilevato che l'automatismo previsto dalla legge per la concessione dell'«indultino», e l'assenza di alcuno spazio per una valutazione discrezionale del giudice rendono il nuovo istituto

del tutto affine a una misura di clemenza, dal momento che quest'ultima non ha alcuna efficacia rieducativa, ma risponde a scelte di politica criminale, e limita il ruolo del giudice a un mero accertamento dei requisiti di legittimità previsti dalla legge;

che l'introduzione di una misura di clemenza avrebbe, però, richiesto un formale provvedimento di indulto, approvato con la maggioranza qualificata prevista dalla Costituzione, requisito formale di cui la legge n. 207 del 2003 è, invece, priva, con conseguente contrasto con l'art. 79, primo comma, della Costituzione;

che, con ordinanza del 13 settembre 2004 (reg. ord. n. 69 del 2005), il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 27, terzo comma, 79, primo comma, 101, secondo comma, 102 della Costituzione, nella parte in cui prevede come causa ostativa del beneficio l'intervenuta revoca di una misura alternativa;

che il rimettente rileva di essere stato investito di un reclamo — proposto a seguito di un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Alessandria che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, per essere stato il condannato ammesso ad una misura alternativa alla detenzione — con il quale si lamentava l'erronea interpretazione della norma di cui all'art. 1, comma 3), lettera *d*), della legge n. 207 del 2003, avendo il Magistrato di sorveglianza ritenuto ostativa all'ammissione al beneficio l'intervenuta revoca della misura alternativa alla detenzione subita dal condannato;

che, secondo il giudice *a quo*, l'interpretazione del Magistrato di sorveglianza deve ritenersi corretta, in quanto coerente con la natura del beneficio, ma che la stessa non si sottrae a dubbi di incostituzionalità e che, pertanto, deve essere sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003;

che la questione, osserva il rimettente, è rilevante, ai fini della pronuncia sul proposto reclamo, essendo ineliminabile l'applicazione della norma nell'iter logico-giuridico che il rimettente deve percorrere per la decisione del procedimento, trovandosi il condannato nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 207 del 2003 per l'ammissione all'indultino, pur avendo subito — per fatto colpevole — in relazione allo stesso titolo esecutivo, la revoca di una misura alternativa;

che, in punto di non manifesta infondatezza, va considerato, secondo il giudice *a quo*, che il nuovo istituto introdotto dalla legge n. 207 del 2003, è connotato dal tendenziale automatismo della concessione, non essendo attribuito al Magistrato di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla «meritevolezza» del condannato che domanda il beneficio, né sull'idoneità rieducativa e preventiva della misura, essendo unicamente imposto al giudicante di verificare la sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge;

che la norma censurata contrasta con i principi sanciti dagli artt. 101, secondo comma, e 102 Cost., poiché la limitazione del sindacato del giudice alla sola valutazione dei presupposti formali configurerebbe l'emissione di un provvedimento incidente sulla libertà personale dell'individuo in base alla sola verifica della sussistenza dei presupposti normativi, riducendo l'intervento del giudice a mera attività esecutiva priva di qualsivoglia apprezzamento valutativo di carattere giurisdizionale in ordine alla opportunità della concessione del beneficio in rapporto ai parametri di progressione rieducativa e di prognosi di recidiva propri del giudizio sulla applicazione delle misure previste dall'ordinamento penitenziario e, più in generale, operanti nella fase dell'esecuzione penale, alla luce del principio rieducativo sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che tale quadro, connotato da una tendenziale riduzione dei compiti del giudice a profili di mera verifica delle condizioni di legge per l'applicazione del beneficio *extra ordinem*, senza che residui in capo al magistrato alcun potere o margine di apprezzamento discrezionale, suggerisce immediati profili di affinità della sospensione condizionata con la misura dell'indulto, con la quale la prima ha anche in comune la disciplina della revoca a causa della commissione di un delitto non colposo entro il termine previsto dalla legge, nonché l'estinzione della pena nel caso opposto;

che anche l'indulto, peraltro, può essere sottoposto a condizioni od obblighi, alla cui violazione consegue la revoca del beneficio, con la conseguenza che l'istituto di cui alla legge n. 207 del 2003 può considerarsi una misura identica — quanto a *ratio legis* — a quella dell'indulto;

che l'introduzione di una misura di clemenza avrebbe allora, doverosamente, richiesto l'adozione di un formale provvedimento di indulto, approvato con la maggioranza qualificata prevista dalla Costituzione, mentre ciò non è avvenuto, per essere stata la legge n. 207 del 2003 approvata dal Parlamento senza tener conto del disposto costituzionale, con conseguente violazione, sotto tale profilo, dell'art. 79, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il giudice *a quo*, l'introduzione dell'*«indultino»* rappresenta un momento di rottura dell'armonia del vigente sistema dell'esecuzione penitenziaria, fondato sui principi del finalismo rieducativo della pena e della progressività trattamentale, con conseguente violazione del principio di finalizzazione rieducativa sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che, conformemente a tali principi, la concessione di ogni misura alternativa o beneficio penitenziario deve essere preceduta, oltre che dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità di volta in volta prescritti dalla legge, anche e soprattutto da un apprezzamento discrezionale del giudicante sulla «meritevolezza» del beneficio, inteso quale verifica del raggiungimento, da parte del condannato, di un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, sulla conseguente idoneità rieducativa di quest'ultimo e sull'efficacia della misura a prevenire il pericolo di recidiva;

che espressione normativizzata di detto principio (progressività/regressione) è il divieto di concessione per tre anni dei permessi premio, dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà (art. 58-quater, secondo comma, della legge n. 354 del 1975);

che la norma dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003, costituisce un sistema connotato da un automatismo applicativo inconciliabile con il principio di finalità rieducativa della pena, ed impone al magistrato di sorveglianza un irragionevole obbligo di applicare il beneficio nei confronti di chi abbia subito la revoca di misure alternative per fatto colpevole, negandola a condannati che abbiano invece conseguito apprezzabili risultati sul piano della progressione trattamentale e della rieducazione, quali i soggetti già ammessi ai benefici penitenziari;

che la stessa norma si pone, inoltre, per gli stessi motivi, in netto ed insanabile contrasto con il canone di egualianza (inteso nel senso della ragionevolezza del trattamento differenziato di condannati a seconda che abbiano o no commesso violazioni delle prescrizioni) stabilito dall'art. 3 della Carta fondamentale;

che, inoltre, deve concludersi che la legge n. 207 del 2003 precluda l'applicazione dell'«indultino» a coloro che già sono ammessi a una misura alternativa, pur se di portata più afflittiva (come, ad esempio la detenzione domiciliare o la semilibertà), e non ne hanno cagionato colpevolmente la revoca, con conseguente ulteriore motivo di contrasto della norma censurata con l'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento riservata, da una parte, ai soggetti che si sono dimostrati «meritevoli» di una misura alternativa e ne hanno osservato correttamente le prescrizioni, e, dall'altra, a coloro che non sono mai stati giudicati «meritevoli» di una misura alternativa, o ne hanno subito la revoca per fatto colpevole;

che, per gli stessi motivi sopra esposti, inoltre, l'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge citata contrasta con i principi sanciti dagli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione, perché, in materia di libertà personale, impone, irragionevolmente, un'identica risposta legislativa a situazioni personali affatto differenti (condannati «meritevoli» e «non meritevoli», nel senso sopra descritto), essendo preclusa qualsiasi valutazione discrezionale del giudice che possa adeguare il precezzo normativo al caso concreto, in un'ottica costituzionalmente orientata ai parametri rieducativi dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che, nei due giudizi, è intervenuto, con atti distinti, ma sostanzialmente analoghi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 207 del 2003 nella parte in cui attribuisce al condannato, ricorrendo determinate condizioni, il diritto alla sospensione condizionale — nel limite di due anni — dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva senza consentire al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla meritevolezza del beneficio e sulla sua idoneità preventiva e rieducativa, per violazione dell'art. 79, primo comma, della Costituzione, perché la norma in questione, pur prevedendo nella sostanza un indulto, non è stata deliberata con le forme previste dalla Costituzione per quest'ultimo, ovverosia con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale; per contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o preventiva, non avendo il giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla concessione del beneficio; per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché la norma in questione prevederebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti che si sono dimostrati meritevoli di una misura alternativa e ne hanno osservato le prescrizioni (e che non possono usufruire della sospensione condizionale della pena) e coloro che non hanno mai meritato una misura alternativa, o a cui è stata revocata per loro colpa (e che potrebbero invece usufruire della sospensione condizionale della pena);

che lo stesso giudice dubita, in via subordinata, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003, nella parte in cui non prevede come causa ostativa del beneficio l'intervenuta revoca per colpa del condannato di una misura alternativa, per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché la norma in questione realizzerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti che si sono dimostrati meritevoli di una misura alternativa e ne hanno osservato le prescrizioni (e che non possono usufruire della sospensione condizionale della pena) e coloro che non hanno mai meritato una misura alternativa, o a cui è stata revocata per loro colpa (e che potrebbero invece usufruire della sospensione condizionale della pena); nonché per violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o preventiva, non avendo il giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla concessione del beneficio;

che il Tribunale di sorveglianza di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. *d*), della legge n. 207 del 2003, per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si determina tra coloro che già sono ammessi a una misura alternativa, pur se di portata più afflittiva (come, ad esempio la detenzione domiciliare o la semilibertà), e non ne hanno cagionato colpevolmente la revoca, e coloro che non sono mai stati giudicati «meritevoli» di una misura alternativa, o ne hanno subito la revoca per fatto colpevole; per violazione degli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione, perché, in materia di libertà personale, imporrebbe irragionevolmente un'identica risposta legislativa a situazioni personali differenti (condannati «meritevoli» e «non meritevoli»), essendo preclusa qualsiasi valutazione discrezionale del giudice che possa adeguare il precetto normativo al caso concreto, in un'ottica costituzionalmente orientata ai parametri rieducativi dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione; per violazione dello stesso art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o preventiva, non disponendo il giudice di sorveglianza di alcun potere discrezionale in ordine alla concessione del beneficio; per contrasto con l'art. 79, primo comma, della Costituzione, perché la norma in questione, pur prevedendo nella sostanza un indulto, non è stata deliberata con le forme previste dalla Costituzione per l'indulto, ovverosia con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale; per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 102 della Costituzione, poiché la limitazione del sindacato del giudice alla sola valutazione dei presupposti formali configurerebbe l'emissione di un provvedimento incidente sulla libertà personale dell'individuo (quale la rimessione in libertà in seguito alla concessione dell'«indultino») in base alla sola verifica della sussistenza dei presupposti normativi, riducendo così l'intervento del giudice a mera attività esecutiva priva di qualsivoglia apprezzamento valutativo di carattere giurisdizionale in ordine all'opportunità della concessione del beneficio in rapporto ai parametri di progressione rieducativa e di prognosi di recidiva propri del giudizio sulla applicazione delle misure previste dall'ordinamento penitenziario e, più in generale, operanti nella fase dell'esecuzione penale orientata alla luce del principio rieducativo sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni che sono in parte identiche ed in parte analoghe, sicché i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che, successivamente alla proposizione delle varie questioni, questa Corte, con sentenza n. 278 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003, che, nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena, esclude l'applicazione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena stessa, nel limite di due anni, quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione, per la disparità di trattamento fra il condannato che, perché meritevole, è stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che, o perché immeritevole o perché non ha mai avanzato la relativa richiesta, non è stato ammesso al godimento di tali misure, non potendo la circostanza dell'ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discriminante per il godimento del c.d. «indultino», e ciò soprattutto ove si tenga presente che di quest'ultimo possono godere condannati non ritenuti meritevoli di misure alternative e non anche coloro che sono stati giudicati meritevoli di tali misure;

che va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, al fine di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni proposte, alla luce della predetta sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 278 del 2005 (*cfr.*, negli stessi sensi, *ex plurimis*, ordinanze nn. 229, 206, 180 del 2005)

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE,

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0877

N. 347

Ordinanza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Idoneità all'adozione internazionale - Dichiarazione a favore di singoli - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto del minore in stato di abbandono, privazione del minore straniero delle garanzie offerte dalla legge italiana - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis (introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476), 31, secondo comma, 35 primo comma, 36 primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), promosso con ordinanza del 1º ottobre 2003 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari sul ricorso proposto da D.A., iscritta al n. 647 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1^a serie speciale dell'anno 2004.

Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Cagliari, nel corso di un procedimento promosso da D.A. e tendente ad ottenere la dichiarazione di idoneità alla adozione della minore R.N., di nazionalità bielorussa, ai sensi dell'art. 44, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), con ordinanza 1º ottobre 2003 (reg. ord. n. 647 del 2004) ha nuovamente sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della predetta legge, come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e delle norme collegate, individuate negli artt. 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione;

che il Tribunale ha premesso che questa Corte, pronunziandosi su identica questione sollevata nella stessa controversia, con ordinanza n. 85 del 2003, l'aveva dichiarata manifestamente inammissibile sulla base del rilievo che il generico richiamo, nell'ordinanza di rimessione, a «norme collegate» da dichiarare incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla base dell'ordinanza stessa, determinava la violazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando sufficiente a dare ingresso all'esame della questione sollevata;

che la signora D.A. intende adottare la minore R.N., di nazionalità bielorussa, con la quale è affettivamente legata ormai da molti anni;

che la minore, dell'età dodici anni, si trova in stato di abbandono in un orfanotrofio della Repubblica di Belarus, per essere stata tolta ai genitori la potestà genitoriale; che ha due fratelli, di sedici e diciassette anni, l'uno detenuto e l'altro in orfanotrofio; che è bisognosa di serie e tempestive cure, anche chirurgiche, per grave patologia dell'udito;

che dalla certificazione rilasciata il 24 settembre 2001 dal Centro nazionale di adozioni della Repubblica bielorussa, non risultano pervenute richieste di adozione della minore da parte di cittadini bielorussi;

che, secondo l'ordinamento di quel Paese, il decreto di adozione potrebbe essere emesso dal competente Tribunale della Repubblica bielorussa, a condizione che gli aspiranti adottanti non richiedano che sia conservata la segretezza dell'adozione e che non siano impediti i contatti con i fratelli;

che, in sostanza, l'adozione della minore potrebbe avvenire in Bielorussia con le forme dell'adozione italiana in casi particolari, che non rompe i rapporti con la famiglia di origine, e non conserva la segretezza (art. 44, lettera *d*), della legge n. 184 del 1983);

che l'adozione potrebbe dunque avvenire in Bielorussia, come in Italia, qualora la minore fosse cittadina italiana residente in Italia, considerando che lo stato di salute della minore ed il rapporto consolidato con la richiedente renderebbe impossibile l'affidamento preadottivo a terzi;

che in Italia, come in Bielorussia, tale adozione potrebbe avvenire anche a favore di persone singole;

che, a tale proposito, la ricorrente, pur non coniugata, è stata ritenuta dai competenti servizi sociali in possesso di risorse personali e familiari per accudire un minore in stato di abbandono ed offrirgli valide opportunità di crescita in ambiente accogliente e ricco di stimoli;

che la Bielorussia richiede la dichiarazione di idoneità all'adozione, della ricorrente, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, trattandosi di adozione che deve avere effetti all'estero;

che la questione appare rilevante perché, se l'art. 29-bis della legge n. 184 del 1983 prevedesse la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale a favore di singoli anche nelle ipotesi dell'art. 44, lettera *d*), della stessa legge, la ricorrente potrebbe dar corso alle pratiche di adozione nei confronti della minore bielorussa;

che la possibilità di dichiarare la ricorrente idonea non appare possibile operando in via interpretativa, non essendo la stessa coniugata, dal momento che l'art. 6 della legge 184 del 1983 richiede chiaramente che i coniugi siano uniti in matrimonio da più di tre anni, ovvero che abbiano convissuto stabilmente prima del matrimonio per almeno tre anni;

che, secondo la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, non vi è riserva assoluta di adozione a favore di coniugi;

che, con la legge di ratifica della Convenzione da parte dello Stato italiano (legge 31 dicembre 1998, n. 476), la possibilità di adozione da parte di singoli è stata però limitata — secondo il giudice *a quo* — alle sole ipotesi di cui all'art. 44, primo comma, lettera *a*) della legge 184 del 1983, e cioè all'ipotesi di adozione di minori orfani da parte di parenti o di persona che abbia avuto con il minore rapporti stabili o duraturi prima di morire (art. 31, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, come sostituito dalla legge n. 476 del 1998), e non anche ai casi particolari di cui all'art. 44, lettera *d*);

che la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale resta conseguentemente limitata dall'art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 476 del 1998, ai coniugi, salvo la limitata eccezione dei minori orfani;

che, ferma restando la preferenza dell'adozione a favore di coppie sposate, la soluzione legislativa potrebbe apparire irragionevole ove si tratti di bambini in stato di abbandono per cui non vi sia possibilità concreta di adozione se non a favore di persone singole (art. 3 della Costituzione), nonché in contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in ambiente idoneo (art. 30 della Costituzione);

che il diritto del minore abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue riguarda anche gli stranieri, e che limitare l'adozione internazionale alle coppie comporterebbe una discriminazione contro i bambini stranieri, sottraendoli così alle garanzie offerte dalla legge italiana (art. 2 della Costituzione);

che la Corte costituzionale (sentenza n. 199 del 1986) ha già affermato che la sottrazione dei minori stranieri alla garanzia della legge italiana, valida anche per lo straniero ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, viola i diritti umani, tra i quali c'è anche il diritto dell'abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue;

che l'ulteriore declaratoria di incostituzionalità delle norme collegate consentirebbe il perfezionamento in Italia della procedura straniera di adozione, non apparendo di ostacolo l'art. 32 della legge n. 184 del 1983, che prevede l'intervento della Commissione adozioni internazionali, poiché l'interesse del minore consente il perfezionamento dell'adozione straniera non legittimamente in Italia sia attraverso la conversione in adozione legittimante, sia comunque attraverso una pronuncia di adozione legittimante o non legittimante in Italia direttamente da parte del giudice italiano, una volta che il minore sia stabilmente entrato in Italia a scopo di adozione;

Considerato che il Tribunale per i minorenni di Cagliari dubita che l'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta

all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), e le norme collegate, individuate negli artt. 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, 44 della stessa legge n. 184 del 1983, siano costituzionalmente legittimi, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, in casi particolari, a favore di singoli, e quindi di perfezionare l'adozione internazionale in Italia, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per irragionevole preclusione dell'adozione da parte di singoli a favore di bambini in stato di abbandono, dell'art. 30 della Costituzione, per violazione del diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in ambiente idoneo, dell'art. 2 della Costituzione per sottrazione del minore straniero alle garanzie offerte dalla legge italiana, e discriminazione rispetto al minore italiano;

che il giudice rimettente ritiene che l'adozione internazionale ammetterebbe l'adozione in casi particolari, non legittimante (e quindi consentibile anche a persone non coniugate ai sensi dell'art. 44, terzo comma), solo nel caso previsto dall'art. 44, primo comma, lettera *a*), della legge n. 184 del 1983, e ciò sulla base del richiamo operato dall'art. 31, secondo comma, individuando, in una disposizione di esclusivo carattere procedurale, il presupposto implicito dell'ammissibilità di una sia pur limitata adozione internazionale «in casi particolari»;

che il rimettente solleva la questione di legittimità su un presupposto interpretativo erroneo;

che le norme di protezione valide per il minore italiano non possono non valere per lo straniero (sentenza n. 199 del 1986);

che l'adozione in casi particolari, che ha effetti più limitati dell'adozione legittimante, non presenta aspetti di eccezionalità o almeno peculiarità tali da impedirne l'estensione agli stranieri;

che da nessuna disposizione del capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, come integralmente sostituito dall'art. 3 della legge n. 476 del 1998, è desumibile la preclusione esplicita all'adozione «in altre ipotesi» ritenuta dal Tribunale per i minorenni di Cagliari: non in particolare per l'ipotesi di cui alla lettera *d*) («quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo»), nella quale il rimettente sembra voler inquadrare, in via interpretativa, la fattispecie, in cui la minore straniera, in stato di abbandono, priva della tutela dei genitori, nonché di parenti che la possano accudire, e con gravi problemi di salute, non è stata richiesta in adozione da alcuno;

che l'art. 44, di per sé, regolando l'adozione in casi particolari in altra parte della legge (titolo IV) rispetto all'adozione legittimante (titolo II), non si occupa di adozione internazionale, che è regolata nel titolo III, con la conseguenza che il silenzio di tale norma, riguardo all'adozione internazionale, non può essere interpretato come inammissibilità dell'adozione di minori stranieri in casi particolari;

che l'art. 36, primo comma, si richiama, in generale, al rispetto delle procedure e degli effetti della legge n. 184 del 1983, all'interno della quale è pure prevista l'adozione in casi particolari;

che l'art. 35, primo comma, che attribuisce all'adozione pronunciata all'estero gli effetti dell'adozione legittimante, per definizione, non contempla l'adozione in casi particolari, senza che questo significhi che la escluda;

che proprio l'art. 31, secondo comma, che è l'unica disposizione in cui si incrociano adozione particolare e adozione internazionale, dettando una procedura agevolata per l'adozione internazionale in uno dei quattro casi di adozione particolare, implicitamente riconosce l'ammissibilità dell'adozione internazionale in casi particolari; dal momento che non ci sarebbe stato bisogno di precisare che nell'ipotesi di cui all'art. 44, lettera *a*), la procedura è semplificata, se in generale la procedura non fosse stata possibile, neppure in forma completa;

che, quindi, dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all'adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qual volta sussistano le condizioni di cui all'art. 44;

che tale idoneità è finalizzata ai casi particolari di adozione — secondo l'ordinamento italiano — descritti dall'art. 44 e che, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell'adozione in casi particolari, come regolati dal titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983;

che questa interpretazione, costituzionalmente corretta, riconduce ad unità il sistema, consentendo di ritenere ammissibile l'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale legittimante o in casi particolari;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto è erronea l'interpretazione del sistema normativo sulla cui base essa è stata sollevata (v. sentenza n. 301 del 2000; ordinanze n. 388 del 2002; n. 369 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0878

N. 348

Ordinanza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento formalmente a carico di ignoti - Richiesta del pubblico ministero di archiviazione - Opposizione - Iscrizione della persona sostanzialmente indagata nel registro delle notizie di reato, a richiesta del Giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa nel giudizio di opposizione della persona sostanzialmente indagata - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 335, 409 e 410, comma 3.
- Costituzione, art. 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 21 maggio 2004 dal G.I.P. del Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di (persona da identificare), iscritta al n. 725 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 maggio 2004, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui — a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione *ex art. 410* del codice di procedura penale — non consente al giudice per le indagini preliminari di invitare il pubblico ministero che abbia chiesto l'archiviazione di un procedimento penale, formalmente a carico di ignoti, ma dal quale possa evincersi il nome della persona sottoposta ad indagini, ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 del codice di procedura penale prima dell'udienza *ex art. 409*, comma 2, del codice di procedura penale;

che, secondo il rimettente, nel procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato come «persona da identificare» in relazione al reato di cui all'art. 589 del codice penale (omicidio colposo) con l'indicazione delle parti offese Gabaldo Cristian (quest'ultimo deceduto a seguito dell'incidente) e Comparin Renato, il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, per non essere ravvisabile alcun illecito penale a carico di terzi, emergendo dalla consulenza tecnica che il sinistro mortale è da attribuire alla condotta di guida del Gabaldo in modo esclusivo;

che il difensore dei prossimi congiunti di Gabaldo aveva proposto opposizione all'archiviazione, rilevando che un concorso di colpa era sicuramente da ascrivere al conducente del veicolo antagonista, Comparin Renato, e aveva chiesto che il giudice per le indagini preliminari ordinasse la prosecuzione delle indagini, affinché fosse chiamato il consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti, sulle circostanze diffusamente indicate nell'atto di opposizione;

che, alla richiesta del giudice per le indagini preliminari di identificare la persona sottoposta alle indagini, al fine di consentirne la partecipazione all'udienza in camera di consiglio da fissare *ex art. 409* del codice di procedura penale, il pubblico ministero aveva risposto di potere omettere l'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale perché sarebbe risultata ingiustificatamente vessatoria, in caso di infondatezza della notizia di reato, e che il giudice delle indagini preliminari poteva sollecitare tale iscrizione solo in sede di udienza in camera di consiglio;

che il Tribunale, ritenuta l'opposizione ammissibile, aveva fissato l'udienza *ex art. 409* del codice di procedura penale, con avviso al pubblico ministero e alla sola parte offesa opponente (art. 410, comma 3, del codice di procedura penale);

che, secondo il giudice *a quo*, l'art. 335, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro, ogni notizia di reato, nonché «contenutualmente o dal momento in cui risulta» il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito;

che il tenore letterale della norma di cui all'articolo 415 *bis* del codice di procedura penale — «se non deve formulare richiesta di archiviazione» — sembra stabilire in modo inequivoco che il pubblico ministero ha l'obbligo di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale il reato è in astratto attribuito, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla fondatezza della notizia di reato; che tale interpretazione sarebbe coerente con il sistema che ha inteso garantire l'indagato con la previsione di precisi termini di durata della fase delle indagini, a decorrere proprio dalla iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato, garanzia completamente svuotata di significato, ove s'intenda che il pubblico ministero ha il potere di raccogliere, prima, tutti gli elementi necessari e poi, quando si convince che l'accusa è fondata e vuole esercitare l'azione penale, iscrive il nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato;

che, così intesa la norma, il sistema conterrebbe in sé idonee salvaguardie, poiché ove pervenga una richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura penale e non sia iscritta nel registro degli indagati la persona alla quale il reato è attribuito, il giudice potrebbe, analogamente a quanto prevede l'art. 415 del codice di procedura penale per i reati commessi da ignoti, restituire gli atti al pubblico ministero ordinandogli di procedere all'iscrizione, prima di fissare l'udienza *ex art. 409*, comma 2, del codice di procedura penale e proprio allo scopo di consentire all'indagato di essere avvisato e di parteciparvi;

che, secondo il rimettente, la Corte di cassazione (sezioni unite penali del 15 gennaio 2001) avrebbe, però, dato della norma un'interpretazione diversa, per la quale, di fronte ad una richiesta di archiviazione *ex art. 409* del codice di procedura penale, il giudice ha solo i poteri concessigli dall'art. 409 del codice di procedura penale di emettere decreto di archiviazione o disporre l'udienza camerale; e che, aderendo a tale giuri-

sprudenza, il pubblico ministero si era rifiutato di procedere all'iscrizione di Comparin nel registro delle notizie di reato e al giudice non era rimasto che fissare l'udienza *ex art. 409* del codice di procedura penale con indagato «persona da identificare»;

che, così inteso, l'art. 335 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 409 e 410, comma 3, dello stesso codice, violerebbe, a parere del rimettente, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che l'ordine al pubblico ministero *ex art. 415* del codice di procedura penale di iscrivere il nome della persona già individuata nel relativo registro, quando l'archiviazione sia stata richiesta nei confronti di «ignoto», non contiene naturalmente alcuna valutazione circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'indagato, limitandosi a sottolineare che la formula richiesta non è corretta, perché l'indagato ha, in realtà, un nome e cognome; e che il pubblico ministero, una volta iscritto l'indagato, potrà richiedere l'archiviazione ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura penale e il giudice potrà disporla;

che, nel caso di specie, i carabinieri avevano identificato, fin dal 13 ottobre 2003, Renato Comparin, che aveva anche nominato un difensore di fiducia;

che nell'atto di opposizione si insiste sulla responsabilità di Comparin e non vi è dubbio che — a prescindere dall'eventuale responsabilità della pubblica amministrazione per la manutenzione della strada — l'unico coinvolto nel sinistro è Comparin, al quale il pubblico ministero si riferisce implicitamente, ma chiaramente, nella richiesta di archiviazione, attribuendo la colpa «esclusiva» al Gabaldo;

che secondo la Corte di cassazione l'invito del giudice al pubblico ministero a iscrivere l'indagato può avvenire solo all'esito dell'udienza *ex art. 409* del codice di procedura penale;

che a nulla varrebbe osservare che, nella nuova udienza *ex art. 409* del codice di procedura penale, l'indagato potrà far valere le sue ragioni, poiché rimane, comunque, il dato, insuperabile, che è stato escluso da una udienza alla quale aveva, comunque, diritto di partecipare, senza considerare che anche l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice all'esito dell'udienza *ex art. 409* del codice di procedura penale nei confronti di «persona da identificare» in realtà lede comunque il diritto di difesa della persona alla quale il reato è attribuito, se non altro perché tale ordinanza non potrebbe mai avere, nei suoi confronti, un'efficacia preclusiva, dal momento che se Comparin non è mai stato formalmente indagato non potrà, in un eventuale futuro procedimento a suo carico per lo stesso fatto, eccepire che le indagini sono proseguite senza il decreto di autorizzazione *ex art. 414* del codice di procedura penale, obbligatorio nel caso di archiviazione emessa nei confronti di un indagato identificato;

che, secondo il rimettente, la questione è rilevante, dal momento che, ove la Corte dichiarasse l'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice di invitare il pubblico ministero ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel relativo registro, prima di fissare l'udienza *ex art. 409*, comma 2, del codice di procedura penale, per consentire che gliene sia dato avviso, il giudice potrebbe, in accoglimento della eccezione del difensore, dichiarare la nullità dell'udienza, per omesso avviso al difensore, ai sensi dell'art. 127, comma 5, del codice di procedura penale, restituendo gli atti al pubblico ministero perché iscriva Comparin nel registro delle notizie di reato e fissare, quindi, una nuova udienza in camera di consiglio, questa volta con avviso anche al suo difensore, in esito alla quale decidere secondo uno dei modi previsti dall'art. 409 del codice di procedura penale;

che, allo stato, invece, l'eccezione dovrebbe essere rigettata, dal momento che Comparin non è persona sottoposta alle indagini e non ha alcun diritto a ricevere l'avviso dell'udienza;

che nessuna nullità si è dunque verificata e non rimane che decidere sulla richiesta del pubblico ministero accogliendola, disponendo ulteriori indagini o anche ordinando allo stesso di procedere all'iscrizione di Comparin, ritenuta in sostanza, la necessità di formulare l'imputazione a suo carico;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui — a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione *ex art. 410* del codice di procedura penale — non consente al giudice per le indagini preliminari di invitare il pubblico ministero che abbia chiesto l'archiviazione di un procedimento penale, formalmente a carico di ignoti, ma dal quale possa evincersi il nome della persona sottoposta ad indagini ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 del codice di procedura penale prima dell'udienza *ex art. 409*, comma 2, del codice di procedura penale (che viene fissata quando il

giudice abbia deciso di non accogliere la richiesta di archiviazione e alla quale sono invitati a partecipare il pubblico ministero, la persona offesa dal reato e la persona sottoposta ad indagini), impedendo alla persona sostanzialmente sottoposta ad indagini di essere invitata a partecipare all'udienza di cui all'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale e quindi di difendersi all'interno di essa, per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, contrariamente all'assunto del rimettente, l'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, espressamente prevede che il giudice «se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritta nel registro delle notizie di reato»;

che questa Corte, con ordinanza n. 176 del 1999, ha dichiarato la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale censurato in quanto, ad avviso del giudice *a quo*, non avrebbe previsto che il giudice per le indagini preliminari possa ordinare al pubblico ministero, quando il pubblico ministero non vi abbia già provveduto, di iscrivere nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale, il nome della persona da considerarsi indiziata, perché non può in alcun modo revocarsi in dubbio che, a prescindere dal «tipo» di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetti in ogni caso al giudice il potere — ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini — di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire;

che la questione proposta deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Padova, ufficio del giudice per le indagini preliminari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0879

N. 349

Ordinanza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Trasferimento alle Regioni e alle Province delle competenze per la attuazione della normativa comunitaria - Riserva all'AIMA delle funzioni relative all'aggiornamento dei bollettini, alla riserva nazionale delle quote, alla compensazione nazionale e ai programmi volontari di abbandono della produzione - Attribuzione al Ministero delle funzioni di indirizzo, coordinamento e sostitutive - Provvidenze economiche in favore dei produttori - Commissione governativa di indagine in materia di quote latte - Anagrafe del bestiame - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81), artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7, da 9 a 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39.
- Costituzione, artt. 11, 41, 77, 97 e 119; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 1, 8 e 21, 16, 69 e seguenti, e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 5, 6 e 7; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 10, comma 1.

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Commissione governativa di indagine in materia di quote latte - Attribuzione di funzioni di amministrazione attiva - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.

- D.L. 7 maggio 1997, n. 118 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204), art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis.
- Costituzione, artt. 11, 41 e 77; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 8 e 21, 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Attribuzione al Ministero della salute di una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini da latte - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.

- D.L. 19 maggio 1997, n. 130 (convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228), art. 6.
- Costituzione, art. 77; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 1, 8 e 21, 9, numero 10, 16 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6 e 7; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Attribuzione all'AIMA del compito di effettuare la compensazione nazionale per i periodi dal 1995 al 1999 - Istituzione di una Commissione ministeriale di garanzia e di una Commissione ministeriale per l'esame dei contratti - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.

- D.L. 1º dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 77 e 116; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 8 e 21, 16 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6 e 7; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 10, comma 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7, da 9 a 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario

ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, nonché dell'intero testo del medesimo decreto-legge e dell'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione (ric. n. 38 del 1997); dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, e dell'intero decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204, nonché dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 204 del 1997 (ric. n. 50 del 1997); dell'art. 6 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, nonché dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 228 del 1997 (ric. n. 51 del 1997); e degli artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1, del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, e dell'intero testo di detta legge n. 5 del 1998 (ric. n. 17 del 1998), promossi con quattro ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente notificati il 2 maggio, il 1º e il 6 agosto 1997 e il 27 febbraio 1998, depositati in cancelleria il 9 maggio, l'8 agosto 1997 e il 5 marzo 1998 ed iscritti ai numeri 38, 50 e 51 del registro ricorsi 1997 ed al n. 17 del registro ricorsi 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avv. Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con quattro distinti ricorsi (rispettivamente iscritti, nel registro generale dei ricorsi in via principale, ai numeri 38, 50 e 51 del 1997, ed al n. 17 del 1998), la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato numerose disposizioni della disciplina generale in tema di «quote latte»;

che la predetta Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 38 del 1997) ha innanzitutto censurato gli artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7, da 9 a 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, investendo, inoltre, con la propria iniziativa anche l'art. 1, comma 1, della medesima legge di conversione;

che la ricorrente contesta, in primo luogo, la legittimità costituzionale dell'art. 01, comma 1, il quale, nel prevedere il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle competenze relative alla attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte a decorrere dal periodo 1997-1998, stabilisce che restino riservate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in attesa della riforma organica del settore, le funzioni relative all'aggiornamento dei bollettini, alla riserva nazionale delle quote, alla compensazione nazionale e ai programmi volontari di abbandono della produzione;

che la norma suddetta — in violazione degli artt. 8, numeri 8 e 21, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, recante «Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»); nonché dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dell'art. 107 dello statuto speciale — pretenderebbe di attribuire alle Province autonome, a far data dal 1997-1998, le funzioni amministrative relative all'attuazione del regolamento CEE 28 dicembre 1992, n. 3950/1992 (Regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), mentre, in base alle citate norme di attuazione dello statuto, tali funzioni già rientrano nelle competenze delle Province suddette;

che inoltre, essendo tale previsione contenuta in una legge ordinaria, risulterebbe violato l'articolo 107 dello statuto, che disciplina il procedimento per l'approvazione delle norme di attuazione dello statuto stesso;

che la Provincia contesta, poi, la legittimità costituzionale dell'art. 01, comma 2, che attribuisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte delle Regioni e delle Province autonome, deducendone il contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione già indicate, con gli articoli 5 del d.P.R. n. 526 del 1987 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e con i principî relativi all'esercizio del potere governativo di indirizzo e coordinamento e dei poteri sostitutivi;

che i commi 1, da 3 a 7, da 9 ad 11, e da 13 a 15 dell'art. 1 — i quali stabiliscono alcune provvidenze economiche in favore dei produttori di latte — sono, invece, censurati, oltre che per la violazione delle disposizioni

statutarie e di attuazione già indicate, anche per la violazione della autonomia finanziaria provinciale, garantita dall'art. 119 Cost. e dagli artt. 69 e seguenti dello statuto, come modificati e integrati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria);

che la ricorrente censura, inoltre, i medesimi commi da 13 a 15, nonché quelli da 17 a 20, sempre del suddetto art. 1 del decreto-legge n. 11 del 1997, per contrasto, oltre che con gli indicati parametri (essendo attribuite all'AIMA funzioni amministrative in una materia di competenza provinciale, nonché violata l'autonomia finanziaria provinciale, dal momento che pure queste disposizioni concernono il potere di concedere finanziamenti), anche con il principio di leale cooperazione, stante la necessità che gli eventuali premi assegnati a produttori di latte siano conferiti dalla Provincia stessa, che le quote liberate confluiscano in una riserva provinciale e che il potere di riassegnazione sia attribuito alla Provincia in favore dei produttori ubicati nel proprio territorio;

che la Provincia di Bolzano deduce poi la illegittimità costituzionale del comma 36 (*recte*: 35) dell'art. 1 del decreto-legge n. 11 del 1997, nonché dei commi da 15 a 21, per violazione dei parametri costituzionali in precedenza indicati, del principio di leale cooperazione e degli artt. 11 e 41 Cost.;

che i commi 1, da 3 a 7, da 9 a 15 e da 17 a 21, dello stesso articolo sono censurati dalla ricorrente oltre che in riferimento ai parametri già indicati, anche per la violazione della disciplina comunitaria che favorisce l'agricoltura nelle zone di montagna (e specialmente la direttiva 28 aprile 1975, n. 75/268/CEE recante «Direttiva del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate»);

che la Provincia contesta la legittimità costituzionale dei commi 28, 29 e 30 del medesimo art. 1, relativi alla Commissione governativa di indagine in materia di quote latte, per violazione delle competenze provinciali statutarimente previste e per violazione del principio di leale cooperazione, posto che nelle materie di competenza delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali alcuna funzione amministrativa, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato, secondo lo statuto e le relative norme di attuazione;

che è oggetto di censura anche il comma 39 dell'art. 1, il quale, riferendosi all'anagrafe del bestiame istituita dal comma 36, stabilisce che l'accesso alla banca dati da parte dei soggetti con essa non interconnessi può avvenire con modalità da stabilire con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello delle risorse agricole, e ciò — secondo la ricorrente — in violazione, oltre che del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., delle disposizioni statutarie e di attuazione già indicate, e anche di quelle relative alla organizzazione degli uffici provinciali (artt. 8, numero 1, e 16 dello statuto), poiché lo Stato non può disporre in ordine all'accesso di terzi agli archivi degli uffici della Provincia;

che un'ultima censura concerne tutte le disposizioni del decreto-legge n. 11 del 1997 sin qui richiamate e l'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 81 del 1997, per violazione, oltre che delle disposizioni statutarie e di attuazione attributive di competenza in materia di quote latte, anche dell'art. 77 Cost., per difetto dei requisiti della necessità e dell'urgenza;

che con successivo ricorso (ric. n. 50 del 1997) la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis e dell'intero decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204, nonché dell'art. 1, comma 1, di tale legge;

che la ricorrente deduce, *in primis*, la violazione degli artt. 8, numeri 8 e 21, e 16 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione ad opera dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge n. 118 del 1997, posto che tali disposizioni si riferiscono, ulteriormente, alla disciplina della Commissione governativa di indagine già sopra menzionata, alla quale attribuiscono anche il compito di compiere le opportune verifiche nel caso in cui i produttori non provvedano alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei quantitativi di latte prodotti, demandandole, così, non solo poteri di indagine, ma di vera e propria amministrazione attiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale stabilisce che la legge, nelle materie di competenza provinciale, non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le norme di attuazione;

che, quanto all'art. 1, commi 3, 4 e 4-bis, la ricorrente deduce, oltre alla violazione delle già citate disposizioni statutarie, anche quella dei principi della disciplina comunitaria in materia di compensazione delle quote, e quindi degli artt. 11 e 41 Cost.;

che la ricorrente censura, infine, l'intero decreto-legge e la legge di conversione, in specie il suo art. 1, comma 1, deducendo la violazione anche dell'art. 77 Cost., nuovamente sotto il profilo della carenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla decretazione di urgenza;

che la medesima Provincia autonoma (ric. n. 51 del 1997) ha proposto, inoltre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, nonché dell'art. 1, comma 1, di tale legge;

che la norma impugnata — autorizzando il Ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, ivi comprese (secondo la ricorrente) quelle ubicate nel territorio della predetta Provincia autonoma, e ciò ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 118 del 1997 — violerebbe gli artt. 8, numeri 8 e 21, e 16 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione (artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 526 del 1987 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992), ed inoltre l'art. 107 del medesimo statuto speciale ed il principio di leale cooperazione;

che, difatti, l'assenza di qualsiasi scopo di tipo sanitario perseguito attraverso la rilevazione straordinaria *de qua*, ed il suo stretto collegamento, invece, con gli accertamenti in materia di quote latte (reso evidente dal riferimento alle finalità perseguitate dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 118 del 1997), denotando un rapporto di strumentalità rispetto alla attività della Commissione di indagine in materia di quote latte, renderebbero la disposizione *ex art. 6 del decreto-legge n. 130 del 1997* partecipe degli stessi vizi di legittimità costituzionale che inficiano da disciplina relativa alla predetta Commissione, imponendone in via derivata la declaratoria di incostituzionalità;

che, in ogni caso, la disposizione censurata violerebbe le competenze provinciali in materia di agricoltura, patrimonio zootecnico, minime unità culturali e masi chiusi e le relative norme di attuazione, e con esse anche l'art. 107 dello statuto che disciplina il procedimento di approvazione di quelle norme.

che la disposizione impugnata sarebbe illegittima anche per violazione degli artt. 8, numero 1, 9, numero 10, e 16 dello statuto, e delle relative norme di attuazione, (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità», come modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate»), ledendo la competenza esclusiva della ricorrente in materia di ordinamento degli uffici provinciali, delle USL e del relativo personale, nonché quella concorrente in materia di igiene e sanità, ovvero, in via subordinata, contravvenendo al principio di leale cooperazione, dal momento che essa non prevede alcun raccordo né forme di collaborazione tra Ministro e Provincia in ordine alla organizzazione della rilevazione straordinaria e alla utilizzazione, a tal scopo, dei servizi veterinari provinciali;

che, conclusivamente, la ricorrente assume — come già in occasione dell'impugnazione dei decreti-legge n. 11 e n. 118 del 1997 e delle relative leggi di conversione n. 81 e n. 204 del 1997, e sulla base dei medesimi argomenti — la violazione dell'art. 77 Cost.;

che la Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 17 del 1998) ha proposto, infine, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1, del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

che la ricorrente deduce, in primo luogo la illegittimità dell'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, perché contrasterebbe con gli artt. 8, numeri 8 e 21, e 16 dello statuto speciale e con le relative norme di attuazione (artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 526 del 1987; art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 279 del 1974; art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992), nonché con l'art. 107 dello statuto, con i principî della disciplina comunitaria in materia di compensazione, con il principio di leale cooperazione e con gli artt. 5, 11, 41 e 116 Cost;

che la disposizione censurata — ricollegandosi esplicitamente a quanto già stabilito dall'art. 1, comma 35, del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito nella legge n. 81 del 1997 (articolo già impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano) — confermerebbe l'attribuzione all'AIMA del compito di effettuare la compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, autorizzando anche la effettuazione di rettifiche alla già compiuta compensazione nazionale 1995-1996; tale disposizione pregiudicherebbe, altresì, al pari della norma cui si riconferma, gli interessi dei produttori operanti nel territorio provinciale, i quali non potrebbero più beneficiare delle eventuali sottoproduzioni di altri produttori della medesima Provincia, con conseguente lesione delle competenze di quest'ultima per quel che riguarda la possibilità di un efficace esercizio dei poteri di programmazione, di governo e di controllo del settore e del regime delle quote;

che viene dedotta, altresì, la violazione della normativa comunitaria, che sembrerebbe richiedere che la compensazione nazionale sia preceduta da quella da effettuarsi a livello locale, e del principio di leale cooperazione, non essendo in alcun modo previsto che l'AIMA, nel provvedere alle rettifiche degli elenchi dei produttori e ai conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale, debba procedere di intesa con le Regioni e le Province autonome o quanto meno acquisirne il parere (violazione, questa, che si assume essere assai grave se correlata alla eliminazione della compensazione a livello locale);

che l'art. 3 e gli artt. 4 e 5 (questi ultimi disciplinanti, rispettivamente per il periodo 1997-1998 e per quello 1998-1999, l'aggiornamento degli elenchi dei produttori e la determinazione dei quantitativi loro assegnati), sono impugnati dalla ricorrente per contrasto con i medesimi parametri prima indicati;

che la violazione dei parametri costituzionali, oltre che dei principî relativi all'esercizio del controllo sostitutivo da parte del Governo, è denunciata dalla ricorrente anche in riferimento all'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, lamentando, in particolare, la Provincia autonoma — per quel che riguarda i commi da 1 a 4, i quali disciplinano le modalità di determinazione, da parte dell'AIMA, dei quantitativi di latte per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 — la sua completa estromissione dalle relative procedure e quindi la lesione delle proprie competenze in materia nonché della normativa comunitaria;

che per quanto riguarda i commi da 5 a 11, relativi ai ricorsi di riesame avverso le determinazioni dell'AIMA, la ricorrente ne deduce la illegittimità costituzionale perché il riparto dei compiti tra Stato e Province autonome sarebbe assolutamente squilibrato a favore del primo, con conseguente compressione delle competenze provinciali;

che un'ulteriore censura è proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'art. 1, del quale viene dedotta la illegittimità costituzionale per violazione dei parametri costituzionali prima indicati e dell'art. 3 Cost., atteso che la disciplina delle restituzioni ai produttori di quote degli importi trattenuti dagli acquirenti nei periodi 1996-1997 e 1997-1998 sarebbe incostituzionale per la irragionevole disparità di trattamento cui essa dà luogo, non solo per il diverso trattamento tra i due periodi considerati, ma anche per la esclusione dalle restituzioni del periodo 1995-1996;

che oggetto di censura è, altresì, l'art. 4-bis, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, il quale prevede l'istituzione, con decreto del Ministro per le politiche agricole, di una Commissione di garanzia con il compito di verificare la conformità alla vigente disciplina delle procedure ed operazioni effettuate sino ad oggi per la determinazione delle quantità di latte prodotto e commercializzato dal 1995 al 1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi spettanti ai produttori e con il compito di riferirne al Ministro e all'AIMA;

che, difatti, la Commissione *de qua* sarebbe chiamata ad operare in una materia nella quale le funzioni amministrative sono state trasferite, anche espressamente (art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997), alle Regioni e alle Province autonome, in palese violazione, oltretutto, di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, che vieta allo Stato nelle materie di competenza provinciale di attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle ad esso spettanti secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione;

che evidente sarebbe del pari, in via subordinata, la violazione del principio di leale cooperazione, dal momento che della Commissione non fa parte alcun rappresentante della Provincia e che non è previsto alcun momento di raccordo tra la Commissione e i competenti organi provinciali;

che identiche censure la ricorrente muove anche nei confronti dell'art. 2, comma 2, il quale istituisce una Commissione ministeriale per l'esame dei contratti;

che la ricorrente solleva, poi, nei confronti dell'intero decreto-legge, una questione di legittimità costituzionale per violazione, oltre che degli indicati parametri costituzionali, anche della normativa comunitaria che favorisce l'agricoltura di montagna (direttiva del Consiglio n. 75/268/CEE);

che un'ultima censura concerne, analogamente, l'intero decreto-legge n. 411 del 1997 e l'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 5 del 1998, sotto il profilo della violazione dell'art. 77 Cost., sempre in ragione della carenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riserva di successive difese, che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque infondati;

che in prossimità dell'udienza del 26 ottobre 1999, originariamente fissata per la trattazione dei presenti ricorsi, hanno depositato memorie tanto la Provincia autonoma di Bolzano quanto il Presidente del Consiglio dei ministri, quest'ultimo in particolare evidenziando che, sebbene — come stabilito da questa Corte nella sentenza n. 398 del 1998 — la materia dell'agricoltura non sia attratta da quella della regolazione dei mercati, riman-

nendo quindi di competenza regionale, tale affermazione non implica il disconoscimento della necessità di quelle funzioni centrali occorrenti per l'attuazione, in maniera organica ed uniforme su tutto il territorio nazionale, della normativa comunitaria di regolazione del settore a livello nazionale, violandosi altrimenti gli obblighi dello Stato italiano nei confronti della comunità europea;

che, all'esito della predetta udienza pubblica del 26 ottobre 1999, questa Corte ha emanato, in data 15 dicembre 1999, ordinanza istruttoria con la quale, al fine della decisione delle questioni sollevate, ha disposto l'acquisizione dei seguenti elementi di conoscenza: *a)* verbali delle riunioni tenute, a far data dal 1º dicembre 1996, dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, prima, e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome, dopo, nelle quali sia stata trattata la materia delle quote latte (e relativi allegati riferentisi alla stessa materia); *b)* relazione finale della Commissione di garanzia quote latte, istituita dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998; *c)* prospetto delle date di emissione dei bollettini AIMA in riferimento alle campagne lattiero-casearie 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998; *d)* quadro del contenzioso civile e amministrativo in corso, in relazione alla determinazione delle quote latte individuali e alle compensazioni effettuate dall'AIMA (oggi AGEA);

che in prossimità dell'udienza pubblica del 23 ottobre 2001 — alla quale era stata rinviata la trattazione dei ricorsi in esame — hanno depositato ulteriori memorie sia la Provincia autonoma di Bolzano che l'Avvocatura dello Stato;

che all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2001 veniva disposto rinvio a nuovo ruolo dei ricorsi suddetti, per consentire alle parti di svolgere le proprie difese anche in relazione alla sopravvenienza della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

che, fissata per la discussione dei ricorsi *de quibus* l'udienza pubblica del 3 maggio 2005, dopo che entrambe le parti avevano depositato ulteriori memorie difensive, la Provincia ricorrente — nel dare atto dell'avvenuto decesso del proprio difensore — ha formulato richiesta di rinvio, comunque preannunciando che per tutti i ricorsi «è in corso di formalizzazione un atto di rinuncia»;

che accordato alla ricorrente Provincia autonoma il richiesto rinvio, la stessa — con atti depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, il 9 maggio 2005 ed il successivo giorno 24 — ha dichiarato di rinunciare, dapprima, ai ricorsi numeri 38 e 50 del 1997 e n. 17 del 1998, nonché, di seguito, anche al ricorso n. 51 del 1997;

che l'Avvocatura generale dello Stato, a propria volta, ha dichiarato di accettare l'avvenuta rinuncia ai ricorsi, nel primo caso con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 19 aprile 2005, nel secondo con dichiarazione del 31 maggio 2005.

Considerato che con quattro distinti ricorsi (rispettivamente iscritti, nel registro generale dei ricorsi in via principale, ai numeri 38, 50 e 51 del 1997, ed al n. 17 del 1998), la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato numerose disposizioni della disciplina generale in tema di «quote latte»;

che, in ragione della comunanza di materia, i giudizi promossi con i ricorsi *de quibus* devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che la predetta Provincia autonoma di Bolzano — con atti depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, per i ricorsi numeri 38 e 50 del 1997 e n. 17 del 1998, il 9 maggio 2005, e per il ricorso n. 51 del 1997, il successivo giorno 24 — ha dichiarato di rinunciare a tutti i ricorsi proposti;

che per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di accettare l'avvenuta rinuncia, in relazione ai ricorsi i numeri 38 e 50 del 1997 e n. 17 del 1998, con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 19 aprile 2005, ovvero, in relazione al ricorso n. 51 del 1997, con dichiarazione del successivo 31 maggio;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, le rinunce ai ricorsi, seguite dalla accettazione della controparte, comportano l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7, da 9 ad 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), con-

vertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, nonché dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 81 del 1997, proposte — in riferimento agli artt. 11, 41, 77, 97 e 119 Cost. ed al principio di leale cooperazione; agli artt. 8, numeri 1, 8 e 21, 16, 69 e seguenti, e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); all'art. 5, 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); agli artt. 3 e 4 del decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); all'art. 10, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) — dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso n. 38 del 1997;

Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, e dell'intero testo del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204, nonché dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 204 del 1997, proposte — in riferimento agli artt. 11, 41 e 77 Cost. ed agli artt. 8, numeri 8 e 21, e 16, del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 — dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso n. 50 del 1997;

Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, nonché dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 228 del 1997, proposte — in riferimento all'art. 77 Cost. ed al principio di leale cooperazione, agli artt. 8, numeri 1, 8 e 21, 9, numero 10, 16 e 107, del d.P.R. n. 670 del 1972, agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 526 del 1987; all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), come modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate) — dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso n. 51 del 1997;

Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1, del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, nonché dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 5 del 1998, proposte — in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 77 e 116 Cost. ed al principio di leale cooperazione, agli artt. 8, numeri 8 e 21, 16 e 107, del d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 526 del 1987; all'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 279 del 1974; all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 — dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso n. 17 del 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0880

N. 350

Ordinanza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Spese di giustizia - Compensi spettanti ai difensori, ai consulenti, agli ausiliari del giudice - Riduzione delle metà nei procedimenti civili e amministrativi - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli stessi compensi nel processo penale, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promossi con ordinanze del 12 maggio 2004 dal Tribunale di Catanzaro, e del 13 aprile 2004 e 5 dicembre 2003 dal Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 899, 930 e 983 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 46, 47 e 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 maggio 2004 (reg. ord. n. 899 del 2004), emessa sulla istanza di liquidazione di onorario di avvocato per il patrocinio a spese dello Stato in un processo civile concluso con sentenza di condanna del convenuto e compensazione delle spese di lite, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, che devono essere liquidati, ai sensi dell'art. 82 dello stesso decreto, in modo da non superare i valori medi della tariffa professionale vigente, siano ulteriormente ridotti della metà, ove si tratti di processi civili ed amministrativi;

che il giudice *a quo*, sospeso il procedimento di liquidazione, e premesso, quanto alla propria legittimazione a proporre incidente di costituzionalità nella fase attuale, che il provvedimento sulla liquidazione delle spese è pronunciato all'esito di una fase processuale, ed è suscettibile di impugnazione ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, rileva che, nel caso di specie, in cui il valore della controversia è pari ad € 900,00, facendo applicazione dei predetti criteri, gli importi finali risulterebbero inferiori ai minimi tariffari, desumendo da ciò la irragionevolezza della disciplina censurata, in quanto il legislatore, nel prevedere l'abbattimento della metà dei compensi, già valutati secondo valori medi, non ha considerato la possibilità che in tal modo vengano violati i minimi tariffari, già giudicati inderogabili, eccettuata la ipotesi di manifesta sproporzione rispetto alla prestazione professionale;

che la norma impugnata, osserva il rimettente, impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, ciò che, in circostanze normali, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare; laddove il legislatore si sarebbe potuto limitare a prevedere che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato debba svolgere la propria opera professionale retribuita secondo la misura minima prevista dalle tariffe professionali;

che la normativa di cui si tratta appare inoltre al giudice *a quo* censurabile anche sotto altro profilo, in quanto, nel prevedere la diminuzione della metà del compenso del difensore nei processi civili ed in quelli ammi-

nistrativi, e non anche in quelli penali, introdurrebbe nell'ordinamento una irragionevole disparità di trattamento di situazioni identiche, non potendosi, astrattamente ed indiscriminatamente, ipotizzare una minor valenza della difesa nei processi civili ed amministrativi rispetto a quelli penali;

che il Tribunale di Firenze, nel procedimento di liquidazione degli onorari di un c.t.u. medico-legale nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili di un matrimonio, con ordinanza del 13 aprile 2004 (reg. ord. n. 930 del 2004), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 130 del citato decreto presidenziale, nella parte in cui prevede che gli importi spettanti all'ausiliario del giudice nominato nel corso del processo civile siano ridotti della metà;

che il rimettente fa presente che, dopo che il giudice istruttore aveva provveduto, con decreto in data 20 gennaio 2003, alla liquidazione della somma di € 580,48 a titolo di onorari al c.t.u., ponendola in via provvisoria a carico delle parti solidalmente, lo stesso aveva revocato il decreto dichiarando, con provvedimento in data 10 novembre 2003, non luogo a provvedere allo stato sulla richiesta di liquidazione di detti onorari, e rinviandone l'esame all'esito del giudizio;

che, quindi, con sentenza emessa nella stessa data della ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la causa era stata decisa;

che il giudice *a quo* rileva che il c.t.u. aveva quantificato la propria richiesta di liquidazione senza tener conto del dimezzamento imposto dall'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, osservato che comunque sono dovuti gli importi risultanti dall'applicazione dell'art. 21 del d.m. 30 maggio 2002 e dal dimezzamento di cui al citato art. 130, e, pertanto, liquidata la somma di € 290,77, ritiene rilevante, con riguardo all'ulteriore importo richiesto, oltre che non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale di detta norma nella parte in cui prevede tale riduzione per il solo ausiliario nominato nel corso del processo civile, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa della disparità di trattamento rispetto all'ausiliario che svolga il suo incarico nell'ambito del processo penale;

che la medesima questione è stata sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2003, pervenuta alla Corte solo il 9 novembre 2004 (reg. ord. n. 983 del 2004), nel corso del procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato relativi ad una causa di separazione giudiziale fra coniugi;

Considerato che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 maggio 2004, e il Tribunale di Firenze, con due distinte ordinanze 13 aprile 2004 e 5 dicembre 2003, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui stabilisce che, nei casi di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai consulenti ed agli ausiliari del giudice — che, per quanto riguarda, in particolare, i primi, non possono comunque superare, a norma dell'art. 82 dello stesso decreto, i valori medi delle tariffe professionali vigenti — siano ridotti della metà, ove si tratti di procedimenti civili ed amministrativi, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli stessi compensi nei processi penali, ed inoltre (profilo evidenziato dal solo Tribunale di Catanzaro), per la irragionevolezza della normativa, che, nel prevedere detto abbattimento, consente che siano violati i minimi tariffari; nonché dell'art. 24 della Costituzione (censura sollevata dal solo Tribunale di Catanzaro);

che le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni che sono in parte identiche ed in parte analoghe, sicché i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritener che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli (v., tra le altre, sentenza n. 394 del 2000; ordinanza n. 299 del 2002);

che, quanto alla legittimità delle differenze nella disciplina dei diversi tipi di processo, questa Corte ha sottolineato, in linea di principio, che la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione (v., tra le altre, ordinanze n. 317 del 2004; n. 500 del 2002; 429 del 1998);

che la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall'altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio dell'azione penale: v. sentenza n. 165 del 1993);

che la circostanza dedotta secondo cui il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, che, normalmente, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare, è costituzionalmente irrilevante ove si tenga presente che il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari;

che le questioni, pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro, e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0881

N. 351

Ordinanza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Sospensione condizionale - Diritto del condannato subordinato alla sola verifica della sussistenza dei presupposti normativi - Apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza sulla meritevolezza del beneficio e sulla sua idoneità preventiva e rieducativa - Esclusione - Denunciata lesione del procedimento per la concessione dell'indulto, lesione del principio della funzione rieducativa della pena, disparità di trattamento tra condannati in danno dei meritevoli, irragionevolezza in relazione alla materia della libertà personale, lesione della funzione giudicante - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione proposta - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 1º agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. *d*), della legge 1º agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionale dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promosso con ordinanza del 15 dicembre 2004 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia sull'istanza proposta da Bergamo Gianfranco, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 dicembre 2004 (reg. ord. n. 169 del 2005), il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge 1º agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai condannati ammessi alla semilibertà;

che il rimettente riferisce che il Magistrato di sorveglianza di Venezia aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione condizionata della pena presentata dal condannato, ritenendo sussistente la condizione ostativa prevista dal citato art 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003, trovandosi l'interessato in regime di semilibertà;

che contro tale provvedimento veniva proposto reclamo, che il rimettente riteneva non meritevole di accoglimento, in quanto risultava corretta l'interpretazione data dal Magistrato di sorveglianza di Venezia della disposizione dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003, nella parte in cui non consente la concessione del cosiddetto «indultino» ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;

che tale interpretazione, avvalorata dal dato testuale, è coerente con la *ratio* di deflazione carceraria, diretta ad attenuare il problema del sovraffollamento negli istituti di pena, ispiratrice della legge n. 207 del 2003, posto che i semiliberi sono assegnati ad appositi istituti o ad apposite sezioni autonome di istituti ordinari, e di fatto, per prassi, trascorrono in istituto solo le ore notturne (o in limitati casi i giorni festivi), di talché l'applicazione della misura produce un'attenuazione della detenzione piena, con conseguente espansione degli spazi di libertà, e pertanto l'esigenza deflattiva è meno avvertita;

che, espressamente, l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 165 del 1998, comprende la semilibertà tra «le misure alternative alla detenzione»;

che, secondo il giudice *a quo*, la disposizione in questione, così interpretata, attribuisce al sistema una connotazione estremamente criticabile sotto il profilo della razionalità e costituzionalità, e che pertanto è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma;

che, in punto di rilevanza della questione, si osserva nell'ordinanza che è ineliminabile l'applicazione della norma nell'iter logico-giuridico che il Tribunale deve percorrere per la decisione, trovandosi il condannato nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 207 del 2003 per l'ammissione all'«indultino», e a ciò ostando solo la perdurante ammissione alla semilibertà;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, osserva il rimettente che il procedimento di concessione del nuovo istituto presenta delle evidenti analogie con la misura clemenziale dell'indulto, non essendo demandato al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla meritevolezza del beneficio né sull'idoneità rieducativa e preventiva, ma esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge;

che, nella fase esecutiva, invece, l'«indultino» ha come contenuto una serie di obblighi e prescrizioni in gran parte mutuati dalla più ampia delle misure alternative, e cioè l'affidamento in prova al servizio sociale, misura con la quale il nuovo beneficio condivide altri aspetti di disciplina;

che il condannato ammesso alla semilibertà, però, pur essendo stato ritenuto «meritevole» di tale misura, non può accedere all'«indultino», connotato da un regime meno afflittivo della libertà personale, mentre tale beneficio può essere concesso ai condannati che non hanno mai ottenuto, pur avendola richiesta, una misura alternativa, in quanto ritenuti dal Tribunale di sorveglianza non meritevoli della stessa per la condotta irregolare, o connotata da fatti penalmente rilevanti, tenuta in libertà o nel corso dell'esecuzione, o per il mancato conseguimento del grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, o perché ritenuti dotati di una pericolosità sociale non contenibile con le prescrizioni tipiche di una misura alternativa;

che, inoltre, il nuovo beneficio introdotto dalla legge n. 207 del 2003, si rileva nella ordinanza, può anche, in difetto di esplicita inclusione tra le cause ostative della preclusione disposta dall'art. 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario, essere concesso ai condannati che, già ammessi a una misura alternativa, abbiano subito la revoca della misura per violazione di norme di legge o delle prescrizioni, con conseguente contrasto della norma censurata con l'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento riservata, da una parte, ai soggetti che si sono dimostrati meritevoli di una misura alternativa e ne hanno osservato correttamente le prescrizioni, e, dall'altra, a coloro che non hanno mai meritato una misura alternativa, o se la sono vista colpevolmente revocare;

che, sotto altro profilo, prosegue il giudice *a quo*, la norma appare in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione per la lesione del principio del finalismo rieducativo della pena e del principio della progressività trattamentale, dal momento che il tendenziale automatismo previsto dalla legge per la concessione

dell'«indultino» non lascia spazio ad alcuna valutazione discrezionale del giudice in merito all'idoneità rieducativa del beneficio e al raggiungimento da parte del condannato di un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. *d*), della legge 1º agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai condannati ammessi alla semilibertà per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti che si sono dimostrati meritevoli di una misura alternativa e ne hanno osservato correttamente le prescrizioni, e coloro che non hanno mai meritato una misura alternativa, o se la sono vista colpevolmente revocare; nonché per violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o preventiva, non disponendo il giudice di sorveglianza di alcun potere discrezionale in ordine alla concessione del beneficio;

che, successivamente alla proposizione della questione, questa Corte, con sentenza n. 278 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003, che, nei confronti del condannato che abbia scontato almeno la metà della pena, esclude l'applicazione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena stessa, nel limite di due anni, quando la persona condannata sia stata ammessa alle misure alternative alla detenzione, per la disparità di trattamento fra il condannato che, perché meritevole, sia stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che, o perché immeritevole o per non avere mai avanzato la relativa richiesta, non sia stato ammesso al godimento di tali misure, non potendo la circostanza dell'ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discriminio per il godimento del c.d. «indultino», e ciò soprattutto ove si tenga presente che di quest'ultimo possono godere condannati non ritenuti meritevoli di misure alternative e non anche coloro che sono stati giudicati meritevoli di tali misure;

che va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce della sopravvenuta sentenza di questa Corte (*cfr.*, negli stessi sensi, *ex plurimis*, ordinanze nn. 229, 206, 180 del 2005)

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0882

N. 352

Ordinanza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazione comportante la sospensione della patente - Decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida - Mancata identificazione del conducente - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione a discolpa - Denunciata natura eventuale e intermittente della sanzione, disparità di trattamento tra proprietari dei veicoli, tra persone giuridiche e persone fisiche, irragionevolezza, lesione della libertà personale, della libertà di circolazione, del diritto di difesa, del principio della personalità della responsabilità penale, della libertà di iniziativa economica, del principio di imparzialità dell'amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 5 agosto 2004 dal Giudice di pace di Finale Ligure, del 6 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Castelfiorentino, del 20 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Monza, del 4 agosto 2004 (n. 3 ordinanze) dal Giudice di pace di Siena, del 27 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Rho, del 30 novembre 2004 dal Giudice di pace di Penne, del 21 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Cairo Montenotte, del 17 novembre 2004 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Lanciano, del 27 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Reggio Calabria, del 12 novembre 2004 dal Giudice di pace di Roma, del 4 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Pescara, del 7 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Avezzano, del 15 luglio 2004 dal Giudice di pace di Fano, del 18 ottobre 2004 dal Giudice di pace di S. Giovanni in Persiceto, del 29 novembre 2004 dal Giudice di pace di Pescara, del 13 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Firenze, del 14 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Lagonegro, del 19 novembre 2004 dal Giudice di pace di Pontremoli, del 22 novembre 2004 dal Giudice di pace di Tempio Pausania, del 14 (n. 2 ordinanze) e del 27 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Revere, del 30 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Cairo Montenotte, del 17 giugno 2004 dal Giudice di pace di Milano, del 23 dicembre 2004 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Trapani, dell'11 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Empoli, del 26 novembre 2004 dal Giudice di pace di Aosta, del 24 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Gravina in Puglia e del 15 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Oriolo, rispettivamente iscritte ai nn. 1082, 1090 e 1092 del registro ordinanze 2004 e ai nn. da 20 a 22, da 39 a 44, 46, 47, 143, da 146 a 151, da 159 a 164, da 187 a 189, 207, 209 e 218 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16 e 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace di Finale Ligure (r.o. n. 1082 del 2004), Castelfiorentino (r.o. n. 1090 del 2004), Monza (r.o. n. 1092 del 2004), Siena (r.o. nn. 20, 21 e 22 del 2005), Rho (r.o. n. 39 del 2005), Penne (r.o. n. 40 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. nn. 41 e 163 del 2005), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del 2005), Roma (r.o. n. 46 del 2005), Pescara (r.o. nn. 47 e 148 del 2005), Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Fano (r.o. n. 146 del 2005), San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del 2005), Revere (r.o. nn. 160, 161 e 162 del 2005), Milano (r.o. n. 164 del 2005), Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005), Aosta (r.o. n. 207 del 2005), Gravina in Puglia (r.o. n. 209 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005), hanno sollevato — in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214;

che in via preliminare deve chiarirsi — al fine di una corretta identificazione del *thema decidendum* — come il dubbio di costituzionalità prospettato dai giudici *a quibus* investa sempre la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo suddetto, il quale prevede che, in caso di mancata immediata identificazione del responsabile di un'infrazione stradale, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni, i dati personali e della patente del conducente;

che, difatti, sebbene in talune ordinanze di rimessione — segnatamente quelle provenienti dai Giudici di pace di Castelfiorentino (r.o. n. 1090 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Roma (r.o. n. 46 del 2005), Fano (r.o. n. 146 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Revere (r.o. n. 162 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. n. 163 del 2005) e Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del 2005) — si faccia riferimento all'intero art. 126-bis del codice della strada, non vi è dubbio che la censura sollevata anche da tali rimettenti investa, come esplicitano chiaramente le argomentazioni dedotte a sostegno della stessa, la previsione normativa di cui al comma 2 di tale articolo;

che analogamente, anche il Giudice di pace di Monza (r.o. n. 1092 del 2004) e quello di Avezzano (r.o. n. 143 del 2005) hanno chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione da ultimo indicata, e ciò quantunque indirizzino le proprie iniziative, a causa di un evidente *lapsus calami*, il primo avverso l'art. 126 del codice della strada, il secondo contro un inesistente art. 126-bis della legge n. 214 del 2003;

che, ciò premesso in ordine all'oggetto dell'iniziativa assunta dai rimettenti, deve ribadirsi come i parametri costituzionali dai medesimi complessivamente evocati siano costituiti dagli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione;

che, in particolare, la violazione dell'art. 3 della Costituzione è ipotizzata da tutti i giudici di pace rimettenti, ad eccezione di quello di Milano (r.o. n. 164 del 2005);

che tale censura è motivata sulla base di argomentazioni non sempre identiche, ma comunque riconducibili a due fondamentali profili;

che, in primo luogo, si censura la natura di sanzione «eventuale ed intermittente» che connoterebbe la misura della decurtazione dei punti dalla patente di guida, e dunque la disparità di trattamento che la sua applicazione determinerebbe a carico di certe categorie di soggetti, prospettandosi in particolare l'esistenza di una discriminazione in danno dei soggetti muniti di patente, rispetto a coloro che ne siano privi, in tal senso pronunciandosi i rimettenti di Rho (r.o. n. 39 del 2005), Penne (r.o. n. 40 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. nn. 41 e 163 del 2005), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del 2005), Pescara (r.o. nn. 47 e 148 del 2005), Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del 2005), Revere (r.o. nn. 160, 161 e 162 del 2005), Trapani (r.o. n. 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005);

che, del pari, si ipotizza una disparità di trattamento — tale è la censura dei Giudici di pace di Rho (r.o. n. 39 del 2005), Penne (r.o. n. 40 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. n. 41 del 2005), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Roma (r.o. n. 46 del 2005), Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Aosta (r.o. n. 207 del 2005) — tra le persone fisiche e quelle giuridiche, che siano proprietarie del veicolo a mezzo del quale venne commessa l'infrazione stradale, e ciò in base all'assunto che la decurtazione dei punti

dalla patente di guida operi esclusivamente nei riguardi delle prime, trovando invece applicazione, a carico delle seconde, la sanzione pecuniaria — richiamata nella disposizione censurata — di cui all'art. 180, comma 8, del medesimo codice della strada;

che la violazione dell'art. 3 della Costituzione è, in secondo luogo, ipotizzata sotto il profilo del difetto di ragionevolezza che connoterebbe la disposizione impugnata;

che in tale prospettiva, innanzitutto, si deduce — in base ad una opzione ermeneutica, opposta a quella sopra illustrata, che esclude l'operatività della decurtazione del punteggio dalla patente in caso di infrazioni stradali commesse a mezzo di veicoli di proprietà di persone giuridiche — che, ricorrendo l'evenienza testé descritta, la misura *de qua* graverebbe, irragionevolmente, sul legale rappresentante dell'ente, ovvero su altri soggetti individuati secondo criteri del tutto casuali o arbitrari;

che a questo profilo di illegittimità costituzionale — che sostanzialmente accomuna i rimettenti di Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del 2005), Revere (r.o. nn. 160 e 161 del 2005) e Trapani (r.o. n. 188 del 2005) — si sovrappone, poi, la denunciata irrazionalità dell'applicazione della misura, giacché collegata — è l'assunto del rimettente di Firenze (r.o. n. 149 del 2005) e di quello di Gravina in Puglia (r.o. n. 209 del 2005) — ad «un obbligo impossibile da ottemperare», potendo il proprietario del veicolo al più rivelare il nominativo della persona avente la materiale disponibilità dello stesso, non invece quello dell'effettivo conducente;

che argomenti a sé stanti sono, infine quelli proposti — in taluni casi in aggiunta a quelli testé illustrati — dai rimettenti di Monza (r.o. n. 1092 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Fano (r.o. n. 146 del 2005), San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005), Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Trapani (r.o. n. 187 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005);

che, difatti, il primo di tali giudici a quibus pone l'accento sulla irragionevole equiparazione tra la posizione del proprietario del veicolo — sanzionato «sulla base di una presunzione di responsabilità» — e quella del conducente «a cui sia stata effettuata invece la contestazione immediata», e dunque «identificato come il vero trasgressore»;

che il rimettente di Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005) evidenzia, viceversa, l'incongruità della scelta legislativa di sanzionare, tra i proprietari di veicoli muniti di patente, solo chi «non vuole indicare (...) oppure non sa, o non conosce, chi ha utilizzato il mezzo» al medesimo appartenente, mentre per il Giudice di pace di Fano (r.o. n. 146 del 2005) e per quello di San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005) il difetto di ragionevolezza della disposizione censurata consisterebbe, rispettivamente, nel sottrarre al proprietario del veicolo la possibilità di «liberamente determinarsi» (essendo egli vincolato «ad un'arbitraria coercizione di comunicazione»), ovvero, nel creare una «sperequazione» a suo carico «per un comportamento a lui non imputabile»;

che, invece, i rimettenti di Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Trapani (r.o. n. 187 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005) evidenziano come la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida non colpisca neppure il proprietario in quanto tale, ma solo colui il quale abbia omesso di comunicare i dati personali e della patente del conducente, evenienza nella quale sarebbe da ravvisare un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che il solo Giudice di pace di Roma (r.o. n. 46 del 2005) ipotizza il contrasto tra la norma impugnata e l'articolo 13 della Costituzione, in base al rilievo secondo cui «la decurtazione dei punti-patente incide direttamente sulla libertà personale» del soggetto sanzionato, di talché essa «necessariamente deve essere correlata ad una previsione di legge»;

che il medesimo argomento è invocato, sempre dal rimettente romano, a fondamento della dedotta violazione dell'art. 16 della Costituzione, parametro evocato anche dal Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005), secondo cui alla stregua di tale norma costituzionale «ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza»;

che tutti i giudici rimettenti — all'infuori di quelli di Siena (nella prima delle tre ordinanze emesse, r.o. n. 20 del 2005) e San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005) — deducono la violazione dell'art. 24 della Costituzione, variamente motivando siffatta censura;

che si dolgono, in particolare, della violazione del diritto di difesa, derivante dal difetto di contestazione immediata dell'infrazione stradale alla quale è ricollegata la misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, i Giudici di pace di Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del 2005), Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005) e Milano (r.o. n. 164 del 2005);

che mettono, invece, in risalto la violazione del diritto al silenzio, derivante dalla previsione dell'obbligo di comunicazione suddetto, i Giudici di pace di Rho (r.o. n. 39 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. n. 163 del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Aosta (r.o. n. 207 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005);

che sono, invece, i rimettenti di Monza (r.o. n. 1092 del 2004) e Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005) a sottolineare come non sempre l'adempimento di tale obbligo di comunicazione possa ritenersi esigibile, ben potendo il proprietario — in special modo nei casi di uso promiscuo del medesimo veicolo da parte di più soggetti — ignorare l'identità del conducente;

che i Giudici di pace di Penne (r.o. n. 40 del 2005) Cairo Montenotte (r.o. n. 41 del 2005), Pescara (r.o. nn. 47 e 148 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005) ed Aosta (r.o. n. 207 del 2005), pongono in luce, invece, come il contenuto dell'obbligo di comunicazione in esame si risolva, sostanzialmente, in una «autodenuncia», allorché il proprietario del veicolo sia anche il conducente autore dell'infrazione stradale, giacché questi sarebbe costretto ad autodenunciarsi al fine di evitare di incorrere in un doppio provvedimento sanzionatorio, e cioè «da un lato la decurtazione del punteggio e dall'altro la sanzione pecuniaria per l'omissione dei dati dell'effettivo conducente», ex art. 180, comma 8, del codice della strada;

che i rimettenti di Finale Ligure (r.o. n. 1082 del 2004), Rho (r.o. n. 39 del 2005), Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Revere (r.o. nn. 160, 161 e 162 del 2005), Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005), sottolineano, a loro volta, come la previsione di siffatto obbligo di «delazione» contrasti con l'art. 24 della Costituzione, giacché solo a carico di pubblici ufficiali può legittimamente operare un obbligo di denuncia di illeciti amministrativi;

che, infine, i Giudici di pace di Fano (r.o. n. 146 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del 2005) e Gravina in Puglia (r.o. n. 209 del 2005) pongono in luce come la norma impugnata costringa il proprietario del veicolo ad un comportamento difensivo «univoco» (menomando, così, il suo diritto a difendersi liberamente);

che quasi tutti i rimettenti — con l'eccezione di quelli di Monza (r.o. n. 1092 del 2004), Siena (r.o. nn. 20 e 21 del 2005), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005) e Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005) — hanno dedotto il contrasto con l'art. 27 della Costituzione, censura, anch'essa, variamente motivata;

che i Giudici di pace di Cairo Montenotte (r.o. nn. 41 e 163 del 2005), Roma (r.o. n. 46 del 2005) e San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005) deducono, *sic et simpliciter*, la violazione del parametro costituzionale suddetto — in base all'assunto che il principio della «personalità» della responsabilità debba operare per sanzioni aventi tale carattere (personale, appunto), indipendentemente dalla loro natura (meramente amministrativa e non propriamente penale);

che richiamano, invece, la previsione dell'art. 3 — che sancisce il principio della «personalità» della responsabilità amministrativa — della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dunque rimarcano il carattere *sui generis* della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida (giacché essa, operando a carico del proprietario, deroga ingiustificatamente a tale principio), i giudici di Finale Ligure (r.o. n. 1082 del 2004), Rho (r.o. n. 39 del 2005), Penne (r.o. n. 40 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del 2005), Pescara (r.o. nn. 47 e 148 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del 2005), Revere (r.o. nn. 160 e 161 del 2005), Milano (r.o. n. 164 del 2005), Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005), Aosta (r.o. n. 207 del 2005) e Gravina in Puglia (r.o. n. 209 del 2005);

che numerosi tra i rimettenti sottolineano, infine, come in forza di diverse disposizioni legislative si profil la necessità di limitare la responsabilità «solidale» del proprietario del veicolo, a mezzo del quale venne commessa l'infrazione stradale, al solo pagamento della sanzione pecuniaria;

che in particolare sono i Giudici di pace di Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Revere (r.o. n. 162 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005), a riferirsi alle previsioni degli artt. 196 e 210 del medesimo codice della strada, richiamando, invece, il Giudice di pace di Fano (r.o. n. 146 del 2005) e quello di Revere (r.o. n. 162 del 2005) anche il disposto dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981;

che il solo Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005) deduce la violazione dell'art. 41 della Costituzione, evidenziando che la norma impugnata impedisce al proprietario del veicolo «di utilizzare la propria patente di guida e quindi il proprio veicolo», così «privandolo di un'iniziativa economica»;

che è il rimettente di Fano (r.o. n. 146 del 2005), invece, a prospettare il contrasto con l'art. 97 della Carta fondamentale, giacché l'obbligo di comunicazione, nascente a carico del proprietario del veicolo dalla censurata disposizione del codice della strada, sarebbe contrario «al principio di imparzialità dell'amministrazione»;

che, infine, è il Giudice di pace di Rho (r.o. n. 39 del 2005) ad ipotizzare la violazione anche dell'art. 113 della Costituzione, evidenziando come l'esclusione del diritto al silenzio rappresenti una «limitazione», non consentita, a quella incondizionata possibilità di tutela contro gli atti della pubblica amministrazione prevista dalla norma costituzionale suddetta.

Considerato che i Giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale — adducendo, complessivamente, la violazione degli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione — dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo

codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214;

che tutte le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che questa Corte, investita di analoghe questioni aventi ad oggetto sempre l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 27 del 2005);

che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate da tutti gli odierni rimettenti deve darsi atto come questa Corte abbia già affermato che la disposizione impugnata «dà vita ad una sanzione assolutamente *sui generis*, giacché la stessa — pur essendo di natura personale — non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale»;

che su tali basi questa Corte ha, quindi, concluso per la declaratoria d'incostituzionalità della norma suddetta, giacché «proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-bis» (e segnatamente la sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo»), «fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);

che, peraltro, questa Corte ha anche affermato come in ragione del disposto «accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza», si renda «necessario precisare» che, «nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada» (così, nuovamente, la sentenza n. 27 del 2005);

che, in tal modo, la Corte risulta anche aver «fugato il dubbio» — che pure è stato avanzato da alcuni degli odierni rimettenti — in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente» (così, conclusivamente, la citata sentenza n. 27 del 2005);

che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Finale Ligure, Castelfiorentino, Monza, Siena, Rho, Penne, Cairo Montenotte, Lanciano, Reggio Calabria, Roma, Pescara, Avezzano, Fano, San Giovanni in Persiceto, Firenze, Lagonegro, Pontremoli, Tempio Pausania, Revere, Milano, Trapani, Empoli, Aosta, Gravina in Puglia ed Oriolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0883

N. 353

Ordinanza 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Liguria - Statuto - Ricorso del Governo - Approvazione e pubblicazione di un nuovo testo statutario, in adeguamento ai rilievi formulati - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.

- Statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, artt. 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lettera *b*), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117, secondo comma, lettera *f*), terzo, quarto, quinto e sesto comma, 121, 122, 123, 126 e 134.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2; 14, comma 2; 20, comma 2, lettera *b*); 39, comma 3; 40, comma 1; 41, comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3; 64; 76, comma 1, lettera *b*), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 105 del registro ricorsi 2004.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 novembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lettera *b*), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lettera *b*), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, in relazione agli artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117 secondo comma, lett. *f*), terzo, quarto, quinto e sesto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione;

che la Regione Liguria non si è costituita;

che, con atto depositato in data 17 maggio 2005, il ricorrente — premesso che, in adeguamento ai rilievi formulati, la Regione Liguria ha riapprovato in prima lettura il 23 novembre 2004 e, in seconda lettura, il 28 gennaio 2005 un nuovo testo statutario, che, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione senza richiesta di referendum confermativo, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 4 maggio 2005 come legge regionale 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), e che sono dunque venuti meno l'oggetto e i presupposti del ricorso — rinunciava al ricorso.

Considerato che, in assenza di parte costituita, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ordinanze n. 6 del 2005; n. 234 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0884

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 69

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 luglio 2005
(della Regione Toscana)*

Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assunte, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE - Prevista qualificazione di interventi infrastrutturali strategici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata mancanza di intesa e di coinvolgimento della Regione nella localizzazione e realizzazione delle «opere» - Violazione della sfera di competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio - Lesione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003.

- Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 5, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto; 118.

Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assunte, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE - Commissario straordinario con il compito di rimuovere gli ostacoli o i ritardi per la realizzazione di dette opere - Prevista nomina sentito il Presidente della Regione, anziché d'intesa con la stessa - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata necessità dell'intesa con la Regione in caso di nomina commissariale per un'opera regionale, e del parere preventivo della Regione in caso di nomina commissariale per un'opera sovraregionale - Illegittimità della previsione anche a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge - Lesione delle attribuzioni regionali incise dall'attività del Commissario (governo del territorio, programmazione delle infrastrutture, difesa del suolo, grandi reti di trasporto, valorizzazione dei beni ambientali e industria) - Lesione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assunte, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvate dal CIPE - Poteri di intervento sostitutivo del Commissario straordinario, in caso di ritardi o impedimenti nella realizzazione di dette opere - Prevista applicabilità del comma 4-bis dell'art. 13, legge n. 135/1997 (relativo ai poteri commissariali di deroga), e non anche del comma 4, relativo alla possibilità per il Presidente della Regione o Provincia e per il Sindaco del Comune territorialmente interessati di sospendere i provvedimenti commissariali provvedendo anche diversamente - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale - Lesione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 5, comma 9.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Turismo - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Rafforzamento e rilancio del settore turistico - Istituzione di un Comitato nazionale per il turismo - Trasformazione dell'ente nazionale per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, con possibilità di avvalimento per le proprie funzioni anche di contributi regionali - Organizzazione e disciplina della suddetta Agenzia con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza residuale esclusiva della Regione in materia di turismo - Esorbitanza dalla competenza statale - Incapacità della «dimensione dell'interesse», dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ad essere criterio per ancorare la competenza legislativa statale - Richiamo alle sentenze nn. 303 e 370/2003 e 16/2004 - Insussistenza della competenza statale anche in materia di promozione all'estero del turismo - Contrasto con il divieto per lo Stato di prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata che si trasformino in strumenti indiretti di ingerenza nell'esercizio delle funzioni regionali - Mancanza di meccanismi di leale cooperazione idonei a salvaguardare le attribuzioni regionali - Incidenza sui principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Turismo - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Rafforzamento e rilancio del settore turistico - Prevista organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo con decreto ministeriale - Implicita attribuzione a quest'ultimo anche del compito di stabilire le relative competenze - Ricorso della Regione Toscana - Indebito uso del potere regolamentare in materia non riservata allo Stato.

- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 12, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma sesto.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del suo presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 664 del 27 giugno 2005, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo eletivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi quinto, settimo e nono; dell'art. 12, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo della legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale».

Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2005 n. 111, S.O., è stata pubblicata la legge n. 80/2005 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 35/ 2005 già oggetto di ricorso promosso da questa amministrazione (R.G. n. 55/05).

La ricorrente amministrazione regionale non intende contestare le misure volte a favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema produttivo; tuttavia alcune specifiche disposizioni del c.d. «decreto competitività», con le modificazioni apportate dalla legge di conversione, si pongono in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione e sono pertanto lesivi delle competenze regionali costituzionalmente garantite, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

L'art. 5 disciplina gli interventi per lo sviluppo infrastrutturale, al fine di favorire un'accelerazione nella realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti.

In tale contesto è illegittimo il quinto comma, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici ed urgenti, ai sensi della legge obiettivo n. 443/2001, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE, ove ritenute indispensabili per lo sviluppo economico del Paese. In base a tale previsione,

quindi, è attribuito il carattere strategico ed urgente ad opere e lavori previsti nell'ambito di concessioni autostradali, senza alcuna intesa con la regione e da ciò consegue che la programmazione e la localizzazione di tali opere e lavori potranno essere decisi unilateralemente dallo Stato senza coinvolgimento regionale, mentre è innegabile che la localizzazione e la realizzazione di tali opere e lavori interferiscono con materie di competenza regionale, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. quali, in particolare, il governo del territorio, la programmazione delle infrastrutture, la difesa del suolo, le grandi reti di trasporto, la valorizzazione dei beni ambientali, l'industria.

Né d'altra parte la norma impugnata rispetta i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003 emessa in relazione alla legge obiettivo.

In tale sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost. possono determinare uno spostamento delle competenze di cui all'art. 117 Cost. dalle Regioni allo Stato; i suddetti principi, però, «convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel titolo V e possono giustificare una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno stretto scrutinio di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione interessata... Predisporre un programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi è attività che non mette capo ad attribuzioni legislative statali, ma che può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti (governo del territorio, porti ed aeroporti, grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell'energia). Perciò «per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina».

Nel caso in esame tale intesa non è prevista e quindi si consentono la localizzazione e la realizzazione di lavori ed opere sul territorio regionale senza alcun coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 5, settimo comma, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Nel precedente ricorso n. 55/2005 proposto avverso il decreto legge n. 35 la Regione Toscana ha impugnato anche l'art. 5, settimo comma: qui si prevedeva che per le opere di cui al precedente comma quinto fosse nominato un commissario straordinario, al quale venivano attribuiti le funzioni, i compiti ed i poteri già previsti dalla legge n. 135/1997; il commissario agiva con il precipuo compito di evitare o rimuovere gli ostacoli o i ritardi per la realizzazione delle opere.

Tale disposizione è stata contestata nella parte in cui stabiliva che la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari fosse formulata:

sentito, previamente il presidente della regione o della provincia autonoma; nel caso di opera di interesse regionale,

sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, ovvero il sindaco della città metropolitana interessata, nel caso di opera di interesse interregionale o internazionale.

La legge di conversione n. 80/2005 ha modificato la formulazione della disposizione, prevedendo che il Commissario sia sempre nominato sentito il presidente della regione interessata.

Dunque viene meno, per le opere sovrafforzate, l'originaria prevista alternatività tra il presidente della regione, il presidente della provincia ed il sindaco della città metropolitana interessata nell'espressione del parere finalizzato alla nomina del commissario, alternatività che faceva supporre che lo Stato potesse unilateralmente decidere se acquisire il parere del presidente regionale o provinciale o del sindaco prima di procedere alla nomina del commissario, con la conseguenza che la regione avrebbe potuto essere del tutto emarginata ed esclusa.

Nonostante tale miglioramento della norma, il settimo comma in oggetto resta incostituzionale perché la nomina commissariale è disposta, in ogni ipotesi, sentito il presidente della regione. La disposizione non rispetta le competenze regionali; infatti i commissari, dovendo garantire la celere realizzazione delle opere, interferiscono con la loro attività nelle molteplici materie regionali coinvolte nella realizzazione delle opere strategiche medesime.

Pertanto il rispetto delle attribuzioni regionali imporrebbe un rafforzamento del ruolo della regione, con la previsione dell'intesa con la regione medesima, in caso di nomina commissariale per un'opera regionale, e del parere preventivo della regione a fronte della nomina commissariale per un'opera sovrafforzata.

Il comma qui contestato, invece, contempla una mera «audizione» del presidente della regione, neppure rafforzata dal fatto che la stessa debba avvenire prima della nomina; è evidente che questa previsione ben può risolversi in un adempimento solo formale che non assicura, come invece avviene con l'intesa o con più incisive forme

di leale cooperazione, la reale partecipazione della regione al procedimento, a garanzia del rispetto delle attribuzioni regionali coinvolte. In sostanza il parere è sempre superabile, anche se negativo, mentre l'intesa richiede che siano poste in essere fattive trattative al fine di addivenire ad un accordo: il che è necessario, per lo meno in relazione alle opere ed interventi di interesse regionale.

Per i suddetti motivi si ravvisa una lesione delle attribuzioni regionali, costituzionalmente garantite ex artt. 117 e 118 Cost., incise dall'attività del commissario (quali il governo del territorio, le grandi reti di trasporto, la valorizzazione dei beni culturali, l'industria).

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Il comma ottavo dell'art. 5 prevede che il commissario straordinario intervenga quando la realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo in esame presenti rallentamenti, ritardi o impedimenti; la norma non indica i poteri del commissario, ma rinvia a tal fine a quelli previsti dall'art. 13, della legge n. 135/1997. Si tratta in sostanza di poteri di sostituzione rispetto agli enti ordinariamente competenti per assicurare che l'opera strategica proceda senza indugio.

Il comma nono qui contestato fa salva l'applicazione del comma 4-bis del citato art. 13, della legge n. 135/1997, (cioè i poteri commissariali di deroga mentre non richiama l'applicabilità anche del comma 4 del medesimo art. 13).

Tale comma quarto dispone che, in caso di opere di competenza regionale, provinciale e comunale, i provvedimenti necessari per assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori sono comunicati dal commissario al presidente della regione o della provincia e al sindaco del comune territorialmente interessati, i quali — entro quindici giorni dalla ricezione — possono disporre la sospensione dei provvedimenti commissariali anche provvedendo diversamente.

L'applicabilità di tale previsione della plessa normativa non è richiamata dalla nuova disposizione, e perciò sorge il dubbio che per le nuove opere il commissario possa agire senza che la regione e gli enti locali abbiano lo strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle rispettive competenze, con grave lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite ed incise dall'attività commissariale; perciò si chiede che l'imputata disposizione sia dichiarata incostituzionale nella parte in cui non fa salva l'applicabilità dell'art. 13, comma 4, del decreto legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135/1997.

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

3.1. — L'art. 12 prevede un rilevante intervento statale nel settore del turismo per il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale.

In particolare il primo comma istituisce il Comitato nazionale per il turismo; il secondo comma prevede la trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo italiana, sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministero delle attività produttive, la quale succede in tutti i rapporti dell'ENIT (quarto comma); il terzo comma qualifica detta Agenzia ente giuridico di diritto pubblico, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Il quinto comma elenca le entrate dell'Agenzia per le proprie spese di funzionamento, prevedendo a tal fine anche contributi delle regioni.

Il comma settimo, poi, dispone che con decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, saranno stabilite l'organizzazione e la disciplina dell'Agenzia suddetta.

3.2. — Le suddette disposizioni appaiono incostituzionali: la materia del turismo infatti non è ricompresa nell'elenco delle materie riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., né in quello delle materie soggette alla potestà legislativa concorrente.

Non sussiste dunque il titolo legittimante l'intervento statale, in quanto il turismo attiene ad un ambito materiale di competenza esclusiva regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost.

Il primo comma qui contestato vorrebbe individuare il titolo legittimante la competenza statale nella finalità di assicurare il coordinamento stabile delle politiche del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero; tuttavia tali finalità non rendono legittime le disposizioni contestate, secondo i parametri di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

Come più volte è stato rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, a seguito della riforma del Titolo V, la dimensione dell'interesse non è più di per sé un criterio per ancorare la competenza legislativa dello Stato ovvero della Regione (tra le tante, in tal senso, sentenze n. 303/2003; 370/2003; 16/2004); dunque l'interesse nazionale non è più oggi un limite autonomo della legislazione regionale, né può costituire autonomo fondamento di un intervento legislativo statale in materie di competenza regionale, quale è quella del turismo.

Nello stesso senso, neppure la promozione all'estero del turismo è contemplata nell'art. 117 Cost. come materia di competenza statale.

3.3. — Né le impugnate disposizioni possono ritenersi costituzionali in base all'art. 118 Cost.

Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, la suddetta norma legittima lo Stato a disciplinare l'esercizio di funzioni che, per esigenze di unitarietà, devono essere allocate in capo allo Stato.

Ma le disposizioni censurate non provvedono a porre in capo allo Stato specifiche funzioni nella materia, disciplinando le medesime, ma attribuiscono all'amministrazione statale un esteso e generale ruolo di coordinamento delle politiche di indirizzo nel settore del turismo che, per la sua indeterminatezza, può legittimare ogni intervento statale, creando — per tali fini — appositi organismi statali (il Comitato e l'Agenzia).

Si prevede altresì che le regioni diano propri contributi per far fronte alle spese dell'Agenzia e ciò lede le attribuzioni regionali perché, nelle materie di competenza, le regioni devono poter utilizzare le proprie risorse per le finalità da esse determinate e non già per finanziare le spese di funzionamento di un organismo statale, e spetta alle regioni disciplinare gli interventi di sostegno da compiere.

A tale proposito la Corte costituzionale ha rilevato:

«dopo la riforma costituzionale del 2001 ed in attesa della sua completa attuazione in tema di autonomia finanziaria delle regioni - l'art. 119 della Costituzione pone, sin d'ora, al legislatore statale precisi limiti in tema di finanziamenti in materie di competenza legislativa regionale, residuale o concorrente.

In primo luogo, la legge statale non può — in tali materie — prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, che possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza.

In secondo luogo — poiché le funzioni attribuite alle regioni comprendono la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai soggetti in esse operanti e nella disciplina delle modalità per loro erogazione — il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.» (sentenza n. 77/2005 e nello stesso senso n. 51/2005; 423 e 424/2004).

Inoltre la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'attrazione di competenze regionali in capo allo Stato per esigenze di sussidiarietà, stante la rilevanza dei valori coinvolti, può essere giustificata «solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affatto da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata». (sentenza n. 303/2003).

Sono dunque necessarie la ragionevolezza e la proporzionalità dell'intervento, nonché l'evidenziazione delle esigenze di esercizio unitario delle funzioni: perciò occorre che la normativa risulti limitata a quanto strettamente indispensabile per tali fini.

Inoltre la normativa «deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» (sentenza n. 6/2004).

Se si applicano i menzionati criteri alla norma in esame, si rileva anzitutto che non vi sono esigenze di sussidiarietà che rendano necessario istituire, in una materia regionale, organismi statali; inoltre non vi sono meccanismi di leale cooperazione idonei a salvaguardare le attribuzioni regionali.

Infatti sono previsti alcuni rappresentanti regionali in seno all'istituito Comitato nazionale per il turismo: si tratta di un organismo in cui le Regioni sono scarsamente rappresentate, insieme ed alla stessa stregua delle associazioni di categoria, pur essendo titolari di competenze costituzionalmente garantite in materia di turismo.

L'intesa richiesta dalla surrichiamata giurisprudenza costituzionale quale forma idonea di leale collaborazione tra Stato e Regioni non può essere dunque surrogata con la marginale presenza delle regioni in seno al Comitato.

Né è sufficiente, per i fini in esame, l'intesa prevista nel comma in esame per l'adozione del decreto che determinerà i compiti e l'organizzazione dell'Agenzia, perché questa previsione non garantisce la cooperazione con le regioni nell'esercizio dei compiti che all'Agenzia stessa saranno attribuiti.

3.4. — Il settimo comma è inoltre incostituzionale per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuisce ad un atto di natura regolamentare il compito di definire non solo l'organizzazione, ma anche la disciplina dell'Agenzia. Quindi il futuro decreto dovrà stabilire anche le competenze di tale organismo statale, competenze che la legge non definisce, limitandosi a disporre che «tra i compiti dell'Agenzia (concretamente enucleati nell'emanando decreto) sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale» (ultima parte del settimo comma in esame).

Visti quindi i contenuti di tale atto ministeriale, il medesimo viene ad avere una natura regolamentare incidente in una materia non riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost. e ciò costituisce un ulteriore motivo di incostituzionalità della disposizione censurata.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi quinto, settimo e nono; dell'art. 12, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», perché in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Si deposita la deliberazione n. 664 del 27 giugno 2005 di autorizzazione a proporre il ricorso.

Firenze-Roma, addì 11 luglio 2005

Avv. Lucia BORA - Avv. Fabio LORENZONI

05C0862

N. 32

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato il 16 luglio 2005
(del Tribunale di Reggio Calabria)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 6 marzo 2003, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede civilmente nei confronti dell'on. Amedeo Matacena per risarcimento del danno conseguente a diffamazione a mezzo stampa nei confronti del dott. Vincenzo Macrì concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Nell'ambito della causa civile iscritta al nrg 1203/2002, tra Macrì dott. Vincenzo, attore; contro Matacena on. Amedeo, convenuto e De Virgilio Vincenzo, convenuto, avente ad oggetto richiesta di risarcimento e liquidazione del danno alla persona ed alla personalità professionale dell'attore.

Visto l'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ricorre, all'ecc.ma Corte costituzionale sollevando, con il presente atto, conflitto di attribuzioni con la potestà giurisdizionale attribuita all'autorità ricorrente, in relazione e nei confronti della delibera assunta dalla camera dei deputati, nella seduta del 6 marzo 2003, di approvazione della proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere di declaratoria «..... che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti penali riuniti concernono opinioni espresse dall'on. Amedeo Matacena nell'esercizio delle sue funzioni», emanata dalla Assemblea parlamentare in correlazione agli addebiti elevati nei confronti dei convenuti, oggetto dei procedimenti penali nn. 207/1996 RGNR — 209/1996 RG G.u.p. Tribunale di Messina — con i quali veniva decretato il rinvio a giudizio (anche) dell'imputato Amedeo Matacena, per il reato di cui all'art. 595, comma 2, del codice penale e per il reato di cui all'art. 13, legge n. 47/1948 in riferimento a degli articoli di stampa apparsi nella «Gazzetta del Sud» indata 29 novembre 1995 ed in data 3 dicembre 1995.

Articoli in particolare riproducenti le dichiarazioni dell'on. Matacena nei quali l'imputato (capo di imputazione): «offendeva la reputazione del dott. Vincenzo Macrì, sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimalia, affermando (proc. 209/1996) “..... che costui aveva gestito l'operazione OLIMPIA”, che era stato rinvia a giudizio per aver manipolato pentiti e collaboratori, e che le tesi della Magistratura inquirente erano assolutamente false, con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, in Messina 29 novem-

bre 1995», ed ancora (proc. 207/1996) in riferimento all'articolo di stampa apparso sulla «Gazzetta del Sud», riproducente le dichiarazioni dello stesso Amedeo Matacena, nei quali l'imputato — capo di imputazione — offendeva la reputazione del dott. Vincenzo Macrì affermando «....che il Macrì ha una concezione stalinista della giustizia, che le dichiarazioni del Macrì dimostrano in modo lampante qual è il suo modo di maneggiare pentiti e collaboratori, che egli aveva richiesto una perizia psichiatrica nei confronti del Macrì», in Messina 3 dicembre 1995.

Procedimenti penali poi riuniti ad altro procedimento penale nei confronti dello stesso imputato, n. 61/1997 Reg Trib Messina per fatti omogenei, conclusisi con la sentenza n. 198/1999 emessa dal Tribunale di Messina nella quale il Matacena Amedeo, in concorso al giornalista De Virgilio, veniva ritenuto responsabile dei reati ascritti e ritenuta equa la pena — sospesa — di lire un milione di multa ed accessori, veniva condannato al risarcimento dei danni, la cui liquidazione il Tribunale riservava al competente giudice, in favore della costituita parte civile.

Sentenza poi confermata dalla Corte di appello di Messina con pronuncia n. 492/2001, depositata in data 18 aprile 2001, riformata esclusivamente in riferimento alle spese di patrocinio del giudizio di primo grado in favore della parte civile.

Sentenza infine confermata — e quindi irrevocabile il dispositivo — dalla Corte suprema di cassazione, quinta sezione penale, 7 dicembre - 21 febbraio 2001, in rigetto del ricorso interposto dal solo imputato Matacena.

Il Tribunale di Reggio Calabria, espone

IN FATTO

Nell'ambito del procedimento civile promosso dal Macrì Vincenzo dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria con citazione del 19 aprile - 8 maggio 2002 nei confronti del Matacena Amedeo e del giornalista De Virgilio Vincenzo, domanda volta ad ottenere la liquidazione dei danni alla personalità morale, lesa dalle dichiarazioni apparse sul quotidiano «La Gazzetta del Sud» del 29 novembre 1995 e del 3 dicembre 1995, e di cui alla condanna divenuta irrevocabile con la pronuncia resa dalla Suprema Corte di cassazione, quinta sezione penale, 7 dicembre - 21 febbraio 2001, che ne rimetteva infatti la quantificazione al giudice civile.

Premesso che all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 25 marzo 2003, il procuratore del convenuto Matacena, rappresentava esser intervenuta — come in effetti successivamente veniva dimostrato — in data 6 marzo 2003, deliberazione di insindacabilità ex art. 68, primo comma Cost. emessa dalla Camera dei deputati, documento parlamentare IV-quater n. 42 — rappresentante, i fatti per cui è causa, come emersi nella separata sede penale, e richiamati nella sostanza in epigrafe,

che tali fatti erano stati oggetto, a loro volta, della domanda civile consequenziale proposto dall'imputato Matacena nell'ambito della quale viene sollevato il presente ricorso;

che nella detta delibera, la Camera di appartenenza del deputato, ha, ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale come definito, e dell'attuale procedimento civile per la liquidazione, concernano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni,

Osservato che nella discussione Parlamentare che ha preceduto la delibera, la Camera di appartenenza del deputato, ha ritenuto superare la questione pregiudiziale di inammissibilità sollevata in seno alla stessa Giunta per le autorizzazioni, non dubitando, all'esito delle richiamate argomentazioni di cui al resoconto stenografico in atti, che la causa di non punibilità di cui all'art. 68 della Costituzione primo comma, potesse ritenersi invocabile, anche ove — come nel caso di specie — la deliberazione non fosse intervenuta prima del passaggio in giudicato di un'eventuale condanna giurisdizionale;

che nella stessa discussione infatti, pur richiamandosi un inverso precedente della stessa Camera dei deputati, seduta 13 dicembre 2000, su richiesta del deputato della XI legislatura on. Vittorio Sgarbi, richiesta dichiarata inammissibile dalla giunta — Presidente on. Ignazio La Russa — e quindi restituita al Presidente della Camera — on. Luciano Violante — si riteneva non vincolante il giudicato penale e l'irrevocabilità dedotta sui fatti;

che nel merito la valutazione della Camera di appartenenza del deputato, riteneva inquadrare la fattispecie sottoposta al suo giudizio nei termini riferiti, in quanto avente ad oggetto i fatti per i quali l'on Matacena, si era più volte speso con «atti di sindacato ispettivo ed interventi di natura diversa» ed inoltre in quanto tali dichiarazioni erano state «oggetto di contraddittorio politico», e mancando dopo la modifica del 1993 una pregiudiziale di giudizio per la Camera rispetto alla magistratura ordinaria, ... quando la giunta nella XIV Legislatura ha finalmente preso in esame la richiesta di insindacabilità dell'on Matacena, si è trovato di fronte ad un giudizio civile, volto alla determinazione del *quantum* del danno che l'onorevole Matacena era stato condannato a risarcire nei confronti del querelante (in corsivo le dichiarazioni dell'on. Erminia Mazzoni relatore di maggioranza nel resoconto stenografico agli atti);

Osservato ulteriormente il rimettente, a semplice corredo della propria esposizione che, la dedotta pregiudiziale di insindacabilità è stata medio tempore reintrodotta dal legislatore, poiché successivamente all'udienza è stata approvata la legge n. 140/2003, art. 3, comma 3, — disposizioni per l'attuazione dell'art. 698 Cost. — statuendosi i comportamenti obbligatori dell'autorità giurisdizionale, nei casi di cui al comma 1, ed in ogni altro caso in cui nell'ambito del procedimento giurisdizionale si ritenga applicabile l'art. 68, primo comma Cost. imponendo-gli la definizione con sentenza, ovvero la rimessione della questione alla Camera di appartenenza;

che tali comportamenti obbligatori di cui alle disposizioni di cui al regolamento per l'attuazione dell'art. 68 Cost. — sinteticamente riassumibili per il giudizio civile nell'alternativa tra la rimessione all'udienza per la precisazione delle conclusioni, ovvero la rimessione alla Camera per la valutazione di cui alla pregiudiziale — non appaiono congruenti con la fattispecie in esame, poiché com'è evidente, in relazione alla questione, l'Organo nei confronti del quale viene sollevato il presente conflitto si è già pronunciato con la citata delibera;

che infine questo Tribunale, deve altresì prendere atto ed osservanza della soluzione assunta dalla Camera dei deputati in ordine alla questione di inammissibilità — originata dall'intervenuto giudicato — giudicato che l'alto consesso non ha ritenuto preclusivo alla propria valutazione.

Ritenendo questo Tribunale che la predetta deliberazione — con la quale la Camera dei deputati ha affermato che i fatti oggetto del procedimento penale a carico del deputato Matacena concernano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — lede in maniera non conforme a Costituzione la sfera di attribuzioni dell'autorità giurisdizionale ordinaria, investita del giudizio in quanto, sia pur non considerando il ristretto ambito del giudizio di cui il presente giudice è investito in forza della richiamata pronuncia di irrevocabilità, tale delibera è basata «su erronea valutazione dei presupposti della prerogativa», alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000»;

che, in particolare, le dichiarazioni rese sono riconducibili all'art. 68, primo comma, Cost. solo ove siano qualificabili «come esercizio di attività parlamentare, il che normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significato con le opinioni già espresse nell'ambito dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche»;

che nel caso di specie invece, a parere del giudice ricorrente: *a) le dichiarazioni in esame non sembrerebbero in alcun modo ricollegabili ad iniziative parlamentari tipiche adottate dal medesimo deputato, b) trascenderebbero quella valutazione oggettiva ed estranea agli interessi dedotti in giudizio e non potrebbero quindi, per i motivi magistralmente esposti nelle indicate pronunce, cui ci si richiama, ritenersi connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari.*

P. Q. M.

Propone ricorso — ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che «non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Amedeo Matacena, in quanto estranea alle previsioni dell'art. 68, primo comma, Cost.» e, conseguentemente, di annullare la deliberazione adottata dall'Assemblea nell'indicata seduta.

Dichiara la sospensione del giudizio.

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Reggio Calabria, addì 13 maggio 2004

Il giudice: PATRUNO

05C0888

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(G505031/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.zza V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carson, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILE	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 88,00
---	---------

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 56,00
---	---------

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo <i>(di cui spese di spedizione € 120,00)</i>	€ 320,00
Abbonamento semestrale <i>(di cui spese di spedizione € 60,00)</i>	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 8 0 3 *

€ 13,00